



CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

Terminale di rigassificazione offshore “FSRU Toscana”

di

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

Indice

SEZIONE 1: INFORMAZIONI	5
Capitolo 1.1 - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE.....	5
1.1.1 Definizioni	5
1.1.2 Interpretazione.....	13
1.1.3 Elenco Allegati	14
Capitolo 1.2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	16
1.2.1 Normativa comunitaria del mercato del gas.....	16
1.2.2 Normativa italiana del mercato del gas.....	16
1.2.3 Delibere dell'ARERA rilevanti ai fini del Codice di Rigassificazione	17
Capitolo 1.3 - DESCRIZIONE DEL TERMINALE.....	19
1.3.1 Descrizione generale.....	19
1.3.2 La capacità di rigassificazione del Terminale	21
1.3.3 Manuali del Terminale	22
Capitolo 1.4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	24
1.4.1 Servizi.....	24
1.4.2 Non Discriminazione	25
1.4.3 Cessione in favore dei Finanziatori del Terminale	25
1.4.4 Subappalto	25
1.4.5 Servizi di ormeggio, rimorchio e pilotaggio	26
Capitolo 1.5 - GESTIONE DELLE INFORMAZIONI.....	27
1.5.1 Sito web e Sistema di Comunicazione Elettronico.....	27
SEZIONE 2: ACCESSO AI SERVIZI	28
Capitolo 2.1 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO.....	28
2.1.1 Conformità alle Condizioni di Servizio	28
2.1.2 Comunicazione di conformità e di non-conformità.....	28
2.1.3 Conseguenze del mancato rispetto delle Condizioni di Servizio.....	28
2.1.4 Obbligo dell'Utente ad agire come un Utente Prudente e Ragionevole.....	29
2.1.5 Conferimento di capacità ad inizio Anno Termico.....	29
2.1.6 Modalità di determinazione della capacità che viene resa disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del TIRG.....	32
2.1.7 Contratto di Capacità per il conferimento di Capacità Continuativa.....	33
2.1.8 Conferimento di capacità ad Anno Termico avviato	34
2.1.9 Conferimento di capacità di tipo spot.....	35
2.1.10 Contratto di Capacità per conferimento di Capacità Infrannuale	37
2.1.11 Richieste di capacità di trasporto.....	37
Capitolo 2.2 - PRINCIPI E PROCEDURE PER LA QUALIFICA DELLE NAVI METANIERE	38
2.2.1 Compatibilità delle Navi Metaniere	38
SEZIONE 3: REQUISITI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE	41
Capitolo 3.1 - REQUISITI DI CREDITO E ASSICURATIVI	41
3.1.1 Requisiti di credito per il Servizio di Rigassificazione Continuativo	41
3.1.2 Copertura delle Garanzie finanziarie	42
3.1.3 Variazione dei Requisiti di Credito	42
3.1.4 Garanzia in concomitanza con il Servizio di Peak Shaving	43
3.1.5 Sostituzione ed escussione delle garanzie bancarie	43
3.1.6 Riduzione dell'importo della Garanzia Bancaria	44
3.1.7 Garanzia a copertura del mancato rispetto del Programma Trimestrale delle Discariche	44

3.1.8	Requisiti assicurativi	45
Capitolo 3.2 - TRANSAZIONI DI CAPACITA'		47
3.2.1	Divieto di cessione.....	47
3.2.2	Cessione della capacità di rigassificazione.....	47
3.2.3	Rilascio della capacità di rigassificazione	48
3.2.4	Scambio della capacità di rigassificazione tra Utenti	50
Capitolo 3.3 - PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA		52
3.3.1	Programma Annuale delle Discariche.....	52
3.3.2	Programma Trimestrale delle Discariche.....	52
3.3.3	Modifiche dell'Utente al Programma Trimestrale delle Discariche	54
3.3.4	Modifiche del Gestore al Programma Annuale delle Discariche	54
3.3.5	Corrispettivi di scostamento per gli Utenti di Capacità Continuativa.....	54
3.3.6	Corrispettivi di scostamento per Utenti diversi da Utenti di Capacità Continuativa	55
3.3.7	Regole di Allocazione dei volumi di GNL programmati per la Discarica	55
Capitolo 3.4 - PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE		58
3.4.1	Riconsegna del Gas	58
3.4.2	Consumi e Perdite del Terminale	64
Capitolo 3.5 - RICEZIONE, STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE DEL GNL		65
3.5.1	Stoccaggio condiviso	65
3.5.2	Stoccaggio dell'Utente	65
3.5.3	Stoccaggio Minimo	65
Capitolo 3.6 - PROPRIETÀ DEL GNL E DEL GAS E MISURAZIONE DEL GNL CONSEGNATO E DEL GAS RICONSEGNA		66
3.6.1	Proprietà del GNL e del Gas.....	66
3.6.2	Misurazione del GNL	66
3.6.3	Misurazione del Gas	66
3.6.4	Qualità del GNL	67
3.6.5	Qualità del Gas.....	67
Capitolo 3.7 - OPERAZIONI PER LA CONSEGNA DI GNL		69
3.7.1	Comunicazioni	69
3.7.2	Attracco	70
3.7.3	Discarica.....	71
Capitolo 3.8 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE		75
3.8.1	Variazioni del Servizio di Rigassificazione Consentite.....	75
3.8.2	Variazione del Servizio di Rigassificazione.....	75
3.8.3	Comunicazione delle Variazioni del Servizio di Rigassificazione.....	76
SEZIONE 4: PROGRAMMAZIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE		77
Capitolo 4.1 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI		77
4.1.1	Aspetti generali.....	77
4.1.2	Programma delle Manutenzioni	77
4.1.3	Pianificazione degli interventi di manutenzione	77
4.1.4	Modifiche al Programma delle Manutenzioni.....	77
4.1.5	Riduzione non Programmata del Servizio.....	77
Capitolo 4.2 - COORDINAMENTO OPERATIVO		78
Capitolo 4.3 - QUALITÀ DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE		78
4.3.1	Premessa	78
4.3.2	Principi fondamentali	79
4.3.3	Aree di intervento	80
4.3.4	Standard di qualità commerciale	80
4.3.5	Standard di qualità tecnica	80
4.3.6	Standard di qualità del Servizio di Rigassificazione.....	80
4.3.7	Standard garantiti di qualità commerciale del servizio presenti nel Codice di Rigassificazione:	80
4.3.8	VII.4.2 Standard garantiti di qualità tecnica del servizio presenti nel Codice di Rigassificazione:	81

SEZIONE 5: AMMINISTRAZIONE82**Capitolo 5.1 - NORMATIVA FISCALE E DOGANALE 82**

5.1.1	Imposte.....	82
5.1.2	Disposizioni Generali.....	82

Capitolo 5.2 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 84

5.2.1	Corrispettivi per i servizi.....	84
5.2.2	Fatturazione.....	86

Capitolo 5.3 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI 89

5.3.1	Responsabilità.....	89
5.3.2	Inadempimento.....	91
5.3.3	Diritto di recesso e Risoluzione.....	92
5.3.4	Forza Maggiore.....	93

Capitolo 5.4 - DISPOSIZIONI GENERALI 96

5.4.1	Diritto Applicabile.....	96
5.4.2	Risoluzione delle Controversie.....	96
5.4.3	Conformità con Leggi, Autorizzazioni e Contratto di Trasporto.....	101
5.4.4	Riservatezza.....	101
5.4.5	Comunicazioni.....	102
5.4.6	Diritti di Terzi.....	103
5.4.7	Nullità parziale.....	103
5.4.8	Gestione delle emergenze di servizio.....	103
5.4.9	Responsabilità Amministrativa.....	105

**SEZIONE 6: LAVORI NECESSARI PER IL TERMINALE ED AGGIORNAMENTO
DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE106****Capitolo 6.1 - LAVORI NECESSARI PER IL TERMINALE 106**

6.1.1	Lavori Necessari per il Terminale a seguito di un Mutamento Normativo.....	106
-------	--	-----

Capitolo 6.2 - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE 107

6.2.1	Principi generali.....	107
6.2.2	Richieste di modifica al Codice di Rigassificazione.....	107

SEZIONE 7: ALLEGATI.....110

Allegato 1: modulo di Manifestazione di Interesse per Capacità Continuativa pluriennale.....	111
--	-----

Allegato 2A/1: modulo di Dichiarazione di Rilascio di Capacità Continuativa.....	112
--	-----

Allegato 2A/2: modulo di Dichiarazione di Rilascio di Slot Mensile o di Slot di Discarica.....	113
--	-----

Allegato 2A/3: modulo di Revoca di Rilascio di Capacità Continuativa.....	114
---	-----

Allegato 2A/4: modulo di Revoca di Rilascio di Slot di Discarica o Slot Mensile.....	115
--	-----

Allegato 3: modulo di Cessione di capacità di rigassificazione.....	116
---	-----

Allegato 3A: modulo di Scambio di capacità di rigassificazione tra Utenti.....	119
--	-----

Allegato 4: modulo di Contratto di Capacità.....	122
--	-----

Allegato 5: modello regola di ripartizione quantitativi rigassificati.....	127
--	-----

Allegato 6: modello di cessione GNL tra Utenti.....	129
---	-----

Allegato 7A1: modulo garanzia bancaria.....	131
---	-----

Allegato 7A2: modulo garanzia Società del Gruppo del Richiedente	133
Allegato 7B1: modulo garanzia bancaria_PS.....	135
Allegato 7B2: modulo garanzia Società del Gruppo dell'Utente_PS	137
Allegato 8: Manuale di qualità e misura del GNL e gas.....	139

SEZIONE 1: INFORMAZIONI

Capitolo 1.1 - DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1.1 Definizioni

Salvo che non sia disposto diversamente da una specifica Clausola, i seguenti termini in maiuscolo utilizzati nel Codice di Rigassificazione avranno il significato di seguito attribuito:

ACQ: quantità contrattuale annua di GNL (espressa in m^3_{liq}), come specificata per ciascun Utente di Capacità Continuativa nel proprio Contratto di Capacità per un particolare Anno Termico, soggetta ad adeguamenti secondo quanto previsto nel Codice di Rigassificazione. La ACQ indica quindi la quantità di GNL che un Utente ha il diritto di Scaricare presso il Terminale in tale Anno Termico;

Adeguamenti: si intendono i corrispettivi fatturati ai sensi del Contratto di Capacità eventualmente aggiuntivi rispetto ai Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione e ai Corrispettivi per il Servizio di Trasporto come definito nella Clausola 5.2.1.4b);

All Fast: momento in cui la Nave Metaniera si trova ormeggiata in sicurezza e allineata al Terminale, gli Spool Pieces sono stati installati a bordo e la Nave Metaniera è pronta a connettere i bracci di carico;

Anno: periodo di tempo compreso tra le ore 00:00 del 1° gennaio di un anno solare e le ore 00:00 del 1° gennaio dell'anno solare immediatamente successivo;

Anno Termico: periodo di tempo compreso tra le ore 06:00 del 1° ottobre e le ore 06:00 del 1° ottobre dell'anno solare immediatamente successivo;

Approdo: diritto, assegnato ad un Utente, di ormeggiare una Nave Metaniera al Terminale ai sensi del proprio Contratto di Capacità;

Armatore: qualsiasi persona (compreso qualsivoglia Richiedente o Utente) che gestisce e/o è tenuta a gestire e/o possiede una Nave Metaniera in base alla Legge Applicabile e/o a qualsiasi altra legge o regolamento applicabile;

Autorità Competente: qualsiasi organo legislativo, giudiziario, amministrativo o esecutivo della Repubblica Italiana o degli Stati Membri dell'Unione Europea, compresi, in via esemplificativa, (i) qualsiasi tribunale competente; (ii) qualsiasi agenzia, autorità, ispettorato, ministero, ministro, funzionario o ente pubblico locale, nazionale, o sopranazionale (indipendente o non), governativo, italiano o dell'Unione Europea; (iii) la Commissione Europea; (iv) l'Autorità Antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); (v) l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; (vi) il MSE (Ministero per lo Sviluppo Economico); e (vii) le Autorità Marittime;

Autorità Marittime: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Livorno;

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente o ARERA: l'Autorità istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni, tra l'altro, di regolazione e controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas;

Autorizzazione: qualsiasi autorizzazione, approvazione, decisione, risoluzione, licenza, permesso, domanda o iscrizione necessaria ai sensi della Legge Applicabile per l'esercizio dei propri diritti e/o l'adempimento dei propri obblighi da parte di ciascuna Parte ai sensi del o in relazione al Contratto di Capacità, ai Manuali Tecnici e/o al Codice di Rete o in relazione alla costruzione, gestione o manutenzione del Terminale;

Carico: quantità di GNL Scaricato o da Scaricare (espressa in m^3_{liq} e MWh) da una Nave Metaniera presso il Terminale;

Capacità Continuativa: capacità di rigassificazione conferita ad inizio Anno Termico, ai sensi della Clausola 2.1.5;

Carico Confermato: si intende ciascun Carico programmato nel mese M una volta definito il Programma Trimestrale delle Discariche ai sensi di quanto indicato nella Clausola 3.3.2.2f);

Codice di Rigassificazione: è il presente documento, adottato dal Gestore in conformità alla Legge Applicabile;

Codice di Rete: si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas S.p.A. sul proprio sito internet (ed eventuali successive modifiche, aggiornamenti e/o integrazioni) e approvato dall'ARERA con Delibera n. 75/03 che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti;

Comandante: qualunque ufficiale preposto alle funzioni di comando legalmente e debitamente nominato e in possesso dei requisiti necessari, designato quale responsabile della navigazione e della gestione di una Nave Metaniera o, in sua assenza, il suo vice comandante debitamente autorizzato;

Comitato di consultazione: comitato costituito dal Gestore ai sensi dell'articolo 5 della Delibera ARG/Gas n. 55/09 dell'ARERA;

Comunicazione di Deferimento all'Esperto: ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.4.2.3a);

Condizioni di Servizio: si intendono le condizioni che il Richiedente deve soddisfare e deve dichiarare di soddisfare al momento della richiesta di capacità di rigassificazione ai sensi di quanto indicato nella Clausola 2.1.1;

Condizioni Meteorologiche Avverse: condizioni meteo-marine previste o rilevate dai sistemi di misurazione installati a bordo del Terminale con riferimento all'area circostante il Terminale o tra il Terminale e il Punto di Imbarco Pilota che eccedano i limiti definiti nei Manuali Tecnici e nei Regolamenti Marittimi per l'operatività del Terminale e/o che siano imminenti e gravi o così persistenti e gravi da impedire o ritardare una Nave Metaniera nel procedere all'affiancamento e all'ormeggio, alla Discarica, nel rimanere ormeggiata o nell'obbligarla a disormeggiare, sulla base di uno o più dei seguenti parametri: (i) Leggi Applicabili, (ii) parere di un pilota, (iii) una decisione del Gestore, del Responsabile del Terminale o della Società Appaltatrice O&M sulla base delle limitazioni meteorologiche definite nei Manuali Tecnici o (iv) la decisione di qualsiasi Autorità Competente;

Consumi e Perdite: si intendono i quantitativi di GNL e/o Gas utilizzati in ciascun Giorno Gas dal Gestore come combustibile per il funzionamento del Terminale e per il Servizio di Rigassificazione ai sensi di quanto indicato nella Clausola 3.4.2.1a);

Contratto di Trasporto: qualsiasi contratto concluso dal Gestore con SRG per consentire la Riconsegna del Gas secondo i termini e le condizioni stabiliti dai Contratti di Capacità;

Contratto di Capacità: Contratto di capacità di rigassificazione concluso fra il Gestore e l'Utente per il conferimento di Capacità Continuativa ovvero Capacità Infrannuale il cui modello è riportato nell'Allegato 4. e;

Controstallia: ha il significato ad esso attribuito in Clausola 3.7.3.4e);

Corrispettivi: i Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione, i Corrispettivi per il Servizio di Trasporto e gli Adeguamenti di cui alla Clausola 5.2.1, unitariamente intesi.

Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione: si intendono i corrispettivi dovuti dall'Utente per il Servizio di Rigassificazione ai sensi di quanto indicato nella Clausola 5.2.1.3;

Corrispettivi per il Servizio di Trasporto: si intendono i corrispettivi dovuti dall'Utente per il Servizio di Trasporto ai sensi di quanto di quanto indicato nella Clausola 5.2.1.5;

Dichiarazione di Revoca: comunicazione, redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2A3 inviata dall'Utente al Gestore secondo quanto previsto della Clausola 3.2.3.2f), volta a recuperare Slot di Discarica già rilasciati dall'Utente stesso;

Dichiarazione di Rilascio: comunicazione, redatta i) utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2A1, inviata dall'Utente al Gestore per il rilascio di Capacità Continuativa secondo quanto previsto dalla Clausola 3.2.3.1 e/o ii) utilizzando il modulo di cui all'Allegato 2A2, inviata dall'Utente al Gestore per il rilascio di Slot di Discarica o di Slot Mensili secondo quanto previsto dalla Clausola 3.2.3.2a);

Discarica: operazioni tecniche (successive all'ormeggio di una Nave Metaniera presso il Terminale e alla messa in sicurezza degli impianti di ricezione) utilizzate per il trasferimento (nel caso di qualsiasi Utente) o la ricezione (nel caso del Gestore) del GNL dalla Nave Metaniera ai serbatoi di stoccaggio del Terminale, secondo le procedure previste dai Manuali Tecnici. **Scaricare, Scaricato** ed espressioni similari dovranno intendersi di conseguenza;

Discarica di Prova: prima discarica effettuata da una Nave Metaniera secondo le modalità descritte nei Manuali Tecnici (in particolare dal LNG Carrier Approval & Vetting Procedures 3.4 – Step 4), per verificare se il Comandante e l'equipaggio di tale Nave Metaniera conoscano ed applichino correttamente tutte le procedure relative alle attività previste fra la Nave Metaniera ed il Terminale;

Esperto: è un soggetto indipendente, e pertanto non un dipendente, consulente, dirigente, funzionario, rappresentante o agente di nessuna delle parti nella Controversia (o sua Società del Gruppo), non potrà avere alcun interesse (finanziario o di altra natura) che possa influire sulla sua imparzialità rispetto a qualsiasi parte coinvolta nella Controversia. Prima della sua nomina, l'Esperto dovrà dichiarare qualsiasi circostanza che possa sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità e sull'indipendenza del suo operato;

ETA: data e ora prevista di arrivo di una Nave Metaniera presso il Punto di Imbarco Pilota;

EURIBOR: tasso percentuale annuo stabilito da (i) la Federazione delle Banche Europee per depositi in Euro per un periodo di sei (6) mesi, pubblicato alla pagina Reuters EURIBOR01 (o qualsiasi altra pagina che potrebbe sostituirla) alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) del Giorno seguente alla data di scadenza del pagamento e aggiornato al tasso rilevato alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) del primo Giorno di ogni Mese successivo; o (ii) qualora nessun tasso fosse disponibile ai sensi del punto (i) che precede, qualsiasi altro tasso alternativo che sarà determinato dal Gestore (secondo buona fede) e comunicato a tutti gli Utenti, e che sarà vincolante per tutte le Parti;

Finestra di Arrivo: è per un particolare Slot di Discarica, un periodo di ventiquattro (24) ore che inizia alle ore 06:00 del Giorno Gas indicato nel Programma Annuale delle Discariche entro il quale la Nave Metaniera deve arrivare al Punto di Imbarco Pilota;

Fornitore del Servizio di Peak Shaving: soggetto obbligato ad offrire volumi di GNL per il servizio di Peak Shaving individuato a seguito della procedura di gara ai sensi del Decreto Ministeriale del 18/10/2013;

Forza Maggiore o Evento di Forza Maggiore: ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.3.4.1;

Garante: persona giuridica che fornisce o deve fornire una Garanzia Bancaria o una Garanzia del Gruppo dell'Utente in conformità al Capitolo 3.1;

Garanzia Bancaria: garanzia bancaria a prima richiesta emessa da un Istituto di Credito Approvato ai sensi di quanto previsto al Capitolo 3.1;

Garanzia del Gruppo dell'Utente: garanzia a prima richiesta emessa da una Società del Gruppo dell'Utente ai sensi di quanto previsto al Capitolo 3.1;

Garanzia Peak Shaving: si intende la garanzia emessa in concomitanza con il Servizio di Peak Shaving ai sensi di quanto indicato nella Clausola 3.1.4;

Gas: qualsiasi idrocarburo o miscela di idrocarburi e altri gas costituita essenzialmente da metano, che in presenza delle condizioni standard di riferimento (15°C e 1,01325 bar) è, o è in misura predominante, allo stato gassoso in conseguenza della rigassificazione o del boil-off;

Gas dell'Utente: Gas risultante dalla rigassificazione del GNL dell'Utente o dal boil-off o altrimenti correlato con il GNL dell'Utente nel Terminale diverso dal Gas di proprietà del Gestore ai sensi della Clausola 3.4.2.1c);

Gas Fuori Specifica: Gas che non è conforme alle Specifiche di Qualità del Gas definite nell'Allegato 9;

Gestore: OLT Offshore LNG Toscana S.p.A (o suo avente causa);

Giorno: periodo di ventiquattro (24) ore consecutive a partire dalla mezzanotte e **Giornaliero** dovrà intendersi di conseguenza;

Giorno Gas: Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo.;

Giorno Lavorativo: Giorno in cui le banche svolgono normale attività nei confronti del pubblico a Livorno e a Roma;

GNL: (acronimo di gas naturale liquefatto) Gas trasformato allo stato liquido ad una temperatura uguale o inferiore al suo punto di ebollizione e ad una pressione di circa 1 atmosfera;

GNL dell'Utente: tenuto conto di ogni cessione nei serbatoi del Terminale da parte degli Utenti, (i) il GNL che è stato consegnato al Terminale da o per conto dell'Utente, incluso il GNL non di proprietà dell'Utente, e Scaricato presso il Punto di Consegna fino a che tale GNL non sia allocato agli altri Utenti ai sensi della Clausola 3.3.7 (ii) GNL che è stato allocato all'Utente ai sensi della Clausola 3.3.7;

GNL Fuori Specifica: GNL che non è conforme alle Specifiche di Qualità del GNL definite nell'Allegato 8;

Gruppo dell'Utente: Utente o una Società del Gruppo dell'Utente (che agisce in quanto tale ed escluso quando agisce in qualità di membro del Gruppo del Gestore), ed inoltre qualsiasi Nave Metaniera, ogni Armatore, ogni *shipmanager* e ogni *charterer* di tale Nave Metaniera e ogni controparte contrattuale dell'Utente (inclusi i piloti e gli ormeggiatori);

Gruppo del Gestore: Gestore, qualsiasi Società del Gruppo del Gestore (che agisca in quanto tale, ed escluso quando agisce in qualità di Società del Gruppo dell'Utente), la Società Appaltatrice O&M e gli altri subappaltatori;

Inadempimento dell'Utente: indica un inadempimento da parte dell'Utente, come indicato a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Clausola 5.3.2.1;

Inadempimento del Gestore: indica un inadempimento da parte del Gestore, come indicato a titolo esemplificativo e non esaustivo nella Clausola 5.3.2.2;

Indice di Wobbe: il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore su base volumetrica, e la radice quadrata della sua densità relativa alle stesse specifiche condizioni di riferimento per la misurazione del Gas;

Istituto di Credito Approvato: istituto di credito che goda di reputazione a livello internazionale e il cui rating di debito a lungo termine non garantito sia pari o superiore ad almeno uno dei seguenti rating indicati dalle seguenti agenzie di rating: (a) BBB- se indicato da Standard & Poor's Rating Service; (b) Baa3 se indicato da Moody's Investor Service Inc.; o (c) BBB se indicato da Fitch Ratings Ltd.;

Legge Applicabile: legge, direttiva, regolamento, decreto (legge o legislativo), decreto ministeriale o interministeriale, ordinanza ministeriale o interministeriale, delibera, testo unico, normativa locale, trattato, sentenza, ordinanza, decisione o in genere provvedimento amministrativo o giudiziale, avviso o ordine, approvato o emanato da qualsiasi Autorità Competente, ivi inclusi il Decreto e i Regolamenti Marittimi, applicabile con riferimento al presente Codice di Rigassificazione e/o al Contratto di Capacità;

LLMC: si intende il "Protocollo di Londra del 1996 di modifica delle convenzioni internazionale sulla limitazione di responsabilità per i crediti marittimi del 19 novembre 1976" entrato in vigore il 24 marzo 2006 e ratificato dall'Italia con legge 23 dicembre 2009 n. 210 e successive modifiche ed emendamenti.

Manuale SCE: procedure scritte che regolano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di Comunicazione Elettronico del Terminale, sviluppate, gestite e modificate dal Gestore;

Manuali Tecnici: procedure scritte che regolano le operazioni marine e tecniche del Terminale, sviluppate, gestite e modificate dal Gestore;

Manuali del Terminale: procedure scritte che regolano le operazioni del Terminale sviluppate, aggiornate e modificate esclusivamente dal Gestore ed includono il Manuale SCE e i Manuali Tecnici;

Mese: periodo di tempo compreso tra le ore 00:00 del primo Giorno di un mese di calendario e le ore 00:00 del primo Giorno del mese di calendario successivo, e **Mensile** dovrà intendersi di conseguenza;

Mese Gas: periodo compreso tra le ore 06:00 del primo Giorno Gas di un mese di calendario e le ore 06:00 del primo Giorno Gas del mese di calendario successivo;

Mese M: determinato Mese Gas di riferimento; **Mese M-1** significa il Mese Gas che precede il Mese M, e **Mese M-2** significa il Mese Gas che precede di due (2) Mesi Gas il Mese M; **Mese M+1** significa il Mese Gas successivo di un (1) Mese Gas al Mese M e **Mese M+2** significa il Mese Gas che segue di due (2) Mesi Gas il Mese M;

Mutamento del Regime Fiscale: qualsiasi modifica, successiva alla data di efficacia di un Contratto di Capacità, relativa all'aliquota, al soggetto passivo, al presupposto o alla base imponibile, ovvero a qualsiasi disposizione di legge applicabile, che possa conseguire (i) all'introduzione o (a seconda del caso) eliminazione di una Tassa Applicabile, o ad una modifica dell'aliquota di una Tassa Applicabile; (ii) a modifiche di legge o degli orientamenti interpretativi resi pubblici dall'amministrazione finanziaria, e in

generale dalle autorità fiscali, relativamente a qualsiasi Tassa Applicabile; o (iii) a qualsiasi altro cambiamento relativo al presupposto o alla base imponibile di qualsiasi Tassa Applicabile, in conseguenza dei quali eventi il Gestore: (a) è tenuto al pagamento o all'accantonamento di una Tassa Applicabile al cui pagamento o accantonamento non era tenuto al momento della data di efficacia di un Contratto di Capacità; o (b) non è più tenuto al pagamento o all'accantonamento di una Tassa Applicabile dovuta alla data di efficacia del suddetto Contratto di Capacità;

Mutamento Normativo: qualsiasi dei seguenti casi, che si verifichi dopo la data di efficacia di un Contratto di Capacità: (i) l'approvazione, l'entrata in vigore, l'adozione, la promulgazione, la stesura di qualsiasi Legge Applicabile o (indipendentemente dalla vigenza) di qualsiasi Standard Internazionale applicabile al Terminale, a qualsiasi Nave Metaniera o al Servizio di Rigassificazione; o (ii) l'emendamento, la modifica, la nuova entrata in vigore o l'abrogazione o le modifiche di interpretazione o applicazione, di qualsiasi Legge Applicabile o (indipendentemente dalla vigenza) qualsiasi Standard Internazionale applicabile al Terminale, a qualsiasi Nave Metaniera o al Servizio di Rigassificazione, con esclusione di: (a) un Mutamento del Regime Fiscale e (b) qualsiasi modifica ovvero cessazione, discrezionalmente operata dal Gestore, di un contratto tra il Gestore stesso ed una Autorità Competente quando tale modifica o cessazione non derivante da un evento o circostanza diversa che potrebbe costituire di per sé un Mutamento Normativo;

Nave Metaniera: qualsiasi nave metaniera, che un Utente ha provveduto a nominare o nominerà, che è stata approvata o che sarà approvata dal Gestore, utilizzata da tale Utente per la Discarica presso il Terminale in conformità alle procedure definite nei Manuali Tecnici;

Nomina di Riconsegna: si intende la quantità di Gas prevista in riconsegna ad un Utente per un determinato Giorno Gas ai sensi di quanto previsto dalla Clausola 3.4.1.3;

Operational Balancing Agreement o OBA: accordo di interconnessione sottoscritto dal Gestore e SRG secondo quanto previsto dalla Delibera 312/2016/R/GAS dell'ARERA, in cui sono definiti i termini e le condizioni per l'applicazione, entro certi limiti, del principio "allocato = nominato" al Punto di Riconsegna;

Operatore Prudente e Ragionevole: persona che gestisce un'unità galleggiante *offshore* di rigassificazione e stoccaggio di GNL e che adotta un grado di perizia, diligenza, prudenza e previdenza e che opera in conformità a *standard*, pratiche, procedure e linee guida che sarebbero ragionevolmente e di norma tenuti e che sarebbero adottate da una persona competente ed esperta che svolge un'attività di natura simile e che opera nel rispetto di tutte le Leggi Applicabili e degli Standard Internazionali;

Parte Colpita: ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 5.3.4.1b);

Parte o Parti: Gestore e/o l'Utente, a seconda dei casi;

Perdita significa:

- a) qualsiasi tariffa, costo e spesa, adeguatamente documentata (inclusa l'IVA a meno che la stessa non sia recuperata dalla Parte Indennizzata) ragionevolmente sostenuto da una parte indennizzata compresa qualsiasi tariffa e spesa dei propri consulenti legali e altre spese sostenute in relazione all'istruttoria o alle difese in ogni giudizio, all'azione legale o ad altro procedimento;
- b) qualsiasi domanda giudiziale, responsabilità, danno e/o perdita, inclusi penali, multe o pagamenti o somme similari, sostenuti dalla parte indennizzata o da altra persona interessata;
- c) gli interessi su qualsiasi importo scaduto dovuto alla parte indennizzata calcolati dalla data in cui era dovuto il pagamento di tali importi fino alla data di effettivo pagamento da parte della parte indennizzante a un tasso annuo pari all'EURIBOR più il 2%;

a condizione che la Perdita non includa il lucro cessante, in qualunque modo sorto;

Periodo di Riconsegna: fatto salvo quanto previsto alla Clausola 3.4.1.12, è il periodo che ha inizio a partire dalle ore 06:00 del Giorno Gas di un determinato Mese in cui lo Stoccaggio dell'Utente assume un valore diverso da zero e si conclude con la prima Finestra di Arrivo del Mese successivo, ai sensi del Programma Annuale delle Discariche e durante il quale è previsto che il Gestore riconsegna completamente il GNL Scaricato dall'Utente presso il Terminale;

Piattaforma Aste Rigassificazione: si intende la Piattaforma per la gestione delle aste per il conferimento della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), ai sensi del TIRG, attraverso la quale sono eseguite le procedure per il conferimento di capacità di rigassificazione le cui regole di funzionamento sono contenute nel relativo regolamento di funzionamento definito dal GME stesso e approvato dall'ARERA;

Potere Calorifico Superiore: quantità di calore, espressa in kWh, che si libera nella combustione completa di 1 Sm³ alla temperatura di 25°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del Gas, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del Gas e l'acqua formatasi, allo stato vapore nella combustione, viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del Gas;

Prezzo di Mercato Mensile: con riferimento a qualsiasi Mese, è:

- (i) nel caso in cui alla Clausola 5.2.2.1d) la media del Prezzo di Sbilanciamento di acquisto come definito all'articolo 4.4.1(b) del capitolo 9 del Codice di Rete dedotti i costi di trasporto ed immissione del Gas nella Rete Nazionale di Trasporto al Punto di Riconsegna; o
- (ii) la media dei System Average Price o SAP così come definito all'articolo 1, paragrafo 1.2 comma (m) del Testo Integrato Del Bilanciamento in ciascun Giorno del Mese in oggetto,

espressi in Euro/kWh arrotondati alla sesta cifra decimale;

Prezzo di Offerta Unitario: prezzo espresso in valuta Euro per MWh (€/MWh) offerto dal richiedente capacità di rigassificazione;

Prezzo di Riserva: prezzo di volta in volta, definito ai sensi dell'articolo 7.1. del TIRG per il conferimento della capacità di rigassificazione;

Profilo di Riconsegna di Default: ha il significato ad esso attribuito nella Clausola 3.4.1;

Programma Annuale delle Discariche: si intende il programma annuale degli Slot di Discarica e degli Slot Mensili relativo ad uno specifico Anno Termico;

Programma delle Manutenzioni: programma di pianificazione degli interventi di manutenzione a cui corrisponde una riduzione totale o parziale del Servizio di Rigassificazione che sarà elaborato dal Gestore per ogni Anno Termico ai sensi della Clausola 4.1.2;

Programma Trimestrale delle Discariche: si intende il programma trimestrale degli Slot di Discarica secondo quanto previsto dalla Clausola 3.3.2;

Punto di Consegna: flangia del Terminale situata nel punto di connessione tra i bracci di carico del Terminale (compresi gli Spool Pieces nel caso in cui vengano utilizzati dalla Nave Metaniera) e i manifold della Nave Metaniera;

Punto di Imbarco Pilota: area in prossimità del Terminale da utilizzare per l'imbarco del/i pilota/i sulle Navi Metaniere dirette verso il Terminale, le cui coordinate sono state stabilite dal Gestore in conformità alle istruzioni ricevute dalle Autorità Marittime;

Punto di Riconsegna: flangia del gasdotto situata sul fondale marino dopo la stazione (base delle condotte) SSIV (*Sub Sea Isolation Valve*) e dopo il tronchetto di collegamento del Terminale (*expansion spool*) che collega il Terminale stesso alla Rete Nazionale di Trasporto e corrispondente al punto di entrata della Rete Nazionale di Trasporto denominato GNL OLT Livorno;

Punto di Scambio Virtuale (PSV): punto di scambio virtuale situato tra i punti di ingresso e i punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti, presso il quale gli utenti di tale rete possono scambiare e cedere il gas immesso nella rete ai sensi della Delibera ARERA n. 22 del 26 febbraio 2004 e successive delibere di attuazione;

Quota Percentuale: ha il significato ad essa attribuito nella Clausola 3.3.7.2;

Regolamenti Marittimi: regolamenti, provvedimenti amministrativi, atti e/o altre disposizioni emanati dalle Autorità Marittime nella misura in cui questi siano relativi al funzionamento del Terminale e delle Navi Metaniere incluso il "REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL TERMINALE RIGASSIFICATORE FSRU TOSCANA" approvato e reso esecutivo con Ordinanza n°6 del 29 gennaio 2014 emessa dalla Capitaneria di Porto di Livorno;

Responsabile del Terminale: persona fisica che ha la responsabilità per la gestione ordinaria delle operazioni del Terminale;

Rete Nazionale di Trasporto o RNT: rete nazionale dei gasdotti come definite nel decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 18, del 23 novembre 2001, e successive modifiche ed emendamenti;

Richiedente: qualsiasi soggetto interessato che intenda richiedere al Gestore il Servizio di Rigassificazione offerto dallo stesso;

Riduzione non Programmata del Servizio: riduzione o sospensione totale o parziale del Servizio di Rigassificazione non incluso nel Programma delle Manutenzioni;

Riduzione Programmata del Servizio: qualsiasi lavoro, ispezione, manutenzione, riparazione e modifica programmata che causa o potrebbe causare una riduzione o sospensione del Servizio di Rigassificazione eseguiti e/o da eseguire presso il Terminale ai sensi delle Clausole 4.1.1 e 4.1.3;

Rinomina di Riconsegna: ha il significato ad esso attribuito dalla Clausola 3.4.1.5;

Servizio di Peak Shaving: misura attivabile in condizioni di emergenza climatica ai sensi dei Decreti Ministeriali del 19/04/2013 e del 18/10/2013 e delle delibere ARERA n. 471/2013/R/gas e n. 739/2017/R/gas, nonché delle successive delibere ARERA in materia che prevede l'individuazione di soggetti disponibili a fornire uno o più carichi per la ricezione e lo stoccaggio prolungato del GNL nei serbatoi del Terminale e successiva riconsegna;

Servizio di Riconsegna Continuo: si intende il quantitativo massimo che ciascun Utente è intitolato a nominare su base continuativa ai sensi della Clausola 3.4.1.7a);

Servizio di Riconsegna Interrompibile: ha il significato indicato nella Clausola 1.4.1.2b);

Servizio di Rigassificazione: si intende il Servizio di Rigassificazione di cui alla Clausola 1.4.1.2;

Servizio di Rigassificazione Continuativo: si intende il Servizio di Rigassificazione che prevede la partecipazione dell'Utente alla definizione del Programma Trimestrale delle Discariche secondo quanto previsto alla Clausola 3.3.2;

Servizio di Rigassificazione Spot: si intende il Servizio di Rigassificazione reso con riferimento ad una singola Discarica da effettuarsi in data prestabilita ed individuata dal Gestore a seguito della definizione del Programma Trimestrale delle Discariche;

Servizio di Trasporto: si intende la messa a disposizione dell'Utente il Gas al Punto di Riconsegna nell'ambito del servizio di trasporto di cui al Codice di Rete di Snam Rete Gas così come definito dalla Clausola 1.4.1.2a)vii);

Sistema: piattaforma informatica per effettuare la programmazione dei quantitativi previsti in riconsegna al Punto di Riconsegna ai sensi del Codice di Rete;

Sistema di Comunicazione Elettronico o SCE: si intende il portale attraverso cui il Gestore comunica all'Utente le informazioni necessarie a garantire l'operatività commerciale così come definito alla Clausola 1.5.1.1b);

Slushing: si intende il moto di risonanza violenta della superficie libera di un carico liquido all'interno di un contenitore in movimento, come ad esempio onde stazionarie in cisterne di carico parzialmente riempite a bordo di una nave metaniera che può provocare danni alle strutture di contenimento e una riduzione della stabilità della nave metaniera;

Slot di Discarica: Finestra di Arrivo e il corrispondente Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera assegnato o da assegnarsi a ciascun Utente in seguito alla definizione del Programma Annuale di Discarica, da intendersi quale periodo durante il quale è previsto che la Nave Metaniera dell'Utente arrivi presso il Punto di Imbarco Pilota, transiti verso il Terminale, riceva ed installi gli Spool Pieces, ormeggi, scarichi, si allontani dal Terminale e navighi a due (2) miglia nautiche dal Terminale stesso;

Slot di Discarica Disponibili: a seconda delle circostanze è la capacità di rigassificazione del Terminale associata allo Slot di Discarica o allo Slot Mensile, che non è stata assegnata dal Gestore nei diversi processi di conferimento;

Slot Mensile: si intende la capacità di rigassificazione predeterminata dal Gestore e suddivisa in slot che viene programmata per ciascun mese successivo al Mese M+2 e fino alla fine dell'Anno Termico nonché per l'Anno Termico successivo a quello in corso. Allo Slot Mensile sarà associata una Finestra di Arrivo attraverso la pubblicazione nel momento in cui lo Slot Mensile rientrerà nel Programma Trimestrale delle Discariche;

Sm³: in relazione al gas, un metro cubo *standard*, vale a dire la quantità di gas che in condizioni di riferimento *standard* (298,15 gradi Kelvin, 15°C e una pressione assoluta di 101,325 kPa, 1,01325 bar) occupa un volume di un metro cubo;

Snam Rete Gas o SRG: la società Snam Rete Gas S.p.A.;

Società Appaltatrice O&M: ha il significato indicato nella Clausola 1.4.4;

Società del Gruppo: ciascuna società che controlla o è controllata da una Parte o è controllata dalla stessa controllante della Parte, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1) e 2), codice civile;

Società di Certificazione Approvata: è la società RINA S.p.A. o altra società di certificazione scelta dal Gestore (facente parte dell'Associazione Internazionale delle Società di Classificazione (**IACS**) o, qualora tale associazione non esistesse più, qualsiasi altra associazione che svolga le medesime funzioni);

Specifiche di Qualità del Gas: specifiche di qualità del Gas riconsegnato dal Gestore al Punto di Riconsegna così come definite nell' Allegato 9;

Specifiche di Qualità del GNL: specifiche di qualità del GNL Scaricato dall'Utente al Punto di Consegna così come definite nell'Allegato 8;

Spool Pieces: riduttori speciali, forniti dal Gestore alla Nave Metaniera, che debbono essere montati dall'equipaggio della Nave Metaniera, sui collettori di sinistra della stessa al fine di consentire la connessione e la disconnessione dei bracci di carico del Terminale come riportato nei Manuali Tecnici e meglio dettagliato nella procedura di compatibilità di cui alla Clausola 2.2.1.2;

Standard Internazionali: standard e pratiche vigenti ed applicabili a proprietà, progettazioni, alla dotazione di attrezzature, funzionamento o manutenzione delle navi metaniere o dei terminali di rigassificazione di GNL stabiliti dalle regole della società RINA S.p.A. o altra Società di Certificazione Approvata, le convenzioni, le regole, i regolamenti e le linee guida definiti dalla International Maritime Organisation (**IMO** – Organizzazione Marittima Internazionale), dalla Oil Companies International Marine Forum (**OCIMF** – Forum Marittimo Internazionale delle Compagnie Petrolifere), dal Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfié (**GIIGNL** – Gruppo Internazionale degli Importatori di Gas Naturale Liquefatto), Society of International Gas Tankers and Terminal Operators (**SIGTTO** – Società degli Operatori Internazionali di Terminali Gas e Gasiere) (o qualsiasi altro ente che dovesse venire a sostituirli), e qualsiasi altra agenzia o organizzazione riconosciuta a livello internazionale agli *standard* e pratiche dei quali è consuetudine che si conformino gli operatori internazionali di tali navi o terminali, fermo restando che nel caso di un conflitto tra una Legge Applicabile vincolante e uno *standard* o pratica a cui si fa riferimento nella presente definizione, prevarrà la Legge Applicabile e che nel caso di qualsiasi altro conflitto il Gestore deciderà secondo il criterio dell' Operatore Prudente e Ragionevole;

Stoccaggio dell'Utente: al momento della sua determinazione, la quantità di GNL (espressa in Sm³ o MWh, a seconda dei casi) e Gas (espressa in Sm³ o MWh, a seconda dei casi) nel Terminale che viene stoccata dal Gestore per conto dell'Utente, incluso il GNL dell'Utente e il Gas dell'Utente;

Stoccaggio Minimo: ha il significato indicato nella Clausola 3.5.3a);

Tassa Applicabile: qualsiasi tassa, imposta, tributo, dazio o altro onere di natura fiscale o tributaria dovuto, ora o in futuro, dal Gestore, o comunque applicabile al Gestore ai sensi della Legge Applicabile (senza possibilità di esercitare la rivalsa, ovvero di ottenere un indennizzo o rimborso), in relazione alla proprietà o alla gestione del Terminale, alla fornitura del Servizio di Rigassificazione o che trovi titolo nell'esecuzione del Contratto di Capacità con esclusione: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES) (ovvero qualsiasi imposta di simile natura, calcolata sui profitti o sugli utili, che dovesse sostituire l'imposta sul reddito delle società); (ii) dell'IVA; (iii) di qualsiasi altra tassa, imposta, tributo, dazio o altro onere del quale l'Utente debba tenere indenne il Gestore; e (iv) qualsiasi tassa, imposta, tributo, dazio o altro onere che sia di natura non rilevante e non ricorrente;

Tempo di Stallia Effettivo: per una particolare Nave Metaniera è il periodo di tempo intercorrente del momento in cui ha inizio rispettivamente il Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera o al Terminale, a seconda dei casi, e termine;

- a) in relazione all'Utente, il momento in cui tutte le linee di scarico del GNL e le linee di ritorno del vapore sono state scollegate, gli Spool Pieces sono stati trasferiti al Terminale (fatta eccezione a quanto previsto alla Clausola 3.7.1.3d)) o alla nave rimorchiatrice di scorta e detta Nave Metaniera ha lasciato l'attracco ed è transitata a due (2) miglia nautiche dal Terminale;
- b) in relazione al Gestore, il momento in cui tutte le linee di scarico del GNL e le linee di ritorno vapore sono state scollegate;

Terminale: unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione di GNL denominata "FSRU TOSCANA" con numero IMO 9253284, registrata con numero di bandiera italiana LI10153 e tutte le attrezzature aggiuntive installate sulla stessa dal Gestore quali ad esempio le catene di ormeggio, gli ancoraggi, le condotte e discendenti flessibili collegate al Punto di Riconsegna, situato approssimativamente ad una profondità marina di circa centoventi (120) metri;

TIRG: testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, approvato dall'ARERA come Allegato "A" alla delibera n. 660/2017/R/Gas e s.m.;

Ullage: spazio che rimane disponibile, oltre al livello del GNL presente nei serbatoi del Terminale, e funzionale allo stoccaggio del GNL da Scaricare presso il Terminale stesso;

Utente: qualsiasi Richiedente cui risulti essere stata aggiudicata o ceduta capacità di rigassificazione ed al quale il Gestore presti il Servizio di Rigassificazione sulla base di un Contratto di Capacità;

Utente Continuativo: Utente a cui è stata conferita capacità di rigassificazione di tipo continuativo;

Utente Creditore: è ciascun Utente avente un Carico Confermato programmato in Discarica e su tale specifico Carico Confermato altri Utenti hanno una Quota Percentuale diversa da zero;

Utente Debitore: con riferimento ad un Carico Confermato programmato in Discarica da un altro Utente è ciascun Utente avente una Quota Percentuale diversa da zero per quello specifico Carico Confermato;

Utente del Servizio di Trasporto: qualsiasi soggetto, compreso/i il/i soggetto/i indicato/i dall'Utente al Gestore per la ripartizione dei quantitativi di Gas ai sensi dell'articolo 13.6 del TIRG, che dichiara di aver aderito o si impegna ad aderire al Codice di Rete;

Utente di Capacità Continuativa: Utente a cui è stata conferita la Capacità Continuativa, ai sensi delle disposizioni di un Contratto di Capacità, per un periodo di uno o più Anni Termici;

Utente Spot: Utente a cui è stata conferita capacità di rigassificazione di tipo spot;

Utente Prudente e Ragionevole: soggetto che consegna il GNL da trasportare via mare, che riceve il Servizio di Rigassificazione previsto dal Contratto di Capacità, e/o consegna Gas da trasportare via gasdotto, che in ogni caso adotta un grado di perizia, diligenza, prudenza e previdenza operando nel rispetto di *standard*, pratiche, procedure e linee guida come sarebbe prevedibile si comportasse ragionevolmente e di norma una persona competente ed esperta che svolge un'attività di natura simile a quelle previste dal Codice di Rigassificazione, e che si conforma a tutte le Leggi Applicabili e agli Standard Internazionali;

Visita di Accettazione Finale: l'ispezione descritta nei Manuali Tecnici (in particolare nel LNG Carrier Approval & Vetting Procedures 3.3 – Step 3), che conferma l'accettazione della Nave Metaniera all'approdo del Terminale;

Zona di Interdizione: area entro due (2) miglia nautiche dal Terminale nella quale la navigazione di navi è proibita eccetto per le Navi Metaniere che transitano da e per il Terminale e altre navi che sono state autorizzate ad entrare e si conformino alle Leggi Applicabili.

1.1.2 Interpretazione

Nel Codice di Rigassificazione:

- a) i riferimenti alle "persone" includono persone fisiche, persone giuridiche (ovunque costituite) e associazioni prive di personalità giuridica, *partnership* (società di persone), *trust* o qualsiasi altro soggetto giuridico, comprese le autorità governative;
- b) "ivi compreso" e "incluso" devono essere interpretati "senza limitazioni";

- c) “per esempio” deve essere inteso senza limitazioni;
- d) fatta eccezione per i casi in cui venga fatto riferimento a norme del diritto italiano, la rubrica di ciascuna clausola è inserita esclusivamente per ragioni di mera opportunità e non avrà rilevanza nell’interpretazione della medesima;
- e) i termini usati al maschile fanno riferimento anche al femminile e viceversa;
- f) i termini usati al singolare fanno riferimento anche al plurale e viceversa;
- g) i riferimenti alle disposizioni di legge sono riferimenti alle disposizioni come modificate o reintrodotte o a come la loro applicazione è di volta in volta modificata da altre disposizioni;
- h) ogni riferimento a un termine di legge italiano per qualsiasi azione, rimedio, procedimento giudiziale, documento legale, *status*, autorità giudiziaria, questione o concetto legale o ufficiale, con riferimento a qualsiasi giurisdizione diversa da quella italiana, dovrà essere inteso come un riferimento al termine analogo in tale giurisdizione;
- i) nei riferimenti relativi al calcolo di periodi di tempo:
 - i) “da” significa a partire da e incluso; e
 - ii) “fino” o “a” significa fino a e incluso;
- j) i riferimenti ad un soggetto devono intendersi anche come riferimenti ai suoi aventi causa, e a cessionari autorizzati;
- k) salva contraria indicazione, qualsiasi riferimento orario è da intendersi come riferimento all’ora italiana. Con riferimento ad una specifica data riportata nel Codice di Rigassificazione, dovesse tale data cadere non in un Giorno Lavorativo, il termine ad essa associato si intenderà anticipato al primo Giorno Lavorativo precedente;
- l) i riferimenti al Contratto di Capacità e al Codice di Rigassificazione indicano il Contratto di Capacità e il Codice di Rigassificazione come eventualmente modificati, integrati, sostituiti o novati in conformità a quanto previsto nel presente Codice di Rigassificazione;
- m) i riferimenti a contratti o documenti indicano quei contratti e documenti di volta in volta modificati secondo quanto stabilito nelle loro clausole;
- n) il Codice di Rigassificazione e tutti i Contratti di Capacità saranno redatti e sottoscritti in lingua italiana, che sarà considerata l’unica lingua ufficiale e vincolante e la versione italiana sarà la sola a cui fare riferimento nell’interpretazione del Codice di Rigassificazione e di ciascuno dei Contratti di Capacità.

1.1.3 Elenco Allegati

I seguenti Allegati sono inclusi nel, e formano parte integrante del, Codice di Rigassificazione:

- a) Allegato 1: modulo di Richiesta di Conferimento
- b) Allegato 2: modulo di Dichiarazione di Rilascio, Dichiarazione di Revoca
- c) Allegato 3: modulo di Cessione di capacità di rigassificazione
- d) Allegato 4: modulo di Contratto di Capacità
- e) Allegato 5: modulo regola per ripartizione quantitativi rigassificati
- f) Allegato 6: modulo cessione GNL tra Utenti
- g) Allegato 7: modulo di garanzie bancarie e Società del Gruppo dell’Utente

- h) Allegato 8: specifiche di qualità del GNL
- i) Allegato 9: specifiche di qualità del GAS
- j) Allegato 10: metodologie per la misura del GNL e del GAS

Capitolo 1.2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.2.1 Normativa comunitaria del mercato del gas

- a) La Direttiva UE 98/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (**Direttiva Gas**), relativa alle regole comuni per il mercato interno del gas naturale ha introdotto per la prima volta una regolamentazione a livello europeo e italiano in materia di rigassificazione del GNL. Tale regolamentazione ha avviato un processo di progressiva liberalizzazione del settore con l'obiettivo di creare un mercato unico europeo del gas naturale, garantendo allo stesso tempo le condizioni paritarie e un trattamento non discriminatorio per gli operatori del sistema.
- b) Nel giugno 2003, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva UE 2003/55/EC (**Seconda Direttiva Gas**), anch'essa relativa alle regole comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la Direttiva UE 98/30/CE.
- c) Il 13 luglio 2009 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva UE 2009/73/EC (**Terza Direttiva Gas**) relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. L'Italia ha attuato la Terza direttiva Gas con il Decreto Legislativo 1 giugno 2011 n. 93 (**Decreto 93**).
- d) Il Regolamento (CE) N. 1775/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 definisce le condizioni per l'accesso alle reti di trasporto del gas naturale (il **Primo Regolamento Gas**).
- e) Il 13 luglio 2009 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (EC) n. 715/2009, relativo alle nuove condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, abrogando il Primo Regolamento Gas. La decisione della Commissione Europea del 10 novembre 2010 ha poi modificato il Capitolo 3 dell'Allegato I del Regolamento (EC) n. 715/2009.

1.2.2 Normativa italiana del mercato del gas

- a) La Direttiva Gas è stata attuata in Italia con il Decreto n. 164 del 23 maggio 2000 (**Decreto**) recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ai sensi della legge 17 maggio 1999 n. 144.
- b) Il Decreto ha introdotto le regole che definiscono le procedure e la tempistica per il processo di liberalizzazione previsto dalla Direttiva Gas, individuando e definendo i ruoli dei diversi segmenti della filiera del gas naturale, quali: importazione, lavorazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, stoccaggio, rigassificazione, distribuzione e vendita.
- c) Con riferimento all'attività di rigassificazione, il Decreto disciplina *inter alia*:
 - i) gli impianti GNL;
 - ii) le importazioni del GNL in Italia; e
 - iii) l'obbligo di chi gestisce terminali di GNL di adottare, secondo una specifica risoluzione dell'ARERA istituita ai sensi della Legge 14 novembre 1995 n. 481, un codice di rigassificazione per l'accesso ai terminali (articolo 24, comma 5).
- d) Con Decreto Ministeriale del 27 marzo 2001, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito la "Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea", ai sensi dell'articolo 3 del Decreto. Successivamente, tale decreto è stato modificato in parte dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 agosto 2011, concernente "Aggiornamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93".
- e) Con il Decreto 93, l'Italia ha attuato la Terza Direttiva Gas. Il Decreto 93 (entrato in vigore il 29 giugno 2011) ha modificato varie parti del Decreto, semplificando le procedure di autorizzazione all'importazione del gas e ponendo l'accento sull'importanza dei principi di trasparenza e non discriminazione nell'assegnazione di capacità dei terminali GNL.
- f) Il Decreto Ministeriale del 19/04/2013 prevede, fra le misure attivabili in condizioni di emergenza, anche l'utilizzo di stoccaggi con funzioni di peak shaving tramite terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o serbatoi di GNL preposti a tal fine. Con il Decreto Ministeriale del 18/10/2013, sono stati definiti inoltre termini e le condizioni per il servizio di peak shaving durante il periodo invernale dell'Anno Termico 2013/2014.

1.2.3 Delibere dell'ARERA rilevanti ai fini del Codice di Rigassificazione

- a) Delibera n. 120/01 - Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e per la distribuzione del gas naturale e per l'uso dei terminali GNL;
- b) Delibera n. 193/01 - Disposizioni riguardanti le tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale e per l'uso dei terminali GNL in attuazione della delibera n. 120/01 del 30 maggio 2001;
- c) Delibera n. 91/02 - Regolamentazione del diritto di allocazione ai sensi dell'art. 27, comma 2, della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel caso di costruzione di nuovi terminali e ampliamento di quelli esistenti;
- d) Delibera n. 137/02 – Adozione delle garanzie per l'accesso libero al servizio di trasporto del gas naturale e regole per la preparazione dei Codici di Rete;
- e) Delibera n. 146/02 – Disposizioni relative alle tariffe per il trasporto e la spedizione di gas naturale, per l'attuazione della Risoluzione n. 120/01 datata 30 maggio 2001;
- f) Delibera n. 90/03 – Modifica della deliberazione dell'ARERA 15 maggio 2002, n. 91/02 in attuazione dell'articolo 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- g) Delibera n. 113/03 – Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'ARERA 30 maggio 2001, n. 120/01 in materia di rigassificazione di GNL;
- h) Delibera n. 141/04 – Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 in materia di rigassificazione di GNL;
- i) Delibera n. 52/05 – Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di utilizzo dei terminali di GNL per il secondo periodo di regolazione;
- j) Delibera n. 167/05 – Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione;
- k) Delibera n. 178/05 – Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione;
- l) Delibera n. 185/05 – Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h) della Legge 14 novembre 1995, n. 481;
- m) Delibera n. 168/06 – Disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con le infrastrutture per le quali è stata rilasciata una esenzione e per l'assegnazione delle capacità residue, ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 28 aprile 2006;
- n) Delibera n. 327/07 – Modifica dell'articolo 8 della deliberazione dell'ARERA 168/06;
- o) Delibera n. 92/08 – Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione e modifiche alle deliberazioni n. 166/05 e n. 11/07;
- p) Delibera n. 111/08 – Disposizioni urgenti in materia di conferimenti presso i punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi ai terminali di rigassificazione e integrazioni alla delibera dell'ARERA del 17 luglio 2002, n. 137/02;
- q) Delibera n. 55/09 – Norme per l'adozione e l'aggiornamento dei codici di rete del trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento dei relativi Comitati di consultazione;
- r) Delibera n. 54/10 – Modifica dell'articolo 11 della deliberazione dell'ARERA 1 agosto 2005, n. 167/05 in materia di disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità di rigassificazione;
- s) Delibera n. 150/2012/R/gas – Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di GNL, per il quarto periodo di regolazione;
- t) Delibera n. 188/2012/E/com – Approvazione della disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93);

- u) Delibera n. 237/2012/R/GAS – Proroga dei criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione per il periodo transitorio ottobre 2012-dicembre 2013;
- v) Delibera n. 297/2012/R/GAS – Disposizioni in materia di accesso al servizio di trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con gli stoccaggi o con terminali di rigassificazione;
- w) Delibera n. 84/2013/R/GAS – Razionalizzazione degli obblighi informativi disciplinati nell'ambito delle garanzie di libero accesso ai servizi di trasporto, stoccaggio e rigassificazione;
- x) Delibera n. 224/2013/R/GAS – Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di regolazione tariffaria e di accesso al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione relativa a terminali di GNL;
- y) Delibera n. 272/2013/R/GAS – Criteri di regolazione tariffaria e di accesso relativi al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione relativa a terminali di GNL;
- z) Delibera n. 438/2013/R/GAS – Criteri di regolazione delle tariffe di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il periodo 2014-2017.
- aa) Delibera n. 471/2013/R/GAS – Disposizioni per la gestione del servizio di peak shaving nel periodo invernale dell'anno termico 2013/2014;
- bb) Delibera n. 502/2013/R/GAS – Disposizioni in materia di offerta di servizi di flessibilità da parte delle imprese di rigassificazione;
- cc) Delibera n. 312/2016/R/GAS – Bilanciamento gas, in attuazione del regolamento (UE) 312/2014;
- dd) Delibera n. 660/2017/R/GAS – Riforma della regolazione in materia conferimento della capacità di rigassificazione di GNL sulla base di meccanismi di mercato (aste) con cui l'ARERA ha approvato il TIRG.

Capitolo 1.3 - DESCRIZIONE DEL TERMINALE

1.3.1 Descrizione generale

Il Terminale, costituito da una nave metaniera esistente di tipo "Moss" (la ex "Golar Frost") convertita in un terminale galleggiante, è ubicato a 12 miglia nautiche al largo del litorale tra Livorno e Pisa, in Toscana, Italia. Le coordinate geografiche del Terminale sono 43°38'40" N 09°59'20" E (Gauss Boaga Datum Roma). La profondità del fondale marino è di circa 120 metri. Il Terminale è collegato al litorale tramite una condotta di 32" di diametro, costruita ed operata da SRG.

Le specifiche tecniche del Terminale sono le seguenti:

Dislocamento	115.870 tonnellate metriche
Lunghezza fuori tutto	306,49 m
Stazza lorda	117,916 tonnellate metriche
Stazza netta	35,374 tonnellate metriche
Larghezza massima	48 m
Pescaggio (zavorra)	10,78 m
Pescaggio (pieno carico)	12,30 m

Le principali funzioni del terminale sono:

- i) Ricezione, ormeggio e scarica delle Navi metaniere;
- ii) Stoccaggio;
- iii) Recupero Boil-Off Gas (BOG);
- iv) Rigassificazione;
- v) Correzione dell'Indice di Wobbe;
- vi) Esportazione di gas conforme alle specifiche di qualità nella Rete Nazionale di Trasporto;
- vii) Servizi Ausiliari; e
- viii) Sistemi di controllo e sicurezza.

i) Ricezione, ormeggio e scarica delle Navi metaniere

Il Terminale può ricevere GNL da Navi Metaniere con capacità compresa tra 65.000 m³ e 180.000 m³ (o equivalenti alla classe denominata "New Panamax"). Il GNL proveniente dalle Navi Metaniere è scaricato nei serbatoi di stoccaggio del Terminale. La portata massima di scarica è pari a 12.000 m³/hr. I tempi per perfezionare la scarica sono meglio indicati nei Manuali Tecnici e si intendono comunque come valori meramente indicativi.

Resta inteso che la scarica di volumi di GNL superiori ai 155.000 m³_{liq} dalla stessa Nave Metaniera, ai sensi di quanto previsto alla Clausola 3.7.3.2, potrà essere effettuata da parte dell'Utente solo ottenendo il conferimento di

due Slot di Discarica consecutivi in esito ai processi di conferimento di cui alle Clausole 2.1.8 e 2.1.9 e le disposizioni di cui al Codice di Rigassificazione si applicheranno ai singoli Slot di Discarica in modo indipendentemente. L'Utente dovrà inoltre attenersi a quanto previsto e specificato nei Regolamenti Marittimi in riferimento alla Discarica di volumi di GNL superiori ai 155.000 m³_{liq}.

Il GNL viene trasferito mediante tre bracci di carico da 16" a bordo del Terminale e un quarto braccio viene utilizzato per mantenere il bilanciamento del vapore nella Nave Metaniera facendo tornare alla Nave Metaniera il BOG generato nei serbatoi di stoccaggio del Terminale. Sono disponibili i seguenti bracci di carico:

- 2 per il liquido;
- 1 per il vapore, e
- 1 ibrido (liquido/vapore).

Il braccio ibrido viene utilizzato per Scaricare il GNL nel Terminale in condizioni normali e può essere utilizzato per il ritorno del vapore BOG in caso di anomalia di funzionamento del braccio di ritorno del vapore.

ii) Stoccaggio

Il Terminale presenta quattro serbatoi di contenimento di GNL di tipo sferico Moss®. Ogni serbatoio ha un diametro di circa 40 metri. La capacità di stoccaggio è pari a circa 135.000 m³. Ogni serbatoio di stoccaggio è provvisto di una pompa di GNL ubicata all'interno di ciascun serbatoio, che trasferisce il GNL al modulo di rigassificazione. Questa pompa è retrattile e installata all'interno di una struttura tubolare dedicata alla pompa stessa. Inoltre, una pompa del carico esistente, con una capacità maggiore, è installata in ciascuno dei serbatoi di stoccaggio. Queste pompe sono a disposizione per trasferire il liquido da un serbatoio all'altro in caso di necessità operative. Il GNL è stoccato nei serbatoi ad una temperatura di circa -163 °C e ad una pressione di 0,25 barg.

iii) Recupero Boil-Off Gas (BOG)

Il BOG è generato nei serbatoi di GNL in conseguenza a:

- ingresso di calore attraverso le pareti dei serbatoi di stoccaggio;
- GNL surriscaldato che si genera nei serbatoi di stoccaggio durante lo Scarico della Nave Metaniera, a causa del calore generato dalle pompe del carico della Nave Metaniera stessa e l'ingresso di calore attraverso i bracci di carico, linee/manicotti di carico ; e

Il BOG generato viene raccolto nel collettore del BOG da cui può essere convogliato verso:

- la Nave Metaniera per mezzo del braccio di ritorno del vapore (durante lo Scarico);
- l'impianto per l'utilizzo del Gas come combustibile;
- il ricondensatore per mezzo del compressore del BOG e
- l'atmosfera esclusivamente in situazioni di emergenza.

iv) Rigassificazione

Il GNL pressurizzato dalle pompe di spinta viene convogliato a tre vaporizzatori IFV (Intermediate Fluid Vaporiser) di tipo Tri-Ex. Il GNL è vaporizzato in un processo ciclico con propano come fluido intermedio. Nel primo scambiatore di calore, il GNL sarà vaporizzato su vapore di propano, che condensa. Un secondo scambiatore di calore vaporizza il propano condensato con il calore dell'acqua di mare. In un terzo scambiatore di calore, il gas naturale è surriscaldato con acqua di mare. Durante il normale funzionamento, i tre vaporizzatori possono essere attivi simultaneamente fornendo complessivamente una capacità massima di riconsegna del Gas pari a 450 tonnellate orarie. Al di sotto della capacità minima di *send out* prevista, il Terminale è progettato per avere una modalità "*stand by*" che permette al Terminale di rimanere nelle condizioni di temperatura operative con un *send-out* ridotto e costante di circa 10 tonnellate all'ora. Il Terminale possiede una capacità di rigassificazione autorizzata pari a 3,75 miliardi di mc/anno.

v) Correzione dell'Indice di Wobbe

Se la qualità del GNL non soddisfa i requisiti minimi per l'accettazione da parte della Rete Nazionale di Trasporto a causa delle limitazioni derivanti dal Potere Calorifico Superiore e/o dall'Indice di Wobbe, sarà iniettato dell'azoto a bassa pressione nel ricondensatore. L'azoto è generato da un impianto di produzione dell'azoto dedicato allo scopo. Il sistema di correzione dell'Indice di Wobbe è dimensionato per produrre fino a 10.400 Sm³/h di azoto.

vi) Immissione di gas conforme alle specifiche di qualità nella Rete Nazionale di Trasporto di SRG

A seguito della vaporizzazione, il Gas naturale sarà convogliato verso una stazione di misurazione fiscale, che prevede sistemi di misurazione ultrasonica del flusso e un sistema di protezione (HIPPS). A valle dell'HIPPS, il Gas riconsegnato viene convogliato in un condotto sottomarino attraverso una torretta e due condotte flessibili. La torretta è provvista di un giunto che consente una rotazione del Terminale di 360°. Una stazione SSIV (valvola di intercettazione) è installata in corrispondenza del collegamento tra le condotte flessibili (risers) e il gasdotto sottomarino, che consente l'isolamento tra il Terminale e la Rete Nazionale di Trasporto in caso di emergenza.

vii) Servizi Ausiliari

L'impianto originale a vapore presenta due caldaie a vapore a doppia alimentazione che possono bruciare Gas (BOG dai serbatoi di GNL o gas dai vaporizzatori) o gasolio marino. Ogni caldaia presenta una capacità pari a 55 t/h di vapore surriscaldato a 62 bar g e 510°C. Due nuovi turbo-generatori sono stati installati durante i lavori di conversione e vengono alimentati dall'impianto a vapore della sala macchine.

Il Terminale genera l'energia necessaria esclusivamente mediante i propri turbogeneratori a vapore e non importa energia elettrica dalla rete elettrica nazionale. L'impianto di generazione dell'energia elettrica, installato nell'area della sala macchine, è composto da due nuovi turbogeneratori a vapore da 10 MW, due turbogeneratori a vapore da 3,5 MW e da un gruppo di generatori azionato a gasolio da 3,5 MW.

viii) Sistemi di controllo e sicurezza

La rigassificazione del GNL è controllata da remoto da una centrale di controllo centralizzato con un sistema automatico. Questo sistema è diviso in due (2) sottosistemi:

- Sistema di controllo distribuito (DCS) la cui funzione sta nell'acquisizione, elaborazione e regolazione dei parametri di processo e monitoraggio dell'impianto;
- Sistema di blocco in caso di emergenza (ESD) la cui funzione sta nell'esecuzione delle sequenze di avvio, arresto e blocco delle apparecchiature dell'impianto predisponendolo automaticamente, in caso di emergenza, in una condizione di sicurezza.

Il Gestore dovrà gestire e provvedere alla manutenzione del Terminale in conformità agli *standard* propri di un Operatore Prudente e Ragionevole.

1.3.2 La capacità di rigassificazione del Terminale

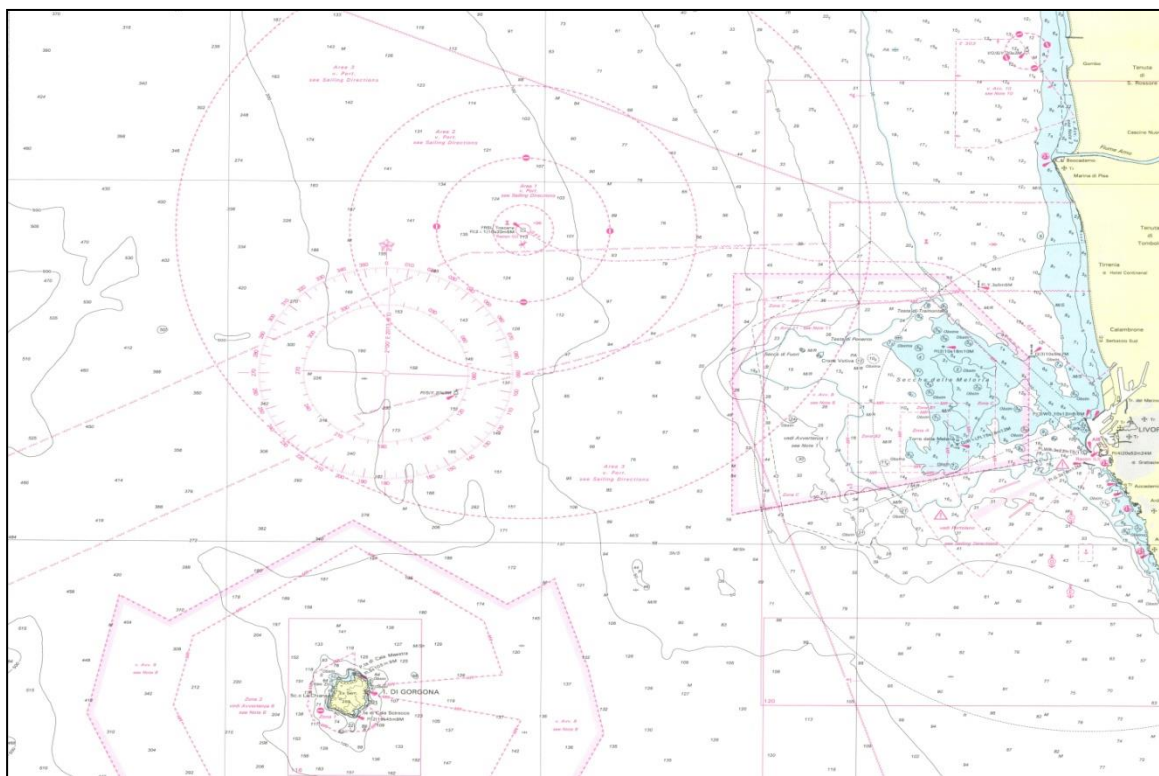
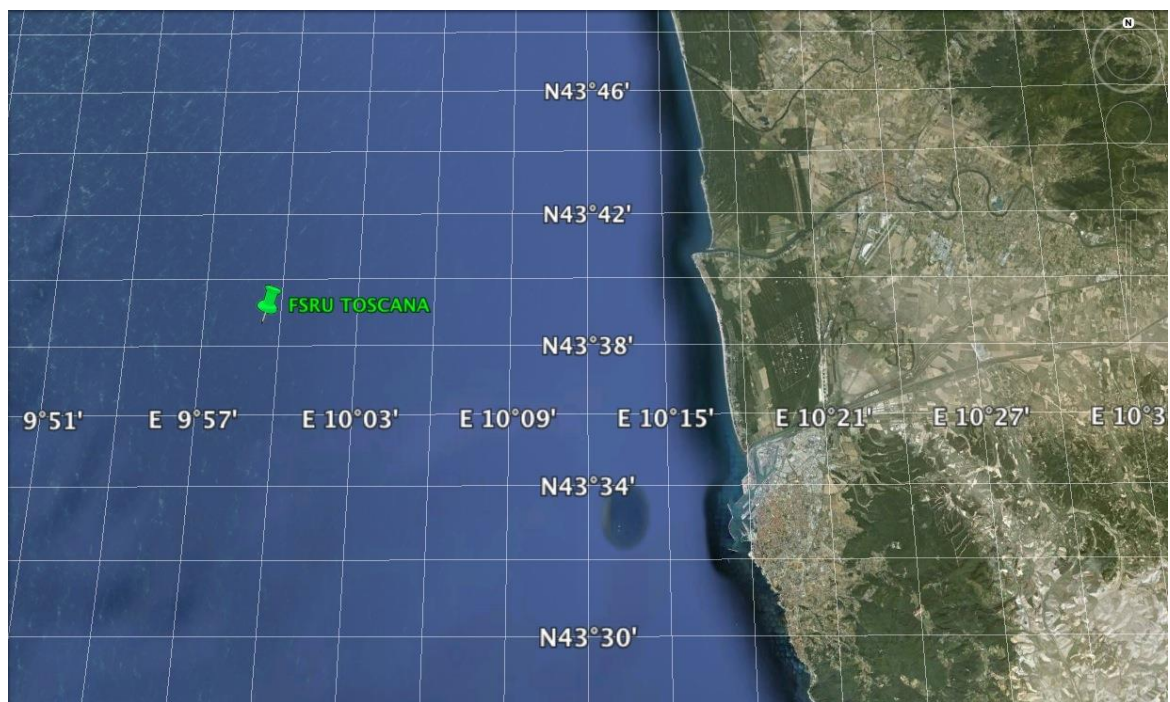
La capacità di rigassificazione del Terminale è determinata considerando i vincoli tecnici, ambientali ed operativi, in relazione al numero e la durata degli Approdi, la capacità di stoccaggio, la capacità di *send-out* e la capacità disponibile al Punto di Riconsegna.

Il Terminale sarà gestito con una capacità di rigassificazione autorizzata pari a 3,75 miliardi di mc/anno. Detta capacità corrisponde alla capacità di progetto in normali condizioni di operatività, senza considerare le limitazioni operative e le limitazioni della Rete Nazionale di Trasporto operata da SRG. Nel determinare la capacità di rigassificazione del Terminale devono essere considerati i seguenti valori:

- a) **capacità di Discarica:** la capacità di discarica in un determinato periodo di riferimento (es. Anno Termico) delle operazioni presso il Terminale è definita considerando:
 - i) il numero massimo di Approdi;
 - ii) la quantità di GNL Scaricato dalla Nave Metaniera in ciascun Approdo, anche considerando la qualità del GNL;
- b) **capacità di *send-out*:** la capacità di *send-out* dipende, *inter alia*, dalla disponibilità di ciascuna apparecchiatura, dal GNL consumato come carburante, dalle manutenzioni, dalla densità del GNL e da eventuali vincoli imposti dalla Rete Nazionale di Trasporto collegata al Terminale.

1.3.3 Manuali del Terminale

L'Utente e il Gestore dovranno conformarsi in ogni momento, e il Gestore dovrà provvedere affinché i subappaltatori si conformino, alle disposizioni contenute nei Manuali del Terminale, salvo che taluna di queste disposizioni sia in conflitto con il diritto o la legge applicabile o con gli Standard Internazionali. L'Utente deve altresì provvedere che le Navi Metaniere e gli Armatori si conformino ai Manuali Tecnici, salvo che taluna di queste disposizioni sia in conflitto con la Legge Applicabile e/o con gli Standard Internazionali.



Coordinate FSRU Toscana

43° 38' 40" N
09° 59' 20" E

Capitolo 1.4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1.4.1 Servizi

1.4.1.1 Servizi offerti dal Terminale

Il Gestore dovrà fornire all'Utente il servizio di rigassificazione definito di seguito alla Clausola 1.4.1.2 secondo i termini e le condizioni stabiliti nel presente Codice di Rigassificazione e in conformità con quanto previsto nei Manuali del Terminale. Il Servizio di Rigassificazione può essere di tipo continuativo o di tipo spot.

1.4.1.2 Servizio di Rigassificazione

- a) Per tutta la durata del relativo Contratto di Capacità, fatto salvo quanto previsto, a titolo esemplificativo, nei casi di Condizioni Meteorologiche Avverse, Eventi di Forza Maggiore, ragioni di sicurezza, etc, il Gestore fornirà all'Utente il Servizio di Rigassificazione che include:
- i) fornitura del numero di Approdi previsto dal Contratto di Capacità dell'Utente al fine di permettere all'Utente di consegnare il GNL al Terminale;
 - ii) accesso per l'attracco al Terminale per ricevere ed effettuare la Discarica delle Navi Metaniere accettate ai sensi del Capitolo 2.2;
 - iii) disponibilità dell'equipaggio del Terminale per l'ormeggio della Nave Metaniera esclusivamente al Terminale;
 - iv) ricezione di un Carico Scaricato da una Nave Metaniera durante uno Slot di Discarica;
 - v) stoccaggio del GNL dell'Utente nel Terminale;
 - vi) fornitura di Servizio di Riconsegna Continuo;
 - vii) riconsegna del Gas al Punto di Riconsegna: i quantitativi di Gas saranno resi disponibili dal Gestore a SRG che li prenderà in consegna ai fini della riconsegna agli Utenti nell'ambito del servizio di trasporto di cui al Codice di Rete (**Servizio di Trasporto**). A tal fine al Gestore viene conferita capacità di trasporto funzionale all'immissione nella RNT dei quantitativi di GNL rigassificati;
 - viii) servizio di produzione ed iniezione di azoto per la correzione dell'Indice di Wobbe;
 - ix) servizi di misura ed analisi di qualità del GNL e Gas, conformemente a quanto previsto negli Allegati 8 e 9;
 - x) servizi amministrativi che il Gestore ha l'obbligo di offrire ai sensi del Codice di Rigassificazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatturazione, reportistica ed allocazione;
 - xi) tutti i servizi di programmazione, amministrazione e di altra natura connessi ai servizi descritti nelle precedenti Clausole 1.4.1.2a)i) - 1.4.1.2a)x) *supra*; e
 - xii) la disponibilità dei servizi di ormeggio, pilotaggio e rimorchio alla Nave Metaniera.
- b) Per ogni Giorno Gas compreso dalla data di efficacia del Contratto di Capacità e sino al termine dello stesso, il Gestore metterà a disposizione degli Utenti:
- i) il Servizio di Riconsegna Continuo non utilizzato di qualunque altro Utente; e/o
 - ii) la capacità disponibile, in eccesso a quella di rigassificazione necessaria per la fornitura del Servizio di Riconsegna Continuo, su base interrompibile ai sensi della Clausola 3.4.1.8d) (Servizio di Riconsegna Interrompibile). Il Gestore può interrompere qualsiasi Servizio di Riconsegna Interrompibile reso disponibile agli Utenti in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione senza incorrere in alcuna responsabilità derivante o correlata a tale interruzione;

- c) Il Servizio di Rigassificazione non include, *inter alia*, i servizi di pilotaggio, ormeggio, navi di scorta o di controllo (con l'eccezione della nave guardiana), smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura provenienti dalle Navi Metaniere, la zavorra per la Nave Metaniera, i servizi di rifornimento, la fornitura di acqua corrente, l'accompagnamento a terra dell'equipaggio della Nave Metaniera, il personale portuale addetto alle manovre di attracco e di ormeggio (se obbligatorio), servizi indipendenti di controllo del Carico (cargo surveyor), qualsiasi tassa dovuta alle Autorità Marittime o altra tassa, l'attività di controllo delle condizioni delle navi o gli oneri portuali. I costi e le spese del personale addetto alle manovre di ormeggio richiesto secondo quanto previsto dai Regolamenti Marittimi, saranno ad esclusivo carico dell'Utente.

1.4.1.3 Altri servizi

Fermo quanto previsto nella Clausola 1.4.2, il Gestore ha la facoltà di fornire all'Utente eventuali servizi aggiuntivi che rientrino nelle capacità del Terminale nel rispetto delle condizioni regolatorie applicabili.

Il Gestore potrà mettere a disposizione, ai sensi del Decreto Ministeriale (13A08697) del Ministero dello Sviluppo Economico del 18/10/2013, il Servizio di Peak Shaving. Il Fornitore del Servizio di Peak Shaving è tenuto a sottoscrivere con il Gestore un Contratto di Capacità.

1.4.1.4 Sicurezza delle Operazioni

Il Terminale opererà in rigorosa conformità a tutte le regole e procedure operative e di sicurezza, applicabili al Gestore e a tutti gli Standard Internazionali e Leggi Applicabili.

1.4.1.5 Direttive del Responsabile del Terminale

L'Utente sarà vincolato e si conformerà immediatamente a, nonché sarà tenuto a far rispettare ad ogni membro del Gruppo dell'Utente, qualsiasi istruzione e/o ordine relativo a questioni ambientali e/o di sicurezza di qualsiasi natura presso il Terminale e/o entro la Zona di Interdizione emanato dal Responsabile del Terminale.

1.4.1.6 Rinuncia al Servizio di Rigassificazione

Laddove l'Utente non richieda in tutto o in parte il Servizio di Rigassificazione reso disponibile dal Gestore (incluso il caso in cui la Forza Maggiore causi o si risolva nell'impossibilità per l'Utente di utilizzare il Servizio di Rigassificazione), l'Utente non avrà diritto ad un ammontare equivalente del Servizio di Rigassificazione in un momento successivo, in luogo del Servizio di Rigassificazione inutilizzato o non richiesto fermo restando quanto previsto dalla Clausola 5.2.1.2.

1.4.2 Non Discriminazione

Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi Applicabili, il Gestore non fornirà ad alcun Utente:

- a) Servizio di Rigassificazione
- i) a termini e a condizioni che differiscano da quelli contenuti nel Codice di Rigassificazione e che siano discriminatori nei confronti dell'Utente; ovvero
 - ii) pregiudizievoli nei confronti del Servizio di Rigassificazione che il Gestore si è impegnato a fornire all'Utente; e/o
- b) altri servizi nel caso in cui la fornitura di tali altri servizi sia pregiudizievole nei confronti del Servizio di Rigassificazione che il Gestore si è impegnato a fornire all'Utente ai sensi del Contratto di Capacità.

1.4.3 Cessione in favore dei Finanziatori del Terminale

Il Gestore può in ogni momento, a sua completa discrezione, cedere, dare in pegno o gravare di oneri, disporre di qualsiasi suo diritto e/o, ove possibile, di qualsiasi suo obbligo derivante dal Contratto di Capacità mediante la costituzione di garanzie in favore di qualsiasi soggetto finanziatore del Terminale con il quale, su richiesta del Gestore, l'Utente accetta di stipulare un accordo. Per soggetto finanziatore del Terminale si intende ciascuna istituzione finanziaria o altra persona che concederà o si propone di concedere un finanziamento o un rifinanziamento per la progettazione, approvvigionamento, sviluppo, funzionamento, modifica e/o ampliamento del Terminale, e include gli agenti o amministratori di tali persone.

1.4.4 Subappalto

Il Gestore può, in qualsiasi momento, nominare e sostituire discrezionalmente qualsiasi appaltatore o subappaltatore, compresa la ECOS s.r.l. o altra società incaricata ed autorizzata dal Gestore per lo svolgimento, in tutto o in parte, del Servizio di Rigassificazione, ivi compresa la gestione operativa e la manutenzione del Terminale ai sensi del Codice Internazionale per la Gestione della Sicurezza (*International Safety Management Code*) e di ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001 (**Società Appaltatrice O&M**).

1.4.5 Servizi di ormeggio, rimorchio e pilotaggio

L'Utente sarà responsabile della richiesta di fornitura dei servizi di ormeggio, rimorchio e pilotaggio per ogni Nave Metaniera, concludendo contratti con i relativi fornitori selezionati periodicamente dal Gestore in ottemperanza a quanto prescritto dalle Autorità Marittime, restando inteso che saranno a carico dell'Utente i corrispettivi relativi a tali servizi non inclusi nel Servizio di Rigassificazione. Il Gestore provvederà a fornire le informazioni disponibili su tali corrispettivi sul proprio sito web.

Capitolo 1.5 - GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

1.5.1 Sito web e Sistema di Comunicazione Elettronico

1.5.1.1 Sito web e sviluppo del Sistema di Comunicazione Elettronico

Il Gestore è tenuto a gestire e aggiornare:

- a) un sito web accessibile al pubblico; e
- b) un Sistema di Comunicazione Elettronico (**SCE**), privato e criptato per le comunicazioni del Gestore e degli Utenti.

sui quali il Gestore pubblicherà e gestirà le informazioni di cui alle Clausole 1.5.1.2 e 1.5.1.3 e qualsiasi altra informazione relativa al Terminale che il Gestore ritenga appropriata a sua completa discrezione. I termini e le condizioni di utilizzo del Sistema di Comunicazione Elettronico sono definiti nel Manuale SCE.

1.5.1.2 Sito web

Il Gestore è tenuto a pubblicare sul sito web informazioni accessibili al pubblico, incluso:

- a) una copia aggiornata del Codice di Rigassificazione e dei Manuali Tecnici; e
- b) i dati aggregati sulle consegne al Punto di Riconsegna per ogni Giorno Gas.

1.5.1.3 Sistema di Comunicazione Elettronico

- a) Nella misura dei diritti attribuiti all'Utente dal relativo Contratto di Capacità, il Gestore è tenuto a pubblicare sul Sistema di Comunicazione Elettronico informazioni specifiche relative al Terminale, a cui possono accedere esclusivamente l'Utente e il Gestore. Il contenuto di tali informazioni è riportato nel Manuale SCE;
- b) Il Gestore comunicherà all'Utente tramite il Sistema di Comunicazione Elettronico le informazioni necessarie a garantire l'operatività commerciale dell'Utente stesso quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Programma Annuale delle Discariche e il Programma Trimestrale delle Discariche dell'Utente, lo Stoccaggio dell'Utente, la sua allocazione giornaliera e la sua posizione di Utente Debitore/Creditore, il Periodo di Riconsegna con la relativa Quota Percentuale dell'Utente, il Profilo di Riconsegna di Default, l'accettazione delle Nomine in Riconsegna e delle Rinomine in Riconsegna nonché il quantitativo giornaliero complessivamente nominato/rinominato da tutti gli Utenti;
- c) L'Utente comunicherà al Gestore tramite il Sistema di Comunicazione Elettronico la propria operatività commerciale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le proprie Nomine in Riconsegna e Rinomine in Riconsegna, le informazioni riguardanti le proprie Navi Metaniere, i Rilasci di Slot di Discarica, cessione di titolo di GNL;
- d) Il Manuale SCE è reso disponibile dal Gestore all'Utente a seguito della sottoscrizione del relativo Contratto di Capacità;
- e) Il Gestore userà ogni informazione relativa allo specifico Utente solo nell'ambito del Contratto di Capacità e in conformità alla Legge Applicabile. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ogni Parte dichiara di:
 - i) essere stata pienamente informata dall'altra Parte delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali e delle altre informazioni scambiate tra le Parti nonché del loro uso; e
 - ii) essere consapevole dei propri diritti ai sensi della Legge Applicabile.
- f) Nel momento in cui il Sistema di Comunicazione Elettronico non fosse disponibile per qualsiasi motivo, sarà cura del Gestore fornire, con modalità alternative dallo stesso discrezionalmente definite, tutte le informazioni a cui l'Utente avrebbe avuto accesso attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico.

SEZIONE 2: ACCESSO AI SERVIZI

Capitolo 2.1 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

2.1.1 Conformità alle Condizioni di Servizio

L'accesso al Servizio di Rigassificazione presso il Terminale avviene in modo imparziale ed a parità di condizioni per tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, a condizione che soddisfino i requisiti che seguono.

Il Richiedente deve soddisfare, e dichiara di soddisfare attraverso la richiesta di capacità di rigassificazione, tutte le seguenti condizioni che dovranno risultare soddisfatte al momento della richiesta di capacità di rigassificazione (ai sensi delle procedure di conferimento di cui alle Clausole 2.1.5.2, 2.1.5.3, 2.1.8 e 2.1.9) e per tutta la durata del Contratto di Capacità (**Condizioni di Servizio**):

- a) il Richiedente deve essere Utente del Servizio di Trasporto ai sensi dell'articolo 13 del TIRG o, nel caso in cui non soddisfi tale requisito, dovrà indicare uno o più Utenti del Servizio di Trasporto cui ripartire gli interi quantitativi di gas di competenza ai fini della consegna a SRG, e, in ogni caso, terrà indenne e manlevato il Gestore dall'eventuale inadempimento degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dal Richiedente stesso ai sensi dell'articolo 13.6 del TIRG;
- b) il Richiedente deve avere i requisiti di credito ed assicurativi prescritti, caso per caso, dal Capitolo 3.1
- c) il Richiedente attesta la disponibilità di navi metaniere omologate per la scarica al Terminale, ovvero si impegna a consegnare il GNL mediante navi compatibili con le specifiche del Terminale stesso da far autorizzare secondo le procedure previste e definite dal Gestore nei Manuali Tecnici, così assumendo il Richiedente il rischio del mancato buon fine delle procedure di autorizzazione; e
- d) il Richiedente deve essere in possesso di tutte le altre Autorizzazioni necessarie per (i) lo svolgimento di tutte le attività previste nel Contratto di Capacità ovvero connesse o accessorie ad esse e (ii) l'esercizio dei suoi diritti e l'adempimento dei suoi obblighi previsti dal Contratto di Capacità.

Il Richiedente dovrà conformarsi a tutte le Leggi Applicabili relative all'esercizio dei suoi diritti, all'adempimento dei suoi obblighi ed allo svolgimento delle attività altrimenti connesse o accessorie svolte ai sensi del Contratto di Capacità. Al momento dell'utilizzo della capacità di rigassificazione l'Utente dovrà disporre, nei casi richiesti dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, di autorizzazione rilasciata dal MSE per l'importazione di GNL.

È altresì fatta salva ogni verifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Autorità Competente. Ove a seguito delle predette verifiche risultasse il mancato possesso dei requisiti previsti la capacità conferita non potrà essere oggetto di programmazione/cessione da parte dell'Utente, fermo restando il pagamento di tutti gli oneri connessi a tale capacità e il rilascio previsto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento 715/2009. In tali casi, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità Competente, non sarà riconosciuto nessun corrispettivo in caso di vendita della capacità a terzi.

2.1.2 Comunicazione di conformità e di non-conformità

Nel caso in cui:

- a) L'Utente non rispetti o cessi di rispettare una o più delle Condizioni di Servizio; e/o
- b) Gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall'Utente ai sensi dell'articolo 13.6 del TIRG non rispettino o cessino di rispettare uno o più requisiti per l'accesso al servizio di trasporto.

l'Utente deve dare comunicazione al Gestore di tale evento o circostanza immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, fornendo indicazioni ragionevoli delle cause di tale non conformità e/o, a seconda del caso, compiere ogni ragionevole sforzo affinché gli Utenti del Servizio di Trasporto tornino a soddisfare i requisiti previsti dal Codice di Rete.

2.1.3 Conseguenze del mancato rispetto delle Condizioni di Servizio

- a) Fatte salve le Clausole 2.1.3b)ii), 2.1.3b)iii), 2.1.3b)iv), 5.3.2 e/o 5.3.3, qualora l'Utente e/o gli Utenti del Servizio di Trasporto cessino di conformarsi alle Condizioni di Servizio:
- i) il Gestore, senza incorrere in alcuna responsabilità, potrà sospendere o interrompere immediatamente la fornitura, in tutto o in parte, del Servizio di Rigassificazione all'Utente, fintantoché duri la situazione di non conformità; e
 - ii) l'Utente sarà obbligato a risarcire, manlevare e tenere indenne il Gestore da ogni Perdita subita, derivante o comunque connessa a tale situazione di non-conformità da parte dell'Utente, incluse le azioni intraprese dal Gestore ai sensi della Clausola 2.1.3, quale ad esempio la riconsegna del Gas dell'Utente ai sensi della Clausola 2.1.3b)ii).
- b) Se la fornitura del Servizio di Rigassificazione all'Utente è sospesa ai sensi della Clausola 2.1.3a):
- i) il Gestore non consentirà all'Utente di ormeggiare la sua Nave Metaniera presso il Terminale o, se la Nave Metaniera è già ormeggiata presso il Terminale, il Gestore avrà la facoltà di ordinare alla Nave Metaniera di allontanarsi dal Terminale con effetto immediato, in conformità con quanto previsto dai Manuali Tecnici e da qualsiasi Regolamento Marittimo applicabile;
 - ii) il Gestore provvederà a rigassificare il GNL dell'Utente e a riconsegnare il Gas dell'Utente al Punto di Riconsegna, con un profilo di riconsegna che il Gestore riterrà, nella sua insindacabile discrezionalità, adeguato e tale da garantire che lo Stoccaggio dell'Utente sia ridotto in modo che, dopo aver adempiuto agli obblighi di cui alla Clausola 3.4.2 e del Capitolo 3.5, lo Stoccaggio dell'Utente sia:
 - se l'Utente è un Utente con Stoccaggio Minimo, pari alla propria quota proporzionale dello Stoccaggio Minimo (come determinato ai sensi della Clausola 3.5.3); ovvero
 - se l'Utente non è un Utente con Stoccaggio Minimo, pari a zero (0),sempre a condizione che il diritto al Servizio di Riconsegna Continuo degli altri Utenti non sia in alcun modo pregiudicato da tali disposizioni;
 - iii) l'Utente continuerà ad adempiere ai suoi obblighi di pagamento di cui alla Clausola 5.2.1.2 e a pagare le somme dovute ai sensi delle Clausole 5.3.1.1 e 5.3.1.2;
 - iv) l'Utente è tenuto a continuare a rispettare l'Obbligo di Riconsegna Minima e a corrispondere il Gas a copertura dei Consumi e Perdite.

2.1.4 Obbligo dell'Utente ad agire come un Utente Prudente e Ragionevole

- a) L'Utente, per tutta la durata del Contratto di Capacità, agirà come un Utente Prudente e Ragionevole.
- b) L'Utente assicurerà di operare, e provvederà a che ogni membro del Gruppo dell'Utente assicuri di operare, nel pieno rispetto di tutte le regole e procedure operative e di sicurezza del Gestore e/o del Terminale applicabili, come definite nei Manuali del Terminale, e nel pieno rispetto di tutti gli Standard Internazionali e delle Leggi Applicabili.

2.1.5 Conferimento di capacità ad inizio Anno Termico

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico è relativo al Servizio di Rigassificazione Continuativo.

2.1.5.1 Procedura di conferimento della Capacità Continuativa

Lo scopo della procedura di conferimento di cui alla presente Clausola è quello di conferire Capacità Continuativa, ai sensi delle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3, ed assegnare un numero corrispondente di Approdi così come pubblicato sul sito web del Gestore. La capacità di rigassificazione, espressa in m³_{liq}/anno, resa disponibile dal Gestore per il conferimento con un corrispondente numero di Approdi, è pari a:

- i) capacità disponibile a valle delle precedenti procedure di conferimento pluriennali;

- ii) capacità che è stata resa disponibile al Gestore per il conferimento ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del TIRG;
- iii) capacità resa disponibile al Gestore per il conferimento ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del TIRG;

La Capacità Continuativa è conferita alle parti che rispettano le Condizioni di Servizio per periodi equivalenti ad uno o più Anni Termici (conferimento annuale o pluriennale), ai sensi dell'articolo 5 del TIRG. Alla Capacità Continuativa sarà associato un Numero Massimo di Approdi Consentiti e calcolati come segue (arrotondati per approssimazione all'intero inferiore):

$$\text{Numero Massimo di Approdi Consentiti} = \frac{\text{ACQ (m3liq)}}{107.000 \text{ (m3liq)}}$$

2.1.5.2 Procedura di conferimento pluriennale

Il 1° marzo di ciascun anno il Gestore pubblica la Capacità Continuativa disponibile per il conferimento dal sesto Anno Termico fino al quindicesimo Anno Termico successivi a quello di conferimento.

Entro il 1° aprile di ciascun anno ciascun soggetto interessato potrà inviare al Gestore una manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato al presente Codice di Rigassificazione (Allegato 1) per uno o più Anni Termici cui la procedura di conferimento pluriennale si riferisce, indicando la capacità espressa in m³liq/anno per ciascun Anno Termico. In caso di manifestazione di interesse relativi a più Anni Termici, il soggetto interessato dovrà necessariamente indicare una capacità uguale per ciascun Anno Termico cui la manifestazione di interesse si riferisce.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Gestore pubblica la Capacità Continuativa rendendola disponibile nel modo che sia il più conforme possibile alle manifestazioni di interesse ricevute ed, al fine di incentivare di progetti di importazione di lungo periodo come previsto dall'articolo 5 del TIRG, in modo tale da dare priorità alle manifestazioni di interesse relative al maggior numero di Anni Termici consecutivi e restando inteso che, in caso in cui due o più manifestazioni di interesse siano relative ad uno stesso Anno Termico, prevarrà sempre la manifestazione di interesse relativa al maggior numero di Anni Termici consecutivi.

Entro il 28 maggio di ciascun anno ogni Richiedente che soddisfi le Condizioni per il Servizio dovrà:

- a. sottoscrivere gli impegni di capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.7;
- b. fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.1.;

Resta inteso che per la partecipazione al conferimento di capacità il Richiedente dovrà essere abilitato ad operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento.

Il 1° giugno di ciascun Anno Termico ciascun Richiedente provvederà ad inviare la propria richiesta di Capacità Continuativa per la capacità di rigassificazione individuata in base alle manifestazioni di interesse ricevute, consapevole che la Capacità Continuativa richiesta, qualora conferita a conclusione della procedura di conferimento pluriennale, al fine di ottimizzare l'utilizzo della capacità disponibile, potrà essere incrementata dal Richiedente oppure diminuita dal Gestore con le modalità e nei limiti definiti alla Clausola 2.1.5.3 prima della pubblicazione da parte del Gestore della Capacità Continuativa disponibile nell'ambito della procedura per il conferimento annuale di cui alla medesima Clausola 2.1.5.3.. La richiesta di Capacità Continuativa avverrà attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione secondo le modalità previste nel relativo regolamento di funzionamento.

Per ciascun Anno Termico, è prioritariamente conferita la Capacità Continuativa di cui alla Clausola 2.1.5.1i). Nel caso in cui la Capacità Continuativa disponibile non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, il Gestore conferirà la Capacità Continuativa resa disponibile ai sensi della Clausola 2.1.5.1ii). Nel caso di richieste complessivamente superiori alle capacità di cui alle Clausole 2.1.5.1i) e 2.1.5.1ii), il Gestore conferirà la Capacità Continuativa ai sensi della Clausola 2.1.5.1iii).

L'aggiudicazione avverrà mediante il meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente descritto all'articolo 17 del regolamento UE n. 459/2017 ed in conformità con il regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione applicando un Prezzo di Riserva definito in ottemperanza all'articolo 7 comma 1 del TIRG. L'esito dell'asta sarà disponibile agli utenti attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione ed il Numero Massimo di Approdi sarà calcolato in conformità con quanto descritto nella Clausola 2.1.5.1.

Entro il 10 giugno di ciascun Anno Termico il Gestore pubblica per ciascun Anno Termico la Capacità Continuativa ancora disponibile per il conferimento dal sesto Anno Termico fino al quindicesimo Anno Termico successivi a quello di conferimento.

Entro il 28 giugno di ciascun anno ciascun Richiedente che soddisfi le Condizioni di Servizio dovrà:

- a. sottoscrivere un Contratto di Capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.7;
- b. fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.1.;

Resta inteso che per la partecipazione al conferimento di capacità il Richiedente dovrà essere abilitato ad operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione. In conformità al relativo regolamento il 1° luglio ciascun Richiedente provvederà ad inviare la propria richiesta di Capacità Continuativa attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione, consapevole che la quantità di Capacità Continuativa richiesta, qualora conferita a conclusione della procedura di conferimento pluriennale, al fine di ottimizzare l'utilizzo della capacità disponibile, potrà essere incrementata dal Richiedente oppure diminuita dal Gestore con le modalità e nei limiti definiti alla Clausola 2.1.5.3 prima della pubblicazione da parte del Gestore della Capacità Continuativa disponibile nell'ambito della procedura per il conferimento annuale di cui alla medesima Clausola 2.1.5.3.. La richiesta di Capacità Continuativa avverrà attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione secondo le modalità previste nel relativo regolamento di funzionamento.

Per ciascun Anno Termico è prioritariamente conferita la Capacità Continuativa di cui alla Clausola 2.1.5.1i). Nel caso in cui la Capacità Continuativa disponibile non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, il Gestore conferirà la Capacità Continuativa resa disponibile ai sensi della Clausola 2.1.5.1ii). Nel caso di richieste complessivamente superiori alle capacità di cui alle Clausole 2.1.5.1i) and 2.1.5.1ii), il Gestore conferirà la Capacità Continuativa ai sensi della Clausola 2.1.5.1iii).

L'aggiudicazione avverrà mediante il meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente conforme al modello descritto all'articolo 17 del regolamento UE n. 459/2017 e nel rispetto del regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione applicando il Prezzo di Riserva definito in ottemperanza all'articolo 7 comma 1 del TIRG. Gli esiti delle aste relative a ciascun Anno Termico saranno resi disponibili agli Utenti attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione ed il Numero Massimo di Approdi sarà calcolato in conformità con quanto descritto nella Clausola 2.1.5.1.

2.1.5.3 Procedura di conferimento annuale

Ciascun soggetto ha il diritto di richiedere, per periodi di un Anno Termico, con effetto dal 01 ottobre del medesimo anno, fino a cinque Anni Termici successivi capacità di rigassificazione, espressa in m³_{liq}/anno.

Entro il 5 giugno di ciascun Anno Termico il Gestore provvederà a verificare, in base alla Capacità Continuativa già conferita a ciascun Utente in esito alle procedure annuali o pluriennali, se la stessa, divisa per la capacità di rigassificazione associata dal Gestore ad ogni Slot Mensile, comporti che vi sia una parte della Capacità Continuativa conferita non sufficiente ad eguagliare la capacità di rigassificazione associata a ciascun Slot Mensile. In tal caso, ove vi fosse Capacità Continuativa ancora disponibile, entro il 6 giugno il Gestore comunicherà all'Utente la possibilità di incrementare la propria quota di Capacità Conferita tramite l'acquisto della capacità di rigassificazione mancante e necessaria ad ottenere la titolarità di uno Slot Mensile, ad un prezzo in €/MWh pari a quello risultante dal più recente valore di assegnazione con cui il medesimo Utente è risultato aggiudicatario di Capacità Continuativa nel medesimo Anno Termico in cui è inserito lo Slot Mensile. Entro il 7 giugno ciascun Utente che abbia ricevuto la suddetta comunicazione, secondo l'ordine di priorità previsto alla Clausola 2.1.8.1., potrà esercitare il diritto di acquisto di tale capacità comunicandolo al Gestore. In caso di mancata comunicazione da parte dell'Utente al Gestore, oppure qualora non fosse disponibile ulteriore Capacità Continuativa, la quota di Capacità Continuativa conferita all'Utente in esito alle procedure annuali o pluriennali che non fosse sufficiente a raggiungere la quantità minima di capacità di rigassificazione associata ad uno Slot Mensile, si intenderà come mai conferita all'Utente e sarà resa disponibile per i successivi processi di conferimento, con conseguente riduzione del corrispettivo per un importo pari alla capacità di rigassificazione non conferita valorizzata al prezzo in €/MWh pari a quello risultante dal più recente valore di assegnazione con cui il medesimo Utente è risultato aggiudicatario di Capacità Continuativa nel medesimo Anno Termico.

Entro il 10 giugno di ciascun Anno Termico il Gestore pubblica la Capacità Continuativa ancora disponibile per il conferimento dal primo Anno Termico fino al quinto Anno Termico successivi a quello di conferimento. Per il primo Anno Termico la Capacità Continuativa sarà resa disponibile in Slot Mensili.

Entro il 28 giugno di ciascun anno ciascun Richiedente che soddisfi le Condizioni di Servizio dovrà:

- a. sottoscrivere un Contratto di Capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.7;
- b. fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.1.;

Resta inteso che per la partecipazione al conferimento di capacità il Richiedente dovrà essere abilitato ad operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione. in conformità al relativo regolamento.

Il 1° luglio ciascun Richiedente provvederà ad inviare la propria richiesta di Capacità Continuativa attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione secondo le modalità previste nel relativo regolamento di funzionamento.

Per ciascun Anno Termico, è prioritariamente conferita la Capacità Continuativa di cui alla Clausola 2.1.5.1i). Nel caso in cui la Capacità Continuativa disponibile non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, il Gestore conferirà la Capacità Continuativa resa disponibile ai sensi della Clausola 2.1.5.1ii). Nel caso di richieste complessivamente superiori alle capacità di cui alle Clausole 2.1.5.1i) e 2.1.5.1ii), il Gestore conferirà la Capacità Continuativa ai sensi della Clausola 2.1.5.1iii).

L'aggiudicazione avverrà mediante il meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente descritto all'articolo 17 del regolamento UE n. 459/2017 ed in conformità con il regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione applicando il Prezzo di Riserva. L'esito dell'asta sarà disponibile agli Utenti attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione ed il Numero Massimo di Approdi sarà calcolato in conformità con quanto descritto nella Clausola 2.1.5.1.

Per il primo Anno Termico gli Slot Mensili saranno assegnati ai soggetti aggiudicatari di Capacità Continuativa secondo il seguente ordine di precedenza nella scelta degli Slot Mensili:

- (i) il soggetto che sia già risultato aggiudicatario di Capacità Continuativa per quello specifico Anno Termico in esito a precedenti procedure di conferimento annuali o pluriennali. Qualora vi siano più soggetti aggiudicatari di Capacità Continuativa per quello specifico Anno Termico in esito a precedenti procedure di conferimento annuali o pluriennali, la precedenza spetterà al soggetto al quale sia stata conferita una maggiore Capacità Continuativa per quello specifico Anno Termico;
- (ii) in caso di soggetti che siano risultati aggiudicatari di Capacità Continuativa per quello specifico Anno Termico nell'ambito della medesima asta, la precedenza spetterà al soggetto al quale sia stata conferita una maggiore Capacità Continuativa per quello specifico Anno Termico;
- (iii) in caso di soggetti che siano risultati aggiudicatari di Capacità Continuativa per quello specifico Anno Termico nell'ambito della medesima asta e per la medesima capacità, la precedenza sarà determinata tramite sorteggio.

Resta inteso che nella scelta degli Slot Mensili i soggetti aggiudicatari dovranno garantire una distribuzione degli stessi il più regolare possibile nei vari mesi all'interno dell'Anno Termico in conformità a quanto stabilito nel regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione.

2.1.6 Modalità di determinazione della capacità che viene resa disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del TIRG

Qualora risulti che il numero di Slot Mensili e di Slot di Discarica corrispondenti al volume di GNL effettivamente Scaricato dall'Utente in un Anno Termico A sia inferiore al 90% del numero di Slot Mensili e di Slot di Discarica corrispondenti alla Capacità Continuativa conferita per il medesimo Anno Termico A nell'ambito delle precedenti procedure di conferimento annuali e pluriennali, come eventualmente ridefinita ai sensi della Clausola 2.1.5.3, il medesimo Utente, per ciascun Anno Termico per il quale egli risulti titolare di capacità conferita ai sensi della Clausola 2.1.5.2, è tenuto a rendere disponibile al Gestore la Capacità Continuativa, congiuntamente al Numero Massimo di Approdi Consentiti ad essa associata, calcolata nel seguente modo ed espressa in m³_{liq}/anno:

$$V_{prio} - V_{cons}$$

dove:

Vprio è il numero di Slot Mensili e di Slot di Discarica corrispondenti alla capacità conferita all'Utente per l'Anno Termico A, nell'ambito delle procedure di conferimento pluriennale e annuale di cui rispettivamente alla Clausola 2.1.5.2 e alla Clausola 2.1.5.3 ;

Vcons è il numero di Slot Mensili e di Slot di Discarica corrispondenti al volume complessivo di GNL Scaricato dall'Utente nell'Anno Termico A, ed include inoltre:

- i) gli Slot Mensili e gli Slot di Discarica corrispondenti al volume di GNL che l'Utente non ha consegnato presso il Terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione di cui alla Clausola 2.1.6a) o a dichiarazioni di Forza Maggiore di cui alla Clausola 5.3.4;
- ii) gli Slot Mensili e gli Slot di Discarica corrispondenti alla capacità di rigassificazione resa disponibile dall'Utente al Gestore per il conferimento a terzi:
 - a. per il Mese M, anche se non allocata purché offerta ad un prezzo di riserva definito dall'Utente non superiore al corrispettivo dovuto dall'Utente medesimo, entro le ore 12:00 del primo (1°) Giorno Lavorativo del Mese M-1
 - b. per ogni Mese, solo nel caso di effettiva allocazione della capacità di rigassificazione.

Il Gestore, entro il 1° novembre dell'Anno Termico A+1, verifica la sussistenza delle condizioni di cui alla Clausola 2.1.6 e, nel caso di esito positivo di tale verifica, ne dà comunicazione all'Utente e all'ARERA. In seguito a tale comunicazione, per ciascuno degli Anni Termici per il quale l'Utente sia titolare di Capacità Continuativa conferita su base annuale e pluriennale l'Utente stesso renderà disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del TIRG, un numero di Slot Mensili e di Slot di Discarica corrispondenti ad una capacità pari alla differenza tra la capacità conferita all'Utente nell'ambito delle procedure di conferimento pluriennali e *Vcons* come sopra definito.

L'Utente che rende disponibile capacità di rigassificazione per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del TIRG, rimane comunque gravato da ogni obbligo e responsabilità nei confronti del Gestore ai sensi del Contratto di Capacità (compreso l'obbligo di pagare i Corrispettivi), nella misura in cui detta capacità non sia conferita dal Gestore ad un altro Utente.

- a) Ai soli fini di quanto previsto alla Clausola 2.1.6 con l'espressione "forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza, non imputabile alla parte che invoca la forza maggiore, che renda impossibile, in tutto o in parte, la Discarica di GNL da o per conto dell'Utente presso il Terminale, e che non sia stato possibile evitare o a cui non sia stato possibile pervi rimedio usando la diligenza di un Utente Prudente e Ragionevole.

Non appena l'Utente sia venuto a conoscenza del verificarsi di un evento di forza maggiore di cui alla Clausola 2.1.6a) dovrà darne immediata notifica al Gestore e all'ARERA con indicazione di:

- i) riduzione prevista dei quantitativi di GNL;
- ii) la durata dell'evento;
- iii) le azioni poste in essere per limitare gli effetti dell'evento sulle Discariche del GNL;
- iv) le azioni poste in essere per rendere disponibile ad altri Utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.

Resta inteso che quanto sopra è definito e previsto solo ed esclusivamente per i fini di cui alla Clausola 2.1.6.

2.1.7 Contratto di Capacità per il conferimento di Capacità Continuativa

Entro i termini di cui alle procedure di conferimento della Capacità Continuativa ai sensi della Clausola 2.1.5 i Richiedenti che intendano presentare le offerte per il conferimento procederanno a sottoscrivere il relativo Contratto di Capacità (Allegato 4).

La sottoscrizione del Contratto di Capacità è soggetta all'adempimento dei requisiti di credito e assicurativi di cui alla Clausola Capitolo 3.1 che segue.

Il Gestore non sottoscriverà alcun Contratto di Capacità con Utenti che non hanno provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Capacità in essere per importi fatturati e già venuti a scadenza superiori al valore della Garanzia Bancaria e/o Garanzia del Gruppo dell'Utente, rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Capacità in essere.

2.1.8 Conferimento di capacità ad Anno Termico avviato

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato è relativo al Servizio di Rigassificazione Continuativo e si riferisce all'offerta e conferimento di Slot di Discarica Disponibili che possono essere assegnati dal Gestore successivamente alla definizione del Programma Annuale delle Discariche e del Programma Trimestrale delle Discariche se applicabile. La capacità di rigassificazione resa disponibile dal Gestore per il conferimento e associata a ciascun Slot di Discarica, è pari a:

- i) capacità disponibile che residua a seguito delle precedenti procedure di conferimento di cui alle Clausole 2.1.5 e 2.1.8 (**Capacità Primaria**);
- ii) capacità che è stata resa disponibile al Gestore per il conferimento ai sensi delle Clausole 3.2.3.1 e 3.2.3.2. (**Capacità Secondaria**)

2.1.8.1 Conferimento mensile di Slot di Discarica e Slot Mensili

Entro il secondo (2°) Giorno Lavorativo del Mese M-1, il Gestore provvederà a pubblicare sul proprio sito web: gli Slot di Discarica Disponibili per i Mesi M, M+1 e M+2 mentre dal Mese M+3 e sino al termine dell'Anno Termico in corso il Gestore pubblicherà la capacità di rigassificazione disponibile suddivisa per Slot Mensili.

Entro le ore 12:00 del quarto (4°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 ciascun Richiedente che soddisfi le Condizioni di Servizio dovrà:

- i) sottoscrivere gli impegni di capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.10;
- ii) fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.2;

Resta inteso che per la partecipazione al conferimento di capacità il Richiedente dovrà essere abilitato ad operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento.

Dalle ore 09:00 alle ore 14:30 del sesto (6°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 ciascun Richiedente provvederà ad inviare la propria offerta per gli Slot di Discarica e gli Slot Mensili attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione secondo le modalità previste nel relativo regolamento di funzionamento. Eventuali modifiche di tali orari saranno prontamente comunicate dal Gestore sul proprio sito web.

Nel caso in cui il Richiedente presenti un'offerta per Slot di Discarica per i Mesi M, M+1 ed M+2, il Richiedente potrà specificare che tale offerta sarà riferibile alternativamente ed indifferentemente a più Slot di Discarica relativi al medesimo mese. In tal caso il Richiedente accetta che possa essergli assegnato uno qualsiasi degli Slot di Discarica indicati come tra loro alternativi ed indifferenti. A condizione che i Prezzi di Offerta Unitari siano superiori al Prezzo di Riserva, in conformità con quanto previsto nel regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione, l'aggiudicazione avverrà in base al Prezzo di Offerta Unitario maggiore. Nel caso siano state presentate offerte per Slot di Discarica indicati come tra loro alternativi ed indifferenti, l'aggiudicazione degli Slot di Discarica per il mese di riferimento avverrà inoltre assicurando il maggiore conferimento di capacità di rigassificazione possibile in tale mese.

Resta inteso che nelle procedure di aggiudicazione, sarà data priorità all'aggiudicazione della Capacità Primaria, rispetto a quella secondaria, ai sensi di quanto previsto dal TIRG e in conformità con quanto previsto nel Regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione.

L'esito delle aste sarà disponibile agli Utenti attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione.

I soggetti aggiudicatari di capacità di rigassificazione per i Mesi successivi al Mese M+2 potranno scegliere lo Slot Mensile di Discarica tra quelli proposti dal Gestore. L'assegnazione degli Slot Mensili di Discarica sarà effettuata secondo un ordine di priorità definito in base all'ordine decrescente del Prezzo di Offerta Unitario di ciascun soggetto aggiudicatario e, a parità di prezzo, dall'ordine temporale di offerta. Entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo a quello di aggiudicazione i soggetti aggiudicatari comunicheranno tramite la Piattaforma Aste Rigassificazione l'ordine di preferenza degli Slot Mensili di Discarica che saranno poi conferiti a ciascun soggetto aggiudicatario secondo i criteri di priorità sopra indicati.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario di capacità di rigassificazione per i Mesi successivi al Mese M+2 non abbia comunicato la propria preferenza entro il termine di tre (3) Giorni Lavorativi (ovvero gli Slot Mensili di Discarica indicati tra le proprie preferenze risultino essere già stati assegnati), a tale soggetto sarà automaticamente assegnato il primo Slot di Discarica Disponibile nel Mese per il quale ha presentato la propria offerta.

Il Richiedente potrà richiedere, in ciascun Mese e per ciascuno Slot di Discarica ovvero Slot Mensile la capacità corrispondente allo Slot di Discarica ovvero allo Slot Mensile:

- i) un valore di capacità di rigassificazione pari a quello associato allo Slot di Discarica per tutti gli Slot di Discarica Disponibili offerti nel Mese M, M+1 e M+2;
 - ii) un valore di capacità pari a quello associato a ciascuno Slot Mensile a partire dal Mese M+3 e sino alla fine dell'Anno Termico.
- b) In seguito all'assegnazione degli Slot di Discarica Disponibili il Gestore provvederà ad aggiornare e pubblicare il Programma Annuale delle Discariche e il Programma Trimestrale delle Discariche.

2.1.9 Conferimento di capacità di tipo spot

Il conferimento di capacità di rigassificazione di tipo spot è relativo al Servizio di Rigassificazione Spot e si riferisce all'offerta e conferimento di Slot di Discarica Disponibili che possono essere assegnati dal Gestore successivamente alla definizione del Programma Trimestrale delle Discariche. La capacità di rigassificazione resa disponibile dal Gestore per il conferimento e associata a ciascun Slot di Discarica, è pari a:

- i) capacità disponibile a valle delle precedenti procedure di conferimento di cui alle Clausole 2.1.5, 2.1.8 e 2.1.9;
- ii) capacità che è stata resa disponibile al Gestore per il conferimento a terzi ai sensi della Clausola 3.2.3.2 e non successivamente recuperata dall'Utente ai sensi della Clausola 3.2.3.2f).

Il processo di conferimento di capacità di rigassificazione di tipo spot si articola in una o eventualmente due fasi.

2.1.9.1 Conferimento di capacità di tipo spot nel Mese M-1

- a) Entro l'ottavo (8°) Giorno Lavorativo del Mese M-1, il Gestore provvederà a pubblicare sul proprio sito web gli Slot di Discarica Disponibili nel Mese M.

Entro le ore 12:00 del decimo (10°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 ciascun Richiedente che soddisfi le Condizioni di Servizio dovrà:

- i) sottoscrivere un Contratto di Capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.10;
- ii) fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.2;

Resta inteso che per la partecipazione al conferimento di capacità il Richiedente dovrà essere abilitato ad operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento.

Dalle ore 09:00 alle ore 14:30 del dodicesimo (12°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 ciascun Richiedente provvederà ad inviare la propria offerta per gli Slot di Discarica attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione secondo le modalità previste nel relativo regolamento di funzionamento. Eventuali modifiche di tali orari saranno prontamente comunicate dal Gestore sul proprio sito web.

Il Richiedente che presenti un'offerta potrà specificare che tale offerta sarà riferibile alternativamente ed indifferentemente a più Slot di Discarica relativi al medesimo mese. In tal caso il Richiedente accetta che possa essergli assegnato uno qualsiasi degli Slot di Discarica indicati come tra loro alternativi ed indifferenti.

A condizione che i Prezzi di Offerta Unitari siano superiori al Prezzo di Riserva, in conformità con il regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione gli Slot di Discarica verranno aggiudicati al Richiedente che abbia offerto, per un determinato Slot di Discarica, il Prezzo di Offerta Unitario maggiore. Nel caso siano state presentate offerte per Slot di Discarica indicati come tra loro alternativi ed indifferenti, l'aggiudicazione degli Slot di Discarica per il mese di riferimento avverrà inoltre assicurando il maggiore conferimento di capacità di rigassificazione possibile in tale mese.

L'esito delle aste sarà disponibile agli Utenti attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione.

In seguito all'assegnazione dello Slot di Discarica Disponibile il Gestore provvederà ad aggiornare il Programma Trimestrale delle Discariche e a pubblicare il Programma Annuale delle Discariche aggiornato.

- b) Nel caso in cui, a seguito del conferimento di capacità di cui alla Clausola 2.1.9.1a) residuino Slot di Discarica non ancora oggetto di aggiudicazione e la cui Finestra di Arrivo sia programmata entro il diciottesimo (18°) Giorno del Mese M, il Gestore entro il tredicesimo (13°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 provvederà ad aggiornare il Programma Trimestrale delle Discariche e a pubblicare il Programma Annuale delle Discariche aggiornato.

A partire dalle ore 09:00 del quattordicesimo (14°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 ed entro e non oltre le ore 14:30 del sedicesimo (16°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 il Richiedente che entro le ore 12:00 del decimo (10°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 abbia soddisfatto le Condizioni di Servizio, abbia sottoscritto gli impegni di capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.10, abbia fornito adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.2, e sia stato abilitato ad operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento, potrà presentare la propria offerta per ciascun Slot di Discarica attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione, secondo le modalità previste nel relativo regolamento di funzionamento. Eventuali modifiche di tali orari saranno prontamente comunicate dal Gestore sul proprio sito web.

In conformità con il regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione gli Slot di Discarica verranno aggiudicati al Richiedente che per primo ne abbia fatto richiesta ed al prezzo definito dall'ARERA ai sensi dell'articolo 6 comma.7 del TIRG.

L'esito delle aste sarà disponibile agli Utenti attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione entro il Giorno Lavorativo successivo alla scadenza per la presentazione delle offerte.

In seguito all'assegnazione dello Slot di Discarica Disponibile il Gestore provvederà ad aggiornare il Programma Trimestrale delle Discariche e a pubblicare il Programma Annuale delle Discariche aggiornato.

2.1.9.2 Conferimento di capacità di tipo spot nel Mese M

- a) Entro il penultimo Giorno Lavorativo del Mese M-1, il Gestore provvederà a pubblicare sul proprio sito web gli eventuali Slot di Discarica Disponibili nel Mese M la cui Finestra di Arrivo è programmata a partire dal diciannovesimo (19°) Giorno del Mese M.

Entro le ore 12:00 del primo (1°) Giorno Lavorativo del Mese M ciascun Richiedente che soddisfi le Condizioni di Servizio dovrà:

- i) sottoscrivere un Contratto di Capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.10;
- ii) fornire adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.2;

Resta inteso che per la partecipazione al conferimento di capacità il Richiedente dovrà essere abilitato ad operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento.

Dalle ore 09:00 alle ore 14:30 del terzo (3°) Giorno Lavorativo del Mese M ciascun Richiedente provvederà ad inviare la propria offerta per gli Slot di Discarica attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione secondo le modalità previste nel relativo regolamento di funzionamento. Eventuali modifiche di tali orari saranno prontamente comunicate dal Gestore sul proprio sito web.

Il Richiedente che presenti un'offerta potrà specificare che tale offerta sarà riferibile alternativamente ed indifferentemente a più Slot di Discarica relativi al medesimo mese. In tal caso il Richiedente accetta che possa essergli assegnato uno qualsiasi degli Slot di Discarica indicati come tra loro alternativi ed indifferenti.

A condizione che i Prezzi di Offerta Unitari siano superiori al Prezzo di Riserva, in conformità con il regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione gli Slot di Discarica verranno aggiudicati al Richiedente che abbia offerto, per un determinato Slot di Discarica, il Prezzo di Offerta Unitario maggiore. Nel caso siano state presentate offerte per Slot di Discarica indicati come tra loro alternativi ed indifferenti, l'aggiudicazione degli Slot di Discarica per il mese di riferimento avverrà inoltre assicurando il maggiore conferimento di capacità di rigassificazione possibile in tale mese.

L'esito delle aste sarà disponibile agli Utenti attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione.

In seguito all'assegnazione dello Slot di Discarica Disponibile il Gestore provvederà ad aggiornare il Programma Trimestrale delle Discariche e a pubblicare il Programma Annuale delle Discariche aggiornato.

- b) Nel caso in cui, a seguito del conferimento di capacità di cui alla Clausola 2.1.9.2a) residuino Slot di Discarica non ancora oggetto di aggiudicazione, il Gestore entro il quarto (4°) Giorno Lavorativo del Mese M provvederà ad aggiornare il Programma Trimestrale delle Discariche e a pubblicare il Programma Annuale delle Discariche aggiornato.

A partire dalle ore 09:00 del quinto (5°) Giorno Lavorativo del Mese M ed entro e non oltre le ore 14:30 del settimo (7°) Giorno Lavorativo del Mese M il Richiedente che entro le ore 12:00 del primo (1°) Giorno Lavorativo del Mese M abbia soddisfatto le Condizioni di Servizio, abbia sottoscritto gli impegni di capacità secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.10, abbia fornito adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto alla Clausola 3.1.1.2, e sia stato abilitato ad operare alla Piattaforma Aste Rigassificazione in conformità al relativo regolamento, potrà presentare la propria offerta per ciascun Slot di Discarica, attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione, secondo le modalità previste nel relativo regolamento di funzionamento. Eventuali modifiche di tali orari saranno prontamente comunicate dal Gestore sul proprio sito web.

In conformità con il regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione gli Slot di Discarica verranno aggiudicati al Richiedente che per primo ne abbia fatto richiesta ed al prezzo definito dall'ARERA ai sensi dell'articolo 6 comma.7 del TIRG.

L'esito delle aste sarà disponibile agli Utenti attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione entro il Giorno Lavorativo successivo alla scadenza per la presentazione delle offerte.

In seguito all'assegnazione dello Slot di Discarica Disponibile il Gestore provvederà ad aggiornare il Programma Trimestrale delle Discariche e a pubblicare il Programma Annuale delle Discariche aggiornato.

2.1.10 Contratto di Capacità per conferimento di Capacità Infrannuale

Entro i termini di cui alle procedure di conferimento ai sensi delle Clausole 2.1.8 e 2.1.9, i Richiedenti che intendano presentare le offerte per il conferimento procederanno a sottoscrivere il relativo Contratto di Capacità (Allegato 4).

La sottoscrizione del Contratto di Capacità è soggetta all'adempimento dei requisiti di credito e assicurativi di cui alla Clausola Capitolo 3.1 che segue.

Il Gestore non sottoscriverà alcun Contratto di Capacità con Utenti che non hanno provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Capacità in essere per importi fatturati e già venuti a scadenza superiori al valore della Garanzia Bancaria e/o Garanzia del Gruppo dell'Utente, rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Capacità in essere.

2.1.11 Richieste di capacità di trasporto

Il Gestore provvederà, in seguito alla conclusione dei relativi processi di conferimento della capacità di rigassificazione agli Utenti, a richiedere a Snam Rete Gas, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione nella RNT presso il Punto di Riconsegna dei volumi di GNL che saranno Scaricati dall'Utente.

Capitolo 2.2 - PRINCIPI E PROCEDURE PER LA QUALIFICA DELLE NAVI METANIERE

2.2.1 Compatibilità delle Navi Metaniere

2.2.1.1 Requisiti per l'accettazione delle Navi Metaniere

- a) L'Utente è tenuto ad attraccare ed effettuare lo Scarico presso il Terminale esclusivamente con una Nave Metaniera che sia conforme agli Standard Internazionali, alle Leggi Applicabili e a tutte le altre leggi e i regolamenti in materia, alle certificazioni dell'Associazione Internazionale delle Società di Classificazione e alle certificazioni obbligatorie e ai requisiti richiesti dallo stato di bandiera, ai requisiti di compatibilità stabiliti dal Gestore, le procedure di controllo e ispezione delle navi indicate nei Manuali Tecnici come il possesso di un Certificato Internazionale di Sicurezza della Nave e un certificato SIRE (Ship Inspection Report) valido e ai Regolamenti Marittimi, indipendentemente dal fatto che tale Nave Metaniera sia a noleggio, di proprietà del e/o gestita dall'Utente. Qualsiasi modifica si renda necessaria su una Nave Metaniera affinché essa sia conforme agli Standard Internazionali, ai requisiti di compatibilità, controllo e ispezione del Gestore indicate nei Manuali Tecnici e nei Regolamenti Marittimi, sarà effettuata dall'Utente esclusivamente a proprio rischio e spesa.
- b) L'Utente dovrà dimostrare al Gestore che qualsiasi Nave Metaniera che intende far ormeggiare e Scaricare presso il Terminale soddisfi i requisiti di cui alla Clausola 2.2.1.1a).
- c) I Manuali Tecnici stabiliscono i requisiti dettagliati relativi all'accettazione o al rifiuto da parte del Gestore di ogni Nave Metaniera che l'Utente intende far ormeggiare e Scaricare presso il Terminale.
- d) L'Utente deve provvedere affinché ciascuna Nave Metaniera che intende far ormeggiare o Scaricare presso il Terminale completi e presenti al Gestore una Procedura di Compatibilità ai sensi della Clausola 2.2.1.2.
- e) L'Utente deve presentare al Gestore, per ciascuna Nave Metaniera che intende far ormeggiare e Scaricare presso il Terminale e in forma esaustiva e completa, la documentazione richiesta relativa alla suddetta Nave Metaniera.
- f) Ogni Nave Metaniera che l'Utente intende far ormeggiare e Scaricare presso il Terminale deve superare la Visita di Accettazione Finale e la Discarica di Prova ai sensi della Clausola 2.2.1.3 salvo il diritto del Gestore di effettuare visite ispettive in qualsiasi momento.
- g) Il Gestore manterrà sul proprio sito web un elenco delle Navi Metaniere che sono state dichiarate tecnicamente compatibili per la Discarica presso il Terminale e aggiornerà prontamente tale elenco in caso di aggiunta o cancellazioni di Navi Metaniere.
- h) Salvo per motivi eccezionali definiti dal Gestore a sua completa discrezione, il Gestore negherà a qualsiasi Nave Metaniera che non è stata accettata o non è conforme alla Clausola 2.2.1.1a), che non ha superato la Discarica di Prova o la Visita di Accettazione Finale, il permesso ad ormeggiarsi (o rimanere ormeggiata) presso il Terminale. Tutti i costi relativi al rifiuto di tale Nave Metaniera saranno a carico dell'Utente.
- i) Qualora il Gestore stabilisca, in qualsiasi momento, che una Nave Metaniera:
 - i) non sia conforme ai Manuali Tecnici, agli Standard Internazionali o ai Regolamenti Marittimi, ovvero a qualunque altro requisito di cui alla Clausola 2.2.1.1a);
 - ii) rappresenti un fattore di rischio in termini di sicurezza se ormeggiata al Terminale; ovvero
 - iii) non superi le verifiche di cui alla Clausola 2.2.1.3

Il Gestore, salvo che per motivi eccezionali definiti dal Gestore medesimo a sua completa discrezione, revocherà, con effetto immediato, la propria accettazione di tale Nave Metaniera e all'Utente non sarà permesso l'utilizzo di tale Nave Metaniera per Scaricare al Terminale a meno che, e fino a quando, tale Nave Metaniera non venga nuovamente accettata dal Gestore ai sensi della presente Clausola 2.2.1.1. Tutti i costi associati al rifiuto di tale Nave Metaniera e a qualsiasi riaccettazione della stessa saranno a carico dell'Utente.

2.2.1.2 Procedura di Compatibilità

- a) Il Gestore, in seguito a richiesta da parte di un Utente o soggetto interessato ad utilizzare una Nave Metaniera per la Discarica di GNL presso il Terminale non ancora inclusa nell'elenco di cui alla Clausola 2.2.1.1g), trasmetterà a tale soggetto, ai fini delle necessarie valutazioni tecniche, i dati e le informazioni di cui ai Manuali Tecnici (in particolare al *LNG Carrier Approval & Vetting Procedures*). L'Utente o soggetto interessato fornirà al Gestore, nel minor tempo ragionevolmente possibile, le informazioni richieste, nella forma stabilita dal Gestore stesso ai sensi di quanto previsto dai Manuali Tecnici (in particolare dal *LNG Carrier Approval & Vetting Procedures*).
- b) Il Gestore comunicherà all'Utente o soggetto interessato, entro quindici (15) Giorni Lavorativi dal momento in cui tutte le informazioni richieste dal Gestore sono state rese disponibili in maniera esaustiva e completa, se, in base alle informazioni fornite, la Nave Metaniera risulti o meno compatibile con il Terminale.
- c) Resta inteso che il processo di cui alla Clausola 2.2.1.2 dovrà essere effettuato per ciascuna Nave Metaniera:
 - i) prima dell'effettuazione della prima consegna da parte della Nave Metaniera presso il Terminale; e
 - ii) prima dell'effettuazione della prima consegna da parte della Nave Metaniera presso il Terminale a seguito di qualsiasi modifica e/o danno strutturale alla Nave Metaniera.
 - iii) prima dell'effettuazione della prima consegna da parte della Nave Metaniera presso il Terminale a seguito di un'intervenuta modifica dei Manuali Tecnici.

2.2.1.3 Visita di Accettazione Finale e Discarica di Prova

Prima di effettuare il primo ormeggio ed a seguito dell'accettazione provvisoria risultante dalla procedura di compatibilità di cui alla Clausola 2.2.1.2, ciascuna Nave Metaniera dovrà sottoporsi alla Visita di Accettazione Finale che verrà effettuata da un incaricato del Gestore, come specificato nei Manuali Tecnici (in particolare nel *LNG Carrier Approval & Vetting Procedures*). A seguito dell'esito positivo di tale visita, il Gestore consentirà alla Nave Metaniera di effettuare una Discarica di Prova presso il Terminale per le opportune verifiche, effettuate da un ispettore incaricato dal Gestore, di cui ai Manuali Tecnici (in particolare al *LNG Carrier Approval & Vetting Procedures*).

2.2.1.4 Non-conformità di Navi Metaniere accettate

Qualora una Nave Metaniera accettata dal Gestore e pubblicata nell'elenco di cui alla Clausola 2.2.1.1g) subisca un incidente, danno strutturale o cessi di essere conforme ai requisiti di cui alla Clausola 2.2.1.1a) l'Utente dovrà darne comunicazione al Gestore nel più breve tempo ragionevolmente possibile dopo essere venuto a conoscenza di tale non-conformità, e qualsiasi pre-esistente accettazione di tale Nave Metaniera sarà considerata revocata.

2.2.1.5 Coordinamento con le Autorità Competenti

- a) L'Utente dovrà ottenere e conservare a bordo della Nave Metaniera tutte le autorizzazioni richieste da tutte le Autorità Competenti che consentono alla Nave Metaniera di accedere, operare e lasciare le acque territoriali italiane, così come di avvicinarsi, Scaricare e allontanarsi dal Terminale.
- b) Laddove l'utilizzo di una Nave Metaniera già accettata dal Gestore sia proibito o impedito da un'Autorità Competente, le obbligazioni dell'Utente ai sensi del Contratto di Capacità non cesseranno, né saranno sospese, e l'eventuale precedente accettazione di tale Nave Metaniera sarà considerata revocata automaticamente dal Gestore.

2.2.1.6 Condizioni d'Uso

- a) Prima che una Nave Metaniera ormeggi presso il Terminale, l'Utente provvederà affinché il Comandante o Armatore di tale Nave Metaniera (a seconda del caso) sottoscriva le condizioni richieste per l'utilizzo del Terminale, come specificate dal Gestore e riguardanti, *inter alia*, la sicurezza, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, l'esplicita accettazione delle procedure operative e di sicurezza del Terminale, le responsabilità delle parti, le attrezzature richieste (e le loro specifiche tecniche) e/o i requisiti tecnici e operativi similari relativi alla Nave Metaniera, così come previsto dallo specifico modello

allegato ai Manuali Tecnici (in particolare al *Terminal Regulations and Information Booklet* - article 11) **(Condizioni d'Uso)**.

- b) Il mancato ottenimento delle autorizzazioni per l'utilizzo del Terminale per ragioni imputabili al Comandante o all'Armatore della Nave Metaniera, ivi compresa la mancata sottoscrizione da parte degli stessi delle Condizioni d'Uso, non sospenderà gli obblighi dell'Utente, né giustificherà l'inadempimento dell'Utente stesso con riferimento agli obblighi derivanti dal Contratto di Capacità. Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale precedente accettazione di tale Nave Metaniera sarà considerata revocata automaticamente dal Gestore.

SEZIONE 3: REQUISITI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

Capitolo 3.1 - REQUISITI DI CREDITO E ASSICURATIVI

3.1.1 Requisiti di credito per il Servizio di Rigassificazione Continuativo

3.1.1.1 Garanzie finanziarie a copertura degli obblighi degli Utenti con un Contratto di Capacità per il conferimento di Capacità Continuativa

- a) Fermo restando l'obbligo per il Richiedente di presentazione della garanzia finanziaria di cui alle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3 a copertura degli obblighi derivanti dal Contratto di Capacità per il conferimento di Capacità Continuativa, il Gestore fornirà il Servizio di Rigassificazione Continuativo esclusivamente a favore degli Utenti che forniscano e mantengano adeguate garanzie finanziarie a copertura degli obblighi di pagamento derivanti dalla sottoscrizione di un Contratto di Capacità per il conferimento di Capacità Continuativa. Per tutta la durata del Contratto di Capacità e fino al sesto (6°) Mese successivo alla scadenza dello stesso o successivamente a tale periodo fin tanto che l'Utente mantenga gli obblighi di pagamento in sospeso nei confronti del Gestore, all'Utente è richiesto il possesso di:
- i) un rating creditizio come indicato alla Clausola 3.1.1.1b) o, in sua assenza
 - ii) una garanzia finanziaria come indicato alla Clausola 3.1.1.1c) o 3.1.1.1d) o, in sua assenza
 - iii) un deposito cauzionale infruttifero presso un conto corrente intestato al Gestore da costituire mediante bonifico bancario recante chiaramente nella causale la finalità del bonifico stesso.
- b) Il Richiedente dovrà fornire al Gestore una prova scritta, in forma e contenuto ritenuti soddisfacenti dal Gestore, di possedere un rating riferito all'indebitamento non garantito di lungo termine pari o superiore a:
- i) Baa3 se fornito da Moody's; o
 - ii) BBB- se fornito da Standard&Poor's; o
 - iii) BBB se fornito da Fitch.
- c) Qualora il requisito di cui alla Clausola 3.1.1.1b) non sia soddisfatto dal Richiedente, ma sia soddisfatto da una Società del Gruppo dell'Utente, il Richiedente potrà presentare al Gestore una Garanzia della Società del Gruppo dell'Utente che esprima l'impegno da parte del Garante a far fronte a tutti gli obblighi previsti per il Richiedente ai sensi del Contratto di Capacità. Il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla Società del Gruppo dell'Utente è riportato in Allegato 7A2.
- d) Qualora i requisiti di cui alle Clausole 3.1.1.1b) e 3.1.1.1c) non siano soddisfatti, il Richiedente dovrà presentare apposita Garanzia Bancaria emessa da un Istituto di Credito Approvato per un ammontare pari ad un terzo (1/3) del massimo corrispettivo annuo di impegno dovuto ai sensi del Contratto di Capacità e corrisposto al Gestore secondo quanto previsto alle Clausole 5.2.1.3 e 5.2.1.5. Resta inteso che per tutta la durata del Contratto di Capacità l'importo della Garanzia Bancaria dovrà essere, in ciascun Mese M, almeno pari all'ammontare complessivo degli importi mensili dovuti dall'Utente fino alla fine del quinto (5°) mese successivo al Mese M.. Il testo della Garanzia Bancaria è riportato in Allegato 7A1.
- e) L'Utente dovrà presentare al Gestore quanto previsto alla Clausola 3.1.1.1a) unitamente al Contratto di Capacità, debitamente sottoscritto ai sensi della Clausola 2.1.7 e nei termini di cui alle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3.

3.1.1.2 Garanzie finanziarie a copertura degli obblighi degli Utenti con Contratto di Capacità per il conferimento di Capacità Infrannuale

- a) Fermo restando l'obbligo per il Richiedente di presentazione della garanzia finanziaria di cui alle Clausole 2.1.8.1, 2.1.9.1, e 2.1.9.2 a copertura degli obblighi derivanti dal/dai Contratto/i di Capacità per il conferimento di Capacità Infrannuale. Il Gestore fornirà il Servizio di Rigassificazione Continuativo esclusivamente a favore degli Utenti che forniscano e mantengano adeguate garanzie finanziarie a copertura degli obblighi di pagamento derivanti dalla sottoscrizione del/dei Contratto/i di Capacità. Per

tutta la durata del Contratto di Capacità e fino al sesto (6°) Mese successivo alla scadenza dello stesso o successivamente a tale periodo fin tanto che l'Utente mantenga gli obblighi di pagamento in sospeso nei confronti del Gestore, all'Utente è richiesto il possesso di:

- i) un rating creditizio come indicato alla Clausola 3.1.1.2b) o, in sua assenza
 - ii) una garanzia finanziaria come indicato alla Clausola 3.1.1.2c) o 3.1.1.2d) o, in sua assenza
 - iii) un deposito cauzionale infruttifero presso un conto corrente intestato al Gestore da costituire mediante bonifico bancario recante chiaramente nella causale la finalità del bonifico stesso.
- b) Il Richiedente dovrà fornire al Gestore una prova scritta, in forma e contenuto ritenuti soddisfacenti dal Gestore, di possedere un rating riferito all'indebitamento non garantito di lungo termine pari o superiore a:
- i) Baa3 se fornito da Moody's; o
 - ii) BBB- se fornito da Standard&Poor's; o
 - iii) BBB se fornito da Fitch.
- c) Qualora il requisito di cui alla Clausola 3.1.1.2b) non sia soddisfatto dal Richiedente, ma sia soddisfatto da una Società del Gruppo dell'Utente, il Richiedente potrà presentare al Gestore una Garanzia della Società del Gruppo dell'Utente che esprima l'impegno da parte del Garante a far fronte a tutti gli obblighi previsti per il Richiedente ai sensi del Contratto di Capacità. Il testo della lettera di garanzia sottoscritta dalla Società del Gruppo dell'Utente è riportato in Allegato 7A2.
- d) Qualora i requisiti di cui alle Clausole 3.1.1.2b) e 3.1.1.2c) non siano soddisfatti, il Richiedente dovrà presentare apposita Garanzia Bancaria emessa da un Istituto di Credito Approvato per un ammontare che dovrà essere, in ciascun Mese M, almeno pari all'ammontare complessivo degli importi mensili dovuti dall'Utente fino alla fine del quinto (5°) mese successivo al Mese M. Il testo della Garanzia Bancaria è riportato in Allegato 7A1.
- e) Il Richiedente dovrà presentare al Gestore quanto previsto alla Clausola 3.1.1.2a), unitamente al Contratto di Capacità, debitamente sottoscritto ai sensi della Clausola 2.1.10 e nei termini previsti dalle Clausole 2.1.8.1, 2.1.9.1, e 2.1.9.2..

3.1.2 Copertura delle Garanzie finanziarie

- a) Le garanzie finanziarie di cui alle Clausole 3.1.1.1 e 3.1.1.2, in aggiunta a quanto sopra, dovranno inoltre garantire la copertura degli eventuali importi fatturati all'Utente e non ancora pagati nel Mese M.
- b) Resta inteso che il Gestore potrà impedire la partecipazione ai processi di conferimento di capacità di rigassificazione nel caso di mancato rilascio delle garanzie finanziarie nei termini previsti al Capitolo 2.1 ovvero nel caso in cui le garanzie finanziarie rilasciate risultino insufficienti rispetto agli obblighi assunti, ivi compresi gli obblighi di pagamento cui alla Clausola 3.1.2 a).

3.1.3 Variazione dei Requisiti di Credito

3.1.3.1 Variazione dei Requisiti di Credito dell'Utente

- a) Nel caso in cui un Utente soddisfi i requisiti di cui alle Clausole 3.1.1.1b) o 3.1.1.2b) ma in un qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto di Capacità, tale Utente cessi di possedere i suddetti requisiti, l'Utente stesso dovrà fornire al Gestore entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla perdita di tali requisiti una Garanzia Bancaria o, qualora il requisito di cui alla Clausola 3.1.1.1b) o 3.1.1.2b) sia soddisfatto da una Società del Gruppo dell'Utente, una Garanzia del Gruppo dell'Utente. In attesa che l'Utente fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di capacità di rigassificazione.
- b) Nel caso in cui un Utente abbia fornito una Garanzia Bancaria o una Garanzia del Gruppo dell'Utente e in un qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto di Capacità, tale Utente soddisfi i requisiti di cui alla Clausola 3.1.1.1b) o 3.1.1.2b), il Gestore, previa fornitura da parte dell'Utente di una prova scritta, in forma e contenuto ritenuti soddisfacenti dal Gestore, attestante tale condizione, libererà

prontamente il Garante dalle proprie obbligazioni di cui alla Garanzia Bancaria o alla Garanzia del Gruppo dell'Utente e restituirà prontamente l'originale di quest'ultima al Garante stesso.

- c) Nel caso in cui un Utente abbia fornito una Garanzia del Gruppo dell'Utente e in un qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto di Capacità il Garante cessi di essere una Società del Gruppo dell'Utente, l'Utente stesso dovrà fornire al Gestore entro dieci (10) Giorni Lavorativi da tale cessazione una Garanzia Bancaria o, qualora il requisito di cui alla Clausola 3.1.1.1b) o 3.1.1.2b) sia soddisfatto da una Società del Gruppo dell'Utente, una Garanzia del Gruppo dell'Utente. In attesa che l'Utente fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di capacità di rigassificazione.

3.1.3.2 Variazione dei Requisiti di Credito del Garante

- a) Nel caso in cui un Utente abbia fornito una Garanzia del Gruppo dell'Utente e in un qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto di Capacità il Garante cessi di soddisfare i requisiti di cui alla Clausola 3.1.1.1b) o 3.1.1.2b) l'Utente stesso dovrà fornire al Gestore entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla perdita di tali requisiti una Garanzia Bancaria. In attesa che l'Utente fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di capacità di rigassificazione.
- b) Nel caso in cui un Utente abbia fornito una Garanzia Bancaria e in un qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto di Capacità il Garante perda la qualifica di Istituto di Credito Approvato, l'Utente stesso dovrà fornire al Gestore entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla perdita di tali requisiti una Garanzia Bancaria da altro Istituto di Credito Approvato o, qualora il requisito di cui alla Clausola 3.1.1.1b) o 3.1.1.2b) sia soddisfatto da una Società del Gruppo dell'Utente, una Garanzia del Gruppo dell'Utente. In attesa che l'Utente fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di capacità di rigassificazione.

3.1.4 Garanzia in concomitanza con il Servizio di Peak Shaving

La Garanzia Peak Shaving è emessa a copertura dei rischi connessi agli obblighi assunti dal Gestore nei confronti del Fornitore del Servizio di Peak Shaving, nel caso di mancata consegna di un Carico Confermato da parte di un Utente in concomitanza con il Servizio di Peak Shaving e:

- a) dovrà essere presentata dall'Utente nel caso in cui il Servizio di Peak Shaving sia stato assegnato ad un soggetto terzo individuato a seguito della procedura di gara indetta dal Gestore;
- b) in ciascun Mese M-1 con riferimento al Mese M e per tutta la durata del Servizio di Peak Shaving, l'Utente dovrà presentare la Garanzia Peak Shaving entro la data di cui alla Clausola 3.3.2.2h), pena l'applicazione delle disposizioni della Clausola 2.1.3;
- c) la Garanzia Peak Shaving dovrà avere validità a partire dalla data di emissione e scadenza al sesto (6°) Mese successivo alla scadenza del Contratto di Capacità sottoscritto dall'Utente. I testi della Garanzia Bancaria e della Garanzia della Società del Gruppo dell'Utente sono riportati negli Allegati 7B1/2;
- d) l'importo della Garanzia Peak Shaving e il relativo obbligo di presentazione sarà comunicato all'Utente solo in seguito all'effettiva assegnazione del Servizio di Peak Shaving e sarà pari al corrispettivo da riconoscere al Fornitore del Servizio di Peak Shaving.

Fermo restando quanto stabilito nelle Clausole 2.1.3, 5.3.2, 5.3.3.2, il Gestore avrà il diritto di escutere la Garanzia Peak Shaving ed ogni altra forma di garanzia del credito fornita o procurata dall'Utente ai sensi della Clausola 3.1.1 nel caso in cui l'Utente, avendo ricevuto al Punto di Riconsegna, in anticipo rispetto alla Discarica, i volumi oggetto del Servizio di Peak Shaving, non abbia successivamente proceduto ad effettuare la Discarica dei quantitativi di GNL secondo quanto programmato.

3.1.5 Sostituzione ed escussione delle garanzie finanziarie

- 3.1.5.1** Nel caso in cui un Utente abbia fornito una Garanzia Bancaria, una garanzia della Società del Gruppo dell'Utente ovvero un deposito cauzionale, e in un qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto di Capacità, tali garanzie finanziarie divengano invalide o inefficaci o le stesse scadano entro quindici (15) Giorni Lavorativi, l'Utente stesso entro dieci (10) Giorni Lavorativi dal verificarsi degli eventi di cui sopra, dovrà sostituire tali garanzie finanziarie con garanzie finanziarie equivalenti e di pari importo. In attesa che l'Utente fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di capacità di rigassificazione.

3.1.5.2 Fermo restando quanto stabilito nelle Clausole 2.1.3, 5.3.2 e 5.3.3.2 il Gestore avrà il diritto di escutere le garanzie finanziarie di cui alle Clausole 3.1.1.1 e 3.1.1.2 in qualunque delle seguenti circostanze:

- a) l'Utente non corrisponda o fa sì che non venga corrisposta al Gestore qualsiasi somma ad esso dovuta ai sensi del Contratto di Capacità; ovvero
- b) l'Utente non abbia provveduto, nell'eventualità di cui alla Clausola 3.1.3.2a), a sostituire la Garanzia Bancaria nei tempi ivi indicati; ovvero
- c) come altrimenti autorizzato espressamente dai termini e dalle condizioni rispettivamente della Garanzia Bancaria o della Garanzia del Gruppo dell'Utente.

Resta inteso che qualora il Gestore provveda ad escutere, anche parzialmente, la Garanzia Bancaria, la garanzia della Società del Gruppo dell'Utente ovvero il deposito cauzionale, entro dieci (10) Giorni Lavorativi da tale escussione l'Utente dovrà procedere al reintegro di tali garanzie finanziarie anche attraverso la sostituzione con altre garanzie finanziarie equivalenti e di importo pari alla intervenuta escussione. In attesa che l'Utente fornisca tali garanzie il Gestore potrà impedire che possa partecipare ad ulteriori processi di conferimento di capacità di rigassificazione.

Fermo restando quanto previsto nelle Clausole 5.3.2 e 5.3.3.2, qualora l'Utente non soddisfi i requisiti di cui alle Clausole 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, si applicheranno le disposizioni di cui alla Clausola 2.1.3.

3.1.6 Riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie

In seguito ad una cessione e/o rilascio e/o scambio della capacità di rigassificazione ai sensi delle Clausole 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4, gli obblighi di cui alle Clausole 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 non sono da intendersi né modificati né altrimenti condizionati ai processi di cessione e/o rilascio e/o scambio. Tuttavia l'Utente i cui impegni di cui al Contratto di Capacità siano stati opportunamente adeguati in seguito a tali cessione e/o rilascio e/o scambio, potrà conseguentemente adeguare l'importo di cui alle garanzie finanziarie precedentemente emesse.

3.1.7 Garanzia a copertura del mancato rispetto del Programma Trimestrale delle Discariche

- a) Ai fini di quanto previsto alla Clausola 3.3.2.2d) ciascun Utente Debitore, ai fini di garantire il rispetto del Programma Trimestrale delle Discariche per il Mese M così come definito ai sensi della Clausola 3.3.2, dovrà effettuare la registrazione di una transazione di vendita al PSV a favore del/degli Utente/i Creditore/i.
- b) La transazione di vendita al PSV dovrà essere di tipo multi giornaliero con decorrenza dal secondo (2°) Giorno Gas successivo alla Finestra di Arrivo relativa a ciascuno Slot di Discarica programmato dall'Utente Debitore nel Mese M e termine rispettivamente:
 - i) l'ultimo Giorno Gas del Mese M; ovvero
 - ii) l'ultimo Giorno Gas del relativo Periodo di Riconsegna in relazione all'ultimo Slot di Discarica programmato per il Mese M.
- c) Il quantitativo oggetto di ciascuna delle transazioni di vendita al PSV sarà pari alla posizione debitoria dell'Utente Debitore nei confronti del/degli Utente/i Creditore/i all'arrivo di ciascun Carico Confermato programmato dall'Utente Creditore stesso. Ciascun Utente potrà monitorare la propria posizione debitoria complessiva attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico.
- d) Il Gestore è conseguentemente autorizzato da parte di ciascun Utente Debitore ad inserire le relative transazioni di vendita al PSV in nome e per conto dell'Utente stesso con la seguente tempistica:
 - i) entro il termine di cui alla Clausola 3.3.2.2e) con riferimento al Servizio di Rigassificazione Continuativo; e
 - ii) entro due (2) Giorni Lavorativi successivi all'aggiudicazione della capacità di rigassificazione in esito alle aste di cui alle Clausole 2.1.9.1 e 2.1.9.2 con riferimento al Servizio di Rigassificazione Spot.

Nel caso in cui l'Utente Debitore abbia provveduto a comunicare il nominativo dell'Utente del Trasporto e le relative regole di ripartizione dei quantitativi rigassificati di propria competenza sottoscrivendo, unitamente all'Utente del Trasporto, il modulo riportato nell'Allegato 5, la transazione di vendita al PSV potrà essere registrata dal Gestore, previa comunicazione dell'Utente Debitore, anche per conto

dell'Utente del Trasporto in misura corrispondente alla ripartizione dei quantitativi rigassificati. Resta inteso che l'Utente Debitore resta responsabile verso il Gestore, nonché verso gli altri Utenti Creditori, per il mancato, tardivo o, comunque, non corretto adempimento da parte dell'Utente del Trasporto, autorizzando sin d'ora il Gestore ad inserire la relativa transazione al PSV per conto dell'Utente Debitore laddove il Gestore non abbia potuto, per qualsiasi motivo, provvedere ad inserirla per conto dell'Utente del Trasporto.

- e) Ciascun Utente Debitore avrà l'obbligo di mantenere la necessaria capienza delle proprie garanzie finanziarie a copertura del sistema previste al Capitolo 5 del Codice di Rete e di reintegrarle tempestivamente laddove le stesse non siano sufficienti per l'effettuazione della transazione di vendita di cui sopra.
- f) Nel caso in cui la consegna del Carico Confermato avvenga secondo quanto programmato nel Programma Trimestrale delle Discariche, il Gestore, entro la data di decorrenza della transazione precedentemente registrata, provvederà ad annullare quest'ultima. In caso contrario o nel caso in cui trovi applicazione quanto riportato nella Clausola 3.3.7c) e fatti comunque salvi i casi di cui alla Clausola 3.7.2, il Gestore provvederà ad attivare la transazione precedentemente registrata, salvo differente accordo tra tutti gli Utenti coinvolti (Utente Debitore e Utente/i Creditore/i) e opportunamente notificato al Gestore entro il termine di cui sopra.
- g) Gli Utenti accettano espressamente che il Gestore inserisca, annulli o modifichi le transazioni di cui alla presente Clausola secondo le modalità e nei casi in essa riportati, impegnandosi a notificare con la massima tempestività eventuali errori al Gestore tenendo quest'ultimo completamente manlevato ed indenne da ogni conseguenza pregiudizievole loro derivante da imprecisioni nell'inserimento.
- h) Ai fini della presente Clausola 3.1.7 il Gestore potrà avere il ruolo di Utente Creditore e in tal caso le transazioni di vendita al PSV di cui alla Clausola 3.1.7b) saranno emesse a favore del Gestore stesso.

3.1.8 Requisiti assicurativi

3.1.8.1 Polizze stipulate dal Gestore

Il Gestore ha in essere coperture assicurative per danni arrecati a terzi derivanti dall'espletamento della propria attività commerciale per un importo non inferiore a venticinque milioni di Euro (€ 25.000.000,00).

3.1.8.2 Polizze stipulate dall'Utente

- a) L'Utente provvederà a stipulare, e manterrà per tutta la durata del Contratto di Capacità, senza alcuna spesa a carico del Gestore, un'assicurazione della responsabilità civile generale per un importo non inferiore a venticinque milioni di Euro (€ 25.000.000,00), che fornisca la copertura per lesioni personali, morte e/o danni alle cose derivanti da ogni evento, o serie di eventi connessi, cagionati dall'Utente e/o dal Gruppo dell'Utente.
- b) L'Utente farà in modo che l'Armatore di ogni Nave Metaniera utilizzata in qualsiasi momento dall'Utente per trasportare il relativo Carico al Terminale stipuli e mantenga le seguenti polizze assicurative:
 - i) assicurazione contro i rischi marittimi e i rischi bellici (inclusa la polizza *Protection and Indemnity Insurance "P&I"*) relativa a ciascuna Nave Metaniera per un importo non inferiore al valore di mercato della Nave Metaniera;
 - ii) assicurazione contro i rischi marittimi e copertura assicurativa per ogni Nave Metaniera compresa la responsabilità e il danno da collisione cagionato a oggetti fissi e galleggianti e la copertura per le lesioni personali, con una compagnia assicurativa P&I che sia parte del gruppo internazionale di assicurazioni P&I per l'importo massimo disponibile con la relativa compagnia assicurativa P&I (compresa la copertura per le responsabilità legali della Nave Metaniera per danni al Terminale, fuoriuscite/inquinamento e lesioni e danni al patrimonio di terzi); e
 - iii) qualsiasi altra assicurazione richiesta dalla Legge Applicabile.
- c) Qualora il Gestore ne faccia richiesta, l'Utente fornirà al Gestore, nel più breve tempo ragionevolmente possibile, le polizze di assicurazione che dimostrino il rispetto dei requisiti prescritti dalle Clausole 3.1.8.2a) e/o 3.1.8.2b).

- d) Nell'ipotesi in cui le polizze di assicurazione non vengano fornite al Gestore non appena ragionevolmente possibile a seguito di una richiesta ai sensi della Clausola 3.1.8.2c), o se tali polizze di assicurazione non siano in grado di dimostrare la conformità ai requisiti richiesti dalle Clausole 3.1.8.2a) e/o 3.1.8.2b), o nel caso in cui l'Utente stia violando i propri obblighi ai sensi delle Clausole 3.1.8.2a) e/o 3.1.8.2b), il Gestore avrà la facoltà di sospendere o interrompere la fornitura del Servizio di Rigassificazione all'Utente stesso ai sensi della Clausola 2.1.3.
- e) Se l'Armatore di una Nave Metaniera che è utilizzata dall'Utente per trasportare un Carico al Terminale non ha stipulato le polizze assicurative richieste dalla Clausola 3.1.8.2b), o non le abbia mantenute, ogni precedente accettazione di tale Nave Metaniera sarà da considerarsi revocata dal Gestore.

3.1.8.3 Indennizzi derivanti dalle assicurazioni P&I e dall'Assicurazione Generale sulla Responsabilità Civile

Il Gruppo dell'Utente e il Gruppo del Gestore, si impegnano a fare in modo che gli indennizzi previsti da ogni assicurazione P&I e dall'assicurazione generale della responsabilità civile che il Gruppo dell'Utente e il Gruppo del Gestore hanno stipulato, o sono tenuti a stipulare, ai sensi delle Clausole 3.1.8.1 o 3.1.8.2 siano versati, qualora servisse, direttamente ai terzi dalle cui pretese è sorto l'obbligo di indennizzo. Nel caso in cui l'indennizzo derivante da una di tali assicurazioni (compresa l'assicurazione P&I e l'assicurazione generale della responsabilità civile) venisse corrisposto al Gruppo dell'Utente o al Gruppo del Gestore, questi ultimi dovranno prontamente trasferire tale indennizzo al danneggiato per soddisfare le relative pretese.

Capitolo 3.2 –TRANSAZIONI DI CAPACITÀ

3.2.1 Divieto di cessione

L'Utente non può cedere, dare in pegno o gravare di oneri, disporre o in altro modo trasferire tutti o parte dei propri diritti derivanti dal Contratto di Capacità e/o, ove sia possibile, tutti o parte dei propri obblighi derivanti dal Contratto di Capacità, né concedere alcun diritto derivante dal Contratto di Capacità senza il previo consenso scritto del Gestore, consenso che tuttavia non potrà essere irragionevolmente rifiutato.

3.2.2 Cessione della capacità di rigassificazione

3.2.2.1 Processo di cessione della capacità di rigassificazione

- a) Prima dell'inizio e/o nel corso di ciascun Anno Termico ciascun Utente avrà la facoltà di effettuare cessioni di capacità di rigassificazione delle quali risulta titolare avendo stipulato con il Gestore un Contratto di Capacità. Per cessione di capacità si intende la cessione ad altro Utente o soggetto terzo diverso dall'Utente (**Soggetto Cessionario**) di un determinato quantitativo di capacità di rigassificazione nella titolarità di un Utente del Terminale (**Utente Cedente**) e di tutti i diritti ed obblighi connessi a tale capacità di rigassificazione. La richiesta di cessione di capacità di rigassificazione dovrà avvenire, pena l'annullamento della stessa, nelle modalità e nei tempi di seguito specificate:
- i) i soggetti interessati, Utente Cedente e Soggetto Cessionario, devono far pervenire al Gestore il modulo per la richiesta di cessione della capacità di rigassificazione (Allegato 3), opportunamente compilato e sottoscritto dagli stessi, indicando rispettivamente:
- il volume di GNL, espresso in metri cubi di GNL, e il relativo Numero Massimo di Approdi Consentiti oggetto della cessione;
 - gli Slot di Discarica ovvero Slot Mensili nel caso in cui la cessione avvenga successivamente al processo di definizione del Programma Annuale delle Discariche. Per cessione di Slot di Discarica ovvero Slot Mensili si intende la cessione da parte dell'Utente Cedente al Soggetto Cessionario di tutti i diritti ed obblighi connessi ad uno o più Slot di Discarica o Slot Mensili oggetto della cessione (ogni Slot di Discarica o Slot Mensile da intendersi comprensivo dell'Approdo, della relativa capacità di rigassificazione e del relativo diritto ad usufruire del Servizio di Rigassificazione dell'Utente che, nella misura applicabile, sono stati definiti nel Programma Annuale delle Discariche, unitamente a tutti i diritti, obblighi e responsabilità di cui alla Clausola 3.2.2.2).
- ii) Ai fini dell'accettazione della richiesta di cessione di capacità di rigassificazione il Soggetto Cessionario dovrà soddisfare le Condizioni per il Servizio di cui alla Clausola 2.1.1 e dovrà aver trasmesso il Contratto di Capacità sottoscritto ed aver fornito adeguate garanzie finanziarie di cui al Capitolo 3.1. Nel caso in cui il Soggetto Cessionario non abbia già sottoscritto un Contratto di Capacità con il Gestore e provveduto a fornire le adeguate garanzie finanziarie di cui al Capitolo 3.1, il Contratto di Capacità e le suddette garanzie dovranno essere fornite al Gestore al più tardi contestualmente alla richiesta di cessione (Allegato 3).
- iii) La richiesta di cessione di capacità di rigassificazione dovrà pervenire al Gestore rispettivamente:
- entro il cinque (5) agosto in relazione alla cessione di Capacità Continuativa con decorrenza a partire dal 1° ottobre dell'Anno Termico successivo; e/o
 - entro il settimo (7°) Giorno Lavorativo del Mese precedente il Mese in cui lo/gli Slot di Discarica o Slot Mensili, oggetto della cessione, sono programmati.

La richiesta di cessione sarà irrevocabile e dovrà contenere la dichiarazione in base alla quale l'Utente Cedente e il Soggetto Cessionario riconoscono che l'efficacia della stessa è subordinata ad espressa accettazione da parte del Gestore che verificherà l'adeguatezza della documentazione trasmessa e i dati in essa contenuti. Resta inteso che al momento della richiesta di cessione, non dovrà essersi verificata alcuna violazione sostanziale né inadempimento sostanziale da parte dell'Utente Cedente ed eventualmente del Soggetto Cessionario nel caso in cui quest'ultimo sia già Utente, ai sensi del Contratto di Capacità, ivi compreso il mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del medesimo Contratto di Capacità ovvero di altri.

Non verranno in ogni caso accettate cessioni di capacità di rigassificazione qualora le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete e/o non conformi e/o l'Utente Cedente non sia titolare della capacità oggetto di cessione.

- b) Entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto alla Clausola 3.2.2.1a)iii), il Gestore comunicherà all'Utente Cedente e al Soggetto Cessionario:
 - i) l'accettazione della richiesta di cessione della capacità di rigassificazione restituendo ai soggetti richiedenti copia delle richieste di cessione debitamente controfirmate per accettazione e, nel caso in cui il Soggetto Cessionario abbia inviato il Contratto di Capacità debitamente firmato contestualmente alla richiesta di cessione, il Gestore invierà altresì al Soggetto cessionario copia del Contratto di Capacità debitamente firmato dal Gestore entro il secondo (2°) Giorno Lavorativo successivo la ricezione dello stesso; o
 - ii) la mancata accettazione della richiesta di cessione.

3.2.2.2 Effetto di una cessione della capacità di rigassificazione

- a) Fatto salvo quanto disposto dalla Clausola 3.2.2.2b), a partire dalla data di accettazione da parte del Gestore della richiesta di cessione della capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 3.2.2.1b):
 - i) l'Utente Cedente trasferirà al Soggetto Cessionario, e il Soggetto Cessionario assumendo ad ogni effetto la qualifica di Utente, subentrerà, in tutti i diritti ed obblighi derivanti dal Contratto di Capacità, nella misura in cui siano relativi alla capacità oggetto di cessione. Per chiarezza dei rapporti intercorrenti tra l'Utente Cedente ed il Soggetto Cessionario, tali diritti ed obblighi saranno riflessi nel nuovo Contratto di Capacità di cui alla Clausola 3.2.2.1b)i). Resta inoltre inteso che gli obblighi di cui alla Clausola 3.5.3 in relazione allo Stoccaggio Minimo, rimarranno integralmente in capo all'Utente Cedente e non saranno trasferiti al Soggetto Cessionario fatto salvo quanto previsto alla Clausola 3.2.2.2a)v);
 - ii) l'Utente Cedente manterrà tutti i suoi diritti ed obblighi nei confronti del Gestore ai sensi del Contratto di Capacità, compreso l'obbligo di pagare i Corrispettivi, relativi alla capacità di rigassificazione non oggetto di cessione;
 - iii) gli impegni di cui al Contratto di Capacità sottoscritto dall'Utente Cedente saranno opportunamente adeguati nella misura e per la durata necessaria a considerare gli effetti della cessione;
 - iv) il Gestore aggiungerà con l'introduzione del Soggetto Cessionario il Programma Annuale delle Discariche e il Programma Trimestrale delle Discariche (ove esistenti);
 - v) nel caso di cessione totale della capacità di rigassificazione di cui al proprio Contratto di Capacità, l'Utente Cedente sarà esonerato dagli obblighi di cui alla Clausola 3.5.3 e gli obblighi di Stoccaggio Minimo, in capo agli altri Utenti di Capacità Continuativa, saranno opportunamente ricalcolati in ragione della capacità di rigassificazione rilasciata e conferita, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla Clausola 3.5.3a). Ciascun Utente di Capacità Continuativa accetta il rischio che in caso di cessione di capacità di rigassificazione sia accresciuto il proprio obbligo di Stoccaggio Minimo.
- b) mediante la cessione della capacità di rigassificazione non verranno trasferiti (e l'Utente Cedente e il Gestore non saranno esonerati da) gli obblighi o responsabilità sorti ai sensi del Contratto di Capacità prima della sottoscrizione del Contratto di Capacità da parte del Soggetto Cessionario.

3.2.3 Rilascio della capacità di rigassificazione

3.2.3.1 Rilascio di Capacità Continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del TIRG

- a) L'Utente di Capacità Continuativa ha il diritto di rilasciare tutta o parte della propria Capacità Continuativa su base annuale e/o pluriennale.
- b) Per effettuare il rilascio di Capacità Continuativa l'Utente dovrà inviare al Gestore una Dichiarazione di Rilascio (Allegato 2A1), conferendo così al Gestore la facoltà di offrire tale capacità quale Capacità Secondaria. Tale Dichiarazione di Rilascio dovrà pervenire al Gestore entro dieci (10) Giorni Lavorativi prima dei termini entro i quali il Gestore è tenuto a pubblicare la capacità di rigassificazione disponibile per il conferimento annuale e pluriennale di cui alle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3. Resta inteso che la

Capacità Continuativa rilasciata che non risulti conferita nell'ambito dei relativi processi di conferimento, resterà a carico dell'Utente. La Capacità Continuativa rilasciata potrà essere conferita dal Gestore anche solo in parte.

- c) Non verranno in ogni caso accettati rilasci di Capacità Continuativa qualora:
 - i) le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete e/o difformi;
 - ii) l'Utente di Capacità Continuativa che chieda il rilascio non sia titolare della capacità oggetto di rilascio.
- d) Qualora l'Utente di Capacità Continuativa abbia comunicato al Gestore la Capacità Continuativa rilasciata e quest'ultima sia stata conferita ai sensi della procedura di conferimento previsto dalle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3, tutti i diritti dell'Utente relativi a tale Capacità Continuativa rilasciata si considereranno rinunciati, e cesseranno di avere effetto. L'Utente cesserà di vantare qualsiasi diritto in relazione a tale Capacità Continuativa rilasciata e gli impegni di cui al Contratto di Capacità dell'Utente saranno opportunamente adeguati nella misura e per la durata necessaria a considerare gli effetti di tale conferimento.
- e) L'Utente di Capacità Continuativa rimarrà gravato da ogni obbligo e responsabilità derivanti o correlati alla Capacità Continuativa rilasciata (compreso l'obbligo di pagare i Corrispettivi) al Gestore salvo che tale Capacità Continuativa sia successivamente conferita; in caso di conferimento l'Utente di Capacità Continuativa che ha effettuato il rilascio sarà comunque tenuto a corrispondere la differenza, se positiva, fra i Corrispettivi che avrebbe dovuto pagare se non avesse effettuato il rilascio ed i Corrispettivi che l'Utente (ovvero gli Utenti) risultato aggiudicatario (ovvero risultati aggiudicatari) della capacità rilasciata pagherà (ovvero pagheranno complessivamente) al Gestore. Nel caso di differenza negativa il Gestore riconoscerà all'Utente di Capacità che ha effettuato il rilascio i maggiori proventi incassati derivanti dal rilascio di Capacità Continuativa.
- f) Ciascun Utente di Capacità Continuativa che abbia effettuato un rilascio di capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 3.2.3.1, nel caso in cui tale capacità non sia già stata conferita ad altri Utenti, potrà recuperare la Capacità Continuativa rilasciata fornendo al Gestore una Dichiarazione di Revoca (Allegato 2A3) che dovrà essere ricevuta dal Gestore stesso entro il quinto (5°) Giorno Lavorativo prima dei termini entro i quali il Gestore è tenuto a pubblicare la capacità di rigassificazione disponibile per il conferimento annuale o pluriennale di cui alle Clausole 2.1.5.2 e 2.1.5.3.

3.2.3.2 Rilascio di Slot di Discarica e Slot Mensili

- a) L'Utente ha il diritto di rilasciare uno o più Slot di Discarica e Slot Mensili a decorrere dal Mese M fino alla fine dell'Anno Termico.
- b) Per effettuare il rilascio di uno o più Slot di Discarica o Slot Mensili l'Utente dovrà inviare al Gestore una Dichiarazione di Rilascio (Allegato 2A2), conferendo così al Gestore la facoltà di offrire tale capacità quale Capacità Secondaria. Tale Dichiarazione di Rilascio dovrà pervenire al Gestore entro le ore 12:00 del primo (1°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 ed il Gestore provvederà ad offrire la capacità di rigassificazione oggetto di rilascio disponibile per il conferimento infrannuale di cui alle Clausole 2.1.8 e 2.1.9. Resta inteso che la Capacità Continuativa rilasciata che non risulti conferita nell'ambito dei relativi processi di conferimento, resterà a carico dell'Utente.
- c) Non verranno in ogni caso accettati rilasci di Slot di Discarica o Slot Mensili qualora:
 - iii) le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete e/o difformi;
 - iv) l'Utente che chieda il rilascio non sia titolare della capacità oggetto di rilascio.
- d) Qualora l'Utente abbia comunicato al Gestore gli Slot di Discarica o Slot Mensili da rilasciare, ogni diritto e obbligo relativo a tali Slot di Discarica o Slot Mensili sarà trasferito solo a condizione che gli stessi siano successivamente conferiti dal Gestore ad altro Utente. L'Utente non potrà vantare alcun diritto in relazione agli Slot di Discarica ovvero agli Slot Mensili rilasciati e conferiti e gli impegni di cui al Contratto di Capacità dell'Utente saranno opportunamente adeguati nella misura e per la durata necessaria a considerare gli effetti di tale conferimento.
- e) L'Utente rimarrà gravato da ogni obbligo e responsabilità derivanti o correlati allo Slot di Discarica ovvero allo Slot Mensile rilasciato (compreso l'obbligo di pagare i Corrispettivi) al Gestore salvo che tale Slot di Discarica o Slot Mensile sia successivamente conferito; in caso di conferimento l'Utente che ha

effettuato il rilascio sarà comunque tenuto a corrispondere la differenza, se positiva, fra i Corrispettivi che avrebbe dovuto pagare se non avesse effettuato il rilascio ed i Corrispettivi che l'Utente risultato aggiudicatario della capacità rilasciata pagherà al Gestore, anche nel caso in cui la capacità allocata sia inferiore a quella rilasciata. Nel caso di differenza negativa il Gestore riconoscerà all'Utente di Capacità che ha effettuato il rilascio i maggiori proventi incassati derivanti dal rilascio di Capacità Continuativa. Resta inteso che gli obblighi di cui alla Clausola 3.5.3 in relazione allo Stoccaggio Minimo rimarranno comunque in capo all'Utente di Capacità Continuativa che ha effettuato il rilascio e non potranno essere trasferiti fatto salvo quanto previsto alla Clausola 3.2.3.2g).

- f) Ciascun Utente che abbia effettuato un rilascio di capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 3.2.3.2, nel caso in cui tale capacità non sia già stata conferita ad altri Utenti, potrà recuperare uno Slot di Discarica ovvero uno Slot Mensile rilasciato:
- i) fornendo al Gestore una Dichiarazione di Revoca (Allegato 2A4) che dovrà essere ricevuta dal Gestore stesso entro il Giorno Lavorativo precedente i termini previsti per la pubblicazione degli Slot di Discarica o Slot Mensili disponibili di cui alle Clausole 2.1.8.1 e/o 2.1.9.1a) e/o 2.1.9.2a); o
 - ii) attraverso la Piattaforma Aste Rigassificazione qualora la revoca sia espressa dall'Utente durante la presentazione delle offerte di cui alle Clausole 2.1.91b) e/o 2.1.9.2b)

Allegato 2A.

- g) Nel caso di rilascio e successivo conferimento di tutta la capacità di rigassificazione di cui al proprio Contratto di Capacità, l'Utente sarà liberato da ogni obbligo derivante dal Contratto di Capacità relativo alla capacità di rigassificazione rilasciata e conferita e gli obblighi di Stoccaggio Minimo, in capo agli altri Utenti di Capacità Continuativa, saranno opportunamente ricalcolati in ragione della capacità di rigassificazione rilasciata e conferita, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di cui alla Clausola 3.5.3a). Ciascun Utente di Capacità Continuativa accetta il rischio che in caso di rilascio e successivo conferimento di capacità di rigassificazione sia accresciuto il proprio obbligo di Stoccaggio Minimo.

3.2.4 Scambio della capacità di rigassificazione tra Utenti

3.2.4.1 Diritto di scambiare la capacità di rigassificazione tra Utenti

Gli Utenti hanno il diritto di scambiare la capacità di rigassificazione di cui sono titolari ai sensi dei rispettivi Contratti di Capacità, in conformità con quanto previsto nella presente Clausola 3.2.4.

3.2.4.2 Processo di scambio della capacità di rigassificazione

- a) Prima dell'inizio e/o nel corso di ciascun Anno Termico gli Utenti avranno la facoltà di effettuare scambi di capacità di rigassificazione della quale risultino titolari. Per scambio di capacità si intende lo scambio di un determinato quantitativo di capacità di rigassificazione nella titolarità di due Utenti del Terminale e di tutti i diritti ed obblighi connessi a tale capacità di rigassificazione. La richiesta di scambio di capacità di rigassificazione dovrà avvenire, pena la mancata accettazione della stessa, nelle modalità e nei tempi di seguito specificati:
- i) gli Utenti interessati devono far pervenire al Gestore il modulo per la richiesta di scambio della capacità di rigassificazione (Allegato 3A), opportunamente compilato e sottoscritto dagli stessi, indicando rispettivamente:
 - il volume di GNL, espresso in metri cubi di GNL, e il relativo Numero Massimo di Approdi Consentiti oggetto dello scambio;
 - gli Slot di Discarica ovvero Slot Mensili nel caso in cui lo scambio avvenga successivamente al processo di definizione del Programma Annuale delle Discariche. Per scambio di Slot di Discarica ovvero di Slot Mensili si intende lo scambio tra due Utenti di tutti i rispettivi diritti ed obblighi connessi agli Slot di Discarica o Slot Mensili oggetto dello scambio (ogni Slot di Discarica o Slot Mensile da intendersi comprensivo tra l'altro dell'Approdo, della relativa capacità di rigassificazione e del relativo diritto ad usufruire del Servizio di Rigassificazione dell'Utente che, nella misura applicabile, sono stati definiti nel Programma Annuale delle Discariche, unitamente a tutti i diritti, obblighi e responsabilità di cui alla Clausola 3.2.4.3);

- ii) ai fini dell'accettazione dello scambio di capacità di rigassificazione gli Utenti richiedenti lo scambio dovranno soddisfare le Condizioni per il Servizio di cui alla Clausola 2.1.1 e dovranno aver fornito adeguate garanzie finanziarie di cui al Capitolo 3.1;
- iii) le richieste di scambio di capacità di rigassificazione dovranno pervenire al Gestore rispettivamente:
 - entro il trentuno (31) gennaio in relazione alla cessione di Capacità Continuativa con decorrenza a partire dal 1° ottobre dell'Anno Termico successivo; e/o
 - entro il settimo (7°) Giorno Lavorativo del Mese precedente il Mese in cui lo/gli Slot di Discarica o Slot Mensili, oggetto dello scambio, sono programmati.

La richiesta di scambio sarà irrevocabile e dovrà contenere la dichiarazione in base alla quale gli Utenti riconoscono che l'efficacia della stessa è subordinata ad espressa accettazione da parte del Gestore che verificherà l'adeguatezza della documentazione trasmessa e i dati in essa contenuti. Resta inteso che al momento della richiesta di scambio non dovrà essersi verificata alcuna violazione sostanziale né inadempimento sostanziale del Contratto di Capacità da parte degli Utenti, ivi compreso il mancato pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi del medesimo Contratto di Capacità ovvero di altri Contratti di Capacità. Non verranno in ogni caso accettati scambi di capacità di rigassificazione qualora le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete e/o non conformi e/o gli Utenti non siano titolari della capacità oggetto di scambio.

- b) Entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto alla Clausola 3.2.4.2a)iii), il Gestore comunicherà agli Utenti richiedenti lo scambio di capacità di rigassificazione:
 - i) l'accettazione della richiesta di scambio restituendo loro copia della richiesta debitamente controfirmata per accettazione; o
 - ii) la mancata accettazione della richiesta di scambio.

3.2.4.3 Effetto dello scambio della capacità di rigassificazione tra Utenti

- a) Fatto salvo quanto disposto dalla Clausola 3.2.4.3b), a partire dalla data di accettazione da parte del Gestore della richiesta di scambio della capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 3.2.4.2b):
 - i) gli Utenti richiedenti lo scambio di capacità di rigassificazione subentreranno in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai rispettivi Contratti di Capacità, nella misura in cui siano relativi alla capacità oggetto di scambio. Resta inteso che gli obblighi di cui alla Clausola 3.5.3 in relazione allo Stoccaggio Minimo rimarranno integralmente in capo a ciascun Utente interessato dallo scambio di capacità di rigassificazione;
 - ii) gli Utenti interessati dallo scambio di capacità di rigassificazione manterranno tutti i loro diritti e obblighi nei confronti del Gestore ai sensi del Contratto di Capacità, compreso l'obbligo di pagare i Corrispettivi, relativi alla capacità di rigassificazione non oggetto di scambio;
 - iii) il Gestore aggiornerà il Programma Annuale delle Discariche e il Programma Trimestrale delle Discariche (ove esistenti) con l'esito dello scambio di capacità di rigassificazione.
- b) Mediante lo scambio della capacità di rigassificazione non verranno trasferiti (né gli Utenti saranno esonerati da) gli obblighi o responsabilità sorti ai sensi del Contratto di Capacità in relazione alla capacità di rigassificazione non oggetto dello scambio.

Capitolo 3.3 PROGRAMMAZIONE DEGLI SLOT DI DISCARICA

Per la definizione del Programma Annuale delle Discariche dovranno essere considerati differenti aspetti tra i quali l'operatività del Terminale e le relative attività di manutenzione, così come dettagliate nel relativo Programma delle Manutenzioni, al fine di offrire una sequenza di Discariche il più possibile regolare ed omogenea che dovrà essere conforme agli esiti delle aste ed al regolamento della Piattaforma Aste Rigassificazione.

3.3.1 Programma Annuale delle Discariche

- a) Entro il 30 luglio di ogni Anno Termico il Gestore pubblicherà il Programma Annuale delle Discariche per l'Anno Termico successivo nel quale sarà indicata la capacità disponibile, la capacità conferita e quella rilasciata. In ragione dei successivi processi di allocazione tale programma verrà periodicamente aggiornato dal Gestore e reso disponibile sul proprio sito web. In corso di Anno Termico la capacità relativa al primo trimestre successivo sarà rappresentata nell'ambito del Programma Trimestrale delle Discariche, quale parte integrante del Programma Annuale delle Discariche.
- b) Il Programma Annuale delle Discariche risulterà predisposto in maniera tale che:
 - i) ciascun Utente di Capacità Continuativa consegnerà i propri Carichi, corrispondenti alla propria ACQ, in modo tale da assicurare un profilo di arrivo dei Carichi quanto più regolare possibile;
 - ii) il numero di Carichi per ciascun Utente di Capacità Continuativa non sia superiore al rispettivo Numero Massimo di Approdi Consentiti;
 - iii) nessun Carico sia in conflitto con periodi di indisponibilità delle strutture del Terminale indicati dal Programma delle Manutenzioni vigente in quel momento;
 - iv) siano tenute in considerazione eventuali restrizioni delle Rete Nazionale di Trasporto;
 - v) il volume di consegna programmato di ciascun Carico non sia superiore a 155.000 m³_{liq};
 - vi) la consegna di ciascun Carico sia programmata in maniera tale che, all'inizio di ogni Finestra di Arrivo, vi sia nella disponibilità del Terminale un quantitativo di GNL pari allo Stoccaggio Minimo assumendo che le Nomine di Riconsegna dell'Utente seguano il Profilo di Riconsegna di Default e che tale profilo non sia superiore al Servizio di Riconsegna Continuo e che sia programmato in maniera tale che, all'inizio di ogni Finestra di Arrivo, lo Stoccaggio totale del Terminale non ecceda le seguenti soglie (**Massimo Stoccaggio Consentito**):

Volume di Consegna del Carico	Massimo Stoccaggio Consentito
Per i Carichi con volume di consegna $\leq 135.000 \text{ m}^3$	Il Massimo Stoccaggio Consentito è 150.000 m ³ meno il volume di consegna del Carico
Per i Carichi con volume di consegna $> 135.000 \text{ m}^3$	Il Massimo Stoccaggio Consentito è pari a 9.000 m ³

Ai soli fini del calcolo del Massimo Stoccaggio Consentito il primo Carico del Mese, che determina la prima Finestra di Arrivo, sarà comunque programmato come se fosse un Carico di 135.000 m³ oppure della propria dimensione reale se maggiore.

3.3.2 Programma Trimestrale delle Discariche

3.3.2.1 Comunicazione delle preferenze per il Programma Trimestrale delle Discariche

- a) Entro le ore 12:00 del settimo (7°) Giorno Lavorativo di ciascun Mese M-1, l'Utente dovrà comunicare al Gestore le proprie preferenze di programmazione degli Slot di Discarica allocati all'Utente stesso, in relazione ad un periodo di tre (3) mesi a partire dal primo (1°) Giorno Gas del Mese M indicando quanto segue:

- i) le preferenze di programmazione della data relativa alla Finestra di Arrivo di ciascuno degli Slot di Discarica che l'Utente intende Scaricare presso il Terminale nei successivi tre (3) Mesi;
 - ii) per ciascuno degli Slot di Discarica di cui al punto precedente la quantità (in MWh) e volume (in m³_{liq}) di GNL previsti in Discarica;
 - iii) i dati indicativi (nome e numero IMO) relativi alla Nave Metaniera che l'Utente intende utilizzare per ciascun Slot di Discarica;
 - iv) il presunto porto di caricazione del GNL in relazione a ciascun Slot di Discarica; e
 - v) l'elenco dei nominativi degli Utenti del Servizio di Trasporto e le relative regole di ripartizione, cui allocare in tutto o in parte i quantitativi rigassificati di propria competenza utilizzando il modulo riportato nell'Allegato 5. Resta inteso che la validità delle regole di ripartizione è subordinata alla verifica positiva da parte del Gestore circa l'effettiva applicabilità delle stesse.
- b) Qualora l'Utente non abbia presentato, entro la scadenza sopra specificata, alcuna preferenza di programmazione, si riterrà che quest'ultimo abbia espresso preferenza per le medesime Finestre di Arrivo già specificate nel Programma Annuale delle Discariche e che il quantitativo previsto in Discarica sia equivalente alla capacità associata allo Slot di Discarica. Le indicazioni di preferenze da parte dell'Utente che siano in tutto o in parte in contrasto con il Programma Annuale delle Discariche e/o con il Programma Trimestrale delle Discariche non generano alcun diritto di accettazione da parte del Gestore in capo all'Utente.
- c) Resta inteso che la comunicazione dei quantitativi previsti in discarica di cui alla Clausola 3.3.2.1a)ii) non modificherà la capacità di rigassificazione associata allo Slot di Discarica e che pertanto tutti gli obblighi connessi a tale capacità resteranno invariati anche nel caso in cui il Gestore abbia provveduto a recepire i diversi quantitativi comunicati dall'Utente ai sensi della Clausola 3.3.2.1a)ii) nel Programma Annuale delle Discariche ovvero nel Programma Trimestrale delle Discariche.

3.3.2.2 Programma Trimestrale delle Discariche

- a) Entro l'ottavo (8°) Giorno Lavorativo del Mese M-1, il Gestore comunicherà a ciascun Utente il relativo **Programma Trimestrale delle Discariche** pubblicandolo sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico, specificando le Finestre di Arrivo per la consegna di ciascuno dei Carichi dell'Utente per i tre Mesi successivi M, M+1 e M+2. In tale programma e per ciascun Slot di Discarica saranno indicate rispettivamente le date delle corrispondenti Finestre di Arrivo e il quantitativo di GNL previsto in Discarica (espresso in m³_{liq} e in MWh).
- b) Nella definizione del **Programma Trimestrale delle Discariche** il Gestore terrà conto, nel seguente ordine di precedenza, di: (i) quanto già programmato nel precedente Programma Trimestrale delle Discariche e nel Programma Annuale delle Discariche, (ii) delle preferenze di programmazione espresse dagli Utenti ai sensi della Clausola 3.3.2.1a), (iii) dei criteri di cui alla Clausola 3.3.1b) e (iv) di quanto eventualmente definito alla successiva Clausola 3.3.2.2c).
- c) Nel caso in cui, pur applicando tutte le preferenze di programmazione comunicate dagli Utenti ai sensi della Clausola 3.3.2.1, due o più Utenti risultino aver espresso preferenze di programmazione conflittuali e/o non conciliabili, il Gestore, al fine di garantire la fattibilità delle Discariche e la massimizzazione dell'utilizzo della capacità del Terminale, includendo quindi in tali valutazioni anche gli Slot di Discarica non già allocati agli Utenti ma che saranno offerti dal Gestore nei successivi processi di conferimento, procederà alla definizione del programma degli Slot di Discarica, coerentemente con quanto previsto dalla Clausola 3.3.1b) ove applicabile e assegnando priorità alle preferenze dall'Utente con la maggior quantità di GNL, espressa in m³_{liq}, prevista in Discarica nell'Anno Termico.
- d) Il Gestore comunicherà a ciascun Utente, entro il termine di cui alla Clausola 3.3.2.2a), pubblicandolo sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico, la propria condizione di Utente Debitore o Utente Creditore e l'ammontare della garanzia di cui alla Clausola 3.1.7. Limitatamente al Mese M, ciascun Utente Debitore dovrà disporre di un'adeguata capienza delle garanzie finanziarie a copertura del sistema di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete, ai fini della registrazione delle transazioni di cui alla Clausola 3.1.7.
- e) Entro l'ottavo (8°) Giorno Lavorativo del Mese M-1 a seguito dell'esito positivo o negativo di quanto previsto alla Clausola 3.3.2.2d), il Gestore comunicherà a ciascun Utente il Programma Trimestrale delle Discariche e nel caso in cui le garanzie finanziarie di cui alla Clausola 3.3.2.2d) non siano adeguate, il Programma Trimestrale delle Discariche dell'Utente interessato sarà considerato privo di consegna.

- f) Una volta finalizzato il Programma Trimestrale delle Discariche ai sensi della Clausola 3.3.2.2e), ciascun Carico programmato nel Mese M di tale Programma Trimestrale delle Discariche verrà considerato come un **Carico Confermato**.
- g) Nel caso di allocazione di uno o più Slot di Discarica nell'ambito dei processi di conferimento di capacità di tipo spot, il relativo Programma Trimestrale delle Discariche sarà conseguentemente aggiornato ai sensi di quanto previsto alle Clausole 2.1.9.1 e 2.1.9.2.
- h) Il Programma Trimestrale delle Discariche, così aggiornato, avrà l'effetto di modificare il Programma Annuale delle Discariche.

3.3.3 Modifiche dell'Utente al Programma Trimestrale delle Discariche

- a) L'Utente che ha uno o più Slot di Discarica programmato/i nel Mese M con volumi non nulli potrà richiedere, dopo la definizione del Programma Trimestrale delle Discariche, ma comunque entro e non oltre il sesto (6°) Giorno Lavorativo antecedente la Finestra di Arrivo dello Slot di Discarica per cui si chiede una modifica e limitatamente al primo Mese del Programma Trimestrale delle Discariche, le seguenti modifiche:
 - i) la Finestra di Arrivo di un determinato Slot di Discarica;
 - ii) i volumi di consegna per un Carico. Resta inteso che ai fini del calcolo della Quota Percentuale saranno considerati esclusivamente i volumi di consegna programmati nel Programma Trimestrale delle Discariche di cui alla Clausola 3.3.2.2;
 - iii) la Nave Metaniera utilizzata per la consegna;
 - iv) l'elenco dei nominativi degli Utenti del Servizio di Trasporto e le relative regole di ripartizione di cui alla Clausola 3.3.2.1a)v) utilizzando il modulo riportato nell'Allegato 5. Resta inteso che la validità delle regole di ripartizione è subordinata alla verifica positiva da parte del Gestore circa l'effettiva applicabilità delle stesse.

Il Gestore valuterà le richieste di modifiche del Programma Trimestrale delle Discariche in base all'ordine cronologico in cui sono state presentate e considerando quanto definito alla Clausola 3.3.1b). Nel caso in cui la modifica al Programma Trimestrale delle Discariche comporti una variazione della propria condizione di Utente Debitore o Utente Creditore e la conseguente rideterminazione dell'ammontare della garanzia di cui alla Clausola 3.1.7, ai fini dell'accettazione di tale richiesta di modifica ciascun Utente Debitore dovrà disporre di un'adeguata capienza delle garanzie finanziarie a copertura del sistema di cui al Capitolo 5 del Codice di Rete, per la registrazione delle transazioni di cui alla Clausola 3.1.7. Resta inteso che qualora una richiesta di modifica del Programma Trimestrale delle Discariche da parte di un Utente comporti una variazione della condizione di Utente Debitore o Utente Creditore degli altri Utenti, tale richiesta non sarà accettata dal Gestore. La mancata espressa concessione da parte del Gestore di una richiesta fatta ai sensi della Clausola 3.3.3a) è da interpretarsi come un rifiuto di tale richiesta.

- b) In seguito all'accettazione delle modifiche richieste, il Gestore provvederà a modificare il Programma Trimestrale delle Discariche e a pubblicare il Programma Annuale delle Discariche aggiornato.

3.3.4 Modifiche del Gestore al Programma Annuale delle Discariche

Nel caso di richiesta da parte di una delle Autorità Competenti, ovvero nel caso in cui si verifichino delle limitazioni all'operatività del Terminale non programmate, il Gestore ha la facoltà unilaterale di modificare e ripubblicare in qualsiasi momento un Programma Annuale delle Discariche e/o il Programma delle Manutenzioni impegnandosi a minimizzare gli effetti sulla precedente programmazione e sugli Utenti coinvolti da tale modifica.

3.3.5 Corrispettivi di scostamento per gli Utenti di Capacità Continuativa

Qualora il volume di GNL effettivamente Scaricato da un Utente di Capacità Continuativa nel corso di un Anno Termico risulti inferiore alla somma dei volumi di GNL programmati per la Discarica in ciascun Mese M di tale Anno Termico, così come programmato nel Mese M-1 nell'ambito del Programma Trimestrale delle Discariche, il Gestore applicherà un addebito pari a 4,5 Euro/m³liq di GNL moltiplicato per la differenza positiva tra la variazione annuale come sopra calcolata e il 10% del volume di GNL atteso per la Discarica e programmato in ciascun Mese M-1, fermo restando l'obbligo di pagamento dei Corrispettivi. Resta inteso che i corrispettivi di scostamento di cui sopra non troveranno applicazione nel caso in cui l'Utente non effettui le Discariche così

come programmato nel Mese M-1 nell'ambito del Programma Trimestrale delle Discariche a causa di un evento di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione così come definito alla Clausola 2.1.6a).

3.3.6 Corrispettivi di scostamento per Utenti diversi da Utenti di Capacità Continuativa

Qualora il volume di GNL effettivamente Scaricato in uno Slot di Discarica sia diverso dal volume di GNL programmato per lo Slot di Discarica:

- a) se il volume di GNL effettivamente Scaricato dall'Utente fosse inferiore al volume di GNL corrispondente al volume di GNL programmato per lo Slot di Discarica l'Utente dovrà corrispondere, qualora la deviazione fosse superiore al 10%, un ulteriore addebito pari al 4,5 Euro/m³liq moltiplicato per la differenza tra la deviazione e il 10% del volume di GNL corrispondente al volume programmato per la Discarica, salvo il pagamento dei Corrispettivi;
- b) qualora il volume di GNL effettivamente Scaricato dall'Utente fosse superiore al volume di GNL corrispondente al volume programmato per lo Slot di Discarica incrementato del 5%, l'Utente stesso, in aggiunta ai Corrispettivi applicati al volume effettivamente Scaricato, e fermo restando quanto previsto dalla Clausola 3.7.3.2b), dovrà corrispondere una tariffa pari al 10% del corrispettivo Cqs, calcolata sulla differenza (se positiva) tra il volume effettivamente Scaricato e il volume di GNL corrispondente al volume di GNL programmato per lo Slot di Discarica incrementato rispettivamente del 5% per valori di volumi programmati inferiori o uguali a 135.000 m³liq o del 2% se superiori.

Resta inteso che i corrispettivi di scostamento di cui alla presente Clausola non troveranno applicazione nel caso in cui l'Utente non effettui le Discariche a causa di un evento di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione così come definito alla Clausola 2.1.6a), salvo il pagamento dei Corrispettivi.

3.3.7 Regole di Allocazione dei volumi di GNL programmati per la Discarica

- a) Il Gestore allocherà nel conto di ciascun Utente, in via provvisoria, i quantitativi di energia (in MWh) previsti in Discarica in ciascun Slot di Discarica di cui al Programma Trimestrale delle Discariche (Mese M, Mese M+1 e Mese M+2), secondo la seguente formula:

$$QLNGxy = QLNGy \cdot QPx_m$$

dove:

QPx_m = Quota Percentuale dell'Utente x applicabile a ciascuna Discarica programmata in un Mese m

$QLNGy$ = quantità di GNL del Carico y programmato per la Discarica, espresso in MWh

$QLNGxy$ = quantità di GNL del Carico y provvisoriamente allocata all'Utente x, espresso in MWh

- b) Il Gestore dovrà allocare la quantità di GNL di ciascun carico Scaricato al Terminale, per conto di ciascun Utente, sulla base dell'allocazione provvisoria di cui alla Clausola 3.3.7a). Qualora la quantità di GNL effettivamente Scaricata dovesse differire dalla quantità provvisoriamente allocata (in MWh) ai sensi della formula di cui alla Clausola 3.3.7a), le differenze (in positivo o negativo) saranno interamente attribuite all'Utente che ha consegnato il Carico in oggetto.
- c) Qualora un Utente Scarichi al Terminale una quantità di GNL (in MWh) inferiore ai diritti aggregati degli altri Utenti con Quote Percentuali del Carico Confermato in oggetto, comprendendo in tale casistica anche la mancata Discarica di un Carico Confermato, a tale Utente non dovranno essere allocate le quantità di GNL del Carico in oggetto. Il Gestore allocherà le quantità di GNL effettivamente Scaricate in base alle Quote Percentuali degli altri Utenti e il quantitativo in difetto sarà considerato nelle allocazioni dei Carichi Confermati successivi ove possibile o, in caso contrario, troverà applicazione quanto previsto alla Clausola 3.1.7f).
- d) La Quota Percentuale di ciascun Utente non sarà modificata, inclusi i casi di mancata consegna o di una consegna superiore o inferiore a quanto programmato in relazione ai Carichi Confermati del medesimo Utente.

- e) Qualora il Carico Confermato di un Utente, programmato in Discarica nel Mese M , abbia subito un ritardo e, a causa di tale ritardo, l'Utente è stato costretto ad effettuare la Discarica nel Mese successivo ($M+1$), ai fini di contabilità fiscale nel Mese M , tale Utente sarà considerato un Utente Debitore, e ciascun altro Utente con una Quota Percentuale nel Carico in oggetto consegnato nel Mese $M+1$ sarà considerato un Utente Creditore. Resta inteso che le allocazioni dei Carichi ai sensi della Clausola 3.3.7 saranno effettuate in proporzione alla Quota Percentuale come se tale Carico fosse stato consegnato nel Mese M .

3.3.7.2 Calcolo della Quota Percentuale

- a) Il Gestore renderà disponibile nel Sistema di Comunicazione Elettronico la Quota Percentuale di ciascun Utente per i Carichi programmati per la Discarica nel Mese M , Mese $M+1$ e Mese $M+2$ del Programma Trimestrale delle Discariche secondo la seguente formula:

$$QP_{xm} = \frac{CDV_{xm}}{CDV_{am}} \times 100$$

dove:

QP_{xm} = Quota Percentuale dell'Utente x per i Carichi programmati per la Discarica nel Mese m (Mese M , Mese $M+1$ o Mese $M+2$). Tale percentuale è la **Quota Percentuale** dell'Utente per ogni Giorno Gas del relativo Periodo di Riconsegna;

CDV_{xm} = Totale, confermato o programmato, a seconda dei casi, della quantità di GNL dell'Utente x , programmata per la Discarica nel Mese m ed espressa in MWh;

CDV_{am} = Totale, confermato o programmato, a seconda dei casi, delle quantità di GNL di tutti gli Utenti programmate per la Discarica nel Mese m ed espresse in MWh.

La Quota Percentuale sarà aggiornata a seguito della pubblicazione e/o modifica del Programma Annuale delle Discariche o del Programma Trimestrale delle Discariche. Rimane inteso che i volumi oggetto del Servizio di Peak Shaving non concorreranno, se non nei casi di cui alla Clausola 3.3.7.2b), al calcolo della Quota Percentuale.

- b) Qualora il Gestore, in seguito a disposizioni dell'MSE, sia chiamato a consegnare a SRG, al Punto di Riconsegna, i quantitativi oggetto del Servizio di Peak Shaving, la Quota Percentuale verrà ricalcolata a partire dalla data di immissione dei quantitativi funzionali al Servizio di Peak Shaving e i) fino all'esaurimento di tali quantitativi o ii) fino alla notifica da parte dell'MSE di cessazione dell'emergenza gas, considerando le quantità eventualmente già allocate agli Utenti, secondo le seguenti formule:

$$QP_{xm} = \frac{CDV_{xm} - V_{Axm}}{CDV_{am} + VPS - \sum V_{Axm}} \times 100$$

$$QPF_m = \frac{VPS}{CDV_{am} + VPS - \sum V_{Axm}} \times 100$$

dove:

QP_{xm} = quota percentuale dell'Utente x nel Mese m ;

CDV_{xm} = quantità di GNL confermata/programmata dall'Utente x nel Mese m espressa in MWh;

V_{Axm} = quantità allocata all'Utente x nel mese m sino alla data di immissione dei quantitativi di Peak Shaving in Rete Nazionale di Trasporto in seguito a disposizioni dell'MSE ed espressa in MWh;

CDV_{am} = quantità di GNL confermata/programmata da tutti gli Utenti nel Mese m ed espressa in MWh;

VPS = quantitativi oggetto della procedura di Peak Shaving espressa in MWh;

QPF_m = quota percentuale del Fornitore del Servizio di Peak Shaving nel Mese m .

In assenza di comunicazione da parte dell'MSE relativa all'attivazione dell'emergenza gas o al termine della stessa, il valore di QPFm è posto pari a zero.

- c) Qualora il Gestore conferisca capacità di rigassificazione di tipo spot ai sensi della Clausola 2.1.9.2 per il Mese M in seguito all'aggiornamento del Programma Trimestrale delle Discariche e del Programma Annuale delle Discariche, saranno ricalcolate le Quote Percentuali di tutti gli Utenti aventi in programma un Carico nel Mese M secondo la seguente formula:

$$QP_{xM} = \frac{CDV_{xM} - VA_{xM}}{CDV_{aM} + V_{SPOT} - \sum VA_{xM}} \times 100$$

$$QP_{SPOTM} = \frac{V_{SPOT}}{CDV_{aM} + V_{SPOT} - \sum VA_{xM}} \times 100$$

dove:

QP_{xM} = quota percentuale dell'Utente Continuativo x nel Mese M;

CDV_{xM} = quantità di GNL confermata dall'Utente Continuativo x nel Mese M ed espressa in MWh;

VA_{xM} = quantità allocata all'Utente Continuativo x nel Mese M sino alla data di inizio della riconsegna dei quantitativi dell'Utente Spot ed espressa in MWh;

CDV_{aM} = quantità di GNL confermata da tutti gli Utenti Continuativi nel Mese M ed espressa in MWh;

V_{SPOT} = quantità di GNL prevista in Discarica dall'Utente Spot ed espressa in MWh;

QP_{SPOTM} = quota percentuale dell'Utente Spot nel Mese M.

In seguito al ricalcolo delle Quote Percentuali in relazione al Mese M, i Profili di Riconsegna di Default di tutti gli Utenti aventi in programma un Carico nello stesso Mese M saranno ricalcolati e resi disponibili nel Sistema di Comunicazione Elettronico.

Capitolo 3.4 - PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE

3.4.1 Riconsegna del Gas

In seguito alla determinazione del Programma Annuale delle Discariche ai sensi della Clausola 3.3.1e/o ad ogni successivo aggiornamento dello stesso ai sensi delle Clausole 3.3.2.2 e 3.3.3 il Gestore fornirà, attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico, il Profilo di Riconsegna di Default calcolato secondo i principi di cui alla Clausola 3.4.1.1. Tale profilo di riconsegna è volto a garantire rispettivamente i) l'ottemperanza di tutti i vincoli contrattuali posti in capo all'Utente e ii) un flusso in riconsegna il più regolare possibile in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11 comma 4 del TIRG.

3.4.1.1 Calcolo del Profilo di Riconsegna di Default ad inizio Mese

Per ciascun Utente il Gestore renderà disponibile nel Sistema di Comunicazione Elettronico il relativo profilo di riconsegna del Gas in ciascun Giorno Gas del Periodo di Riconsegna relativo al Mese corrente e ai due (2) Mesi successivi, tenendo in considerazione i seguenti fattori (**Profilo di Riconsegna di Default**):

- i) programmazione e riprogrammazione delle Finestre di Arrivo degli Slot di Discarica;
- ii) disponibilità dei Servizi di Riconsegna Continui dell'Utente di cui alla Clausola 3.4.1.7;
- iii) Stoccaggio dell'Utente;
- iv) Consumi e Perdite allocabili all'Utente;
- v) Obblighi di Riconsegna Minimi dell'Utente;
- vi) Stoccaggio Minimo dell'Utente;
- vii) qualsiasi Programma delle Manutenzioni e/o Riduzione non Programmata del Servizio;
- viii) vincoli operativi di cui alla Clausola 3.3.1b);
- ix) riduzioni della capacità di trasporto della Rete Nazionale di Trasporto;
- x) ogni altro fattore che, per insindacabile giudizio del Gestore, assuma oggettiva rilevanza ai fini della definizione del profilo di riconsegna.

3.4.1.2 Calcolo del Profilo di Riconsegna di Default nel corso del Mese

Ad ogni variazione dei fattori di cui alla Clausola 3.4.1.1 e considerando, *inter alia*, le Nomine e/o Rinomine dell'Utente e gli eventuali trasferimenti della proprietà del GNL ai sensi di quanto previsto alla Clausola 3.6.1.1, il Gestore ricalcolerà su base giornaliera il Profilo di Riconsegna di Default di ciascun Utente e lo renderà disponibile nel Sistema di Comunicazione Elettronico.

3.4.1.3 Nomine di Riconsegna

Prima Sessione

- a) Entro e non oltre le ore 11:00 di ciascun Giorno Gas, l'Utente può nominare, attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico, una quantità di Gas per la Riconsegna al Punto di Riconsegna per il successivo/i Giorno/i Gas ed eventualmente sino al termine del relativo Periodo di Riconsegna, presentando una Nomina di Riconsegna. Nel caso in cui un Utente non presenti una Nomina di Riconsegna entro il termine di cui sopra si riterrà che tale Utente abbia presentato una Nomina di Riconsegna corrispondente al quantitativo giornaliero di cui al Profilo di Riconsegna di Default. Nel caso in cui la Nomina di Riconsegna non sia conforme a quanto previsto dalla Clausola 3.4.1.4, si applicherà quanto previsto alla Clausola 3.4.1.8.
- b) L'Utente potrà, in ogni momento precedente il termine di cui alla Clausola 3.4.1.3a), modificare la Nomina di Riconsegna.

Seconda Sessione

- c) A partire dalle ore 17:00 e sino alle ore 18:30 di ciascun Giorno Gas, l'Utente può modificare la nomina precedentemente inserita nel Sistema di Comunicazione Elettronico ai sensi di quanto previsto dalla Clausola 3.4.1.3a), nominando una quantità di Gas per la Riconsegna al Punto di Riconsegna per il successivo Giorno Gas presentando una Nomina di Riconsegna. Nel caso in cui un Utente non presenti una Nomina di Riconsegna entro il termine di cui sopra, si riterrà valida la Nomina di Riconsegna

precedentemente effettuata. Nel caso in cui la Nomina di Riconsegna non sia conforme a quanto previsto dalla Clausola 3.4.1.4 si applicherà quanto previsto alla Clausola 3.4.1.8.

- d) L'Utente potrà, in ogni momento precedente il termine di cui alla Clausola 3.4.1.3c), modificare la Nomina di Riconsegna.
- e) Una nomina effettuata ai sensi della Clausola 3.4.1.3a) e/o 3.4.1.3c) sarà considerata una **Nomina di Riconsegna**.
- f) Nel caso in cui una Nomina di Riconsegna venga rifiutata da SRG, il Gestore informerà prontamente l'Utente che provvederà ad inviare una Nomina di Riconsegna alternativa.

3.4.1.4 Condizioni di Nomina

L'Utente può, in ogni Giorno Gas, nominare per la riconsegna una quantità di Gas che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) la quantità nominata dovrà essere inferiore o pari allo Stoccaggio dell'Utente (espresso in MWh) per tale Giorno Gas, rispettando comunque gli obblighi di Stoccaggio Minimo di cui alla Clausola 3.5.3;
- b) la quantità nominata dovrà essere sufficiente a liberare la propria Quota Percentuale dello spazio disponibile all'interno dei serbatoi del Terminale all'arrivo della successiva Nave Metaniera, come previsto dalla Clausola 3.3.1b)vi);
- c) la quantità nominata non dovrà essere superiore alla portata massima di riconsegna del Gas, tenendo in considerazione il Servizio di Riconsegna Continuo dell'Utente, l'eventuale Servizio di Riconsegna Interrompibile, oltre al Programma delle Manutenzioni pubblicato e/o altre esigenze operative (es. eventuali Riduzioni del Servizio non Programmate, correzione dell'indice di Wobbe e/o circostanze legate alla consegna di GNL Fuori Specifica) che siano rese disponibili all'Utente attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronica o che siano comunicate dal Gestore all'Utente;
- d) la quantità nominata non dovrà essere inferiore alla portata equivalente all'Obbligo di Riconsegna Minima, né alla portata determinata dal Gestore in ragione di altre esigenze operative (es. correzione dell'indice di Wobbe e circostanze legate alla consegna di GNL Fuori Specifica) che siano rese disponibili all'Utente attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronica o che siano comunicate dal Gestore all'Utente.

3.4.1.5 Rinomine di Riconsegna

- a) A partire dalle 14:00 ed entro e non oltre le ore 15:00 di ciascun Giorno Gas, l'Utente può rinominare, attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico, una quantità di Gas per la Riconsegna al Punto di Riconsegna per il Giorno Gas in corso, presentando una Rinomina di Riconsegna. Nel caso in cui un Utente non presenti una Rinomina di Riconsegna entro il termine di cui sopra si riterrà valida la Nomina di Riconsegna precedentemente effettuata per il Giorno Gas in questione. Nel caso in cui la Rinomina di Riconsegna non sia conforme a quanto previsto dalla Clausola 3.4.1.6, si applicherà quanto previsto alla Clausola 3.4.1.8.
- b) L'Utente potrà, a partire dalle 14:00 e sino al termine di cui alla Clausola 3.4.1.5a), modificare la Rinomina di Riconsegna, presumendo che nelle prime dodici ore del Giorno Gas in corso il Gestore abbia riconsegnato all'Utente il 50% dei volumi di Gas di cui alla sua precedente Nomina di Riconsegna.
- c) Una rinomina effettuata ai sensi della Clausola 3.4.1.5a) sarà considerata una **Rinomina di Riconsegna**.
- d) Nel caso in cui una Rinomina di Riconsegna venga rifiutata da SRG, il Gestore è tenuto ad informare l'Utente che provvederà ad inviare una Rinomina di Riconsegna.
- e) Resta inteso che il Gestore, per ragioni tecniche e operative, avrà la facoltà di modificare, sospendere e/o annullare la disponibilità della Rinomina di Riconsegna, di cui alla Clausola 3.4.1.6, per un determinato Giorno Gas notificando tale evenienza agli Utenti attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico entro le 14:00 del Giorno Gas interessato da tale evento.

3.4.1.6 Condizioni di Rinomina

A condizione che gli Utenti, per un determinato Giorno Gas, abbiano nominato in aggregato una quantità di Gas non inferiore a **46.300 MWh**, ciascun Utente può, in ogni Giorno Gas, rinominare per la riconsegna solo una quantità di Gas che soddisfi i seguenti requisiti:

- a) Quanto già previsto alla Clausola 3.4.1.4 per i processi di nomina.
- b) Un quantitativo minimo giornaliero calcolato come segue (**Rinomina Minima**):

$$\text{Rinomina Minima}_x = QPx \cdot (\sum \text{nomina Utentex} + 46.300) \cdot \frac{12}{24}$$

dove per $\sum \text{nomina Utentex}$ si intende la somma dei quantitativi richiesti in riconsegna dagli Utenti in un determinato Giorno Gas.

Resta inteso che la Rinomina Minima sarà consentita qualora l'Utente abbia nominato, per un determinato Giorno Gas, una quantità di Gas non inferiore al proprio Obbligo di Riconsegna Minima.

- c) Un quantitativo massimo continuo giornaliero calcolato come segue (**Rinomina Massima**):

$$\text{Rinomina Massima}_x = QPx \cdot (\sum \text{nomina Utentex} + 144.300) \cdot \frac{12}{24}$$

dove per $\sum \text{nomina Utentex}$ si intende la somma dei Servizi di Riconsegna Continui richiesti dagli Utenti in un determinato Giorno Gas.

Resta inteso che la Rinomina Massima sarà consentita qualora l'Utente abbia nominato, per un determinato Giorno Gas, una quantità di Gas non superiore al proprio Servizio di Riconsegna Continuo.

3.4.1.7 Servizi di Riconsegna Continui e Obblighi di Riconsegna Minima

- a) Il quantitativo massimo di Gas (espresso in MWh/Giorno Gas) che ciascun Utente è intitolato a nominare su base continuativa sarà pari alla Quota Percentuale spettante a tale Utente in quel Giorno Gas di 144.300 MWh (**Servizio di Riconsegna Continuo**).
- b) Con esclusivo riferimento al/ai Giorno/i Gas in cui ha luogo la Discarica, in deroga a quanto previsto alle Clausole 3.4.1.3, 3.4.1.4, 3.4.1.5 e 3.4.1.6 il Gestore fornirà all'Utente, attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico, la quantità di Gas prevista in Riconsegna a partire dalle ore 06:00 del Giorno Gas in cui la Nave Metaniera è prevista essere All Fast e sino alle ore 5:59 del Giorno Gas in cui è prevista la disconnessione dei bracci di carico. Tali quantitativi di Gas previsti in Riconsegna saranno inizialmente stimati dal Gestore nella definizione del Programma Annuale delle Discariche e in ogni suo successivo aggiornamento ai sensi della Clausola 3.3.2.2, ipotizzando, per una specifica Nave Metaniera, un ETA corrispondente alle ore 06:00 della Finestra di Arrivo associata allo Slot di Discarica in questione, salvo diversa comunicazione da parte dell'Utente. Resta inteso che in seguito al ricevimento da parte del Gestore di successivi aggiornamenti circa l'ETA ai sensi della Clausola 3.7.1.1, delle informazioni contenute nella Nota Informativa sul Carico ed infine dell'effettivo inizio della Discarica, il quantitativo previsto in Riconsegna sarà conseguentemente aggiornato e reso disponibile all'Utente attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico. Ai fini dell'attività di Nomina si riterrà che l'Utente abbia comunque nominato la quantità di Gas pari ai quantitativi resi disponibili nel Sistema di Comunicazione Elettronica.
- c) Fatto salvo quanto previsto alla Clausola 3.4.1.7b), l'Utente dovrà almeno nominare e/o rinominare, o si riterrà che abbia nominato e/o rinominato, una quantità di Gas almeno pari alla propria Quota Percentuale di 4.450 MWh per ciascun Giorno Gas, fatte salve specifiche necessità operative legate al mantenimento delle condizioni di sicurezza del Terminale, che saranno tempestivamente comunicate dal Gestore e per le quali si renda necessario modificare la Nomina e/o Rinomina di Riconsegna degli Utenti in proporzione alla propria Quota Percentuale (**Obbligo di Riconsegna Minima**).
- d) In deroga alla Clausola 3.4.1.7c) l'Utente non sarà tenuto ad adempiere all'Obbligo di Riconsegna Minima, nella misura in cui gli altri Utenti abbiano nominato/rinominato in aggregato una quantità di Gas superiore a quella necessaria per coprire l'Obbligo di Riconsegna Minima di tale Utente.

3.4.1.8 Diritto del Gestore di modificare o rifiutare Nomine e/o Rinomine di Riconsegna

- a) Il Gestore verificherà l'accettabilità o meno di una Nomina e/o Rinomina di Riconsegna presentata dall'Utente e provvederà a:

- i) approvare la Nomina e/o Rinomina di Riconsegna conformemente ai requisiti di cui alle Clausole 3.4.1.4, 3.4.1.6, 3.4.1.7a) e 3.4.1.7c); ovvero
 - ii) rifiutare o modificare, come specificato in Clausola 3.4.1.8, una Nomina e/o Rinomina di Riconsegna non conforme a tali requisiti.
- b) Ferma restando la responsabilità dell'Utente di effettuare le nomine in conformità ai requisiti di cui alle Clausole 3.4.1.4, 3.4.1.6, 3.4.1.7a) e 3.4.1.7c), il Gestore si impegna a comunicare all'Utente attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico l'eventuale rifiuto di una Nomina e/o Rinomina di Riconsegna ai sensi della Clausola 3.4.1.8a)ii), rispettivamente entro le ore 12:00 per la Nomina di Riconsegna relativamente alla prima sessione ed entro le ore 19:00 per la Nomina di Riconsegna relativamente alla seconda sessione o entro le ore 15:30 per la Rinomina di Riconsegna.
- c) Nel caso di rifiuto della propria Nomina e/o Rinomina di Riconsegna l'Utente presenterà al Gestore rispettivamente entro le ore 12:30 (prima sessione) o entro le ore 19:30 (seconda sessione) una Nomina di Riconsegna modificata, ovvero entro le ore 16:00 una Rinomina di Riconsegna modificata. Qualora l'Utente non provveda a presentare una Nomina di Riconsegna conforme alla Clausola 3.4.1.4, il Gestore modificherà la Nomina di Riconsegna in conformità con il quantitativo giornaliero di cui al Profilo di Riconsegna di Default. Qualunque Nomina di Riconsegna modificata in tal modo sarà comunque da considerarsi come se effettuata dall'Utente. Qualora l'Utente non provveda a presentare una Rinomina di Riconsegna conforme alla Clausola 3.4.1.6, il Gestore manterrà valida la Nomina di Riconsegna precedentemente effettuata dall'Utente. Fatto salvo quanto previsto alla Clausola 3.4.1.10, il Gestore comunicherà attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico gli esiti del processo di modifica della Nomina e/o Rinomina di Riconsegna.
- d) Qualora siano disponibili, il Gestore assegnerà il Servizio di Riconsegna Interrompibile all'Utente che ne faccia richiesta ai sensi delle Clausole 3.4.1.3 e 3.4.1.5. Qualora anche altri Utenti facessero la medesima richiesta, e non vi fosse una disponibilità sufficiente di tali servizi, il Gestore allocherà tale servizio tra gli Utenti proporzionalmente alla propria Quota Percentuale nel Giorno Gas in questione. Resta inteso che il Servizio di Riconsegna Interrompibile sarà prioritariamente allocato i) agli Utenti Continuativi, ii) agli Utenti che altrimenti non garantirebbero il rispetto della condizione di cui alla Clausola 3.4.1.4b) e iii) infine ove ancora disponibile, agli Utenti Spot.
- e) Nel caso in cui l'Utente abbia consegnato GNL Fuori Specifica, oppure che in seguito a tale consegna, il GNL presente nel Terminale sia risultato GNL Fuori Specifica e ciò porti ad una variazione della capacità di riconsegna del Terminale, lo stesso Utente sarà soggetto ad una riduzione del proprio Servizio di Riconsegna Continuo o ad un incremento del proprio Obbligo di Riconsegna Minimo nella misura necessaria per far fronte a tale variazione. Nel caso in cui in un determinato Giorno Gas ed in seguito alla consegna di GNL Fuori Specifica, la capacità di riconsegna del Terminale fosse inferiore alla somma dei quantitativi nominati o rinominati dagli altri Utenti nel Giorno Gas in questione, l'Utente che ha consegnato GNL Fuori Specifica si impegna a consegnare al PSV agli altri Utenti nel medesimo Giorno Gas i quantitativi che il Gestore non è stato in grado di riconsegnare nel rispetto delle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna. Il Gestore comunicherà agli Utenti interessati (i) i quantitativi di GNL Fuori Specifica consegnati, (ii) il nominativo dell'Utente che ha effettuato la consegna del GNL Fuori Specifica, (iii) il nominativo degli Utenti ai quali dovranno essere riconsegnati i quantitativi e (iv) i corrispondenti quantitativi da riconsegnare al PSV. Resta esclusa la responsabilità del Gestore nel caso di mancato adempimento da parte dell'Utente che ha consegnato GNL Fuori Specifica ai propri obblighi verso gli altri Utenti.
- f) Qualora tutto il GNL stoccato nei serbatoi del Terminale divenga GNL Fuori Specifica a causa dell'invecchiamento del GNL stesso e ciò comporti una variazione della capacità di riconsegna del Terminale, tutti gli Utenti subiranno una riduzione del Servizio di Riconsegna Continuo o un incremento del proprio Obbligo di Riconsegna Minimo necessario per far fronte a tali condizioni, proporzionalmente alle relative Quote Percentuali.
- g) Qualora tutte le Nomine e/o Rinomine di Riconsegna presentate da tutti gli Utenti siano inferiori a quanto previsto alla Clausola 3.4.1.7c), il Gestore incrementerà i quantitativi di Gas previsti in riconsegna a ciascun Utente fino al proprio Obbligo di Riconsegna Minima. Il Gestore non avrà alcuna responsabilità in relazione ai quantitativi incrementali di Gas previsti in riconsegna ai sensi della Clausola 3.4.1.8g).
- h) Qualora tutte le Nomine di Riconsegna presentate da tutti gli Utenti siano differenti da quanto previsto alla Clausola 3.4.1.7b), il Gestore modificherà i quantitativi di Gas previsti in riconsegna a ciascun Utente per un valore pari a quanto previsto alla Clausola 3.4.1.7b). Il Gestore non avrà alcuna responsabilità in relazione ai quantitativi di Gas così modificati e previsti in riconsegna ai sensi della Clausola 3.4.1.8h).

- i) Per permettere la Discarica di una Nave Metaniera che si trovi nelle condizioni di cui alle Clausole 3.7.2.2b) e 3.7.2.2c) il Gestore ridurrà la Nomina e/o Rinomina di Riconsegna di ciascun Utente in modo da liberare la rispettiva Quota Percentuale dello spazio disponibile all'interno dei serbatoi del Terminale all'arrivo della successiva Nave Metaniera, come previsto dalla Clausola 3.3.1b)vi).
- j) Per permettere la Discarica di una Nave Metaniera in Anticipo, a condizione che l'anticipo di tale Nave Metaniera non sia superiore a ventiquattro (24) ore rispetto alla Finestra di Arrivo, il Gestore aumenterà la Nomina e/o Rinomina di Riconsegna di ciascun Utente in modo da liberare la rispettiva Quota Percentuale dello spazio disponibile all'interno dei serbatoi del Terminale all'arrivo della Nave Metaniera, come previsto dalla Clausola 3.3.1b)vi). Resta inteso che tale incremento avverrà nei limiti del Servizio di Riconsegna Continuo di ciascun Utente.
- k) Resta inteso che, nel caso in cui l'Utente decida di avvalersi di quanto previsto all'art. 13.6 del TIRG, quest'ultimo provvederà a comunicare agli Utenti del Servizio di Trasporto dallo stesso indicati, tutte le informazioni rilevanti di cui alla Clausola 3.4.1.

3.4.1.9 Allocazioni in Riconsegna

- a) A seguito dell'accettazione o modifica delle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna, il Gestore inserirà i dati necessari delle programmazioni rilevanti nel Sistema e fornirà le relative nomine a SRG ai sensi del Codice di Rete.
- b) Il Gestore entro le ore 13:00 del Giorno Gas G+1 renderà disponibile a ciascun Utente attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico il quantitativo di Gas riconsegnato al Punto di Riconsegna nel Giorno Gas G che, fatto salvo quanto previsto alle Clausole 3.8.1 e 3.8.2, coinciderà con quanto nominato e/o rinominato dall'Utente.
- c) Il quantitativo comunicato ai sensi della Clausola 3.4.1.9b) per ciascun Utente, sarà determinato dal Gestore sulla base delle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna effettuate dall'Utente per il Giorno Gas G ed eventualmente dall'applicazione delle regole di allocazione di cui alla Clausola 3.4.1.10. Tale quantitativo sarà parimenti utilizzato da SRG ai fini della determinazione del bilancio dell'Utente ai sensi del capitolo 9 del Codice di Rete.
- d) Resta inteso che il quantitativo comunicato ai sensi della Clausola 3.4.1.9b) per ciascun Utente con riferimento al Giorno Gas G potrà essere successivamente rivisto dal Gestore e conseguentemente utilizzato da SRG ai fini della determinazione del bilancio dell'Utente, entro il primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Gas G o, nel caso di un errore di misura o di comunicazione dei dati di misura, entro il ventesimo (20°) Giorno del Mese successivo a quello in cui si è verificato tale evento.

3.4.1.10 Criteri di Allocazione dei quantitativi rigassificati in difetto o in eccesso

- a) Qualora, in un Giorno Gas, il Gestore riconsegna complessivamente, al netto dei quantitativi gestiti ai sensi di quanto previsto dall'OBA sottoscritto con SRG, un quantitativo di Gas in difetto rispetto all'aggregato delle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna degli Utenti in conseguenza di una Variazione del Servizio di Rigassificazione Consentita o di una Variazione del Servizio di Rigassificazione, allora tale riduzione sarà allocata proporzionalmente alle relative Quote Percentuali nel seguente ordine di priorità, sino al totale assorbimento dei minori quantitativi riconsegnati:
 - i) primo, nel caso in cui tale riduzione sia stata causata da un Utente o gruppo di Utenti, saranno ridotti i quantitativi nominati e/o rinominati da tale/i Utente/i utilizzando il Servizio di Riconsegna Interrompibile;
 - ii) secondo, i quantitativi nominati e/o rinominati dagli Utenti che non hanno causato tale riduzione ma che hanno utilizzato il Servizio di Riconsegna Interrompibile;
 - iii) terzo, nel caso in cui i quantitativi nominati e/o rinominati dagli Utenti utilizzando il Servizio di Riconsegna Interrompibile siano stati ridotti a zero (0) e tale riduzione sia stata causata da un Utente o gruppo di Utenti, saranno ridotti i quantitativi nominati e/o rinominati da tale Utente o gruppo di Utenti; e
 - iv) quarto, dopo aver applicato quanto previsto ai punti precedenti, l'eventuale ulteriore riduzione sarà applicata a tutti gli Utenti interessati che non hanno causato tale riduzione proporzionalmente alle relative Quote Percentuali.
- b) Qualora, in un Giorno Gas, il Gestore riconsegna complessivamente, al netto dei quantitativi gestiti ai sensi di quanto previsto dall'OBA sottoscritto con SRG, un quantitativo di Gas in eccesso rispetto all'aggregato delle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna degli Utenti in conseguenza di una Variazione

del Servizio di Rigassificazione Consentita o di una Variazione del Servizio di Rigassificazione, allora tale eccesso sarà allocato proporzionalmente alle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna di ciascun Utente per tale Giorno Gas, nel seguente ordine di priorità, sino al totale assorbimento dei maggiori quantitativi:

- i) primo, nel caso in cui tale eccesso di rigassificazione sia stato causato da un Utente o gruppo di Utenti, le relative Nomine e/o Rinomine di Riconsegna saranno conseguentemente incrementate;
- ii) secondo, ad ogni Utente il cui quantitativo di GNL sia superiore allo Stoccaggio Minimo fino al raggiungimento se necessario di tale valore limite;
- iii) terzo, dopo aver applicato quanto previsto ai punti precedenti, a tutti gli Utenti con Stoccaggio Minimo.

Resta inteso che per aggregato delle Nomine e/o Rinomine di Riconsegna degli Utenti si intende quanto indicato alla Clausola 3.8.3c).

3.4.1.11 Accettazione del Gas

- a) Poiché il Gas deve essere immesso dal Gestore nella Rete Nazionale di Trasporto presso il Punto di Riconsegna per conto dell'Utente e/o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del TIRG, il Gas allocato dal Gestore al Punto di Riconsegna sarà considerato:
 - i) accettato e nella disponibilità dell'Utente se tale Gas viene accettato da SRG secondo le previsioni del Codice di Rete; o
 - ii) rifiutato dall'Utente e considerato una Variazione del Servizio di Rigassificazione laddove tale Gas sia rifiutato da SRG in quanto Gas Fuori Specifica in conseguenza di un inadempimento da parte del Gestore, e nel solo caso in cui il GNL non fosse GNL Fuori Specifica al momento della Discarica.
- b) Salvo quanto previsto nella Clausola 3.6.5.2, qualora il Gas fosse rifiutato dall'Utente ai sensi della Clausola 3.4.1.11a)ii), il Gestore, a proprie spese, intraprenderà tutte le azioni ragionevolmente necessarie nel rispetto delle Leggi Applicabili per disporre di tale Gas o provvedere affinché tale Gas sia altrimenti gestito, al fine di risolvere la situazione.

3.4.1.12 Modifica del Periodo di Riconsegna e del Profilo di Riconsegna

- a) Nel caso di particolari condizioni operative (quali ad esempio una programmazione discontinua delle Discariche nel corso dei Mesi di un determinato Anno Termico ovvero in concomitanza con il Servizio di Peak Shaving) che rendano necessario anticipare le operazioni di riconsegna del Carico previsto in Discarica prima della effettuazione della Discarica stessa in ragione dei quantitativi di GNL presenti nel Terminale, il Gestore, fatta salva la Clausola 3.4.1.8, potrà comunicare all'Utente, al termine del processo di definizione del Programma Trimestrale delle Discariche di cui alla Clausola 3.3.2.2 e/o a ogni suo successivo aggiornamento anche in seguito all'allocazione di capacità di rigassificazione di tipo spot ai sensi della Clausola 2.1.9.2, un profilo di riconsegna di default specifico per un corrispondente periodo di riconsegna allocando all'Utente i propri volumi di GNL presenti nel Terminale.
Resta inteso che il Gestore, successivamente alla Discarica del Carico programmato, riconsegnerà all'Utente i soli quantitativi residuali e tratterà quanto necessario a ricostituire i quantitativi di GNL presenti nel Terminale.
Una volta comunicati, il profilo di riconsegna di default specifico ed il corrispondente periodo di riconsegna saranno da intendersi rispettivamente come il Profilo di Riconsegna di Default ed il Periodo di Riconsegna e ad essi si applicheranno le Clausole del presente Codice di Rigassificazione.
- b) Resta inteso che nei casi in cui sia necessario anticipare tutti o parte dei volumi di proprietà del Gestore e/o del Fornitore del Servizio di Peak Shaving rispetto alla Discarica stessa, ciascun Utente sarà considerato un Utente Debitore e si applicheranno le disposizioni di cui alla Clausola 3.1.7.
- c) Nel caso in cui, in seguito ai processi di allocazione di cui alle Clausole 2.1.9.1 e 2.1.9.2 dovessero risultare non allocati i primi Slot di Discarica relativi al Mese M+1, il Gestore darà facoltà agli Utenti aventi un carico programmato nel Mese M, di estendere il Periodo di Riconsegna al termine del Giorno Gas precedente la Finestra di Arrivo del primo Carico Confermato o programmato nel Mese M+1 o altra data antecedente definita dal Gestore. Resta inteso che:

- i) per ogni Utente, in ciascun Giorno Gas del nuovo Periodo di Riconsegna, ai fini del calcolo e allocazione del Servizio di Riconsegna Continuo, si applicherà la stessa Quota Percentuale così come definita per il Mese M senza alcun ricalcolo della stessa; e
- ii) gli Utenti continueranno a corrispondere i Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione e i Corrispettivi per il Servizio di Trasporto senza alcuna maggiorazione dovuta all'estensione del Periodo di Riconsegna.

3.4.2 Consumi e Perdite del Terminale

3.4.2.1 Allocazione dei Consumi e Perdite

- a) Il Gestore allocherà a ciascun Utente i quantitativi di GNL e/o Gas destinati ad essere utilizzati dal Gestore stesso come combustibile per il funzionamento base del Terminale e per il Servizio di Rigassificazione (**Consumi e Perdite**) al momento della Discarica.
- b) Il corrispettivo in natura (espresso come percentuale del quantitativo Scaricato) che dovrà essere corrisposto dagli Utenti sarà approvato dall'ARERA nell'ambito del processo di verifica ed approvazione delle proposte tariffarie presentate annualmente dal Gestore e sarà pubblicato sul sito del Gestore stesso.
- c) Ciascun Utente trasferirà al Gestore la proprietà dei quantitativi di GNL e/o Gas a copertura dei Consumi e Perdite e il Gestore avrà il diritto di utilizzare tali quantitativi senza ulteriori costi.

Capitolo 3.5 - RICEZIONE, STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE DEL GNL

3.5.1 Stoccaggio condiviso

Gli Utenti condivideranno la capacità di stoccaggio disponibile del Terminale e nessun Utente avrà diritti di capacità di stoccaggio dedicati.

3.5.2 Stoccaggio dell'Utente

- a) Il Gestore calcolerà e renderà disponibile nel Sistema di Comunicazione Elettronico su base giornaliera lo Stoccaggio di ciascun Utente (compreso eventualmente lo Stoccaggio Minimo) considerando:
 - i) i quantitativi di GNL allocati all'Utente;
 - ii) i quantitativi di Gas riconsegnato al punto di Riconsegna all'Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall'Utente;
 - iii) i quantitativi relativi a Consumi e Perdite allocati a ciascun Utente;
 - iv) le posizioni di debito e credito di GNL tra gli Utenti ai sensi della Clausola 3.3.7 e/o degli eventuali anticipi da parte del Gestore ai sensi della Clausola 3.4.1.12;
 - v) le cessioni di GNL tra Utenti; e
 - vi) la Quota Percentuale per ciascun Utente ricalcolata secondo la Clausola 3.3.7.2.
- b) I quantitativi di GNL relativi alla Discarica saranno accreditati all'Utente in seguito alla presentazione della versione definitiva del rapporto di discarica in base a quanto previsto alla Clausola 3.3.7 e convenzionalmente allocato nel Giorno Gas in cui ha avuto inizio la Discarica.
- c) Gli Utenti hanno la facoltà di cedere reciprocamente il titolo del GNL nella propria disponibilità e presente nei serbatoi del Terminale. A tal fine il Gestore rende disponibile sul proprio sito web il modulo di cessione di GNL (Allegato 6) che dovrà essere opportunamente compilato ed inviato dagli Utenti interessati al Gestore entro le ore 17:00 del Giorno Gas G affinché la cessione abbia effetto a partire dalle ore 06:00 del Giorno Gas G+1.

3.5.3 Stoccaggio Minimo

- a) Ogni Utente di Capacità Continuativa, per tutta la durata del relativo Contratto di Capacità dovrà mantenere nei serbatoi del Terminale, in ogni Giorno Gas di un determinato Anno Termico, la propria quota proporzionale (calcolata in base al quantitativo di Capacità Continuativa di cui al proprio Contratto di Capacità rispetto alla somma dei quantitativi di Capacità Continuativa conferiti agli altri Utenti di Capacità Continuativa) di **41.625 MWh** di GNL (**Stoccaggio Minimo**), indipendentemente dalla programmazione o meno di Discariche al Terminale. Resta inteso che l'Utente non potrà utilizzare tali quantitativi al fine di soddisfare il proprio Obbligo di Riconsegna Minima.
- b) Qualora in un Giorno Gas l'Utente abbia un quantitativo di GNL insufficiente per soddisfare l'Obbligo di Riconsegna Minima e/o coprire i quantitativi per Consumi e Perdite, l'Utente dovrà procurare tale quantitativo di GNL, anche acquistando o prendendo in prestito tale quantitativo di GNL da qualunque altro Utente con GNL nel Terminale o, in alternativa, dal Gestore. Resta inteso che nel caso in cui sia il Gestore a fornire in prestito tali quantitativi, gli stessi dovranno essere prontamente restituiti dall'Utente e non si applicherà quanto previsto dalla Clausola 3.5.3c).
- c) Qualora il quantitativo di GNL di ciascun Utente di Capacità Continuativa nei serbatoi del Terminale fosse inferiore alla propria quota proporzionale di Stoccaggio Minimo, il Gestore potrà sospendere la fornitura del Servizio di Riconsegna Continuo a tale Utente di Capacità Continuativa senza che alcuna responsabilità possa essergli imputabile.

Capitolo 3.6 - PROPRIETÀ DEL GNL E DEL GAS E MISURAZIONE DEL GNL CONSEGNATO E DEL GAS RICONSEGNA

3.6.1 Proprietà del GNL e del Gas

3.6.1.1 Cessione del Titolo di Proprietà

Salvo quanto previsto dalle Clausole 3.3.7.2 e 3.4.2.1, la proprietà del GNL dell'Utente rimarrà in capo all'effettivo proprietario finché la proprietà stessa non sia ceduta (dall'Utente, o dal soggetto che ne detenga la proprietà) e non passerà in capo al Gestore.

- a) L'Utente garantisce al Gestore, nel momento in cui il relativo Carico viene Scaricato presso il Terminale, che il GNL o il Gas siano liberi da pegno e da qualsiasi altro onere, e che in riferimento a quel Carico:
 - i) l'Utente vanti, in tale momento, il titolo di proprietà con riferimento a tutto il GNL e il Gas dell'Utente; oppure che
 - ii) il soggetto che sta fornendo il GNL e il Gas al Terminale per conto dell'Utente abbia, in tale momento, il titolo di proprietà con riferimento a tutto il GNL e il Gas dell'Utente.
- b) L'Utente garantisce al Gestore, nel momento in cui il relativo Carico viene Scaricato presso il Terminale, che in relazione al GNL e al Gas che non è di proprietà di quest'ultimo, di essere autorizzato dal proprietario di tale GNL o Gas ad agire in qualità di agente in nome e per conto di tale proprietario.
- c) Il Gestore garantisce che il Gas immesso nel Punto di Riconsegna da parte del Gestore stesso per conto dell'Utente sia privo da pegno o da qualsiasi altro onere costituito dal Gestore, a meno che non sia stato imposto al Gestore di costituire tale onere per ordine di un'Autorità Competente. Qualora il Gestore fosse obbligato ad imporre un onere per ordine di un'Autorità Competente, il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e quest'ultimo rinuncerà a qualsiasi eventuale pretesa o azione nei confronti del Gestore.

3.6.1.2 Indennizzi

L'Utente si impegna ad indennizzare, manlevare e tenere indenne il Gestore per qualsiasi Perdita di qualsiasi natura subita dal Gestore (diversa dal lucro cessante) derivante da:

- a) qualunque pegno o qualsiasi altro onere sorto o già esistente sul GNL e sul Gas dell'Utente, sullo Stoccaggio dell'Utente e/o sullo Stoccaggio Minimo dell'Utente (ove applicabile); e/o
- b) pretese di terzi, ivi incluso l'eventuale effettivo proprietario del GNL e/o del Gas, per qualunque ragione avanzate con riferimento al GNL e al Gas dell'Utente, allo Stoccaggio Minimo dell'Utente, ivi incluse quelle derivanti da un inadempimento o falsa dichiarazione da parte dell'Utente ai sensi della Clausola 3.6.1.1a) e/o 3.6.1.1b).

3.6.1.3 Miscelazione del GNL e del Gas

L'Utente prende atto e accetta che:

- a) il Gestore misceli il GNL dell'Utente con il GNL degli altri Utenti del Terminale;
- b) il Gestore misceli il Gas dell'Utente con il Gas degli altri Utenti del Terminale; e
- c) salvo quanto previsto dalle Clausole 3.6.3 e 3.6.5, il Gas riconsegnato all'Utente presso il Punto di Riconsegna potrebbe avere una composizione diversa e potrebbe non essere composto dalle stesse molecole del GNL Scaricato da o per conto dell'Utente presso il Punto di Consegna.

3.6.2 Misurazione del GNL

La qualità e la quantità del GNL Scaricato da o per conto dell'Utente presso il Terminale saranno determinate in conformità alle procedure definite nell'Allegato 10.

3.6.3 Misurazione del Gas

La qualità e la quantità del Gas reso disponibile presso il Punto di Riconsegna all'Utente saranno determinate in conformità alle procedure definite nell'Allegato 10.

3.6.4 Qualità del GNL

3.6.4.1 Conformità del GNL

Il GNL Scaricato o che deve essere Scaricato da o per conto dell'Utente presso il Terminale dovrà essere conforme, quando Scaricato, alle Specifiche di Qualità del GNL, come stabilito nell'Allegato 8. Con riferimento a ciascun Carico, l'Utente comunicherà al Gestore la qualità del GNL prevista al momento dell'arrivo del Carico presso il Terminale, tenendo in considerazione, *inter alia*, il tempo di navigazione della Nave Metaniera e qualsiasi altra possibile causa di invecchiamento del GNL. Tale comunicazione sarà fornita all'interno della Nota Informativa sul Carico ai sensi della Clausola 3.7.1.2 e nel caso in cui il GNL:

- a) da Scaricare presso il Terminale è o sarà GNL Fuori Specifica una volta Scaricato, l'Utente, l'Armatore o il Comandante della Nave Metaniera (a seconda del caso) notificherà prontamente al Gestore tale evenienza comunicando inoltre la quantità e la qualità di tale GNL Fuori Specifica. Il Gestore, subito dopo aver ricevuto tale comunicazione compirà ogni ragionevole sforzo per accettare e Scaricare tale GNL Fuori Specifica e ridurre o prevenire qualsiasi costo o ritardo causato da tale GNL Fuori Specifica e comunicherà la propria decisione all'Utente secondo quanto previsto alla successiva Clausola 3.6.4.2;
- b) in fase di Discarica risulti essere non conforme alle Specifiche di Qualità del GNL, il Gestore ne darà comunicazione immediata all'Utente e compirà ogni ragionevole sforzo per accettare e continuare a Scaricare tale GNL Fuori Specifica e comunicherà la propria decisione all'Utente secondo quanto previsto alla Clausola 3.6.4.2.

Resta inteso che il Gestore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile nel caso in cui non sia stato in grado di ricevere il GNL Fuori Specifica.

3.6.4.2 Accettazione o rifiuto del GNL Fuori Specifica

- a) Fatti salvi i Regolamenti Marittimi applicabili, il Gestore potrà accettare il GNL Fuori Specifica (totalmente o in parte) solo qualora ritenga, a sua discrezione, che l'accettazione di tale GNL Fuori Specifica non causi danno al Terminale o non pregiudichi la sicurezza del personale del Terminale o che il Gas riconsegnato non risulti essere Gas Fuori Specifica. In tutti gli altri casi, il Gestore rifiuterà un Carico costituito da GNL Fuori Specifica.
- b) Nel caso di applicazione della Clausola 3.6.4.1a) il Gestore comunicherà all'Utente, nel più breve tempo ragionevolmente possibile, e comunque entro il Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione di cui alla Clausola 3.7.1.2, la propria decisione di accettare o rifiutare tale GNL Fuori Specifica. Laddove il Gestore rifiuti tale GNL Fuori Specifica, una volta ricevuta la comunicazione del rifiuto, all'Utente non sarà consentito ormeggiare e Scaricare presso il Terminale e, nel caso in cui sia già iniziata la Discarica, la stessa cesserà immediatamente e l'Utente provvederà affinché la Nave Metaniera lasci il Terminale. Resta inteso che nel caso in cui il Gestore rifiuti o sospenda la discarica presso il Terminale, l'Utente rimarrà comunque obbligato al pagamento dei Corrispettivi.
- c) L'Utente, in deroga a quanto stabilito nella Clausola 5.3.1.1, terrà indenne il Gestore di tutte le Perdite subite per effetto della Discarica nel Terminale di GNL Fuori Specifica, compresi tutti i costi sostenuti dal Gestore per la miscelazione di tale GNL Fuori Specifica con altro GNL o per eliminare tale GNL Fuori Specifica (inclusi ritardi ad esso correlati), nonché le Perdite derivanti dallo smaltimento di tale GNL Fuori Specifica, anche nel caso in cui il Gestore non abbia comunicato il rifiuto del GNL Fuori Specifica ai sensi della Clausola 3.6.4.2b).
- d) L'accettazione del GNL Fuori Specifica può determinare una riduzione del Servizio di Riconsegna Continuo o un aumento dell'Obbligo di Riconsegna Minimo nella misura necessaria per far fronte alla variazione della capacità di riconsegna del Terminale dovuta all'accettazione di tale GNL Fuori Specifica da parte del Terminale. In tal caso all'Utente che ha consegnato il GNL Fuori Specifica vedrà ridotto il proprio diritto al Servizio di Riconsegna Continuo nella misura necessaria a compensare tale riduzione. Qualora la suddetta riduzione nel relativo Giorno Gas non fosse sufficiente si applicherà quanto previsto alla Clausola 3.4.1.8e).

3.6.5 Qualità del Gas

3.6.5.1 Conformità del Gas

Il Gestore si impegna a riconsegnare al Punto di Riconsegna, il Gas conforme alle Specifiche di Qualità del Gas, come stabilito nell'Allegato 9. Non appena venga a conoscenza che il Gas riconsegnato o da riconsegnare presso il Punto di Riconsegna è Gas Fuori Specifica, il Gestore comunicherà tale circostanza agli Utenti interessati e a SRG, e compirà ogni ragionevole sforzo per ridurre o prevenire qualsiasi costo o ritardo determinato da tale Gas Fuori Specifica.

3.6.5.2 Accettazione o rifiuto del Gas Fuori Specifica

Qualora il Gas immesso o da immettere nella RNT fosse Gas Fuori Specifica, troverà applicazione il Codice di Rete. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave del Gestore, qualora il Gas Fuori Specifica fosse rifiutato definitivamente da SRG ed il Gas fosse Fuori Specifica per inadempimento del Gestore, i Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione dovuti dall'Utente saranno ridotti proporzionalmente ai quantitativi di Gas Fuori Specifica resi disponibili e riconsegnati al Punto di Riconsegna. Resta inteso che in tale evenienza l'Utente non disporrà di alcun altro diritto, restando altresì esclusi eventuali diritti risarcitori, e pertanto il Gestore non incorrerà in nessuna responsabilità derivante o correlata a tale Gas Fuori Specifica. Resta altresì inteso che nessun rimedio sarà riconosciuto all'Utente che abbia consegnato GNL Fuori Specifica. Nel caso in cui il Gas da immettere nella RNT fosse Gas Fuori Specifica in conseguenza dell'invecchiamento del GNL già stoccato presso il Terminale, tale circostanza non costituirà inadempimento da parte del Gestore, accettando l'Utente espressamente tale rischio.

Capitolo 3.7 - OPERAZIONI PER LA CONSEGNA DI GNL

3.7.1 Comunicazioni

3.7.1.1 Comunicazione ETA (Tempo di Arrivo Stimato)

- a) L'Utente invierà direttamente o farà in modo che l'operatore della sua Nave Metaniera o il Comandante invii, mediante telefax o posta elettronica, una comunicazione circa il tempo di arrivo stimato al Terminale rispettivamente al Gestore e alle relative Autorità Marittime (laddove richiesto) (**Comunicazione ETA**). Ogni Comunicazione ETA verrà presentata, aggiornata o confermata ai seguenti intervalli e in qualunque altro momento richiesto dai Regolamenti Marittimi:
- i) al momento della partenza dal porto di caricazione;
 - ii) settantadue (72) ore prima dell'ETA previsto in quel momento;
 - iii) quarantotto (48) ore prima dell'ETA previsto in quel momento;
 - iv) ventiquattro (24) ore prima dell'ETA previsto in quel momento;
 - v) dodici (12) ore prima dell'ETA previsto in quel momento; e
 - vi) successivamente, al momento di ogni modifica dell'ETA superiore a due (2) ore.
- b) Qualora il Carico da Scaricare sia stato acquistato da o per conto dell'Utente o deviato verso il Terminale dopo la partenza della Nave Metaniera in questione dal porto di caricazione o dopo il verificarsi delle relative tempistiche specificate nella Clausola 3.7.1.1a) per l'invio della Comunicazione ETA, allora la Comunicazione ETA verrà inviata non appena possibile, ma in ogni caso tenendo in considerazione ogni requisito applicabile in considerazione del termine finale entro il quale l'arrivo del Carico dovrà essere comunicato alle Autorità Marittime.

3.7.1.2 Nota Informativa sul Carico

In aggiunta a quanto previsto dalla Clausola 3.7.1.1, per ciascun Carico da consegnare al Terminale, l'Utente comunicherà direttamente, o farà in modo che l'Armatore o il Comandante comunichi, con riferimento a tale Carico, le seguenti informazioni:

- a) porto di caricazione della Nave Metaniera;
- b) il nome della Nave Metaniera utilizzata;
- c) data e ora di completamento delle operazioni di caricazione del GNL;

e, con cadenza giornaliera a partire dalla data di caricazione del Carico e possibilmente sempre allo stesso orario, le seguenti informazioni:

- d) quantità di GNL caricato al porto di caricazione, quantità di GNL presente nei serbatoi della Nave Metaniera prima della caricazione, quantità di GNL prevista in Discarica presso il Terminale, quantità di GNL presente nei serbatoi della Nave Metaniera e quantità di GNL prevista rimanere nei serbatoi della Nave Metaniera al completamento della Discarica;
- e) pressione nei serbatoi della Nave Metaniera;
- f) temperatura del GNL presente nei serbatoi della Nave Metaniera;
- g) qualità del GNL misurata al porto di caricazione.

Tale comunicazione dovrà essere inviata al Gestore e, ove richiesto, alle relative Autorità Competenti, non appena la Nave Metaniera che trasporta tale Carico sia partita dal porto di caricazione, o se il Carico da Scaricare è stato acquistato da o per conto dell'Utente o deviato verso Terminale dopo la partenza della relativa Nave Metaniera dal porto di caricazione, non appena possibile dopo l'acquisto o la deviazione (**Nota Informativa sul Carico**).

3.7.1.3 Avviso di Prontezza

- a) L'Utente provvederà direttamente ad effettuare, o farà in modo che l'Armatore o il Comandante effettuino, una comunicazione al Gestore e/o al Gruppo del Gestore (**Avviso di Prontezza**), mediante telefax o posta elettronica per l'attracco e la Discarica non appena la Nave Metaniera:
- i) sia arrivata al Punto di Imbarco Pilota;
 - ii) abbia espletato le necessarie formalità presso le Autorità Marittime e tutte le altre Autorità Competenti, abbia completato tutte le necessarie pratiche doganali ed abbia ottenuto ogni altra autorizzazione necessaria anche in relazione ai servizi marittimi e portuali richiesti; e
 - iii) sia pronta sotto ogni aspetto, inclusa la ricezione degli Spool Pieces, a procedere all'ormeggio presso il Terminale e iniziare la Discarica.
- b) Fatto salvo quanto disposto nella Clausola 3.7.1.3c), l'Avviso di Prontezza di cui alla Clausola 3.7.1.3a) sarà ricevuto e accettato dal Gestore e/o dal Gruppo del Gestore a qualsiasi ora di qualsiasi Giorno e avrà effetto:
- i) per le Navi Metaniere che hanno inviato l'Avviso di Prontezza prima della loro Finestra di Arrivo, dal momento che si verifica prima tra (i) l'inizio della Finestra di Arrivo e (ii) la Nave Metaniera si trovi in All Fast;
 - ii) per le Navi Metaniere che hanno inviato l'Avviso di Prontezza durante la loro Finestra di Arrivo, nel momento in cui viene inviato;
 - iii) per le Navi Metaniere che hanno inviato l'Avviso di Prontezza dopo lo scadere della Finestra di Arrivo, quando il Gestore comunicherà di essere pronto a ricevere la Nave Metaniera.
- c) Il Gestore e/o il Gruppo del Gestore potrà rifiutare un Avviso di Prontezza in qualunque momento prima che la Nave Metaniera sia All Fast, qualora:
- i) l'Avviso di Prontezza:
 - (1) non contenga le informazioni richieste ai sensi dei Manuali Tecnici; e/o
 - (2) contenga informazioni essenziali che il Gestore ha fondato motivo di ritenere non siano corrette;
 - ii) uno o più requisiti di cui alla Clausola 3.7.1.3a) non siano stati rispettati;
 - iii) il Gestore, agendo quale Operatore Prudente e Ragionevole, avanzi questioni di sicurezza; e/o
 - iv) l'Utente non sia più conforme alle Condizioni di Servizio.

In caso di rifiuto dell'Avviso di Prontezza, il Gestore e/o il Gruppo del Gestore informerà tempestivamente del rifiuto l'Utente e il Comandante della relativa Nave Metaniera.

- d) In deroga a quanto previsto alla Clausola 3.7.1.3a)iii) il Gestore potrà acconsentire, previa dimostrazione da parte dell'Utente della loro compatibilità ai bracci di carico del Terminale, all'utilizzo di spool pieces diversi dagli Spool Pieces fermo restando che, a fronte di tale deroga, l'Utente accetta, anche in deroga alle disposizioni del Codice di Rigassificazione, di essere pienamente responsabile per qualsiasi Perdita e/o lucro cessante che sarà subito dal Gestore e/o dal Gruppo del Gestore per l'utilizzo, o in conseguenza dell'utilizzo, di tali spool pieces. L'Utente si obbliga pertanto a indennizzare, manlevare e tenere indenne il Gestore da qualsiasi Perdita e/o lucro cessante subito o incorso da esso o dal Gruppo del Gestore, provocato da, o connesso, all'utilizzo degli spool pieces della Nave Metaniera anche nel caso in cui l'utilizzo dei suddetti spool pieces sia stato concordato col Gestore.

3.7.2 Attracco**3.7.2.1 Priorità di Attracco**

Fatto salvo quanto richiesto per conformarsi al Regolamento Marittimo e/o per la protezione di persone, cose o ambiente da lesioni o danni derivanti da condizioni operative avverse e condizioni di sicurezza e salvo quanto disposto alle Clausole 3.7.2.2a) e 3.7.2.3, il Gestore darà priorità all'attracco delle Navi Metaniere, nel seguente ordine discendente, a:

- a) una Nave Metaniera rispetto alla quale sia stata ricevuta ed accettata dal Gestore un Avviso di Prontezza durante la Finestra di Arrivo;
- b) una Nave Metaniera rispetto alla quale sia stata ricevuta ed accettata dal Gestore un Avviso di Prontezza dopo la rispettiva Finestra di Arrivo (**Nave Metaniera in Ritardo**);
- c) una Nave Metaniera rispetto alla quale sia stata ricevuta ed accettata dal Gestore un Avviso di Prontezza prima della rispettiva Finestra di Arrivo (**Nave Metaniera in Anticipo**),

a condizione che una Nave Metaniera in Ritardo non avrà priorità su una Nave Metaniera in Anticipo qualora il Gestore determini, a sua esclusiva discrezione, che per effetto della Discarica della Nave Metaniera in Ritardo, la Nave Metaniera in Anticipo non sarebbe in grado di ormeggiare entro la propria Finestra di Arrivo.

Nel caso in cui due o più Navi Metaniere rientrino in ciascuna nelle medesime categorie di priorità stabilite dalle Clausole 3.7.2.1a), 3.7.2.1b) e 3.7.2.1c), si darà priorità all'ormeggio in base all'ordine di arrivo.

3.7.2.2 Ritardo Permesso della Nave Metaniera

- a) In deroga alla Clausola 3.7.2.1a), al fine di ricevere una Nave Metaniera in Ritardo e su richiesta scritta da parte dell'Utente della Nave Metaniera in Ritardo, il Gestore potrà ritardare la Finestra di Arrivo per la Nave Metaniera successiva, per un massimo di ventiquattro (24) ore, senza il consenso dell'Utente interessato. L'Utente della Nave Metaniera in Ritardo dovrà rimborsare il Gestore per la Controstallia e per l'eventuale eccesso di boil-off a carico del Gestore nei confronti dell'Utente interessato la cui Finestra di Arrivo è stata ritardata per ospitare la Nave Metaniera in Ritardo secondo quanto definito alle Clausole 3.7.3.4e) e 3.7.3.4f). L'Utente interessato non avrà diritto ad alcun indennizzo diverso dalla Controstallia e dalla compensazione per eccesso di boil-off dovuto dal Gestore per aver ricevuto una Nave Metaniera in Ritardo. Resta inteso che il Gestore non avrà alcuna ulteriore responsabilità nei confronti dell'Utente interessato per aver ricevuto una Nave Metaniera in Ritardo.
- b) Qualora l'ormeggio di una Nave Metaniera in Ritardo provochi una riduzione nella riconsegna del Gas rispetto a quanto Nominato/Rinominato dagli Utenti, tale riduzione sarà attribuita, se possibile, prima all'Utente della Nave Metaniera in Ritardo e poi, se necessario, agli altri Utenti in proporzione alle proprie Nomine e/o Rinomine di Riconsegna.
- c) Qualora l'ormeggio di una Nave Metaniera, che rientri nella priorità di cui alla Clausola 3.7.2.1a), sia ritardato esclusivamente a causa di Condizioni Meteorologiche Avverse, ogni riduzione nella riconsegna del Gas rispetto a quanto Nominato/Rinominato dagli Utenti sarà ripartita tra tutti gli Utenti in proporzione alle proprie Nomine e/o Rinomine di Riconsegna.

3.7.2.3 Navi Metaniere in Anticipo ed in Ritardo

Qualora un Utente presenti o provveda affinché venga presentato ed accettato dal Gestore un Avviso di Prontezza in un qualunque momento al di fuori della rispettiva Finestra di Arrivo, il Gestore farà quanto ragionevolmente possibile per permettere l'attracco di detta Nave Metaniera, conformemente alle priorità di cui alla Clausola 3.7.2.1 o, altrimenti e non appena possibile, a condizione che vi sia un Ullage sufficiente presso il Terminale per permettere la discarica del Carico senza influenzare negativamente i diritti degli altri Utenti e mantenendo indenne il Gestore da ogni possibile Perdita subita da quest'ultimo in connessione alla Discarica di tale Carico e che tale attracco anticipato non comporti problemi di sicurezza. Decorse settantadue (72) ore fra la scadenza della propria Finestra di Arrivo ed il successivo momento di comunicazione dell'Avviso di Prontezza, il Gestore non avrà nessun obbligo ad effettuare tali sforzi per ormeggiare una Nave Metaniera in Ritardo.

3.7.3 Discarica

3.7.3.1 Inizio e completamento della Discarica

Il Gestore e l'Utente inizieranno (rispettivamente) a ricevere e a Scaricare o provvederanno a far iniziare la ricezione e la Discarica nel minor tempo possibile dopo il completamento dell'attracco e completeranno la Discarica o si adopereranno affinché si provveda al completamento della Discarica, in sicurezza, con

efficienza e rapidamente, tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche prevalenti e le relative condizioni di operatività della Nave Metaniera e del Terminale.

3.7.3.2 Limiti di Discarica

- a) L'Utente non Scaricherà o non provvederà a far Scaricare nei serbatoi del Terminale una quantità di GNL superiore rispetto alla capacità di rigassificazione associata ad uno specifico Slot di Discarica così come riportato nella versione più aggiornata del Programma Annuale delle Discariche.
- b) Qualora l'Utente richieda di Scaricare un quantitativo di GNL superiore al valore della capacità di rigassificazione associata allo Slot di Discarica specificato nel Programma Annuale delle Discariche, il Gestore farà quanto ragionevolmente possibile per permettere di Scaricare tale quantità, a condizione che il volume aggiuntivo non pregiudichi il diritto al Servizio di Rigassificazione degli altri Utenti. L'Utente terrà indenne il Gestore da eventuali Perdite sofferte o incorse da quest'ultimo in connessione alla Discarica di tale Carico e, nel caso di discarica autorizzata dal Gestore eccedente il valore della capacità di rigassificazione associata allo Slot di Discarica rispettivamente del 5% per valori di capacità di rigassificazione inferiori o uguali a 135.000 m³_{liq} o del 2% per valori superiori troverà applicazione quanto previsto alla Clausola 3.3.6.

3.7.3.3 Prevenzione di Ritardi di Discarica

Se, dopo che sia stato presentato un Avviso di Prontezza, si verifica, o è previsto che possa verificarsi, un problema che determinerà, o ragionevolmente si prevede che possa determinare, un ritardo della Nave Metaniera nell'attracco, Discarica o allontanamento, nel Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera o nel Tempo di Stallia Consentito al Terminale, come definite alla Clausola 3.7.3.4, le Parti si impegnano a compiere ogni ragionevole sforzo per ridurre o prevenire il ritardo e coopereranno per trovare delle misure per minimizzare o prevenire il verificarsi di tali ritardi in futuro.

3.7.3.4 Tempo di Stallia Consentito

- a) Salvo quanto previsto dalla Clausole 3.7.2.2 e 3.7.2.3, il tempo di stallia consentito al Gestore è rispettivamente di trentadue (32) ore nel caso in cui il volume di consegna programmato della Nave Metaniera sia pari o inferiore a 135.000 m³_{liq} e di cinquantaquattro (54) in tutti gli altri casi e ha inizio quando la Nave Metaniera è All Fast (come dichiarato dal Comandante) e la Nave Metaniera è pronta a Scaricare il Carico, salvo eventuali estensioni ai sensi della Clausola 3.7.3.4b), e ha fine quando i bracci di carico sono disconnessi (**Tempo di Stallia Consentito al Terminale**).
- b) Salvo che il ritardo sia causato da un inadempimento del Gestore, il Tempo di Stallia Consentito al Terminale sarà esteso qualora il ritardo dipenda da:
 - i) ragioni, incluso GNL Fuori Specifica, attribuibili alla Nave Metaniera, all'Utente, all'Armatore, al Comandante o a qualsiasi amministratore, direttore, dipendente, agente o rappresentante dei soggetti che precedono;
 - ii) esecuzione di una Riduzione Programmata del Servizio;
 - iii) Forza Maggiore;
 - iv) limitazioni di transito notturne;
 - v) Condizioni Meteorologiche Avverse;
 - vi) ottemperanza da parte di qualsiasi soggetto dei Regolamenti Marittimi;
 - vii) ragioni di sicurezza rilevate da parte del Responsabile del Terminale o del Comandante; oppure
 - viii) quantitativi Scaricati in eccesso rispetto alla capacità di rigassificazione associata ad uno specifico Slot di Discarica secondo quanto previsto dalla Clausola 3.7.3.2b).
- c) Il tempo di stallia consentito alla Nave Metaniera è rispettivamente di quaranta (40) ore nel caso in cui il volume di consegna programmato della Nave Metaniera sia pari o inferiore a 135.000 m³_{liq} e di sessantadue (62) in tutti gli altri casi e ha inizio quando l'Avviso di Prontezza diviene efficace e termina

quando la Nave Metaniera è uscita dalla Zona di Interdizione, salvo estensioni ai sensi della Clausola 3.7.3.4d) (**Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera**).

- d) Salvo che il ritardo sia causato dall'Utente o dal Gruppo dell'Utente, il Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera sarà esteso qualora il ritardo dipenda da:
- i) ragioni attribuibili al Gestore o a qualsiasi amministratore, direttore, dipendente, agente o rappresentante dei soggetti che precedono (incluso eventuali subappaltatori e/o la Società Appaltatrice O&M);
 - ii) esecuzione di una Riduzione Programmata del Servizio;
 - iii) Forza Maggiore;
 - iv) limitazioni di transito notturne;
 - v) Condizioni Meteorologiche Avverse;
 - vi) ottemperanza da parte di qualsiasi persona dei Regolamenti Marittimi; oppure
 - vii) ragioni di sicurezza sollevate da parte del Responsabile del Terminale o del Comandante.
- e) Qualora, per una specifica Nave Metaniera, il Tempo di Stallia Effettivo superi il Tempo di Stallia Consentito al Terminale (dopo aver preso in considerazione qualsiasi eventuale estensione del Tempo di Stallia Consentito al Terminale in conformità alla Clausola 3.7.3.4b), il Gestore riconoscerà all'Utente la controstallia per un importo pari a € 60.000 per ciascun Giorno Gas di ritardo, ed in proporzione su base oraria per ogni frazione di Giorno Gas di ritardo (**Controstallia**).
- f) Qualora, per una specifica Nave Metaniera, il Tempo di Stallia Effettivo superi il Tempo di Stallia Consentito al Terminale (dopo aver preso in considerazione qualsiasi eventuale estensione del Tempo di Stallia Consentito al Terminale in conformità alla Clausola 3.7.3.4b)) di oltre ventiquattro (24) ore, il Gestore riconoscerà all'Utente un importo aggiuntivo a titolo di rimborso per il boil-off in eccesso della Nave Metaniera e per ogni ora di ritardo oltre le ventiquattro (24) ore, stabilito come segue:

Volume Carico programmato in Discarica x 0,005% x Prezzo di Mercato Mensile

- g) Gli importi da pagare ai sensi delle Clausole 3.7.3.4e) e 3.7.3.4f) per tali ritardi alla Nave Metaniera non potranno in alcun caso superare un importo pari al valore di cui alle Clausole 3.7.3.4e) e 3.7.3.4f) dovuto per quattro (4) Giorni Gas di ritardo per la Discarica. Inoltre gli importi di cui alle Clausole 3.7.3.4e) e 3.7.3.4f) rappresentano il solo ed esclusivo rimedio a disposizione dell'Utente nel caso in cui il Gestore superi il Tempo di Stallia Consentito al Terminale.
- h) Se, per una specifica Nave Metaniera, il Tempo di Stallia Effettivo superi il Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera (dopo aver preso in considerazione qualsiasi eventuale estensione del Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera in conformità alla Clausola 3.7.3.4d)), l'Utente riconoscerà al Gestore la Controstallia per ogni Giorno Gas di ritardo ed in proporzione per qualsiasi frazione di Giorno Gas di ritardo, come previsto dalla Clausola 3.7.3.4e), salvo quanto previsto dalla Clausola 3.7.3.5.

3.7.3.5 Azioni del Gestore in caso di ritardo

- a) Qualora una Nave Metaniera non si disormeggi dal Terminale il prima possibile e, comunque, entro il termine del Tempo di Stallia Consentito alla Nave Metaniera, il Gestore potrà:
- i) salvo quanto eventualmente previsto dai Manuali Tecnici e dai Regolamenti Marittimi, richiedere alla Nave Metaniera di cessare le operazioni di Discarica (se la Discarica non è stata completata) e/o allontanarsi dal Terminale e di procedere fuori dalla Zona di Interdizione; e
 - ii) prendere tutte le misure necessarie e di sicurezza per rimuovere la Nave Metaniera dall'approdo del Terminale a spese dell'Utente.
- b) Nell'intraprendere le azioni di cui alla Clausola 3.7.3.5a), il Gestore:

- i) non agirà in maniera tale che tali azioni possano mettere a rischio la Nave Metaniera, il suo Carico o l'equipaggio; e
 - ii) adopererà ogni ragionevole sforzo per consentire alla Nave Metaniera di continuare a Scaricare, a condizione che, ad insindacabile giudizio del Gestore, la prosecuzione dell'attività di Discarica non pregiudichi la capacità del Gestore di adempiere ai propri obblighi nei confronti degli altri Utenti o entri in conflitto con qualsiasi Riduzione Programmata del Servizio.
- c) I rimedi riservati al Gestore ai sensi delle Clausole 3.7.3.4h) e 3.7.3.5 sono da intendersi quali rimedi aggiuntivi rispetto al risarcimento del maggior danno eventualmente arrecato.

3.7.3.6 Discarica incompleta

Qualora per una Nave Metaniera fosse necessario a causa delle Condizioni Meteorologiche Avverse o per motivi di sicurezza o altri motivi lasciare il Terminale prima del completamento della Discarica, il Gestore non avrà alcuna responsabilità per eventuali danni alla Nave Metaniera in allontanamento o al suo equipaggio derivanti dallo Sloshing del GNL rimasto a bordo. Sarà responsabilità dell'Utente assicurare che la Nave Metaniera sia in ogni momento in grado di lasciare il Terminale in condizioni di sicurezza in qualsiasi momento durante la Discarica, assicurandosi tra l'altro che la Nave Metaniera sia progettata per operare in tutti i livelli di riempimento e che il Comandante agisca in conformità a tutte le procedure e piani di scarico del Carico, in particolare in funzione di prevenzione dello Sloshing.

Capitolo 3.8 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

3.8.1 Variazioni del Servizio di Rigassificazione Consentite

Il Gestore potrà variare il Servizio di Rigassificazione dell'Utente nei seguenti casi (ciascuno considerato come una **Variazione del Servizio di Rigassificazione Consentita**):

- a) una Riduzione Programmata del Servizio e/o Riduzione non Programmata del Servizio nei limiti di cui al Capitolo 4.1;
- b) un evento di Forza Maggiore che ha colpito il Gruppo del Gestore;
- c) una consegna di GNL Fuori Specifica o qualora il GNL presente nei serbatoi del Terminale risulti essere Fuori Specifica nei casi di cui alle Clausole 3.4.1.8e) e/o 3.4.1.8f), inclusi i casi di cui alla 3.6.4.2d);
- d) ritardi nell'approdo della Nave Metaniera e riduzioni nella riconsegna del Gas nelle circostanze di cui alla Clausola 3.7.2.2;
- e) anticipi nell'approdo della Nave Metaniera e incrementi nella riconsegna del Gas nelle circostanze di cui alla Clausola 3.7.2.3;
- f) sospensione della riconsegna del Gas ai sensi della Clausola 3.5.3c);
- g) ogni ulteriore evento che ad insindacabile giudizio del Gestore renda opportuno ridurre il Servizio di Rigassificazione dell'Utente al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone nonché l'integrità e la funzionalità del Terminale.

3.8.2 Variazione del Servizio di Rigassificazione

Le variazioni del servizio diverse dalle Variazioni del Servizio Consentite, ovvero le Variazioni del Servizio Consentite comunicate dal Gestore con anticipo inferiore ai due (2) giorni purché diverse dalla fattispecie di cui alla Clausola 3.8.1b), costituiscono le **Variazioni del Servizio di Rigassificazione** e sono valutate e rimborsate come segue:

- a) il Gestore, a sua discrezione, potrà ritardare la Finestra di Arrivo associata allo Slot di Discarica dell'Utente fino a due (2) Giorni Gas a condizione che, nella ragionevole previsione del Gestore, valutato il Programma Trimestrale delle Discariche, tale proroga non provochi la cancellazione dello Slot di Discarica stesso. Resta inteso che i soli ed esclusivi rimedi a disposizione dell'Utente per il posticipo della Finestra di Arrivo, saranno il risarcimento da parte del Gestore della Controstallia ed il rimborso per il boil-off in eccesso ai sensi delle Clausole 3.7.3.4e), 3.7.3.4f) e 3.7.3.4g).
- b) Qualora il Gestore annulli lo Slot di Discarica dell'Utente o comunque non completi la ricezione del Carico dopo l'inizio della Discarica per qualsiasi ragione che non sia una Variazione del Servizio Consentita, l'Utente sarà esonerato dal pagamento dei Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione (in tutto o in proporzione alla prestazione ricevuta) relativi a tale Slot di Discarica.
- c) Il risarcimento previsto nelle Clausole 3.8.2a) o 3.8.2b), ove applicabile, è l'unico ed esclusivo rimedio per l'Utente in caso di ritardo nell'attracco di una Nave Metaniera dell'Utente stesso ovvero per la cancellazione o l'annullamento di uno Slot di Discarica dell'Utente come sopra descritti.
- d) Qualora il Gestore, in un determinato Giorno Gas, riconsegna al Punto di Riconsegna ai sensi della Clausola 3.4.1.9, un quantitativo (espresso in MWh/giorno) diverso da quello inserito dall'Utente nel Sistema di Comunicazione Elettronica con riferimento all'ultima Nomina e/o Rinomina di Riconsegna effettuabile e che tale variazione non sia una Variazione del Servizio Consentita, tale Utente sarà esonerato, con riferimento ad un determinato Periodo di Riconsegna relativo ad un Mese M, dal pagamento dei Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione per una quota calcolata ai sensi della seguente formula:

$$RID_k^{M_k} = (CSR_k^{M_k}) \times (A_k^{M_k} - 0,06 \times CDS_k^{M_k}) / CDS_k^{M_k}$$

dove:

RID^{M_k} = riduzione in € dei Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione applicata all'Utente k-esimo nel Mese M;

CSR^{M_k} = corrispettivi in € per il Servizio di Rigassificazione dovuti dall'Utente k-esimo nel Mese M;

A^{M_k} = somma dei valori assoluti delle differenze (espressi in MWh/giorno), calcolate in ciascun Giorno Gas del Periodo di Riconsegna relativo al Mese M, tra i quantitativi effettivamente riconsegnati all'Utente k-esimo e i quantitativi inseriti dall'Utente stesso nel Sistema di Comunicazione Elettronica con riferimento all'ultima Nomina e/o Rinomina di Riconsegna effettuabile e non giustificabile ai sensi di una Variazione del Servizio di Rigassificazione Consentita;

CDS^{M_k} = capacità di rigassificazione sottoscritta dall'Utente k-esimo nel Mese M espressa in MWh utilizzando il Potere Calorifico Superiore dei quantitativi di GNL effettivamente Scaricati nel Mese M.

Considerando sempre che se A^{M_k} è inferiore a $0,06 \times CDS^{M_k}$, allora $RID^{M_k} = 0$

3.8.3 Comunicazione delle Variazioni del Servizio di Rigassificazione

- a) Nel caso in cui si verifichi una Variazione del Servizio di Rigassificazione il Gestore comunicherà quanto prima all'Utente il verificarsi dell'evento che ha causato la Variazione del Servizio (oltre che della Variazione stessa, ove sia già avvenuta) o l'intenzione di effettuare una Variazione di Servizio di Rigassificazione, e fornirà all'Utente una stima dell'impatto che tale Variazione del Servizio di Rigassificazione avrà sulla fornitura del Servizio di Rigassificazione stesso.
- b) In particolare il Gestore fornirà direttamente all'Utente e attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico la stima dei quantitativi che potranno essere riconsegnati all'Utente in uno o più Giorni Gas e che lo stesso dovrà considerare ai fini della Nomina e/o Rinomina di Riconsegna nei Giorni Gas interessati dalla Variazione del Servizio di Rigassificazione.
- c) Resta inteso che ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla Clausola 3.8.2d) per ultima Nomina e/o Rinomina di Riconsegna effettuabile si intende il quantitativo comunicato all'Utente dal Gestore e reso disponibile all'Utente stesso attraverso il Sistema di Comunicazione Elettronico al più tardi entro quattro (4) ore prima della fine del Giorno Gas in cui è prevista una Variazione del Servizio di Rigassificazione.
- d) Resta inteso che quanto previsto alla Clausola 3.8.2d) rappresenta il solo ed esclusivo rimedio a disposizione dell'Utente in caso di una Variazione del Servizio di Rigassificazione e null'altro potrà essere preteso dall'Utente in conseguenza di tale evento.

SEZIONE 4: PROGRAMMAZIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

Capitolo 4.1 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

4.1.1 Aspetti generali

La pianificazione della manutenzione, attraverso la programmazione di specifici interventi sul Terminale, ha l'obiettivo di assicurare il regolare funzionamento e un appropriato stato di conservazione dello stesso, delle apparecchiature e di tutte le strutture funzionali all'erogazione del servizio. Per poter poi effettuare, sempre nel massimo grado di sicurezza, gli opportuni interventi di manutenzione, sono necessarie operazioni complementari quali ad es.: svuotamento delle tubazioni o altre parti del Terminale e loro bonifica, fermo impianto e successive attività di raffreddamento e riempimento ed avviamento dell'impianto stesso.

Gli Utenti accettano che le attività di cui sopra sono necessarie e possono avere impatto sull'effettiva disponibilità del Servizio di Rigassificazione. A tal fine il Gestore si impegna a programmare tali attività e comunicarle agli Utenti con adeguato anticipo secondo quanto di seguito previsto.

4.1.2 Programma delle Manutenzioni

Il Gestore dovrà pubblicare, entro il 1° agosto di ciascun Anno, il Programma delle Manutenzioni relativo all'Anno Termico successivo.

4.1.3 Pianificazione degli interventi di manutenzione

- a) Nel pianificare ogni intervento di manutenzione che causa una Riduzione Programmata del Servizio, il Gestore dovrà:
 - i) pianificare tali interventi in un periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, nella misura in cui ciò sia possibile; e
 - ii) pianificare l'intervento in modo tale che questo coincida (nella misura in cui ciò sia possibile) con l'esecuzione di qualsiasi ispezione o intervento di manutenzione, riparazione, modifica, aggiunta, ampliamento e/o costruzione della Rete Nazionale di Trasporto, che si ritiene possa influire sulla riconsegna del Gas al Punto di Riconsegna.
- b) Il numero di Giorni Gas programmati per gli interventi di manutenzione di cui al Programma delle Manutenzioni sarà pari:
 - i) ad un massimo di settantasei (76) Giorni Gas nei cinque (5) Anni Termici successivi al primo Anno Termico intendendo un numero di Giorni Gas equivalenti ad una riduzione totale del Servizio di Rigassificazione; e
 - ii) ad un massimo annuo di ventotto (28) Giorni Gas per ciascun Anno Termico intendendo un numero di Giorni Gas equivalenti ad una riduzione totale del Servizio di Rigassificazione.

Salvo quanto sopra, il Gestore potrà programmare e far eseguire interventi di controllo dei serbatoi di GNL da parte di una Società di Certificazione Approvata di durata non eccedente i quattro (4) Giorni Gas per ciascun Anno Termico e che dovranno intendersi aggiuntivi rispetto ai Giorni Gas programmati per gli interventi di manutenzione per ciascun Anno Termico. Almeno due (2) Giorni Gas prima di tale verifica del serbatoio, gli Utenti sono tenuti a svuotare almeno un serbatoio come indicato dal Gestore proporzionalmente alla propria Quota Percentuale nei Giorni Gas interessati.

4.1.4 Modifiche al Programma delle Manutenzioni

Almeno due (2) Mesi prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, il Gestore comunicherà agli Utenti le date in cui sono programmati i relativi interventi di manutenzione con indicazione della riduzione del Servizio di Rigassificazione. Eventuali successive revisioni delle date di tali interventi saranno comunicate dal Gestore stesso agli Utenti nel minor tempo possibile e comunque cercando di minimizzare gli effetti sulla programmazione delle Discariche.

4.1.5 Riduzione non Programmata del Servizio

Il Gestore potrà eseguire lavori aggiuntivi, controlli, manutenzioni, riparazioni e modifiche diverse ed ulteriori rispetto agli interventi previsti nel Programma delle Manutenzioni a condizione che le conseguenti Riduzioni non Programmate del Servizio non comportino un ritardo di un Carico Confermato superiore a due (2) Giorni Gas. Non appena possibile il Gestore pubblicherà sul proprio sito web il Programma delle Manutenzioni aggiornato considerando di tale Riduzione non Programmata del Servizio, e quanto previsto alla Clausola 3.8.2a) troverà applicazione.

Capitolo 4.2 – COORDINAMENTO OPERATIVO

Ai fini del coordinamento operativo tra i Servizi di Rigassificazione e di Trasporto, di cui all'articolo 16 comma 1 del TIRG, il Gestore, in qualità di impresa di rigassificazione, si coordina con SRG, in qualità di impresa di trasporto, in particolare per le seguenti attività:

- programmazione mensile/settimanale/giornaliera dei quantitativi previsti in riconsegna al Punto di Riconsegna ed immissione nella RNT;
- allocazione tra i diversi utenti del trasporto del Gas immesso nella RNT;
- gestione delle emergenze;
- gestione dell'impianto di misura al Punto di Riconsegna secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
- ogni altra attività per la quale sia previsto un coordinamento fra il Gestore e SRG secondo quanto previsto dal Codice di Rigassificazione e dal Codice di Rete.

Inoltre il Gestore e SRG, al fine di ridurre i disservizi per gli Utenti, definiscono congiuntamente, ove possibile, la programmazione dei rispettivi interventi manutentivi.

Capitolo 4.3 – QUALITÀ DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

4.3.1 Premessa

Il Gestore ha adottato una politica volta al raggiungimento e al mantenimento di un elevato standard qualitativo così da garantire a tutti gli Utenti un adeguato grado di affidabilità nell'erogazione del Servizio di Rigassificazione nel rispetto della sicurezza e dell'ambiente e in accordo agli standard internazionali.

Di seguito sono elencati i principi fondamentali che il Gestore segue allo scopo di garantire un adeguato livello di soddisfacimento delle esigenze degli Utenti stessi in relazione a:

- efficienza del Servizio di Rigassificazione;
- continuità del Servizio di Rigassificazione;
- imparzialità di trattamento;
- sicurezza, salute ed ambiente;
- partecipazione;
- informazione;
- qualità commerciale.

Il Gestore si è quindi dotato di una politica HSEQ (Health, Safety, Environmental and Quality) impegnandosi, tra l'altro, a:

- soddisfare i requisiti del sistema di gestione della qualità, l'ambiente, la salute, la sicurezza e la responsabilità sociale migliorandone continuamente l'efficacia;
- rispettare scrupolosamente le prescrizioni legislative a tutela della sicurezza e dell'ambiente nel territorio circostante ed a tutela dell'occupazione, salute e sicurezza dei lavoratori;
- adottare anche con i propri fornitori tutte le misure tecnicamente possibili per prevenire gli infortuni e gli incidenti per la tutela della sicurezza, dell'ambiente e delle persone;
- promuovere e diffondere la cultura della soddisfazione degli Utenti e dei lavoratori;
- migliorare continuamente i processi, i servizi e le prestazioni aziendali per renderli sempre più efficaci ed efficienti;
- valorizzare e arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze del personale attraverso la formazione, l'addestramento e la sensibilizzazione a tutti i livelli;
- monitorare costantemente sia i processi aziendali interni che quelli affidati esternamente promuovendo a tutti i livelli un'adeguata sensibilizzazione agli aspetti di salute, sicurezza, ambiente e responsabilità sociale.

Al fine di rendere concreti tali impegni, il Gestore adotta un sistema di gestione integrato secondo gli standard UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 e SA 8000.

4.3.2 Principi fondamentali

I principi fondamentali che il Gestore segue per raggiungere l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei propri Utenti sono di seguito individuati.

4.3.2.1 Efficienza del Servizio di Rigassificazione

Tale principio richiede l'individuazione delle soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche idonee ad adeguare il Servizio di Rigassificazione alle esigenze di mercato.

4.3.2.2 Continuità del Servizio di Rigassificazione

Nel caso si verificano delle interruzioni del Servizio di Rigassificazione dovute, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a situazioni di emergenza, il Gestore opera per limitare le conseguenze di tali eventi, attivandosi sia per comunicare agli Utenti tali interruzioni, che per adottare le misure ritenute necessarie al ripristino del Servizio di Rigassificazione.

4.3.2.3 Imparzialità di trattamento

Il Gestore garantisce il rispetto dei principi di obiettività, neutralità, trasparenza ed imparzialità e non discriminatorietà nell'esercizio del Terminale e, più in generale, nelle attività aziendali.

4.3.2.4 Sicurezza, salute e ambiente

Il Gestore è impegnato a condurre la propria attività ed a fornire il Servizio di Rigassificazione nel rispetto della sicurezza, dell'ambiente e della salute.

Nell'ambito specifico della tutela ambientale, il Gestore presta il proprio contributo alla protezione del clima e si assume l'incarico di valutare gli aspetti significativi della propria attività e di ridurne gli impatti. In particolare, il Gestore si impegna a fare quanto possibile per:

- ridurre significativamente le proprie emissioni in atmosfera ove ciò è tecnicamente ed economicamente possibile attraverso processi di miglioramento continuo e strategie di prevenzione;
- non superare le soglie di emissione previste per gli scarichi idrici ed ove possibile depurare gli scarichi prima di conferire lo scarico nelle acque recipienti;
- evitare il danneggiamento dell'ecosistema marino;
- sfruttare sempre in modo più efficiente l'energia, attraverso programmi di risparmio misurati;
- ridurre il consumo dei combustibili inquinanti ed ottimizzare il processo produttivo in cui vengono utilizzati.

Nell'ambito specifico della sicurezza il Gestore ha adottato una politica HSEQ basata principalmente sulla Direttiva Europea 96/82/CE (D.Lgs. 105/2015) secondo cui il funzionamento in sicurezza del Terminale è garantito dai criteri della gestione perseguiti, propri o dei propri fornitori, integrandoli con gli obiettivi di tutela della salute dei lavoratori e dai dispositivi normativi in materia ambientale sanciti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il Gestore in particolare si pone i seguenti obiettivi:

- mantenere aggiornate le analisi dei rischi e la valutazione di eventuali nuovi rischi al fine di eliminarli e, dove non possibile, ridurli;
- prevenire situazioni pericolose o incidenti eliminando quando possibile qualsiasi situazione di pericolo, assicurando che il rischio derivante dalle attività del Terminale sia il minimo ragionevolmente perseguibile con le attuali conoscenze e tecnologie;
- valorizzare e arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze del personale attraverso la formazione, l'addestramento e la sensibilizzazione a tutti i livelli, soprattutto inerente alle tematiche di sicurezza;
- dare la massima importanza alla salute, igiene e sicurezza sul lavoro valutando ed eliminando i rischi potenziali e, qualora ciò non fosse possibile, implementando adeguate misure di prevenzione e protezione;
- minimizzare gli impatti derivanti da un incidente rilevante attraverso la tempestiva e corretta applicazione delle misure di protezione previste;
- migliorare l'affidabilità del Terminale e dei processi attraverso l'impiego di macchinari e tecnologie all'avanguardia ed adottando una manutenzione mirata e preventiva degli impianti definiti critici.

4.3.2.5 Partecipazione

È prevista una procedura di aggiornamento del Codice di Rigassificazione, aperta alla partecipazione di tutti i soggetti titolari, i quali possono avanzare proposte di modifica/integrazione del documento, secondo quanto indicato al Capitolo 6.2.

4.3.2.6 Informazione

Il Gestore renderà disponibile a ciascun Utente, tramite il Sistema di Comunicazione Elettronica, le informazioni inerenti il proprio Contratto di Capacità nonché le altre informazioni rilevanti relative al rapporto con il Gestore.

4.3.3 Aree di intervento

Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, vengono di seguito indicate alcune aree nell'ambito delle quali individuare e monitorare parametri ed indicatori che riflettano adeguatamente gli standard di qualità tecnica e commerciale.

4.3.4 Standard di qualità commerciale

Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di qualità dei servizi offerti dal Gestore dal punto di vista commerciale possono essere così individuate:

1. Modalità e tempi di risposta a richieste di chiarimento su aspetti inerenti:
 - accesso al Servizio di Rigassificazione;
 - conferimento e transazioni di Capacità di Rigassificazione;
 - allocazione;
 - fatturazione.
2. Risposte a reclami riguardanti le fatture relative al Servizio di Rigassificazione;
3. Rispetto delle tempistiche previste nel Codice di Rigassificazione;
4. Valutazione del grado di soddisfazione degli Utenti, mediante apposite indagini.

4.3.5 Standard di qualità tecnica

Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di qualità del Servizio di Rigassificazione fornito dal Gestore dal punto di vista tecnico possono essere così individuate:

1. rispetto dei limiti fissati nel Codice di Rigassificazione relativi alla Riduzione Programmata del Servizio e Riduzione non Programmata del Servizio;
2. utilizzo di strumenti di misura (quantità e qualità) che garantiscano sempre maggiori livelli di precisione ed affidabilità;
3. servizio di pronto intervento al fine di garantire un esercizio sicuro del Terminale e, ove possibile, la continuità del Servizio di Rigassificazione in caso di emergenza.

4.3.6 Standard di qualità del Servizio di Rigassificazione

Di seguito vengono descritti gli standard di qualità commerciale e tecnica in relazione al Servizio di Rigassificazione offerto dal Gestore.

Il Gestore provvede a monitorare gli standard e a comunicare all'ARERA, entro il 31 dicembre di ogni Anno, le informazioni ed i dati relativi all'andamento degli standard stessi nel corso dell'Anno Termico precedente.

4.3.7 Standard garantiti di qualità commerciale del servizio presenti nel Codice di Rigassificazione:

Area	Termini soggetti a standard garantiti
Conferimento ad Anno Termico avviato (Clausola 2.1.8)	Termine per la pubblicazione, da parte del Gestore, degli Slot di Scarica Disponibili
Cessione della Capacità di Rigassificazione (Clausola 3.2.2)	Termine per l'accettazione, da parte del Gestore, della richiesta di cessione della

	capacità di rigassificazione
Fatturazione (Clausola 5.2.2)	Termine entro il quale il Gestore emette le fatture di competenza del Mese di fatturazione

4.3.8 VII.4.2 Standard garantiti di qualità tecnica del servizio presenti nel Codice di Rigassificazione:

Area	Termini soggetti a standard garantiti
Riduzione Programmata del Servizio (Clausola 4.1.3)	Interventi di manutenzione che determinino una riduzione totale del Servizio di Rigassificazione
Riduzione Programmata del Servizio (Clausola 4.1.3)	Interventi di manutenzione che determinino una riduzione totale del Servizio di Rigassificazione
Riduzione del Servizio di Rigassificazione (Clausola 4.1.3)	Interventi di ispezione ai serbatoi di GNL

SEZIONE 5:AMMINISTRAZIONE**Capitolo 5.1 - NORMATIVA FISCALE E DOGANALE****5.1.1 Imposte****5.1.1.1 Imposta sul Valore Aggiunto ed altre imposte**

Tutti gli importi dovuti sono da considerarsi, se applicabile, IVA esclusa. Nel caso in cui l'IVA o altre imposte siano applicabili su una qualsiasi prestazione fornita dal Gestore, la Parte che effettuerà il pagamento (**Parte Interessata**) provvederà a corrispondere alla Parte ricevente il pagamento (**Beneficiario**), in aggiunta alla somma dovuta, l'importo corrispondente all'IVA e ad altre imposte dovute. Qualsiasi importo riferito all'IVA sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura comprensiva di IVA.

5.1.1.2 Accise

L'accisa è l'imposta che riguarda il Gas: in particolare, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 504/95, il prodotto è gravato dall'imposta al momento della sua immissione al consumo, ad una aliquota diversa secondo l'utilizzo cui lo stesso è destinato (consumo civile, industriale, altri usi). I soggetti che di norma sono tenuti a versare l'imposta in oggetto sono coloro che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o i soggetti consumatori che si avvalgono di infrastrutture dedicate per il vettoriamento di prodotto proprio. I consumi di Gas necessari alle attività collegate al funzionamento del Terminale, intendendo sia quelli necessari al funzionamento base del Terminale sia quelli legati alla prestazione del Servizio di Rigassificazione, non sono da considerare fatto generatore di accisa in quanto impieghi connessi all'attività di rigassificazione.

5.1.1.3 Inapplicabilità di deduzioni o trattenute

Ciascuna Parte provvederà al pagamento di tutte le somme da essa dovute senza alcuna deduzione o trattenuta fiscale, salvo che ciò sia richiesto dalla Legge Applicabile. In tal caso la Parte responsabile del pagamento provvederà a corrispondere al Beneficiario l'importo dedotto o trattenuto assicurandosi che l'importo netto accreditato all'altra Parte sia equivalente alla somma complessiva che quest'ultima avrebbe ricevuto nel caso in cui non fosse stata operata una trattenuta o una deduzione. Tuttavia se al Beneficiario che ha subito la deduzione o la trattenuta spetta un credito di imposta, fino a concorrenza dello stesso, la Parte responsabile del pagamento non dovrà corrispondere al Beneficiario l'importo dedotto o trattenuto.

5.1.1.4 Pagamento delle imposte

- a) L'Utente è responsabile per qualsiasi adempimento, documentazione ed obbligazione riferibile alla consegna ed importazione di GNL o Gas.
- b) L'Utente provvederà a corrispondere al Gestore (o a rimborsare il Gestore per i pagamenti fatti dallo stesso a tale riguardo), ad indennizzare e a manlevare il medesimo da ogni importo relativo ad imposte, dazi, tributi, sanzioni, royalties, tasse o altri oneri (aventi qualsiasi denominazione) richiesti o imposti dalle leggi italiane o da qualsiasi Autorità Competente, con riguardo al GNL o Gas dell'Utente, alla gestione, al trasporto o all'utilizzo del GNL o Gas dell'Utente, che il Gestore debba corrispondere o riscuotere ai sensi di qualsiasi Legge Applicabile, ad eccezione delle sanzioni comminate al Gestore in conseguenza di inadempimento alle proprie obbligazioni.
- c) Il Gestore sarà inoltre manlevato da qualsiasi responsabilità e tenuto indenne dall'Utente per qualsiasi imposta, dazio, tributo, sanzione, royalty, tassa o altro onere (comunque denominato) richiesto o imposto dalle leggi italiane o da qualsiasi Autorità Competente, a seguito di erronee, incomplete, imprecise, omesse o tardive dichiarazioni dei redditi, o altre dichiarazioni o comunicazioni. La stessa disposizione si applica con riferimento ad incompletezze, omissioni o ritardi nei pagamenti dovuti o nell'adempimento di altre obbligazioni di qualsiasi natura che avrebbero dovuto essere adempiute dall'Utente o da un membro del Gruppo dell'Utente.
- d) La presente Clausola 5.1.1.4 non implica per nessuna delle Parti la responsabilità per eventuali imposte sui redditi delle società o imposte dirette generalmente applicabili, o per qualsiasi analoga imposta su profitti o guadagni, che sia dovuta o richiesta all'altra Parte da qualsiasi autorità governativa o fiscale.

5.1.2 Disposizioni Generali

Nel caso in cui il ritardo nell'osservanza di dazi doganali, procedure o requisiti da parte dell'Utente o un membro del Gruppo dell'Utente comporti per il Gestore un conseguente ritardo nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, l'Utente sarà responsabile di ogni possibile obbligazione o danno da ciò derivante (o a ciò correlato), fatta eccezione per tutte quelle obbligazioni, anche assunte nei confronti di terzi, e spese che sarebbero state comunque a carico del Gestore.

Capitolo 5.2 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.2.1 Corrispettivi per i servizi

5.2.1.1 Corrispettivi

- a) I Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione, gli Adeguamenti, e i Corrispettivi per il Servizio di Trasporto costituiscono gli unici importi dovuti (in termini di corrispettivo) dall'Utente per tutti i servizi e le altre attività offerte e/o svolte dal Gestore durante il periodo di validità del Contratto di Capacità.
- b) Durante il periodo di validità del Contratto di Capacità, l'Utente provvederà a corrispondere mensilmente le seguenti somme:
 - i) Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione;
 - ii) eventuali Adeguamenti; e
 - iii) Corrispettivi per il Servizio di Trasporto.
- c) In aggiunta ai pagamenti degli importi indicati nelle Clausola 5.2.1.1b), per tutta la durata del Contratto di Capacità, l'Utente corrisponderà al Gestore un quantitativo di Gas a copertura dei Consumi e delle Perdite secondo quanto previsto dalla Clausola 3.4.2.

5.2.1.2 Obbligazione di Pagamento

In ciascun Mese del periodo di validità del Contratto di Capacità, l'Utente dovrà pagare integralmente gli importi relativi ai Corrispettivi indipendentemente dal fatto che l'Utente programmi o meno la consegna dei suoi Carichi, o consegni o meno i suoi Carichi, effettui o meno la programmazione della riconsegna del proprio Gas al Punto di Riconsegna, eserciti o non eserciti per un dato periodo di tempo o per l'intera durata del Contratto di Capacità il proprio diritto al Servizio di Rigassificazione a prescindere dalle ragioni che ne hanno impedito l'esercizio, fermo restando che i Corrispettivi saranno dovuti al Gestore in ragione delle messa a disposizione del Servizio di Rigassificazione.

5.2.1.3 Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione

All'Utente saranno addebitati i seguenti Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione, determinati in seguito ad approvazione e/o determinazione da parte dell'ARERA ovvero in esito alle procedure di cui al Titolo II del TIRG, e saranno pagati da quest'ultimo ai sensi della Clausola 5.2.2:

- i) il corrispettivo associato ai quantitativi contrattuali di Gnl espresso in $\text{Euro}/\text{m}^3_{\text{liq}}/\text{anno}$ come definito in esito alle procedure di cui al Titolo II del TIRG; e
- ii) la componente tariffaria Crs corrispondente al corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino espressa in $\text{Euro}/\text{m}^3_{\text{liq}}/\text{anno}$; e
- iii) la componente tariffaria CM^R corrispondente al corrispettivo transitorio unitario di misura espressa in $\text{Euro}/\text{m}^3_{\text{liq}}/\text{anno}$.

5.2.1.4 Adeguamenti

- a) Il Gestore fatturerà all'Utente, ai sensi della Clausola 5.2.2, i seguenti importi:
 - i) qualsiasi importo riferibile a GNL Fuori Specifica, dovuto dall'Utente al Gestore in ottemperanza alla Clausola 3.6.4.2c);
 - ii) qualsiasi Controstallia, pagamento e/o indennizzo concernente il boil-off in eccesso dovuti dall'Utente al Gestore ai sensi della Clausola 3.7.3.4;
 - iii) qualsiasi importo relativo ai corrispettivi di scostamento dovuti dall'Utente al Gestore secondo quanto previsto dalle Clausole 3.3.5 e 3.3.6;
 - iv) qualsiasi altro importo dovuto dall'Utente ai sensi del Codice di Rigassificazione;

- v) qualsiasi credito maturato annualmente dall'Utente al termine di un Anno Termico ai sensi della Clausola 3.8.2 in relazione ad una Variazione del Servizio di Rigassificazione;
 - vi) qualsiasi credito maturato dall'Utente ai sensi delle Clausole 3.7.3.4e), 3.7.3.4f) e/o 3.7.3.4g) in relazione a qualsiasi Controstallia e/o boil-off in eccesso;
 - vii) qualsiasi credito maturato dall'Utente ai sensi della Clausola 3.6.5.2; e
 - viii) qualsiasi altro credito maturato dall'Utente ai sensi del Codice di Rigassificazione.
- b) Gli importi dovuti e pagabili dall'Utente al Gestore ai sensi della Clausola 5.2.1.4a) sono considerati nel loro complesso come **Adeguamenti**.

5.2.1.5 Corrispettivi per il Servizio di Trasporto

All'Utente saranno addebitati i seguenti Corrispettivi per il Servizio di Trasporto e saranno pagati da quest'ultimo ai sensi della Clausola 5.2.2.

- a) Corrispettivo Fisso per il Servizio di Trasporto:

- i) all'Utente di Capacità Continuativa k-esimo sarà addebitato, e quest'ultimo dovrà corrispondere ai sensi della Clausola 5.2.2, un corrispettivo calcolato, per ciascun Mese m dell'Anno Termico, secondo la seguente formula:

$$\text{CORR.FISSO}_k = \text{SO}^{\text{MAX}} \cdot \text{CPe}_{\text{OLT}} \cdot \frac{\text{ACQ}_k}{\text{ACQ}_{\text{TOT}}} \cdot \frac{\text{NG}_m}{\text{NG}_a}$$

dove:

SO^{MAX} : send out giornaliero massimo del Terminale e pari a 15.000.000 Sm³/g;
 ACQ_k : capacità annua di rigassificazione sottoscritta dall'Utente k-esimo;
 ACQ_{TOT} : capacità annua di rigassificazione offerta dal Gestore nell'Anno Termico;
 CPe_{OLT} : corrispettivo unitario annuale di capacità per il Punto di Entrata GNL OLT Livorno;
 NG_m : numero di Giorni del Mese m ;
 NG_a : numero di Giorni dell'Anno Termico;

- ii) all'Utente diverso dall'Utente di Capacità Continuativa sarà addebitato, e quest'ultimo dovrà corrispondere ai sensi della Clausola 5.2.2, un corrispettivo calcolato, per il Mese m , secondo la seguente formula:

$$\text{CORR.FISSO}_k = \text{SO}^{\text{MAX}} \cdot \text{QP}_{km} \cdot \text{CPe}_{\text{OLT}} \cdot \alpha$$

dove:

SO^{MAX} : send out giornaliero massimo del Terminale e pari a 15.000.000 Sm³/g;
 QP_{km} : Quota Percentuale dell'Utente k-esimo nel Mese m ;
 CPe_{OLT} : corrispettivo unitario mensile di capacità per il Punto di Entrata GNL OLT Livorno;
 α : il coefficiente moltiplicativo applicabile da SRG in caso di conferimento di capacità di trasporto di tipo mensile, trimestrale o semestrale;

- b) Corrispettivo Variabili per il Servizio di Trasporto:

sarà a carico dell'Utente e questo dovrà corrispondere, ai sensi della Clausola 5.2.2, la propria quota di corrispettivo variabile addebitata da SRG in base ai quantitativi effettivamente riconsegnati all'Utente al Punto di Riconsegna nel corso del Mese precedente quello di fatturazione.

- c) Altri corrispettivi per il Servizio di Trasporto:

qualsiasi altra tassa, corrispettivo, onere, costo e/o spesa, attribuibili in tutto o in parte all'Utente, e addebitati da SRG al Gestore e pagati dallo stesso nell'ambito del Contratto di Trasporto, verranno addebitati all'Utente e saranno corrisposti da quest'ultimo, salvo e nella misura in cui tali costi e/o spese risultino direttamente da una violazione o un inadempimento del Gestore; nel qual caso, i costi e/o spese sopra indicati risulteranno a carico del Gestore. Nell'eventualità in cui tali tasse, corrispettivi, oneri, costi e/o spese siano attribuibili a tutti gli Utenti, questi saranno addebitati agli Utenti e verranno

corrisposti da questi ultimi, proporzionalmente alla propria Quota Percentuale. Qualora tali tasse, corrispettivi, oneri, costi e/o spese siano imputabili ad un inadempimento o al mancato rispetto degli obblighi da parte di un Utente, quest'ultimo sarà responsabile per il pagamento di tali tasse, oneri, corrispettivi, costi e/o spese in proporzione alla rispettiva colpa.

5.2.2 Fatturazione

5.2.2.1 Fatture emesse dal Gestore

- a) Con riferimento ai pagamenti dovuti dall'Utente di Capacità Continuativa al Gestore di seguito elencati, il Gestore emetterà fattura all'Utente di Capacità Continuativa secondo la tempistica di seguito indicata:
 - i) le fatture relative ai Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione ed al Corrispettivo Fisso per il Servizio di Trasporto dovranno essere emesse entro il decimo (10°) Giorno del Mese al quale i corrispettivi si riferiscono; e
 - ii) le fatture relative ai Corrispettivi Variabili per il Servizio di Trasporto saranno emesse entro il decimo (10°) Giorno del Mese successivo rispetto alla fine del Mese al quale i corrispettivi stessi si riferiscono; e
 - iii) le fatture relative agli Adeguamenti di cui alla Clausola 5.2.1.4a), saranno emesse non appena saranno disponibili tutte le informazioni necessarie al relativo calcolo.
- b) Con riferimento ai pagamenti dovuti al Gestore dall'Utente diverso dall'Utente di Capacità Continuativa, il Gestore provvederà ad emettere una fattura all'Utente secondo la tempistica di seguito indicata:
 - i) la fattura relativa alla capacità di rigassificazione mensilmente allocata e riportata nel relativo Contratto di Capacità e considerando sia i Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione sia il Corrispettivo Fisso per il Servizio di Trasporto applicabile sarà emessa entro la fine del Mese al quale si riferiscono i corrispettivi; e
 - ii) le fatture relative ai Corrispettivi Variabili per il Servizio di Trasporto saranno emesse entro il decimo (10°) Giorno del Mese successivo rispetto alla fine del Mese al quale i corrispettivi stessi si riferiscono; e
 - iii) le fatture relative agli Adeguamenti di cui alla Clausola 5.2.1.4b) saranno emesse non appena saranno disponibili tutte le informazioni necessarie al relativo calcolo.
- c) Il Gestore provvederà ad emettere una fattura all'Utente diverso dall'Utente di Capacità Continuativa in relazione alla capacità di rigassificazione mensilmente allocata e riportata nel relativo Contratto di Capacità e considerando sia i Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione sia i Corrispettivi per il Servizio di Trasporto applicabili. Tale fattura sarà emessa entro il decimo (10°) Giorno del Mese successivo a quello cui si riferiscono i corrispettivi mentre eventuali Adeguamenti di cui alla Clausola 5.2.1.4b) saranno fatturati non appena saranno disponibili tutte le informazioni necessarie al relativo calcolo.
- d) Ogni Mese, il Gestore provvederà a fatturare all'Utente un importo relativo ai quantitativi di Gas trattenuti a copertura dei Consumi e Perdite considerando un prezzo convenzionale pari al Prezzo di Mercato Mensile. L'Utente provvederà quindi ad emettere nei confronti del Gestore una fattura di pari importo. Lo scopo della presente disposizione consiste esclusivamente nell'ottemperare alla normativa IVA applicabile con riferimento alle permuta, restando inteso che, da un punto di vista sostanziale, i quantitativi di Gas trattenuti a copertura dei Consumi e Perdite rappresentano un corrispettivo in natura, e sono pertanto parte di un corrispettivo complessivo pagato dall'Utente al Gestore per il servizio fornito.
- e) Ogni Utente è tenuto – tramite il Gestore – a corrispondere in natura a SRG le quantità di Gas a copertura dei consumi di Gas e delle perdite della Rete Nazionale di Trasporto; eventuali differenze degli importi dovuti a SRG saranno oggetto di adeguamenti per mezzo di emissione di nuove fatture e/o note di credito. A tal fine il Gestore è tenuto ad emettere nei confronti dell'Utente una fattura per la cessione del Gas prelevato da SRG, il cui importo verrà calcolato sulla base del valore del Gas prendendo a riferimento quanto previsto da SRG nel proprio Codice di Rete. A sua volta l'Utente provvederà ad emettere nei confronti del Gestore una fattura di conguaglio di pari importo.

5.2.2.2 Diritto del Gestore al pagamento mediante compensazione

Qualora un Utente non abbia provveduto ad effettuare il pagamento degli importi dovuti con riferimento ad una qualsiasi fattura emessa entro la tempistica specificata dalla Clausola 5.2.2.4 (e tali importi risultino non contestati ai sensi della Clausola 5.2.2.6), il Gestore avrà la facoltà di compensare tale credito con eventuali importi dovuti dal Gestore all'Utente stesso, con riferimento a qualsiasi fattura.

5.2.2.3 Diritto dell'Utente al pagamento mediante compensazione

Nell'eventualità in cui il Gestore non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti con riferimento ad una qualsiasi fattura emessa entro la tempistica specificata dalla Clausola 5.2.2.4 (e tali importi non risultino essere oggetto di controversia secondo quanto previsto dalla Clausola 5.2.2.6), l'Utente avrà la facoltà di compensare tale credito con eventuali importi dovuti dall'Utente al Gestore, con riferimento a qualsiasi fattura.

5.2.2.4 Pagamento

- a) Tutte le fatture dovranno essere saldate entro i venti (20) giorni di calendario successivi al loro ricevimento ovvero concordate nei limiti di quanto previsto dalle Clausole 5.2.2.2 e/o 5.2.2.3. Qualsiasi pagamento dovuto in una data che non corrisponda ad un Giorno Lavorativo dovrà essere corrisposto entro l'ultimo Giorno Lavorativo precedente la scadenza.
- b) Tutti i pagamenti saranno effettuati in Euro.
- c) Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sui conti correnti bancari indicati dal Gestore e dall'Utente, assicurandone la disponibilità presso il conto corrente del beneficiario entro la data di scadenza. Sull'importo non sarà calcolata alcuna detrazione o trattenuta correlata al trasferimento di denaro; tali costi saranno a carico della Parte che effettua il pagamento. Qualsiasi costo relativo all'accredito del denaro sul conto corrente, addebitato dall'istituto bancario della Parte ricevente sul conto della medesima, sarà invece a carico di quest'ultima.
- d) Il conto corrente dovrà essere specificato nella fattura.

5.2.2.5 Correzione di errori

- a) Fermo restando quanto previsto dalle Clausole 5.4.2 e 5.2.2.6, nel caso in cui una delle Parti riscontri un errore in un importo indicato come dovuto in una fattura, tale Parte provvederà ad informare tempestivamente in forma scritta l'altra Parte. Nel caso in cui (i) entrambe le Parti congiuntamente, o (ii) una Decisione dell'Esperto o un lodo emesso da un collegio arbitrale ai sensi della Clausola 5.4.2.4 riscontrino un errore in una qualsiasi fattura, la Parte che ha emesso tale fattura non corretta dovrà prontamente redigere un apposito documento a correzione dell'errore accertato. Nel caso in cui la fattura errata:
 - i) non sia stata pagata dalla Parte ricevente all'altra Parte, l'altra Parte provvederà prontamente ad emettere una nuova fattura (annullando la precedente fattura errata) per l'importo dovuto; o
 - ii) sia stata pagata dalla Parte ricevente, entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla data del documento di correzione sarà corrisposto dalla Parte tenuta al pagamento all'altra Parte un importo correttivo. Resta inteso che non saranno corrisposti eventuali interessi bancari sull'importo correttivo.

5.2.2.6 Controversie sulla fatturazione

- a) Salvi i casi di errore manifesto in una fattura o di nullità, annullabilità e di rescissione del Contratto di Capacità come richiamati dall'art. 1462 Codice Civile, le Parti non sono autorizzate a sospendere o posticipare il pagamento di una qualsiasi fattura in seguito a qualsiasi pretesa, azione, reclamo o eccezione sollevata nei confronti dell'altra Parte o in seguito a qualsiasi controversia in essere con l'altra Parte, salvo il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento.
- b) Nel caso in cui una qualsiasi somma sia oggetto di una controversia, la Parte che effettua la contestazione dell'importo dovrà, almeno cinque (5) Giorni Lavorativi prima della data di scadenza del pagamento, darne comunicazione all'altra Parte (specificando i dettagli e le motivazioni della contestazione) e dovrà comunque provvedere al pagamento a favore dell'altra Parte, che sarà tenuta a disporre di tali somme unicamente nelle modalità previste dalla Clausola 5.2.2.6d).
- c) Entro trenta (30) Giorni dalla data della comunicazione di cui alla Clausola 5.2.2.6b), il Gestore e l'Utente si adopereranno in buona fede per la risoluzione della controversia, e la Parte che ha effettuato il

pagamento si impegna a non dare avvio ad alcun procedimento giudiziale riguardo la controversia in oggetto, fino alla scadenza del suddetto periodo di trenta (30) Giorni. Decorso inutilmente il termine di trenta (30) Giorni di cui sopra senza che le Parti abbiano raggiunto un'intesa, troverà applicazione la procedura descritta nella Clausola 5.4.2.

- d) A seguito della risoluzione della controversia, qualsiasi somma concordata o giudicata come dovuta alla Parte che ha inviato la comunicazione di cui alla Clausola 5.2.2.6b), dovrà essere ad essa corrisposta entro cinque (5) Giorni dalla data di risoluzione della controversia.

5.2.2.7 Pagamento in ritardo

Tutti gli importi debitamente fatturati, dovuti e pagabili all'altra Parte, che non sono stati pagati entro la data di scadenza, produrranno interessi di mora su base giornaliera, a partire dal Giorno successivo alla scadenza (incluso), fino a, ed a inclusione del, Giorno in cui il pagamento viene effettivamente ricevuto dall'altra Parte, ad un tasso di interesse annuo pari all'EURIBOR maggiorato dell'otto percento (8%). Nel caso in cui l'interesse così determinato ecceda i limiti consentiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108, si applicherà il tasso di interesse di mora massimo consentito dalla legislazione Italiana.

Capitolo 5.3 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

5.3.1 Responsabilità

5.3.1.1 Responsabilità dell'Utente nei confronti del Gestore

Fatta salva l'applicazione della Clausola 3.6.1.2b) per i danni o le perdite subiti con riferimento al GNL e/o Gas di proprietà dell'Utente, della Clausola 5.3.1.2 per il risarcimento del lucro cessante, della Clausola 5.3.1.4 applicabile alle pretese dei proprietari terzi del GNL avanzate nei confronti del Gestore ed, infine, eventuali responsabilità per inquinamento e contaminazione dell'ambiente, l'Utente sarà responsabile e dovrà risarcire il Gestore per le Perdite subite a causa: i) di un Inadempimento dell'Utente ai sensi della Clausola 5.3.2.1, o di un membro del Gruppo dell'Utente, ii) della Nave Metaniera dell'Utente, che cagioni un danno al Gestore (quale, a titolo meramente esemplificativo, un danno al Terminale, inclusi i sistemi e/o le attrezzature installate o altrimenti utilizzate presso il Terminale e gli Spool Pieces), o un qualsiasi danno fisico alle persone.

Ferma restando l'inapplicabilità delle limitazioni stabilite nel LLMC cui l'Utente rinuncia espressamente, l'Utente avrà diritto di limitare le proprie responsabilità ai sensi della presente Clausola fino all'importo di Dollari USA centocinquanta milioni (\$ 150.000.000) per singolo evento. In caso di concorso del Gestore, o di un terzo, nell'evento che ha cagionato il danno, la limitazione della responsabilità dell'Utente fino all'importo di Dollari USA centocinquanta milioni (\$ 150.000.000) non sarà proporzionalmente ridotta ma troverà integrale applicazione per l'intera quota di responsabilità dell'Utente.

5.3.1.2 Responsabilità per lucro cessante

Oltre alle responsabilità dell'Utente ai sensi della Clausola 5.3.1.1, qualora un Inadempimento dell'Utente ai sensi della Clausola 5.3.2.1, ivi compreso un atto, azione, od omissione dolosa o colposa dell'Utente, o di un membro del Gruppo dell'Utente in violazione dei suoi obblighi, pregiudichino la possibilità per il Gestore di offrire il Servizio di Rigassificazione (ciascuno, un **Evento Rilevante**), allora l'Utente:

- a) continuerà ad effettuare i pagamenti relativi ai Corrispettivi; e
- b) pagherà al Gestore un importo pari all'80% dei Corrispettivi che il Gestore avrebbe maturato se avesse conferito integralmente la capacità di rigassificazione nel periodo di indisponibilità del Terminale, da qualificarsi, ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile, come indennizzo concordato tra le Parti del lucro cessante cagionato al Gestore dall'impossibilità di offrire il Servizio di Rigassificazione, a nulla rilevando le effettive possibilità di conferire la capacità di rigassificazione sul mercato di riferimento. L'Utente potrà essere ritenuto responsabile ai sensi della presente Clausola 5.3.1.2b) unicamente in relazione a ciascun Evento Rilevante per un periodo di due (2) anni decorrenti dalla data in cui si è verificato l'Evento Rilevante e, comunque, per un importo complessivo non superiore a centocinquanta milioni di Euro (€ 150.000.000).

Nel caso in cui più Utenti siano responsabili verso il Gestore per il risarcimento del lucro cessante per un medesimo periodo di tempo, ciascun Utente sarà responsabile esclusivamente per la propria quota parte degli importi di cui alla Clausola 5.3.1.2b). Salvo prova contraria, il concorso di più Utenti alla cagionazione del danno si presume avvenuto in misura paritaria tra i medesimi Utenti.

5.3.1.3 Responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente

Il Gestore sarà responsabile e dovrà risarcire l'Utente esclusivamente per le Perdite subite a causa di un Inadempimento del Gestore, ivi compresa una qualsiasi azione o omissione colposa del Gestore o di qualsiasi membro del Gruppo del Gestore che cagioni un danno all'Utente quale, a titolo meramente esemplificativo, un danno alla Nave Metaniera, inclusi i sistemi e/o le attrezzature installati o altrimenti utilizzati presso la Nave Metaniera con esclusione degli Spool Pieces, o un qualsiasi danno fisico alle persone.

Il Gestore limita le proprie responsabilità ai sensi della presente Clausola fino all'importo di quattro milioni di Euro (€ 4.000.000) per singolo evento. In caso di concorso dell'Utente, o di un terzo, nell'evento che ha cagionato il danno, la limitazione della responsabilità del Gestore fino all'importo di quattro milioni di euro (€ 4.000.000) non sarà proporzionalmente ridotta ma troverà integrale applicazione per l'intera quota di responsabilità del Gestore.

Il Gestore avrà il diritto di applicare le eventuali limitazioni di responsabilità più favorevoli di quelle disciplinate nella presente clausola 5.3.1.3 che siano previste nel LLMC (indipendentemente dalla ratifica da parte della Repubblica Italiana).

5.3.1.4 Responsabilità nei confronti di proprietari terzi del GNL

Qualora un soggetto terzo, proprietario di tutto o parte del GNL o del Gas rigassificato dal Gestore per conto di un Utente o comunque avente un titolo tale da legittimare un'azione legale nei confronti del Gestore, intentasse un'azione legale a causa o in connessione a tale GNL o Gas a qualsiasi titolo nei confronti del Gestore o di un membro del Gruppo del Gestore, l'Utente dovrà tenere indenne, tutelare e manlevare il Gestore rispetto a qualsiasi Perdita e lucro cessante conseguente a tale pretesa.

5.3.1.5 Comunicazioni e procedura di svolgimento delle domande

- a) Una Parte (**Parte Richiedente**) che avanzi una richiesta di indennizzo all'altra Parte, provvederà ad inviare a quest'ultima (**Parte Intimata**) una comunicazione con riferimento a quanto segue:
- i) qualsiasi richiesta di indennizzo concernente o in relazione al Servizio di Rigassificazione (inclusa qualsiasi domanda avanzata da terzi); o
 - ii) qualsiasi circostanza idonea a generare, con un ragionevole grado di probabilità, una richiesta di indennizzo.

In entrambi i casi, la comunicazione dovrà avvenire nel più breve tempo ragionevolmente possibile, una volta apprese le condizioni di cui sopra.

- b) Ove un'azione o una domanda siano proposte contro una Parte Richiedente da parte di un terzo in relazione ad una qualsiasi circostanza sopra indicata, la Parte Intimata avrà la facoltà, a proprie spese, di assumerne la difesa al posto della Parte Richiedente. In tal caso, la Parte Richiedente fornirà alla Parte Intimata tutta l'assistenza e le informazioni ritenute ragionevolmente necessarie da quest'ultima. Nel caso in cui la Parte Intimata assuma la difesa nella suddetta controversia o azione, essa non sarà responsabile per qualsiasi definizione della controversia in oggetto che sia raggiunta senza il proprio consenso. La Parte Intimata non acconsentirà a transazioni con riferimento a detta controversia che prevedano forme di indennizzo diverse da importi in denaro, senza il previo consenso scritto della Parte Richiedente.
- c) Nel caso in cui la Parte Richiedente sia il Gestore, e il Gestore richieda un indennizzo a più di un Utente con riguardo ad un evento, circostanza o a una serie concatenata di eventi o circostanze che abbiano dato origine ad una specifica domanda di un soggetto terzo, l'Utente non potrà assumere la difesa nell'ambito del procedimento in oggetto, eccezione fatta per il caso in cui tutti gli Utenti ai quali il Gestore richieda l'indennizzo forniscano il proprio previo consenso scritto in merito all'assunzione della difesa da parte dell'Utente con riguardo a tutti gli Utenti ai quali viene richiesto il risarcimento.

5.3.1.6 Limitazioni di Responsabilità

- a) Le obbligazioni di una Parte Intimata non si estenderanno a quanto segue:
- i) qualsiasi Perdita o qualsiasi altra perdita di qualsiasi tipo o natura (inclusi tutti i costi e le spese correlati) che possa derivare dalla definizione o dal raggiungimento di accordo transattivo in merito a qualsiasi azione o pretesa avanzata contro la Parte Richiedente, dall'ammissione di colpa o responsabilità da parte di tale Parte Richiedente con riferimento a qualsiasi azione o pretesa, o da qualsiasi azione intrapresa dalla Parte Richiedente (salvo i casi in cui ciò sia richiesto dalla legge o dalle norme processuali applicabili), che possa arrecare pregiudizio all'esito positivo della difesa con riguardo alla suddetta azione o controversia, in qualunque dei casi sopra indicati, senza il previo consenso scritto della Parte Intimata (tale consenso non potrà essere ritardato o negato senza valida motivazione nell'ipotesi in cui la Parte Intimata non abbia, al momento della richiesta del consenso, assunto la difesa in tale controversia o azione); ovvero
 - ii) spese legali di ogni genere, quali spese, diritti, ed onorari che possano risultare dall'impiego, da parte della Parte Richiedente, dei propri consulenti legali con riferimento a qualsiasi azione o vertenza, a seguito dell'assunzione della difesa da parte della Parte Intimata.
- b) La responsabilità dell'Utente verso il Gestore non potrà in nessun caso eccedere la somma omnicomprensiva di duecentomilioni di Euro (€ 200.000.000) complessivamente considerando la responsabilità per Perdite ai sensi della Clausola 5.3.1.1 e per lucro cessante ai sensi della Clausola 5.3.1.2. Nel caso di Perdite arretrate dalla Nave Metaniera ivi compreso il lucro cessante derivante da tale evento, il Gestore potrà avviare nei confronti dell'Utente un'azione di risarcimento del danno ai sensi della presente Clausola esclusivamente dopo che sia trascorso un periodo pari a otto (8) mesi dalla data dall'evento causato dalla Nave Metaniera che ha cagionato la Perdita e/o lucro cessante di cui si chiede il risarcimento e, comunque, dopo avere richiesto il risarcimento del medesimo danno nei confronti della

Nave Metaniera e/o del proprietario di tale Nave Metaniera ai sensi dell'articolo 14.1 delle Condizioni d'Uso, a meno che tale azione non appaia manifestamente infondata.

- c) Nessuna limitazione di responsabilità potrà trovare applicazione nel caso di danni arrecati con dolo o colpa grave della Parte Intimata. L'onere di dimostrare l'esistenza del dolo o della colpa grave sarà a carico della Parte Richiedente.

5.3.2 Inadempimento

5.3.2.1 Inadempimento dell'Utente

Qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi, indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Utente sarà considerato inadempiente (**Inadempimento dell'Utente**):

- a) l'Utente non ha corrisposto gli importi che sono dovuti ai sensi del Capitolo 5.2 per un periodo eccedente i trenta (30) Giorni dalla data in cui tali importi sono divenuti esigibili, e la somma non sia stata recuperata tramite la Garanzia Bancaria e/o la Garanzia del Gruppo dell'Utente fornita/e dall'Utente;
- b) l'Utente è stato gravemente inadempiente rispetto ai propri obblighi derivanti dal Contratto di Capacità, e non è possibile porvi rimedio, o nel caso in cui l'Utente dichiari o lasci intendere che non intende eseguire il Contratto di Capacità e lo disconosca;
- c) l'Utente ha commesso una violazione significativa delle obbligazioni a proprio carico derivanti dal Contratto di Capacità e/o dal presente Codice di Rigassificazione alla quale è possibile porvi rimedio, ma che tuttavia continua a protrarsi inalterata decorsi dieci (10) Giorni Lavorativi dalla comunicazione del Gestore della suddetta violazione all'Utente;
- d) l'Utente non soddisfa più le Condizioni di Servizio ai sensi della Clausola 2.1.1 e non provvede a porvi rimedio secondo le modalità e tempi previsti dal Codice di Rigassificazione;
- e) l'Utente ha commesso una violazione significativa delle obbligazioni a proprio carico di cui al Capitolo 3.1;
- f) l'Utente:
 - i) sospenda il pagamento dei propri debiti, non sia più in grado di onorarli o faccia ammissione in forma scritta circa l'impossibilità di far fronte ai suddetti debiti alla scadenza;
 - ii) stipuli o chieda di stipulare un accordo transattivo o altro accordo in favore di tutti i propri creditori in generale o con solo una classe di essi;
 - iii) divenga parte di un procedimento, sia sottoposto ad una procedura o sia intrapreso qualsiasi altro passo (compreso la presentazione di un'istanza, il deposito o la notifica di una domanda o di un avviso), al fine di accertare:
 - 1) lo stato di insolvenza o del fallimento dell'Utente; ovvero
 - 2) la cessazione di attività, lo scioglimento, la procedura concorsuale o la riorganizzazione ovvero
 - 3) la nomina di un *trustee*, curatore fallimentare, amministratore fiduciario, liquidatore, amministratore o funzionario avente una simile funzione con riferimento al Garante o a qualsiasi dei suoi beni;

e qualora tali azioni, procedure o adempimenti intrapresi non siano revocati o risolti entro quattordici (14) Giorni Lavorativi dalla data in cui l'Utente, al verificarsi delle circostanze indicate nel paragrafo 2), o, nel caso dei paragrafi 1) e 3), ne riceva avviso ufficiale o, nel caso del paragrafo 2) o 3), tale azione, procedura o adempimento intrapreso sia avviata dall'Utente stesso allo scopo di risanare pienamente la propria società;

- iv) divenga oggetto o riceva avviso ufficiale con riferimento a qualsiasi sentenza, ordine o nomina in merito alla sua cessazione di attività, scioglimento, amministrazione controllata o riorganizzazione, sulla base di o in relazione a un qualsiasi procedimento indicato nella Clausola 5.3.2; ovvero

- v) divenga oggetto o riceva avviso ufficiale con riguardo a qualsiasi evento o procedimento equivalente a cessazione di attività, scioglimento, procedura concorsuale o riorganizzazione ai sensi della legge vigente o di qualsiasi giurisdizione applicabile, che produca un effetto equivalente o simile ad uno qualsiasi degli eventi 5.3.2;
- g) qualsiasi violazione degli obblighi derivanti dal Contratto di Capacità idonea ad arrecare un danno al Gestore.

Gli eventi o le circostanze descritti nella Clausola 5.3.2.1a) non costituiranno un Inadempimento dell'Utente nel caso in cui tali eventi o circostanze siano stati determinati da un Inadempimento del Gestore.

5.3.2.2 Inadempimenti del Gestore

Fatto salvo quanto previsto alla Clausola 5.3.2.2b), il verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti accadimenti, indicati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituirà un inadempimento con riferimento al Gestore (**Inadempimento del Gestore**):

- a) il Gestore non corrisponda gli importi dovuti all'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 5.2 per un periodo eccedente i trenta (30) Giorni dalla data in cui tali importi sono divenuti esigibili;
- b) il Gestore abbia presentato una domanda di ammissione alle procedure concorsuali di concordato, ai sensi degli articoli 160 e ss del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 187 e ss del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- c) qualsiasi violazione degli obblighi derivanti dal Contratto di Capacità idonea ad arrecare un danno all'Utente.

Qualora un evento o circostanza ai sensi della Clausola 5.3.2.2b) sia causato da un Inadempimento dell'Utente, questo non potrà essere considerato quale Inadempimento del Gestore.

5.3.3 Diritto di recesso e Risoluzione

5.3.3.1 Recesso per volontà dell'Utente

Con l'esclusione dei casi di Forza Maggiore di cui alla Clausola 5.3.4 e fatte salve le altre disposizioni specifiche contenute nel presente Codice di Rigassificazione, l'Utente di Capacità Continuativa può, salvo quanto disposto nella Clausola 5.3.4.4, recedere dal Contratto di Capacità per volontà propria, presentando al Gestore un avviso mediante comunicazione scritta da far pervenire almeno centottanta (180) Giorni prima della data di efficacia del recesso. In caso di esercizio del diritto di recesso l'Utente di Capacità Continuativa verserà al Gestore l'80% dei Corrispettivi che sarebbero stati dovuti al Gestore in ragione della durata residua del Contratto di Capacità per il quale è stato esercitato il diritto di recesso. Il versamento di tali importi al Gestore sarà condizione di validità ed efficacia del recesso stesso.

5.3.3.2 Risoluzione

- a) Al verificarsi di un Inadempimento del Gestore o di un Inadempimento dell'Utente, a seconda dei casi, la Parte non inadempiente ha facoltà, nei limiti consentiti dalla Legge Applicabile e salvo che, nel caso di inadempimento ai sensi della Clausola 5.3.2.1f), la risoluzione non sia vietata da norme imperative del paese nel quale l'Utente ha la propria residenza o sede legale, di risolvere il Contratto di Capacità, inviando un avviso all'altra Parte.
- b) Entrambe le Parti hanno la facoltà di risolvere il Contratto di Capacità, inviando all'altra Parte un avviso, conformemente a quanto stabilito nella Clausola 5.3.4.8.
- c) L'avviso dovrà indicare, con sufficiente grado di dettaglio:
 - i) l'Inadempimento del Gestore; ovvero
 - ii) l'Inadempimento dell'Utente; ovvero
 - iii) qualora la risoluzione sia avvenuta in seguito ad un prolungato evento di Forza Maggiore, ai sensi della Clausola 5.3.4.8;

- iv) a seconda dei casi, la parte che ha dato origine alla risoluzione. Il Contratto di Capacità sarà risolto alla data indicata dall'avviso correttamente notificato ai sensi delle disposizioni sulle comunicazioni contenute nella Clausola 5.4.5 o ad una data successiva specificata nell'avviso.

5.3.3.3 Rinuncia a diritti derivanti dal Codice Civile

L'Utente espressamente rinuncia (i) al diritto di chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta previsto dall'articolo 1467 del Codice Civile accettando la natura aleatoria del Contratto di Capacità, (ii) al diritto di recedere dal Contratto di Capacità previsto dall'articolo 1660 del Codice Civile nel caso in cui, per eseguire il Servizio di Rigassificazione, si sia reso necessario apportare delle variazioni allo stesso e (iii) al diritto di chiedere la revisione del prezzo previsto dall'articolo 1664 del Codice Civile nel caso in cui, per effetto di circostanze imprevedibili, si sia verificata una variazione dei Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione.

5.3.3.4 Irretroattività del recesso e della risoluzione rispetto a diritti e obblighi già in essere

Nel rispetto di quanto previsto nella Clausola 5.3.3.5, il recesso, la risoluzione o la scadenza del Contratto di Capacità non arrecherà pregiudizio ai diritti ed alle obbligazioni delle Parti che siano maturati precedentemente alla data di risoluzione o scadenza, e tutti i diritti e le obbligazioni delle Parti, espressamente menzionati o altrimenti previsti, rimarranno in essere successivamente alla risoluzione o alla scadenza, ivi inclusi obblighi di riservatezza specificati nella Clausola 5.4.4 e l'obbligo per l'Utente di corrispondere i Corrispettivi.

5.3.3.5 Stoccaggio dell'Utente

Nell'eventualità in cui lo Stoccaggio dell'Utente sia superiore a zero al momento della risoluzione o di recesso del Contratto di Capacità o in caso di cessione o rilascio e successiva allocazione dell'intera capacità di rigassificazione di cui al Contratto di Capacità, nella misura in cui ciò sia necessario affinché lo Stoccaggio dell'Utente sia ridotto a zero, e nel rispetto delle obbligazioni dell'Utente ai sensi della Clausola 3.4.2, il Gestore dovrà riconsegnare il GNL di cui allo Stoccaggio dell'Utente attraverso un profilo di riconsegna definito dal Gestore in modo da assicurare che lo Stoccaggio dell'Utente sia ridotto a zero dopo aver ottemperato agli obblighi previsti dalla Clausola 3.4.2 e che in nessun caso tali operazioni interferiscano negativamente sul profilo di riconsegna degli altri Utenti. L'Utente si assicurerà che la sua quota di Stoccaggio Minimo, se esistente, sia immediatamente trasferita agli altri Utenti con Stoccaggio Minimo e provvederà ad indennizzare e sollevare da ogni responsabilità il Gestore da e contro qualsiasi Perdita derivante da, o in connessione con, qualsiasi mancanza sopravvenuta nel corso delle operazioni. In caso contrario il Gestore provvederà a riconsegnare all'Utente il GNL di cui allo Stoccaggio Minimo attraverso un profilo di riconsegna definito dal Gestore in modo da assicurare che lo Stoccaggio Minimo dell'Utente sia ridotto a zero e che in nessun caso tali operazioni interferiscano negativamente sul profilo di riconsegna degli altri Utenti.

5.3.4 Forza Maggiore

5.3.4.1 Definizione di Forza Maggiore

Per **Forza Maggiore** o **Evento di Forza Maggiore** si intende qualsiasi evento o circostanza, o combinazione di eventi e/o circostanze, i cui accadimenti e/o effetti:

- a) risultino al di fuori di ogni ragionevole controllo della Parte interessata e che un Operatore Prudente e Ragionevole o un Utente Prudente e Ragionevole, a seconda di quale sia la Parte interessata, non avrebbe potuto evitare o prevenire; e
- b) determinino o causino, con riferimento ad una delle parti (la **Parte Colpita**), l'impossibilità di adempiere (in tutto o in parte) alle, o un ritardo nell'esecuzione delle, proprie obbligazioni dovute all'altra Parte sulla base del Contratto di Capacità,

restando inteso, tuttavia, che i seguenti eventi o circostanze non potranno rientrare in nessun caso nella definizione degli eventi di Forza Maggiore:

- i) con riferimento al Gestore o all'Utente, guasti o avarie all'impianto o alle attrezzature rispettivamente del Terminale o della Nave Metaniera ove applicabili, dovuti alla normale usura degli stessi o determinati dalla mancanza di adeguati interventi di manutenzione dei medesimi, sulla base di quanto stabilito dagli standard previsti per un Operatore Prudente e Ragionevole o un Utente Prudente e Ragionevole;

- ii) l'incapacità di una delle Parti nel fornire mezzi finanziari adeguati con riferimento alle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Capacità, o l'indisponibilità di fondi destinati al pagamento degli importi dovuti alla scadenza; ovvero
- iii) cambiamenti sopraggiunti con riguardo alle condizioni di mercato di una delle Parti, inadempimento nel pagamento delle obbligazioni o mancato rispetto di altre condizioni commerciali, finanziarie o economiche;
- iv) con riferimento all'Utente qualunque evento, fatto o circostanza che si sia verificato al di fuori del perimetro del Terminale delimitato rispettivamente dal Punto di Consegna e dal Punto di Riconsegna.

5.3.4.2 Esempi di Forza Maggiore

Nel rispetto di quanto previsto dalla Clausola 5.3.4.1, la definizione di Forza Maggiore include (elenco da intendersi come esemplificativo e non esaustivo):

- a) catastrofi o fenomeni naturali o condizioni ambientali quali fulmini, terremoti, eruzioni vulcaniche, cicloni, uragani, tempeste, incendi, inondazioni, frane, erosione del suolo, subsidenza, pericoli del mare, erosione prodotta dalle acque, epidemie o altri eventi straordinari e imprevedibili dovuti a cause naturali;
- b) atti contro lo Stato o atti terroristici, guerra dichiarata o non dichiarata, minaccia di guerra, assedi, rivoluzioni, tumulti, insurrezioni, sommosse civili, dimostrazioni, atti di sabotaggio o di vandalismo;
- c) scioperi o altre azioni legate al settore industriale, controversie lavorative che interessino, anche indirettamente, la Parte Colpita o i suoi appaltatori, subappaltatori, agenti o dipendenti compromettendone significativamente la capacità di adempiere;
- d) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o scoria nucleare, dalla combustione di combustibile nucleare, esplosioni radioattive tossiche o altri rischi connessi a qualsiasi esplosivo, assemblaggio o componente nucleare;
- e) onde di pressione causate da aeromobili o altri apparecchi aerei viaggianti a velocità sonica o supersonica, oggetti caduti da aeromobili o provenienti dall'impatto di satelliti, aeromobili o loro parti;
- f) cambiamenti Legislativi, o mancato ottenimento, sospensione o revoca di qualsiasi Autorizzazione;
- g) guasto o avaria, congelamento, rotture o incidenti, o la necessità di effettuare riparazioni o modifiche a qualsiasi strutture, impianti o macchinari o parti di essi;
- h) qualsiasi guasto, limitazione, costrizione (incluso il caso in cui ciò sia determinato da interventi di manutenzione programmata o non programmata relativamente alla Rete Nazionale di Trasporto) o discontinuità della Rete Nazionale di Trasporto che impedisca o limiti:
 - i) l'attività del Gestore con riferimento all'immissione del Gas nella Rete Nazionale di Trasporto presso il Punto di Riconsegna; e/o
 - ii) l'accettazione da parte dell'Utente della riconsegna del Gas al Punto di Riconsegna; e/o
 - iii) l'accettazione da parte del Gestore del GNL, in seguito ad una mancanza di Ullage nei serbatoi di stoccaggio presso il Terminale.

5.3.4.3 Adempimento durante gli eventi di Forza Maggiore

- a) Nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Clausole 5.3.4.4 e 5.3.4.6, nel caso e nella misura in cui l'adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Capacità da parte della Parte Colpita divenga impossibile o tardivo in seguito al verificarsi di un evento di Forza Maggiore:
 - i) tali obbligazioni della Parte Colpita ai sensi del Contratto di Capacità verranno meno per tale periodo;
 - ii) ciò non verrà considerato una violazione o un inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto di Capacità.

- b) Nel caso in cui la Parte Colpita sia il Gestore, e le circostanze di Forza Maggiore comportino una riduzione solo parziale della sua capacità di fornire il Servizio di Rigassificazione a qualsiasi o a tutti gli Utenti, il Gestore provvederà ad assegnare la rimanente capacità di fornitura del Servizio di Rigassificazione agli Utenti in modo tale che, nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore:
 - i) sia dovuto ad un inadempimento dell'Utente, possano applicarsi i principi stabiliti nella Clausola 3.4.1.10; ovvero
 - ii) non sia dovuto ad un inadempimento dell'Utente i Servizi di Rigassificazione Continui saranno ridotti proporzionalmente alle Quote Percentuali degli Utenti.
- c) Nella misura in cui la Parte Colpita richieda un esonero in seguito ad eventi di Forza Maggiore, e sia pertanto esentata dall'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Capacità, l'altra Parte è liberata e non potrà essere ritenuta inadempiente, nei limiti in cui non sia nella posizione di poter adempiere ad alcuna obbligazione corrispondente.

5.3.4.4 Diritti ed obbligazioni dell'Utente

- a) L'Utente continuerà a corrispondere le somme dovute con riferimento ai Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione, Adeguamenti, Corrispettivi per il Servizio di Trasporto per tutta la durata del periodo di Forza Maggiore, nel caso in cui l'Utente stesso risulti essere la Parte Colpita.
- b) Qualora il Gestore risulti essere la Parte Colpita in relazione all' evento di Forza Maggiore di cui alla Clausola 5.3.4.2h) l'Utente continuerà a versare i Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione, gli Adeguamenti ed i Corrispettivi per il Servizio di Trasporto anche durante il periodo in cui si verifichi l'Evento di Forza Maggiore. Resta inteso che i Corrispettivi per il Servizio di Trasporto saranno dovuti fino a quando e nella misura in cui gli stessi siano richiesti da SRG al Gestore.
- c) Qualora il Gestore risulti essere la Parte Colpita, per tutta la durata di tale periodo e fintantoché la dichiarazione di Forza Maggiore non sia revocata, la responsabilità dell'Utente con riferimento al pagamento dei Corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione, Adeguamenti, Corrispettivi per il Servizio di Trasporto relativi ai servizi interessati dall'evento sarà ridotta in proporzione all'effettiva erogazione del Servizio di Rigassificazione.

5.3.4.5 Procedura per la dichiarazione di un evento di Forza Maggiore

La Parte Colpita, in seguito ad eventi costituenti casi di Forza Maggiore, dovrà:

- a) nel più breve tempo ragionevolmente possibile, successivamente all'evento o alla circostanza (o alla serie di eventi o circostanze) che hanno causato il mancato adempimento delle proprie obbligazioni, comunicare all'altra Parte il verificarsi dell'evento di Forza Maggiore;
- b) entro i dieci (10) Giorni Lavorativi successivi, fornire un rapporto sufficientemente dettagliato sull'Evento di Forza Maggiore, indicando il luogo dell'evento e specificando le motivazioni in base alle quali l'evento abbia inciso, o incida, sull'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Capacità, e dovrà indicare inoltre i servizi coinvolti o che saranno probabilmente coinvolti (nel caso del Gestore) nell'evento e, nella misura in cui ciò sia noto od accertabile, dovrà indicare una stima del periodo di tempo necessario per porre rimedio alle circostanze che hanno determinato la situazione di inadempimento; e
- c) tenere costantemente informata l'altra Parte, in tempo reale, sullo stato dell'evento o delle circostanze che hanno determinato la suddetta situazione di Forza Maggiore, le misure intraprese ai sensi della Clausola 5.3.4.7.

5.3.4.6 Revoca della dichiarazione di un evento di Forza Maggiore

In qualsiasi momento, durante il periodo di Forza Maggiore, la Parte Colpita ha facoltà di non richiedere un ulteriore esonero dalle proprie responsabilità ai sensi della Clausola 5.3.4, dandone comunicazione all'altra Parte.

5.3.4.7 Rettifica dello stato di Forza Maggiore

Fatti salvi i diritti di risoluzione delle Parti ai sensi della Clausola 5.3.4.8, dal momento della dichiarazione di un evento costituente un caso di Forza Maggiore ai sensi della Clausola 5.3.4.5 e per tutto il protrarsi dell'evento e fino a che la dichiarazione dello Stato di Forza Maggiore non sia stata revocata, la Parte Colpita

dovrà adottare tutte le misure necessarie, in linea con gli *standard* previsti per un Operatore o un Utente Prudente e Ragionevole, a seconda dei casi, per ripristinare la possibilità di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Capacità, a condizione che alla Parte Colpita non sia richiesto:

- a) di violare, o intraprendere qualsiasi azione che possa portare ad una violazione delle proprie obbligazioni contrattuali verso terze parti; o
- b) di trovare un accordo transattivo in relazione a qualsiasi controversia in materia di lavoro in essere, eccezione fatta per le azioni ritenute a suo giudizio adeguate.

5.3.4.8 Risoluzione a causa di uno stato prolungato di Forza Maggiore

- a) Qualora il Gestore abbia comunicato, attraverso una o più dichiarazioni, il verificarsi di uno o più eventi, anche consecutivi e non concomitanti, costituenti casi di Forza Maggiore e tale situazione di Forza Maggiore si sia protratta (e il Gestore non abbia revocato la/le propria/e dichiarazione/i di Forza Maggiore ai sensi della Clausola 5.3.4.6) per un periodo complessivo pari al venticinque per cento (25%) della durata del Contratto di Capacità sottoscritto dall'Utente e comunque non inferiore ai duecentoquaranta (240) Giorni, dopo tale periodo ciascuna delle Parti può risolvere il Contratto di Capacità, fornendo un avviso all'altra parte secondo quanto previsto dalla Clausola 5.3.3.2, salvo che il Gestore non abbia dichiarato il verificarsi di un evento costitutivo di un caso di Forza Maggiore a causa di una sospensione o revoca di una qualsiasi Autorizzazione imputabile ad atti od omissioni di qualsiasi membro del Gruppo dell'Utente, nel cui caso l'Utente non avrà diritto di risolvere il Contratto di Capacità.
- b) Qualora un Utente eserciti il proprio diritto di risolvere il Contratto di Capacità ai sensi della precedente Clausola 5.3.4.8a), tale Utente dovrà corrispondere: un importo pari al valore attuale netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo per il Servizio di Trasporto che sarebbe stato dovuto da tale Utente qualora il Contratto di Capacità non fosse stato risolto, a partire dalla data di efficacia della risoluzione per la durata residua (e, quindi, fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto di Capacità). L'importo di cui al presente punto c) sarà calcolato sulla base del Corrispettivo per il Servizio di Trasporto applicabile a tale Utente alla data di efficacia della risoluzione medesima, senza tenere in considerazione eventuali aggiornamenti o variazioni dei Corrispettivi per il Servizio di Trasporto che sarebbero intervenute o potute intervenire in qualsiasi momento nel corso del periodo restante di durata del Contratto di Capacità.
- c) Qualora la capacità di rigassificazione che sia divenuta disponibile a seguito dell'esercizio da parte di un Utente del diritto di risolvere il Contratto di Capacità ai sensi della presente Clausola 5.3.4.8 e in relazione alla quale tale Utente abbia effettuato i pagamenti al Gestore di cui alla Clausola 5.3.4.8b), venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all'Utente originario gli importi del Corrispettivo per il Servizio di Trasporto che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale capacità di rigassificazione riallocata non appena il Gestore avrà riallocato al nuovo Utente tale capacità di rigassificazione.

Capitolo 5.4 – DISPOSIZIONI GENERALI

5.4.1 Diritto Applicabile

Il Codice di Rigassificazione e i rapporti tra le Parti saranno governati ed interpretati ai sensi della Legge Italiana, con esclusione delle disposizioni di legge che regolano la vendita internazionale di beni mobili (CISG 1980).

5.4.2 Risoluzione delle Controversie

Ogni questione, controversia, disputa o disaccordo di qualsiasi natura, ai sensi del, sorte da, o correlate in qualsiasi modo al Contratto di Capacità e/o al Codice di Rigassificazione (di seguito indicate come **Controversie**) insorta tra le Parti sarà risolta mediante ricorso all'ARERA per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità che saranno definite tramite il regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, qualora tale procedura di arbitrato risultasse direttamente applicabile alle Parti anche in assenza del loro consenso. Fino a quando il citato regolamento non sarà emanato e tale procedura non sia accessibile alle Parti, le Controversie saranno disciplinate in base alla procedura di risoluzione delle controversie descritta nella presente Clausola 5.4.2.

5.4.2.1 Ricorso a rappresentanti

- a) In caso di Controversia tra le Parti che non sia stata risolta amichevolmente, ciascuna Parte potrà inviare una comunicazione all'altra Parte, indicando in dettaglio l'oggetto della Controversia e richiedendo

l'applicazione delle disposizioni specificate nella presente Clausola 5.4.2.1 per la risoluzione della Controversia (**Notifica di Controversia**). La Parte che avrà inviato la Notifica di Controversia provvederà ad indicare nella stessa il nome e le relative qualifiche dei suoi rappresentanti, nominati con l'incarico di negoziare e risolvere la Controversia. L'altra Parte provvederà, entro cinque (5) Giorni Lavorativi dal ricevimento di tale Notifica di Controversia (**Data di Ricevimento**) a nominare i propri rappresentanti, adeguatamente autorizzati a negoziare e risolvere la Controversia e a comunicarne il nome e le qualifiche all'altra Parte.

- b) I rappresentanti delle Parti si incontreranno entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla Data di Ricevimento della Comunicazione della Controversia, e tenteranno di risolvere la Controversia, producendo un documento scritto recante i termini dell'accordo eventualmente raggiunto.
- c) Qualora fosse necessario, i rappresentanti potranno suggerire congiuntamente il ricorso alla mediazione per la risoluzione della Controversia. Nel caso in cui le Parti acconsentano, la Controversia sarà oggetto di mediazione a Milano, conformemente allo Schema per le Procedure di Mediazione (*Model Mediation Procedures*) del Centro per la risoluzione delle Controversie (*Centre for Dispute Resolution -CEDR*). Il mediatore sarà nominato dal CEDR.

5.4.2.2 Mancata risoluzione della Controversia tramite il ricorso ai rappresentanti

Nel caso in cui la Controversia non venga risolta dai rappresentanti nominati, ai sensi della Clausola 5.4.2.1 o tramite mediazione ai sensi della Clausola 5.4.2.1c) (come comprovato in ogni caso tramite la sottoscrizione di una transazione scritta), entro quindici (15) Giorni Lavorativi dalla Data di Ricevimento della Comunicazione di Controversia (o in un periodo di tempo maggiore concordato in forma scritta tra le Parti), troveranno applicazione le Clausole 5.4.2.3 e 5.4.2.4 a seconda dei casi.

5.4.2.3 Decisione di un Esperto

Le disposizioni della presente Clausola 5.4.2.3 troveranno applicazione in una Controversia sorta tra le Parti nei casi in cui il Contratto di Capacità o il Codice di Rigassificazione (tra cui, a titolo esemplificativo, ai sensi della Clausola 5.2.2.5) stabiliscano che la Controversia debba essere sottoposta e risolta da un Esperto, nominato ai sensi della presente Clausola 5.4.2.3 o nel caso in cui le parti coinvolte nella Controversia concordino che la stessa sia sottoposta e decisa da un Esperto:

- a) nel caso in cui una Controversia non sia stata risolta ai sensi delle Clausole 5.4.2.1 e 5.4.2.2 entro quindici (15) Giorni Lavorativi dalla Data di Ricevimento della Comunicazione di Controversia (o entro il periodo maggiore concordato in forma scritta tra le Parti), ciascuna delle parti della Controversia che deve essere sottoposta e decisa da un Esperto, può comunicare a ciascuna delle altre parti della Controversia (indicando i dettagli della Controversia, le questioni in oggetto ed includendo un rapporto sulle richieste inoltrate nell'ambito della Controversia stessa) che intende deferire la Controversia, al giudizio dell'Esperto (**Comunicazione di Deferimento all'Esperto**).
- b) qualora le parti coinvolte nella Controversia non raggiungano un accordo in merito all'identità dell'Esperto entro cinque (5) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Deferimento all'Esperto, anche in relazione al possesso dei requisiti di imparzialità ed indipendenza di quest'ultimo, le parti della Controversia convengono che alla nomina dell'Esperto provveda il Centro Internazionale di Perizia Tecnica (International Centre for Expertise), conformemente alle disposizioni per la nomina degli esperti ai sensi delle Norme sulla Perizia Tecnica della Camera di Commercio Internazionale (*Rules for Expertise of the ICC – Norme sulla Perizia Tecnica dell'ICC*). Il Segretariato del Centro Internazionale di Perizia Tecnica-ICC, provvederà a nominare un individuo di formazione, esperienza e qualifica adeguate per la risoluzione della Controversia, che sia inoltre ampiamente riconosciuto nel settore di riferimento come un esperto nel campo o nei campi oggetto della Controversia, e che agirà in qualità di Esperto ai fini della risoluzione della Controversia stessa;
- c) l'Esperto provvederà ad individuare le procedure necessarie per lo svolgimento del proprio operato, ivi inclusa la nomina di consulenti professionali (nel caso in cui ciò sia necessario), che lo assisteranno nel raggiungimento della sua decisione (la **Decisione dell'Esperto**). La presente disposizione troverà applicazione indipendentemente dal fatto che l'Esperto sia stato nominato dall'ICC, e che l'ICC sia responsabile o meno per la procedura di selezione dell'Esperto;
- d) non appena possibile, ma in ogni caso entro dieci (10) Giorni Lavorativi successivi alla nomina dell'Esperto, le parti della Controversia sottoporranno all'Esperto stesso le proprie dichiarazioni scritte in merito alla Controversia, unitamente a tutta la documentazione, informazioni e dati di supporto; una copia delle dichiarazioni presentate dovrà essere inviata contemporaneamente a tutte le parti della Controversia.

- e) le parti collaboreranno con l'Esperto e soddisferanno ogni sua ragionevole richiesta, volta al raggiungimento della Decisione dell'Esperto;
- f) in qualsiasi momento, l'Esperto potrà, a sua assoluta discrezione, richiedere informazioni a ciascuna delle parti della Controversia, e potrà inoltre svolgere tutte le ricerche che egli ritenga necessarie ai fini della risoluzione della Controversia;
- g) tutte le informazioni trasmesse da una parte all'Esperto (e/o sottoposte a qualsiasi consulente professionista nominato dall'Esperto durante il procedimento per la Decisione dell'Esperto) in relazione alla Controversia sono da considerarsi e rimarranno di natura confidenziale (e come tali saranno considerate dall'Esperto e da qualsiasi consulente professionale da questi nominato). Tuttavia, la copia di tali dati ed informazioni dovrà essere contemporaneamente fornita all'altra parte o alle parti della Controversia, che provvederanno tuttavia a trattare tali dati ed informazioni come confidenziali. Nel caso in cui più di un Utente sia parte della Controversia, ciascun Utente potrà richiedere all'Esperto di porre in essere misure che permettano di procedere con un criterio in base al quale certe informazioni sensibili sotto il profilo commerciale non siano divulgate da un Utente ad un altro. L'Esperto prenderà in considerazione tale richiesta, che non è tuttavia obbligato ad accogliere;
- h) il procedimento per la Decisione dell'Esperto è confidenziale, eccezion fatta per quanto connesso all'esecuzione della decisione o nei casi previsti dalla legge o per quanto riguarda la trasmissione di dati ed informazioni a consulenti nominati dall'Esperto stesso (tali soggetti saranno in ogni caso tenuti al rispetto del medesimo obbligo di riservatezza);
- i) tutti i procedimenti dinanzi all'Esperto saranno condotti in lingua italiana e tutti i documenti presentati in relazione al procedimento saranno redatti nella medesima lingua. In caso contrario, la documentazione dovrà essere accompagnata da una traduzione certificata;
- j) l'Esperto provvederà, a sua discrezione, a risolvere o la Controversia nel modo che riterrà più opportuno formulando, laddove lo riterrà opportuno, anche proposte transattive da sottoporre alla valutazione delle parti della Controversia ed emetterà la propria decisione (corredata di motivazioni) in forma scritta entro venti (20) Giorni Lavorativi dalla sua nomina ad Esperto (o nel maggior termine concordato tra le parti coinvolte nella Controversia e l'Esperto). Qualora l'Esperto non emetta la propria decisione entro tale termine e una parte della Controversia notifichi una Richiesta di Arbitrato ai sensi della Clausola 5.4.2.4a)iv), la procedura per addivenire alla decisione dell'Esperto cesserà. Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 5.4.2.3n), qualsiasi decisione dell'Esperto sarà definitiva e vincolante per le parti coinvolte nella Controversia;
- k) la Decisione dell'Esperto sarà resa nella sua qualità di Esperto e non di arbitro e, salvo quanto previsto dalla Clausola 5.4.2.3n), le disposizioni della Clausola 5.4.2.4 non troveranno applicazione con riguardo alla Decisione dell'Esperto o alla procedura in base alla quale tale Decisione è stata raggiunta;
- l) nell'eventualità in cui la Controversia sia sorta a seguito di un sopravvenuto Mutamento Normativo o Mutamento del Regime Fiscale, e la Controversia sia stata sottoposta ad un Esperto, quest'ultimo avrà l'autorità di disapplicare, ai soli fini dell'emanazione della Decisione dell'Esperto, le disposizioni del Codice di Rigassificazione, del Contratto di Capacità o dei Manuali del Terminale che ritenga incompatibili con il sopravvenuto Mutamento Normativo o Mutamento del Regime Fiscale. Il Gestore valuterà discrezionalmente se il Mutamento Normativo o Mutamento del Regime Fiscale rende necessario procedere alla modifica del Codice di Rigassificazione, del Contratto di Capacità o dei Manuali del Terminale;
- m) i costi della procedura per risolvere o transigere la Controversia saranno ripartiti egualmente tra le parti coinvolte nella Controversia, salvo diverso accordo intercorso fra le parti coinvolte nella Controversia;
- n) le parti della Controversia provvederanno a dare esecuzione alla Decisione dell'Esperto entro cinque (5) Giorni Lavorativi dal ricevimento della stessa o entro un diverso termine concordato dalle parti coinvolte nella Controversia, fermo restando che ove una delle parti eccepisca dolo o degli errori gravi e manifesti e/o ove una delle parti non concordi con la Decisione dell'Esperto resa ai sensi della Clausola 5.4.2.3l), allora quella Parte potrà dare avvio ad una procedura di arbitrato (conformemente alla Clausola 5.4.2.4) entro dieci (10) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Decisione dell'Esperto, decorsi i quali la Decisione dell'Esperto sarà ritenuta definitiva e vincolante per le parti coinvolte nella Controversia;
- o) nessuna delle parti della Controversia potrà convocare l'Esperto in qualità di testimone, consulente, arbitro o esperto in qualsiasi disputa o arbitrato con riguardo alla Controversia, e le parti coinvolte nella Controversia e l'Esperto convengono come condizione della sua nomina che quest'ultimo non potrà rivestire tali qualità salvo previo consenso scritto delle parti coinvolte nella Controversia;

- p) le disposizioni di cui alla Clausola 5.4.2.7 si applicano anche in relazione alla riunione di ogni Controversia Connessa sottoposta al procedimento di determinazione dell'Esperto.

5.4.2.4 Arbitrato

- a) Una Parte può richiedere che la Controversia sia definitivamente risolta attraverso una procedura di arbitrato, inoltrando una richiesta scritta alla controparte (**Richiesta di Arbitrato**) nel caso in cui:
- i) una Controversia, per la quale non era obbligatoria la risoluzione tramite Decisione dell'Esperto, non è stata risolta ai sensi delle Clausole 5.4.2.1 e/o 5.4.2.2 entro quindici (15) Giorni Lavorativi dalla Data di Ricevimento Notifica di Controversia (o il periodo di tempo maggiore concordato in forma scritta dalle Parti); ovvero
 - ii) una Parte lamenta dolo o errori gravi e manifesti in una Decisione dell'Esperto resa ai sensi della Clausola 5.4.2.3n); ovvero
 - iii) una delle Parti non concorda con la Decisione dell'Esperto, ai sensi delle Clausole 5.4.2.3j);
 - iv) una Controversia è, o è già stata, sottoposta ad un Esperto, senza che tuttavia sia stata resa alcuna decisione nei termini di cui alla Clausola 5.4.2.3j); o
 - v) sia sorta una Controversia in merito ad un sopravvenuto Mutamento Normativo o Cambio del Regime Fiscale, e una delle parti non ha acconsentito a sottoporre tale Controversia al giudizio di un Esperto.

Tale procedura di arbitrato verrà condotta ai sensi del Regolamento Internazionale sull'Arbitrato della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano da tre arbitri (**Collegio Arbitrale**), nominati ai sensi del Regolamento. La sede dell'arbitrato sarà Milano, in Italia. La procedura di arbitrato sarà condotta in lingua italiana e regolata dalla Legge Italiana. Il Collegio Arbitrale avrà facoltà di emettere provvedimenti relativi ai costi secondo quanto ritiene opportuno.

- b) Il lodo del Collegio Arbitrale sarà definitivo e vincolante a decorrere dal giorno nel quale verrà emesso.
- c) Salvo quanto previsto dalla Clausola 5.4.2.6 e dall'art. 829 del codice di procedura civile, le Parti rinunciano al ricorrere a qualsiasi tribunale nazionale o di fare appello su questioni di fatto e/o diritto.
- d) Le Parti si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza in merito a tutti i lodi emessi in qualsiasi arbitrato, così come su tutta la documentazione creata per l'arbitrato e la documentazione prodotta dalla controparte che non siano altrimenti di pubblico dominio, fatto salvo, e nella misura in cui, la Parte non sia sottoposta ad un obbligo imposto dalla legge di divulgare le informazioni per proteggere o dare esecuzione ad un diritto o per dare esecuzione o impugnare un lodo o una sentenza in procedimenti condotti in buona fede avanti ad un tribunale o altra autorità giudiziaria nazionale.

5.4.2.5 Adempimento degli obblighi in pendenza della Controversia

L'esecuzione del Contratto di Capacità dovrà continuare nella massima misura possibile in pendenza di qualsiasi procedimento finalizzato alla risoluzione di qualsiasi controversia conformemente alla presente Clausola 5.4.2. Nessun pagamento dovuto da una delle Parti ai sensi del Contratto di Capacità sarà sospeso in pendenza di un procedimento per risoluzione di una Controversia.

5.4.2.6 Diritto alla richiesta di un decreto ingiuntivo

Le disposizioni della presente Clausola 5.4.2 non pregiudicano il diritto di una delle Parti a richiedere, in qualsiasi momento, un decreto ingiuntivo o un provvedimento cautelare all'autorità giudiziaria competente.

5.4.2.7 Riunione delle azioni arbitrali per risolvere le controversie

- a) Nella presente Clausola 5.4.2.7, per **Contratto Collegato** si intende qualsiasi altro Contratto di Capacità stipulato tra il Gestore ed un Utente, in relazione alla fornitura del Servizio di Rigassificazione.
- b) Nella presente Clausola 5.4.2.7, per **Controversia Connessa** si intende ogni controversia connessa a qualsiasi Contratto Collegato che si riferisca sostanzialmente alle medesime questioni di fatto e/o di diritto - o a questioni ad esse correlate - di una qualsiasi altra Controversia sorta in relazione al Contratto di Capacità.

- c) Nel caso in cui emerga una Controversia relativa al Contratto di Capacità in un qualsiasi momento successivo al verificarsi di una Controversia Connessa ad un Contratto Collegato, le Parti convergono che, dietro comunicazione scritta di una Parte all'altra, esse valuteranno se la Controversia successiva può essere meglio risolta in un unico procedimento arbitrale insieme alla Controversia Connessa. Nel caso in cui le Parti optino per la soluzione sopra indicata, le stesse si adopereranno per ottenere dal Collegio Arbitrale nominato per dirimere la Controversia Connessa, e dalle altre Parti della Controversia Connessa, il consenso per poter affrontare congiuntamente la Controversia e la Controversia Connessa (**Collegio Arbitrale Esistente e Parti della Controversia Esistente**). Nel caso in cui il Collegio Esistente e le Parti della Controversia Esistente accordino il permesso, le Parti e le Parti della Controversia Esistente si accorderanno in forma scritta sul ricorso ad un procedimento di arbitrato unico, di competenza del Collegio Arbitrale Esistente nominato per la Controversia Connessa. A questo scopo, le Parti concordano di aderire ed acconsentire alla clausola arbitrale applicabile alla Controversia Connessa ed alle Norme Internazionali sull'Arbitrato della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.
- d) Nel caso in cui una Controversia Collegata sorga in merito ad un Contratto Collegato in qualsiasi momento successivo all'avvio di una Controversia riguardante il Contratto di Capacità, le Parti stabiliscono che, previa comunicazione scritta di una Parte della Controversia Connessa alle Parti, esse avranno facoltà di riunire i procedimenti di arbitrato con riferimento alla Controversia Esistente, a condizione che il Collegio Arbitrale nominato per dirimere la Controversia Esistente ritenga appropriato riunire i procedimenti in questione.
- e) Nell'eventualità in cui sussista una Controversia tra le Parti sul fatto che una disputa debba essere considerata o meno come Controversia Connessa ai sensi della Clausola 5.4.2.7, tale Controversia sarà sottoposta al Collegio Arbitrale nominato per la risoluzione della Controversia o della Controversia Connessa, a seconda dei casi.
- f) Le Parti rinunciano a qualsiasi eccezione relativa al lodo emesso dal Collegio nominato sulla base di un Contratto di Capacità o di un Contratto Collegato, fondata sull'applicazione delle disposizioni di riunione del ricorso di cui alla presente Clausola 5.4.2.7.
- g) Ciascuna delle Parti si impegna a rispettare senza indugio ogni lodo emesso da qualsiasi Collegio Arbitrale, sia esso nominato ai sensi del Contratto per Capacità, sia esso nominato ai sensi di un Contratto Collegato. Fatto salvo l'art. 829 del codice di procedura civile, le Parti rinunciano inoltre al diritto a qualsiasi forma di impugnazione o ricorso avanti ad un'autorità giurisdizionale con riferimento a qualsiasi questione di fatto o legale.
- h) Le Parti acconsentono a riconoscere ogni lodo emesso da qualsiasi Collegio, sia esso nominato ai sensi del Contratto di Capacità sia ai sensi di un Contratto Connesso, come definitivo e vincolante per le Parti stesse, a decorrere dalla data della sua emissione. Fatte salve le disposizioni della Clausola 5.4.2.4a), il Collegio potrà decidere dei costi della Controversia e della Controversia Connessa, secondo modalità ritenute adeguate dal Collegio stesso, e tale decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.
- i) Qualora una Controversia Connessa sia soggetta al procedimento di determinazione dell'Esperto, le disposizioni di cui alla Clausola da 5.4.2.7a) - 5.4.2.7h) (inclusa) si applicheranno, con le opportune modifiche, in relazione al procedimento di determinazione dell'Esperto, salvo per i riferimenti all'arbitrato o ai procedimenti di arbitrato, che devono essere considerati come riferimenti alla Decisione dell'Esperto o ai procedimenti di Decisione dell'Esperto, e per i riferimenti al Collegio Arbitrale, che devono essere considerati come riferimenti all'Esperto.

5.4.2.8 Termini di decadenza

Salvo quanto stabilito dalla Legge Applicabile, nessuna Parte potrà sottoporre Controversie ad un Esperto, o deferire una Controversia ad un arbitrato o altrimenti avviare una qualsiasi azione o iniziare qualsivoglia procedimento contro l'altra Parte in base o in relazione al Contratto di Capacità (e tale azione o diritto di avviare procedimenti decadrà e sarà considerato come rinunciato in caso contrario), a meno che una Comunicazione di Deferimento all'Esperto o una Richiesta di Arbitrato sia stata emessa, con riguardo alla Controversia in oggetto, nel rispetto delle disposizioni specificate nelle Clausole 5.4.2.3a) o 5.4.2.4a), a seconda dei casi, in data corrispondente o antecedente alla data che ricorre dodici (12) mesi dopo la data che risulta ultima tra le seguenti:

- a) la data nella quale le circostanze che hanno dato origine a tale Controversia si sono verificate la prima volta;

- b) se successiva, la data in cui la Parte che intende avviare un'azione con riguardo alla Controversia sia venuta a conoscenza, o si suppone, su base ragionevole, sia venuta a conoscenza, delle circostanze che hanno dato origine alla Controversia stessa.

5.4.3 Conformità con Leggi, Autorizzazioni e Contratto di Trasporto

Durante il periodo di validità del Contratto di Capacità, ciascuna Parte si impegna a non agire in modalità tali da determinare:

- a) un mancato rispetto, rischio di modifica o revoca di qualsiasi Autorizzazione;
- b) una violazione di qualsiasi Legge Applicabile o di disposizioni di qualsiasi Autorizzazione applicabile;
- c) una violazione del Contratto di Trasporto.

5.4.4 Riservatezza

5.4.4.1 Riservatezza

Ciascuna Parte, per la durata di cui alla Clausola 5.4.4.3 dovrà:

- a) osservare l'obbligo di riservatezza con riguardo al Contratto di Capacità e a tutte le informazioni, scritte o in altra forma disponibili, che le siano state o le vengano di volta in volta divulgate dalla controparte. L'obbligo si estende anche ad informazioni che per loro stessa natura debbano essere considerate come riservate (**Informazioni Riservate**); e
- b) accertarsi che i propri dirigenti, funzionari, dipendenti e rappresentanti, unitamente a quelli delle proprie Società del Gruppo o dei propri azionisti, osservino l'obbligo di riservatezza e trattino le Informazioni Riservate come confidenziali.

5.4.4.2 Divulgazione consentita

La Clausola 5.4.4.1 non trova applicazione con riferimento alle informazioni:

- a) pubblicate o divenute di dominio pubblico tramite altra modalità, successivamente alla data di efficacia del Contratto di Capacità, ad eccezione di quando ciò sia dovuto un atto colposo o doloso, o di un atto o omissione della Parte ricevente che contravvenga le obbligazioni previste dalla Clausola 5.4.4.1;
- b) divulgate da una Parte alle proprie Società del Gruppo o ai suoi azionisti, purché (i) tale divulgazione avvenga per scopi inerenti al Contratto di Capacità, che (ii) tali Società del Gruppo e azionisti abbiano sottoscritto, prima dell'avvenuta divulgazione, un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1 e che (iii) tale divulgazione non violi alcuna disposizione di Legge Applicabile;
- c) divulgate alla Parte ricevente da un terzo che sia autorizzato a rendere note tali Informazioni Riservate, e che non sia vincolato a nessun obbligo di riservatezza con riguardo a tali Informazioni Riservate;
- d) divulgate nella misura richiesta da qualsiasi Legge Applicabile o Autorità Competente alle cui regole è soggetta la Parte che effettua la divulgazione o qualsiasi Società del Gruppo; ciò a condizione che la Parte che divulga le Informazioni Riservate provveda ad inviare una comunicazione, non appena possibile e prima della divulgazione stessa, all'altra Parte con riferimento alle Informazioni Riservate che dovranno essere rese note (recante inoltre indicazione in merito alle motivazioni della richiesta di tali Informazioni). La suddetta Parte si adopererà inoltre per intraprendere qualsiasi azione ragionevole volta ad evitare e limitare la divulgazione delle Informazioni in oggetto;
- e) che siano state raccolte ed elaborate dalla Parte ricevente in modo indipendente e senza alcuna violazione di Legge Applicabile, a meno che siano state raccolte durante l'esercizio di attività previste dal Contratto di Capacità o dalla sua applicazione;
- f) divulgate ad un cessionario o assegnatario in buona fede, di parte o tutti i diritti della Parte divulgante, ai sensi del Contratto di Capacità, fermo restando l'assunzione di un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1;

- g) divulgate ad un soggetto interessato all'acquisizione di una quota di partecipazione al capitale sociale della Parte divulgante, fermo restando l'assunzione di un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1;
- h) divulgate a banche, altri istituti finanziari, investitori o sottoscrittori di obbligazioni o a qualsiasi altra parte relativamente ad una potenziale cartolarizzazione correlata al tentativo della Parte o di una Società del Gruppo di tale Parte di reperire fondi, o per certificare qualsiasi prestito in merito o garanzie concesse dalla Parte o da una Società del Gruppo, o in connessione con qualsiasi emissione di obbligazioni o cartolarizzazione, fermo restando l'assunzione di un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1;
- i) nella misura in cui la divulgazione delle Informazioni Riservate sia debitamente e ragionevolmente richiesta, da qualsiasi consulente, revisore, perito, esperto, appaltatore o subappaltatore che sia nominato o già incaricato (o il cui incarico o impegno sia in corso di valutazione) dalla Parte, dalla banca o da altro istituto finanziario o entità indicata nella Clausola 5.4.4.2h), e la cui funzione richieda la disponibilità di tali Informazioni Riservate, fermo restando l'assunzione di un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1;
- j) divulgate ad un fornitore o ad un potenziale fornitore di GNL che dovrà essere Scaricato presso il Terminale, per finalità che si ritengano ragionevolmente necessarie con riferimento a tale fornitura, fermo restando l'assunzione di un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1;
- k) nella misura in cui le Informazioni Riservate siano richieste secondo modalità adeguate e ragionevoli da una qualsiasi Parte per risolvere una controversia o delle controversie sorte in connessione alla fornitura e/o al ricevimento del Servizio di Rigassificazione presso il Terminale, fermo restando l'assunzione di un obbligo di riservatezza sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla Clausola 5.4.4.1;
- l) divulgate a qualsiasi autorità fiscale competente, nella misura richiesta da un obbligo di legge;
- m) divulgate, previo consenso dell'altra Parte (che non potrà essere negato senza una valida motivazione), nella misura in cui ciò sia richiesto, su base ragionevole, per supportare la definizione delle questioni fiscali della Parte divulgante o di qualsiasi suo azionista, o, ancora, qualsiasi altro individuo che si trovi nella medesima posizione della Parte divulgante;
- n) che la Parte Ricevente possa provare che le Informazioni Riservate fossero già note prima del ricevimento delle stesse ad opera della Parte divulgante; o
- o) divulgate da una Parte con il previo consenso dell'altra Parte, che non potrà essere negato o sospeso senza valida motivazione.

5.4.4.3 Durata dell'obbligo di riservatezza

Le disposizioni della presente Clausola 5.4.4 resteranno valide anche a seguito della risoluzione, cessazione o scadenza del Contratto di Capacità o cessione da parte dell'Utente di tutti i propri diritti ed obblighi derivanti dal Contratto di Capacità, per un periodo di dieci (10) anni dalla data di risoluzione, cessazione o cessione.

5.4.5 Comunicazioni

5.4.5.1 Invio di Comunicazioni

Fatto salvo quanto indicato nei Manuali del Terminale, qualsiasi comunicazione da una Parte ad un'altra, in base o comunque derivante dal Contratto di Capacità, dovrà avvenire in forma scritta ed in conformità a quanto stabilito dalla Clausola 5.4.5. Tale comunicazione potrà avvenire nelle forme ed attraverso i mezzi di comunicazione previste nel Contratto di Capacità. La comunicazione dovrà essere indirizzata all'attenzione del soggetto competente per la ricezione indicato nel Contratto di Capacità (salvo quanto diversamente comunicato di volta in volta ai sensi della Clausola 5.4.5.2). Qualsiasi comunicazione consegnata a mano, inviata via fax, corriere o posta elettronica certificata sarà ritenuta come debitamente recapitata:

- a) in caso di consegna a mano, invio mediante raccomandata pre-pagata, consegna per espresso, raccomandata o corriere, al momento della consegna; o
- b) in caso di invio via fax e/o tramite posta elettronica certificata, al momento della trasmissione;

in ogni caso, nell'eventualità in cui la consegna a mano, via fax, tramite posta elettronica certificata, via raccomandata pre-pagata, via consegna per espresso, raccomandata o corriere, avvenga dopo le ore 18:00 di un Giorno Lavorativo, o durante un giorno che non sia lavorativo, la comunicazione si considererà recapitata alle ore 9:00 del Giorno Lavorativo successivo.

5.4.5.2 Modifiche ai dati delle comunicazioni

- a) Una Parte potrà comunicare all'altra Parte il cambiamento del proprio nome, del soggetto all'attenzione del quale inviare le comunicazioni, indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica certificata, e tale comunicazione avrà effetto a decorrere dal quinto (5°) Giorno Lavorativo successivo alla consegna della comunicazione riguardante le modifiche o, se successiva, dalla data espressamente indicata nella comunicazione riguardante le modifiche.

5.4.5.3 Lingua

- a) Tutte le comunicazioni e gli altri documenti consegnati in base o relativi al Contratto di Capacità saranno redatti in lingua italiana o, nel caso in cui sia richiesto dalla Legge Applicabile, in qualsiasi altra lingua. In quest'ultimo caso, il documento sarà accompagnato da una traduzione in lingua italiana.
- b) Ai sensi della Clausola 5.4.5.3a), in caso di discrepanze riscontrate tra il testo italiano di qualunque comunicazione ed il documento redatto in un'altra lingua di qualunque comunicazione, prevarrà la versione italiana, salvo i casi in cui la Legge Applicabile richieda la redazione della comunicazione o del documento in un'altra lingua. In quest'ultimo caso, prevarrà la versione del testo redatta nella suddetta altra lingua.

5.4.6 Diritti di Terzi

Il Contratto di Capacità non attribuisce diritti a terzi i quali non possono fare affidamento e richiedere l'esecuzione di alcuna disposizione del contratto stesso.

5.4.7 Nullità parziale

Nell'eventualità in cui qualsiasi Autorità Competente dichiari invalida o inefficace una delle disposizioni del Codice di Rigassificazione e/o Contratto di Capacità, tali invalidità o inefficacia non potranno estendersi alle altre disposizioni del Codice di Rigassificazione e/o Contratto di Capacità, che rimarranno in vigore pienamente efficaci, valide ed applicabili.

5.4.8 Gestione delle emergenze di servizio

Al fine di gestire eventuali situazioni di emergenza (ivi inclusi incendio, fuga di liquidi o gas infiammabili) che possano interferire con il funzionamento del Terminale e che possano avere effetti negativi per la sicurezza di persone, cose o ambiente, il Gestore ha adottato un piano di emergenza interno.

In considerazione della figura giuridica dell'armatore del Terminale e dell'attività di gestione tecnico/operativa ad esso affidata, l'attuazione del piano di emergenza interno e attivazione del piano di emergenza esterno è di responsabilità di quest'ultima.

Il piano di emergenza interno che definisce le azioni che il personale dell'armatore del Terminale deve porre in essere al verificarsi di situazioni di emergenza è conforme alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 105/2015 (Seveso III), al DPR 8 novembre 1991, n. 435 (SOLAS), al Regolamento UE n. 336 del 15 febbraio 2006 relativo al sistema di gestione in accordo al codice ISM.

5.4.8.1 Emergenze di Servizio

Le emergenze di cui al piano di emergenza interno possono essere le seguenti:

- a) **Emergenza:** un evento anomalo e pericoloso, derivante da cause interne o esterne, che richieda azione immediata al fine di evitare danni a persone, all'ambiente e al Terminale;
- b) **Incidente:** qualsiasi evento indesiderato che possa provocare un danno alle persone, all'ambiente e/o al Terminale;
- c) **Incidente rilevante:** un evento, quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a un susseguirsi incontrollabile di eventi, e che potrebbe recare un grave pericolo per la salute

umana e/o per l'ambiente, immediato o futuro, all'interno o all'esterno del Terminale, e che coinvolga una o più sostanze pericolose.

5.4.8.2 Obiettivi degli interventi

Le procedure di emergenza forniscono indicazioni al personale presente sul Terminale e a terra per quanto riguarda le misure adeguate da adottare per ciascuna tipologia di emergenza. Gli obiettivi del piano di emergenza interno sono:

- a) controllare e segnalare l'incidente per minimizzare gli effetti e limitare i danni a persone, ambiente e cose;
- b) fare tutto il necessario per proteggere persone e ambiente dalle conseguenze di un incidente rilevante;
- c) informare adeguatamente il personale a bordo e le Autorità Competenti;
- d) provvedere al ripristino delle condizioni normali e, se necessario, al ripristino ambientale a seguito del relativo incidente.

5.4.8.3 Livelli di emergenza del piano di emergenza interno

Il piano di emergenza interno prevede i seguenti livelli di allarme:

- a) **Allarme Generale:** tale allarme deve essere dato in ogni situazione di emergenza e indica un pericolo immediato per la vita umana, il Terminale e i macchinari, il Carico o per l'ambiente. Le situazioni che provocano tale tipologia di allarme sono, a titolo esemplificativo, di seguito elencate:
 - Persone prese da asfissia;
 - Collisione;
 - schianto di un elicottero;
 - Inquinamento;
 - Incidente Grave.
- b) **Incendio:** tale allarme deve essere dato in caso di incendio a bordo del Terminale;
- c) **Uomo fuori bordo:** tale allarme deve essere dato quando una persona è caduta in mare;
- d) **Abbandono della nave** implica una situazione che non può più essere controllata che darà luogo all'"ABBANDONATE LA NAVE" dove il personale ed eventuali visitatori dovranno raccogliersi presso la stazione delle scialuppe di salvataggio e abbandonare il Terminale.
- e) **Rilascio di Gas Metano e sostanze tossiche**
- f) **Inquinamento**
- g) **ISPS (Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali)**

Il sistema di allarme, utilizza 7 differenti allarmi per relative emergenze, ognuno dei quali con differente tonalità e frequenza di suoni.

La fine dello stato di emergenza viene dichiarata dal Responsabile del Terminale.

5.4.8.4 Comunicazioni in caso di emergenza

In caso di emergenza, il Responsabile del Terminale o un suo delegato, oltre a mettere in atto tutte le procedure per risolvere l'emergenza, effettua le seguenti comunicazioni:

- Comunica l'emergenza al responsabile di terra della Società Appaltatrice O&M che ha come responsabilità i contatti con le parti esterne (Gestore e Autorità Competenti);
- Comunica l'emergenza alla Capitaneria di Porto di Livorno;
- Comunica l'emergenza alle navi di appoggio (nave guardiana e se necessario ai rimorchiatori);
- Comunica l'emergenza a Snam Rete Gas e alla Nave Metaniera (se presente).

Il responsabile di terra della Società Appaltatrice O&M ha la responsabilità di organizzare l'emergenza a terra ed effettuare le comunicazioni al Gestore ed alle Autorità Competenti, attivando in caso di necessità il piano di emergenza esterno.

In caso di Incidente Rilevante, il Gestore attuerà tutte le comunicazioni scritte necessarie e richieste dal Decreto Legislativo 105/2015 (Seveso III).

5.4.8.5 Informazioni relative alle emergenze

Il Gestore provvede a tenere traccia di una serie di informazioni relative alle emergenze, che ne descrivono gli aspetti fondamentali, quali:

- tipologia di emergenza;
- data/ora dell'evento;
- descrizione del componente di impianto interessato dall'emergenza;
- eventuali fuoriuscite di gas/GNL registrate;
- descrizione dell'evento e delle cause che lo hanno generato;
- soggetto richiedente l'intervento (terzi e Società Appaltatrice O&M);

Il Gestore provvederà a comunicare all'ARERA, entro il 31 dicembre di ogni Anno, una nota riassuntiva contenente le principali informazioni relative alle emergenze di servizio che si sono verificate presso il Terminale nell'Anno Termico precedente.

5.4.9 Responsabilità Amministrativa

L'Utente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle norme del relativo Modello Organizzativo del Gestore, comprensivo altresì del relativo Codice Etico e di comportamento, nonché dei contenuti della Carta dei Valori, della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e della politica HSEQ del Gestore medesimo (disponibili altresì sul sito internet) in relazione alle attività previste dal presente Codice di Rigassificazione e che l'Utente si impegna pertanto ad osservare.

L'Utente si impegna quindi a tenere un comportamento conforme al suddetto Codice Etico e di comportamento e al Modello Organizzativo, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre il Gestore al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/2001, restando inteso che l'osservanza dei principi ivi contenuti riveste per il Gestore carattere essenziale.

SEZIONE 6: LAVORI NECESSARI PER IL TERMINALE ED AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

Questa Sezione descrive le procedure che devono essere seguite per (i) l'esecuzione dei Lavori Necessari per il Terminale e (ii) per la revisione del Codice di Rigassificazione. I Manuali del Terminale potranno essere aggiornati dal Gestore unilateralmente e senza il coinvolgimento di parti terze.

Capitolo 6.1 – LAVORI NECESSARI PER IL TERMINALE

6.1.1 Lavori Necessari per il Terminale a seguito di un Mutamento Normativo

- a) Nel caso in cui un qualsiasi Mutamento Normativo renda ragionevolmente necessario l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere o di qualsiasi azione relativa o correlata al Terminale o parte di esso (**Lavori Necessari**), il Gestore, agendo come Operatore Prudente e Ragionevole, ne darà comunicazione all'Utente specificando i dettagli riguardanti il Mutamento Normativo.
- b) Il Gestore avrà il diritto di effettuare i Lavori Necessari nei tempi e con le modalità da esso determinate, nel rispetto di quanto segue. In particolare, il Gestore:
 - i) ove ragionevolmente possibile, effettuerà i Lavori Necessari tra il 1 aprile e il 30 settembre (inclusi);
 - ii) effettuerà i Lavori Necessari appena ragionevolmente possibile;
 - iii) eseguirà o farà eseguire i Lavori Necessari dopo l'elaborazione di un programma operativo in conformità con gli standard di un Operatore Ragionevole e Prudente; e
 - iv) notificherà l'Utente della data prevista ogni qualvolta avranno inizio, o sono state commissionate, modifiche al Terminale dovuti a Lavori Necessari.

Capitolo 6.2 – AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE

6.2.1 Principi generali

Le proposte di modifica del Codice di Rigassificazione sono redatte dal Gestore, pubblicate per la consultazione pubblica e poi trasmesse all'ARERA unitamente al parere del Comitato di Consultazione, al fine di verificare il rispetto dei criteri per la stesura del Codice di Rigassificazione e con gli obiettivi generali in materia di accesso e di uso di impianti di rigassificazione di GNL.

Le proposte di emendamento possono essere anche preparate dal Gestore a seguito di richieste di modifica ricevute da soggetti autorizzati secondo la procedura descritta di seguito.

Le proposte di modifica del Codice di Rigassificazione saranno redatte dal Gestore ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della Delibera ARERA ARG/gas n. 55/09 del 7 maggio 2009. Al fine di rendere possibile la consultazione pubblica, il Gestore pubblicherà le modifiche richieste sul proprio sito web.

6.2.2 Richieste di modifica al Codice di Rigassificazione

6.2.2.1 Soggetti legittimati

I soggetti legittimati ad avanzare richieste di modifica al Codice di Rigassificazione sono i seguenti:

- a) gli Utenti, sia individualmente che collettivamente;
- b) le imprese di stoccaggio o di trasporto;
- c) le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione, limitatamente a quelle parti del Codice di Rigassificazione che le coinvolgono direttamente.

6.2.2.2 Presentazione della richiesta di modifica

Ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas n. 55/09, le richieste di modifica possono essere presentate al Gestore in qualunque momento dell'Anno Termico.

Le richieste di modifica devono includere una descrizione dei principali elementi delle modifiche richieste, sulla base delle quali il Gestore, se queste dovessero essere accettate, elaborerà una proposta di modifica al Codice di Rigassificazione.

6.2.2.3 Requisiti di ricevibilità

Per essere dichiarata ricevibile dal Gestore, ogni richiesta di modifica, dovrà:

- a) essere presentate da un soggetto legittimato ai sensi del paragrafo sopra;
- b) essere accompagnata da informazioni riguardanti il Richiedente (società, sede legale, ecc.) e almeno un contatto (nome, numero di telefono, numero di fax, e-mail, ecc.), che può essere contattato in relazione alla richiesta di modifica in questione;
- c) indicare le ragioni per le quali il Richiedente ritiene che la richiesta di modifica debba essere accettata, fornendo, se la richiesta è presentata dai soggetti di cui sopra, gli elementi che dimostrano il loro coinvolgimento diretto nelle materie oggetto della richiesta di modifica;
- d) includere qualsiasi documentazione (analisi, rapporti, ecc.) a sostegno della richiesta.

6.2.2.4 Dichiarazione di ricevibilità

Il Gestore verificherà che la richiesta di modifica sia conforme ai requisiti della Clausola 6.2.2.3. Nel caso in cui uno o più di questi requisiti non siano stati rispettati, il Gestore comunicherà al Richiedente l'irricevibilità della richiesta, indicando quali elementi non sono conformi, entro il terzo (3°) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di modifica. Il Richiedente ha diritto di presentare una nuova richiesta di modifica corredata dagli elementi aggiuntivi richiesti.

La richiesta di modifica è considerata ammissibile qualora il Gestore non sollevi rilievi entro tre (3) Giorni Lavorativi dalla ricezione.

6.2.2.5 Valutazione della richiesta di modifica

Il Gestore analizzerà e valuterà la richiesta di modifica sulla base dei seguenti elementi:

- a) coerenza delle modifiche con il contesto normativo di riferimento e con i principi del Codice di Rigassificazione;
- b) modalità con cui le modifiche possono contribuire al miglioramento del Codice di Rigassificazione;
- c) implicazioni operative sull'attività di rigassificazione del GNL in termini di complessità tecnica, tempi di adeguamento e costi stimati.

Durante la fase di valutazione, il Gestore potrà richiedere informazioni aggiuntive e/o chiarimenti al Richiedente. Se la valutazione ha esito positivo, entro la fine del ventesimo (20°) Giorno successivo al ricevimento della richiesta di modifica di cui sopra, il Gestore provvederà alla pubblicazione della richiesta di modifica sul proprio sito web e redigerà una proposta di modifica al Codice di Rigassificazione.

Entro lo stesso termine, il Gestore, se ritiene che la richiesta di modifica non deve essere sottoposta a consultazione pubblica, la mette a disposizione dell'ARERA, insieme ad una spiegazione sul motivo per cui il Gestore ha deciso di non sottoporre la modifica a consultazione pubblica, ed informando contestualmente il Richiedente.

La proposta di modifica dovrà:

- d) contenere una breve descrizione della natura della modifica, indicando i motivi sui quali il Gestore dovrebbe basarsi per la decisione relativa all'emendamento;
- e) indicare le Clausole e Sezioni/Capitoli del Codice di Rigassificazione che sono interessati dalla proposta, unitamente alle modifiche da apportare al testo del Codice di Rigassificazione;
- f) includere qualsiasi documentazione (analisi, rapporti, ecc.), a sostegno della richiesta;
- g) indicare una data di efficacia della modifica proposta.

Il Gestore assegnerà a ciascuna richiesta di modifica un numero di riferimento che registrerà nel registro di sistema dedicato, che dovrà essere conservato presso la sede legale del Gestore ed essere accessibile per la consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta.

6.2.2.6 Consultazione sulla proposta di modifica

Il Gestore trasmetterà la proposta di modifica alla Comitato di Consultazione ai sensi dell'articolo 3 della Delibera ARERA n. ARG/gas 55/09.

Contestualmente alla trasmissione della proposta di modifica con il Comitato di Consultazione, il Gestore pubblicherà la proposta di modifica sul proprio sito web, al fine di consentire a tutte le parti interessate a fornire le proprie osservazioni.

La proposta di modifica predisposta dal Gestore in conformità con i decreti, delibere o altri provvedimenti emessi dall'autorità competente sarà pubblicata sul proprio sito web entro quindici (15) Giorni dalla pubblicazione del provvedimento a meno che il provvedimento stesso non fornisca un termine diverso.

Il Gestore potrà proporre proposte di modifica durante tutto l'Anno Termico.

I periodi di consultazione durano:

- a) quarantacinque (45) Giorni, oppure
- b) trenta (30) Giorni se la proposta di modifica è stata predisposta dal Gestore per effetto di decreti, delibere o altri provvedimenti emessi dalla competente autorità, salvo che la misura preveda un termine specifico.

6.2.2.7 Trasmissione all'ARERA della proposta di modifica

Entro venti (20) Giorni dalla fine del processo sopra descritto, il Gestore, al fine di consentire la valutazione di conformità e ai sensi dell'articolo 3 comma 7 della Delibera ARERA ARG/gas n. 55/09, trasmetterà all'ARERA:

- (i) le proposte di modifica del Codice di Rigassificazione, come modificate per tener conto delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione;
 - (ii) il parere del Comitato di Consultazione;
 - (iii) una relazione che illustri come tali pareri e comunicazioni siano state considerate.
- a) Il termine di cui sopra è ridotto a dieci (10) Giorni, se la proposta di modifica è stata predisposta dal Gestore per effetto di decreti, delibere o altri provvedimenti emessi dall'Autorità Competente.
 - b) Le proposte depositate presso l'ARERA saranno pubblicate dal Gestore sul proprio sito web.
 - c) Il Gestore pubblica il codice aggiornato sul proprio sito web entro dieci (10) Giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento sul sito web dell'ARERA.

SEZIONE 7: ALLEGATI

Si riportano di seguito i moduli relativi rispettivamente alle richieste di conferimento, ai contratti di capacità, alle transazioni di capacità, alle garanzie bancarie da presentare nei diversi processi di conferimento e alle specifiche di qualità del GNL e del Gas.

[Carta intestata del Richiedente]

Allegato 1: modulo di Manifestazione di Interesse per Capacità Continuativa pluriennale

Spett.
OLT Offshore LNG Toscana
Via Gaetano D'Alesio 2
57126 Livorno – Italia
c.a. Responsabile Commerciale
oltcommercial@legalmail.it
commercial@oltoffshore.it
Fax: 0039 0586210922

Inviato tramite posta elettronica certificata o fax

Oggetto: Manifestazione di interesse per capacità di rigassificazione pluriennale offerta presso il Terminale “FSRU Toscana”

Premesso che in data [•] la Società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con sede legale in via Passione 8, Milano, C.F. e P. IVA 07197231009, ha pubblicato la capacità di rigassificazione di GNL disponibile per il conferimento dal sesto Anno Termico fino al quindicesimo Anno Termico, il sottoscritto, nato il...../...../....., C.F....., residente a, in qualità di legale rappresentante o di persona munita degli opportuni poteri, in nome e per conto della Società [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•], con la presente desidera manifestare il proprio interesse al conferimento di capacità di rigassificazione come di seguito rappresentata:

	Anno Termico	Capacità di rigassificazione oggetto di interesse
6° Anno	20[•]/[•]	[•]
7° Anno		
8° Anno		
...		

Resta inteso che l'invio della presente manifestazione di interesse non impegna, in alcun modo, la scrivente Società a partecipare ai processi di conferimento della capacità di rigassificazione di gas naturale liquefatto del Terminale “FSRU Toscana”, neanche nell'eventualità in cui la Società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. offrisse la capacità di rigassificazione disponibile in maniera conforme all'interesse ivi manifestato.

Con osservanza,
[Luogo], [GG/MM/AAAA]

[FIRMA]

All: fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore

[Carta intestata del Richiedente]

Allegato 2A1: modulo di Dichiarazione di Rilascio di Capacità Continuativa

Spett.
OLT Offshore LNG Toscana
Via Gaetano D'Alesio 2
57126 Livorno – Italia
c.a. Responsabile Commerciale
oltcommercial@legalmail.it
commercial@oltoffshore.it
Fax: 0039 0586210922

Inviato tramite posta elettronica certificata o fax

Oggetto: Dichiarazione di Rilascio di Capacità Continuativa

Premesso che la Società [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] (“**Utente**”) ha sottoscritto un Contratto di Capacità con il Gestore in data [•] e risulta titolare della capacità di rigassificazione sotto indicata a seguito del processo di conferimento di cui alla Clausola 2.1.5.1 del Codice di Rigassificazione, il sottoscritto, nato il...../...../....., C.F....., residente a, in qualità di legale rappresentante o di persona munita degli opportuni poteri, in nome e per conto della Società [•], con la presente, in conformità con le disposizioni di cui alla Clausola 3.2.3.1 del Codice di Rigassificazione, rilascia Capacità Continuativa come di seguito indicato:

Anno Termico	20[•]/20[•]	20[•]/20[•]	20[•]/20[•]	20[•]/20[•]	20[•]/20[•]
Capacità di rigassificazione rilasciata in m ³ _{liq}	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
Prezzo di Riserva in €/MWh (ai sensi dell'articolo 7 comma1 del TIRG)					

L'Utente, in particolare, in conformità con la Clausola 3.2.3.1 del Codice di Rigassificazione, rimarrà gravato da ogni obbligo e responsabilità derivanti o correlati a tale capacità rilasciata nei confronti del Gestore salvo e nella misura in cui tale capacità rilasciata sia successivamente allocata in esito ai processi di conferimento di cui al Codice di Rigassificazione.

Con osservanza,

[Luogo], [GG/MM/AAAA]

[FIRMA]

All: fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore

[Carta intestata del Richiedente]

Allegato 2A2: modulo di Dichiarazione di Rilascio di Slot Mensile o di Slot di Discarica

Spett.
OLT Offshore LNG Toscana
Via Gaetano D'Alesio 2
57126 Livorno – Italia
c.a. Responsabile Commerciale
oltcommercial@legalmail.it
commercial@oltoffshore.it
Fax: 0039 0586210922

Inviato tramite posta elettronica certificata o fax

Oggetto: Dichiarazione di Rilascio di Slot di Discarica o di Slot Mensile

Premesso che la Società [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] (“**Utente**”) ha sottoscritto un Contratto di Capacità con il Gestore in data [•], e risulta titolare della capacità di rigassificazione sotto indicata a seguito del processo di conferimento di cui alle Clausole 2.1.8 e/o 2.1.5.1 del Codice di Rigassificazione, il sottoscritto, nato il...../...../....., C.F....., residente a, in qualità di legale rappresentante o di persona munita degli opportuni poteri, in nome e per conto della Società [•], con la presente, in conformità con le disposizioni di cui alla Clausola 3.2.3.2 del Codice di Rigassificazione, rilascia gli Slot di Discarica o Slot Mensili e la corrispondente capacità di rigassificazione associata come di seguito indicato:

Anno Termico [aaaa/aaaa]	Mese e Anno di competenza [mm/aaaa]	Numero Progressivo dello Slot di Discarica o Slot Mensile [numero]	Finestra di Arrivo dello Slot di Discarica [gg/mm/aaaa] (non applicabile nel caso di Slot Mensile)	Capacità di Rigassificazione allocata e sottoscritta [m ³ _{liq} /anno]	Prezzo di Riserva ai sensi dell'articolo 7 comma1 letterac del TIRG [€/MWh]

L'Utente, in particolare, in conformità con la Clausola 3.2.3.2 del Codice di Rigassificazione, rimarrà gravato da ogni obbligo e responsabilità derivanti o correlati a ciascuno Slot di Discarica rilasciato nei confronti del Gestore, salvo e nella misura in cui tale Slot di Discarica rilasciato sia successivamente allocato in esito ai processi di conferimento di cui al Codice di Rigassificazione.

Con osservanza,

[Luogo], [GG/MM/AAAA]

[FIRMA]

All: fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore

[Carta intestata del Richiedente]

Allegato 2A3: modulo di Revoca di Rilascio di Capacità Continuativa

Spett.
OLT Offshore LNG Toscana
Via Gaetano D'Alesio 2
57126 Livorno – Italia
c.a. Responsabile Commerciale
oltcommercial@legalmail.it
commercial@oltoffshore.it
Fax: 0039 0586210922

Inviato tramite posta elettronica certificata o fax

Oggetto: Revoca di Rilascio di Capacità Continuativa

Premesso che la Società [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] (“**Utente**”):

- a) ha sottoscritto un Contratto di Capacità con il Gestore in data [•], e risulta titolare della capacità di rigassificazione sotto indicata a seguito del processo di conferimento di cui alla Clausola 2.1.5.1 del Codice di Rigassificazione;
- b) in data [•] ha inviato una Dichiarazione di Rilascio della Capacità Continuativa di seguito indicata in conformità con le disposizioni di cui alla Clausola 3.2.3.1 del Codice di Rigassificazione.

Il sottoscritto, nato il...../...../....., C.F....., residente a, in qualità di legale rappresentante o di persona munita degli opportuni poteri, in nome e per conto della Società [•], con la presente, in conformità a quanto previsto dalla Clausola 3.2.3.1f) del Codice di Rigassificazione, richiede la revoca del rilascio della Capacità Continuativa di seguito indicata:

Anno Termico [aaaa/aaaa]	Mese e Anno di competenza [mm/aaaa]	Capacità di Rigassificazione allocata e sottoscritta [m ³ _{liq} /anno]

In seguito all'invio della presente revoca di rilascio, l'Utente è consapevole che tornerà gravato da ogni obbligo e responsabilità derivante dalla Capacità Continuativa sopra indicata.

Con osservanza,

[Luogo], [GG/MM/AAAA]

[FIRMA]

All: fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore

[Carta intestata del Richiedente]

Allegato 2A4: modulo di Revoca di Rilascio di Slot di Discarica o Slot Mensile

Spett.
OLT Offshore LNG Toscana
Via Gaetano D'Alesio 2
57126 Livorno – Italia
c.a. Responsabile Commerciale
oltcommercial@legalmail.it
commercial@oltoffshore.it
Fax: 0039 0586210922

Inviato tramite posta elettronica certificata o fax

Oggetto: Revoca di Rilascio di Slot di Discarica o Slot Mensile

Premesso che la Società [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] (“Utente”):

- a) ha sottoscritto un Contratto di Capacità con il Gestore in data [•], e risulta titolare della capacità di rigassificazione sotto indicata a seguito del processo di conferimento di cui alle Clausole 2.1.8 e/o 2.1.5.1 del Codice di Rigassificazione;
- b) in data [•] ha inviato una Dichiarazione di Rilascio di Slot di Discarica o Slot Mensile in conformità con le disposizioni di cui alla Clausola 3.2.3.2 del Codice di Rigassificazione.

Il sottoscritto, nato il...../...../....., C.F....., residente a, in qualità di legale rappresentante o di persona munita degli opportuni poteri, in nome e per conto della Società [•], con la presente, in conformità a quanto previsto dalla Clausola 3.2.3.2f) del Codice di Rigassificazione, richiede la revoca del rilascio degli Slot di Discarica o Slot Mensili di seguito indicati:

Anno Termico [aaaa/aaaa]	Mese e Anno di competenza [mm/aaaa]	Numero Progressivo dello Slot di Discarica o Slot Mensile [numero]	Finestra di Arrivo dello Slot di Discarica [gg/mm/aaaa]	Capacità di Rigassificazione allocata e sottoscritta [m ³ _{liq} /anno]

In seguito all'invio della presente revoca di rilascio, l'Utente è consapevole che tornerà gravato da ogni obbligo e responsabilità derivanti o correlati a ciascuno Slot di Discarica o Slot Mensile sopra indicato.

Con osservanza,

[Luogo], [GG/MM/AAAA]

[FIRMA]

All: fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore

Allegato 3: modulo di Cessione di capacità di rigassificazione

Spett.
OLT Offshore LNG Toscana
Via Gaetano D'Alesio 2
57126 Livorno – Italia
c.a. Responsabile Commerciale
oltcommercial@legalmail.it
commercial@oltoffshore.it
Fax: 0039 0586210922

Inviato tramite posta elettronica certificata o fax

Oggetto: Cessione di capacità di rigassificazione

Il presente modulo di cessione di capacità di rigassificazione ("**Cessione**") è stipulato in data [•] tra [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] ("**Utente Cedente**") e [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] ("**Soggetto Cessionario**").

Premesse

- a) L'Utente Cedente intende cedere capacità di rigassificazione al Soggetto Cessionario.
- b) Il Soggetto Cessionario avrà i diritti e gli obblighi di un Utente stabiliti nei rispettivi Contratti di Capacità.
- c) Il Soggetto Cessionario ha già sottoscritto un Contratto di Capacità con il Gestore e soddisfa le garanzie finanziarie di cui al Capitolo 3.1 in relazione alla capacità di rigassificazione della quale intende rendersi cessionario.
- d) La presente Cessione non esonera l'Utente Cedente dagli obblighi o responsabilità sorti nell'ambito del proprio Contratto di Capacità maturati prima della data di efficacia della presente Cessione.
- e) L'efficacia della Cessione è subordinata alla accettazione da parte del Gestore, ai sensi di quanto previsto dalle Clausole 3.2.2.1b) e 3.2.2.1b)i) del Codice di Rigassificazione.

Tutto ciò considerato l'Utente Cedente e il Soggetto Cessionario concordano su quanto segue:

1. Oggetto ed efficacia della Cessione

- 1.1. Il presente modulo ha per oggetto la cessione di capacità di rigassificazione dall'Utente Cedente al Soggetto Cessionario ai sensi della Clausola 3.2.2 del Codice di Rigassificazione e la conseguente messa a disposizione da parte del Gestore e l'acquisizione da parte del Soggetto Cessionario della capacità di rigassificazione (espressa in m³_{liq}/anno) o dei relativi Slot di Discarica e/o Slot Mensili per l'accesso al Servizio di Rigassificazione durante il periodo di efficacia del Contratto di Capacità del Soggetto Cessionario.
- 1.2. L'Utente Cedente cederà al Soggetto Cessionario, ed il Soggetto Cessionario subentrerà nei benefici, interessi, responsabilità ed obbligazioni ai sensi della Clausola 3.2.2.2 del Codice di Rigassificazione in relazione alla capacità di rigassificazione oggetto della presente Cessione e riportata al successivo articolo 2.1.

2. Capacità di rigassificazione

- 2.1. L'Utente Cedente ed il Soggetto Cessionario richiedono di poter effettuare una cessione di capacità di rigassificazione come di seguito riportato:

Allegato 3: modulo di Cessione di capacità di rigassificazione

Anno Termico [aaaa/aaaa]	Mese e Anno di competenza [mm/aaaa] (1)	Numero Progressivo dello Slot di Discarica o Slot Mensile [numero] (1)	Finestra di Arrivo dello Slot di Discarica [gg/mm/aaaa] (1)	Capacità di Rigassificazione allocata e sottoscritta [m ³ _{liq} /anno]	Utente Cedente	Soggetto Cessionario

· (1) da compilare solo nel caso di cessione di Slot di Discarica o Slot Mensili

[Luogo], [GG/MM/AAAA]

[Utente Cedente]

[Soggetto Cessionario]

L'Utente Cedente e il Soggetto Cessionario dichiarano di acconsentire, di aver letto e accettato tutte le disposizioni applicabili stabilite nel Codice di Rigassificazione e, in particolare, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'Utente Cedente e il Soggetto Cessionario dichiarano di aver esaminato i termini e le condizioni di cui sopra e di essere a conoscenza e di approvare specificamente le seguenti Clausole del Codice di Rigassificazione: 1.4.1.2b) ("Servizio di Riconsegna Interrompibile"), 1.4.1.6 ("Rinuncia al Servizio di Rigassificazione"), 1.4.3 ("Cessione in favore dei Finanziatori del Terminale"), 2.1.3 ("Conseguenze del mancato rispetto delle Condizioni di Servizio"), 3.1.1 ("Requisiti di credito per il Servizio di Rigassificazione Continuativo"), 3.1.3 ("Variazione dei Requisiti di Credito"), 3.1.5 ("Sostituzione ed escussione delle garanzie bancarie"), 3.1.8 ("Requisiti autorizzativi"), 3.2.1 ("Divieto di cessione"), 3.2.3 ("Rilascio della capacità di rigassificazione"), 3.3.3 ("Modifiche dell'Utente al Programma Trimestrale delle Discariche"), 3.3.4 ("Modifiche del Gestore al Programma Annuale delle Discariche"), 3.3.5 e 3.3.6 ("Corrispettivi di scostamento"), Capitolo 3.8 ("Variazioni del Servizio di Rigassificazione"), 5.2.2.6 ("Controversie sulla fatturazione"), 5.2.2.7 ("Pagamento in ritardo"), 5.3.1.1 ("Responsabilità dell'Utente nei confronti del Gestore"), 5.3.1.2 ("Responsabilità per lucro cessante"), 5.3.1.3 ("Responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente"), 5.3.1.4 ("Responsabilità nei confronti di proprietari terzi del GNL"), 5.3.6.1 ("Limitazioni di Responsabilità"), 5.3.3.1 ("Recesso per volontà dell'Utente"), 5.3.3.3 ("Rinuncia ai diritti derivanti dal Codice Civile"), 5.3.4.4 ("Diritti ed obbligazioni dell'Utente"), 5.4.2.8 ("Termini di decadenza").

[Luogo], [GG/MM/AAAA]

[Utente Cedente]

[Soggetto Cessionario]

Per accettazione

Livorno, lì [•]

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

All: fotocopia del documento d'identità dei sottoscrittori

Allegato 3A: modulo di Scambio di capacità di rigassificazione tra Utenti

Spett.
OLT Offshore LNG Toscana
Via Gaetano D'Alesio 2
57126 Livorno – Italia
c.a. Responsabile Commerciale
oltcommercial@legalmail.it
commercial@oltoffshore.it
Fax: 0039 0586210922

Inviato tramite posta elettronica certificata o fax

Oggetto: Scambio della capacità di rigassificazione tra Utenti

Il presente contratto per lo scambio di capacità di rigassificazione ("**Scambio**") è stipulato in data [•] tra [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] ("**Utente n. 1**") e [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] ("**Utente n. 2**") e, collettivamente, "**Utenti dello Scambio**".

Premesse

- a) Gli Utenti dello Scambio intendono scambiare la rispettiva capacità di rigassificazione ai sensi e per gli effetti della Clausola 3.2.4 del Codice di Rigassificazione.
- b) Gli Utenti dello Scambio subentreranno in tutti i diritti ed obblighi derivanti dai rispettivi Contratti di Capacità.
- c) Gli Utenti dello Scambio manterranno tutti i loro diritti e obblighi nei confronti del Gestore ai sensi del Contratto di Capacità, compreso l'obbligo di pagare i Corrispettivi, relativi alla capacità di rigassificazione non oggetto dello Scambio.
- d) L'efficacia dello Scambio è subordinata alla accettazione da parte del Gestore, ai sensi di quanto previsto dalla Clausola 3.2.4.2b(i) del Codice di Rigassificazione.

Tutto ciò considerato gli Utenti dello Scambio concordano su quanto segue:

1. Oggetto ed efficacia dello Scambio

- 1.1. Il presente contratto ha per oggetto lo Scambio di capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 3.2.4. del Codice di Rigassificazione e la conseguente riallocazione da parte del Gestore della capacità di rigassificazione (espressa in m³_{liq}/anno) o dei relativi Slot di Discarica e/o Slot Mensili per l'accesso al Servizio di Rigassificazione.
- 1.2. Gli Utenti dello Scambio intendono subentrare nei benefici, interessi, responsabilità ed obbligazioni ai sensi della Clausola 3.2.4.3 del Codice di Rigassificazione in relazione alla capacità di rigassificazione oggetto del presente Scambio e riportata al seguente articolo 2.1.

2. Capacità di rigassificazione

- 2.1. Gli Utenti dello Scambio richiedono di poter effettuare lo scambio di capacità di rigassificazione come di seguito riportato:

Capacità di rigassificazione oggetto dello Scambio					
	Anno Termico [aaaa/aaaa]	Mese e Anno di competenza [mm/aaaa] ⁽¹⁾	Numero Progressivo dello Slot di Discarica o Slot Mensile [numero] ⁽¹⁾	Finestra di Arrivo dello Slot di Discarica [gg/mm/aaaa] ⁽¹⁾	Capacità di Rigassificazione allocata e sottoscritta [m ³ _{liq} /anno]
Utente n. 1					
Utente n. 2					

⁽¹⁾ da compilare solo nel caso di scambio di Slot di Discarica o Slot Mensili

Capacità di rigassificazione risultante dallo Scambio					
	Anno Termico [aaaa/aaaa]	Mese e Anno di competenza [mm/aaaa] ⁽¹⁾	Numero Progressivo dello Slot di Discarica o Slot Mensile [numero] ⁽¹⁾	Finestra di Arrivo dello Slot di Discarica [gg/mm/aaaa] ⁽¹⁾	Capacità di Rigassificazione allocata e sottoscritta [m ³ _{liq} /anno]
Utente n. 1					
Utente n. 2					

⁽¹⁾ da compilare solo nel caso di scambio di Slot di Discarica o Slot Mensili

Livorno, lì [•]

[Utente n. 1]

[Utente n. 2]

Gli Utenti dello Scambio dichiarano di acconsentire, di aver letto e accettato tutte le disposizioni applicabili stabilite nel Codice di Rigassificazione e, in particolare, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, dichiarano di aver esaminato i termini e le condizioni di cui sopra e di essere a conoscenza e di approvare specificamente le seguenti Clausole del Codice di Rigassificazione: 1.4.1.2b) ("Servizio di Riconsegna Interrompibile"), 1.4.1.6 ("Rinuncia al Servizio di Rigassificazione"), 1.4.3 ("Cessione in favore dei Finanziatori del Terminale"), 2.1.3 ("Conseguenze del mancato rispetto delle Condizioni di Servizio"), 3.1.1 ("Requisiti di credito per il Servizio di Rigassificazione Continuativo"), 3.1.3 ("Variazione dei Requisiti di Credito"), 3.1.5 ("Sostituzione ed escussione delle garanzie bancarie"), 3.1.8 ("Requisiti autorizzativi"), 3.2.1 ("Divieto di cessione"), 3.2.3 ("Rilascio della capacità di rigassificazione"), 3.3.3 ("Modifiche dell'Utente al Programma Trimestrale delle Discariche"), 3.3.4 ("Modifiche del Gestore al Programma Annuale delle Discariche"), 3.3.5 e 3.3.6 ("Corrispettivi di scostamento"), Capitolo 3.8 ("Variazioni del Servizio di Rigassificazione"), 5.2.2.6 ("Controversie sulla fatturazione"), 5.2.2.7 ("Pagamento in ritardo"), 5.3.1.1 ("Responsabilità dell'Utente nei confronti del Gestore"), 5.3.1.2 ("Responsabilità per lucro cessante"), 5.3.1.3 ("Responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente"), 5.3.1.4 ("Responsabilità nei confronti di proprietari terzi del GNL"), 5.3.6.1 ("Limitazioni di Responsabilità"), 5.3.3.1

(*“Recesso per volontà dell’Utente”*), 5.3.3.3 (*“Rinuncia ai diritti derivanti dal Codice Civile”*), 5.3.4.4 (*“Diritti ed obbligazioni dell’Utente”*), 5.4.2.8 (*“Termini di decadenza”*).

[Utente n. 1]

[Utente n. 2]

Per accettazione
Livorno, lì [•]

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

All: fotocopia del documento d'identità dei sottoscrittori

Allegato 4: modulo di Contratto di Capacità

CONTRATTO DI CAPACITÀ

Il presente contratto di capacità di rigassificazione ("**Contratto di Capacità**") è stipulato tra **OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.**, C.F. e P. IVA 07197231009, iscritta al registro delle imprese di Milano ed avente sede legale in via Passione 8, 20122 Milano ("**Gestore**") e [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] ("**Utente**"), collettivamente indicate di seguito come le "**Parti**".

Premesse

- a) In data [•] il Codice di Rigassificazione è stato approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") con delibera [•].
- b) In relazione alla capacità di rigassificazione che sarà offerta dal Gestore, l'Utente intende (i) presentare una o più richieste di capacità di rigassificazione ai sensi delle Clausole 2.1.5, 2.1.8 e/o 2.1.9 del Codice di Rigassificazione ovvero (ii) presentare una richiesta di Cessione di capacità di rigassificazione quale Soggetto Cessionario ai sensi della Clausola 3.2.2 del Codice di Rigassificazione.
- c) L'Utente intende acquisire i diritti e gli obblighi di un Utente del Servizio di Rigassificazione stabiliti nel presente Contratto di Capacità e nel Codice di Rigassificazione, ove risulti aggiudicatario in esito al conferimento della capacità di rigassificazione ovvero a seguito di Cessione della stessa.

Tutto ciò considerato l'Utente ed il Gestore dichiarano di avere concordato quanto segue:

1. Definizioni e criteri interpretativi

- 1.1. Salvo non siano definiti diversamente, i termini in maiuscolo nel presente Contratto di Capacità hanno il significato indicato nella Clausola 1.1.1 del Codice di Rigassificazione.
- 1.2. Il presente Contratto di Capacità sarà interpretato ai sensi delle disposizioni di cui alla Clausola 1.1.2. del Codice di Rigassificazione.

2. Oggetto ed efficacia del presente Contratto di Capacità

- 2.1. Con il presente Contratto di Capacità le Parti intendono disciplinare le condizioni che regolamentano i futuri rapporti di prestazione del Servizio di Rigassificazione tra il Gestore e l'Utente relativi alla capacità di rigassificazione che risulterà assegnata a seguito delle procedure di conferimento di cui alle Clausole 2.1.5, 2.1.8 e/o 2.1.9 del Codice di Rigassificazione ovvero ceduta ai sensi della Clausola 3.2.2, espressa in m³_{liq}/anno, e per il numero massimo di Approdi effettuabili per l'accesso al Servizio di Rigassificazione.
- 2.2. Il presente Contratto di Capacità sarà valido dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'Utente e del Gestore fino all'avvenuto esercizio del diritto di recesso di cui al successivo art. 2.5 da parte del Gestore o dell'Utente, restando inteso tra le Parti che per effetto della sua sottoscrizione l'Utente non sarà obbligato a partecipare alle procedure di conferimento di capacità di cui alle Clausole 2.1.5, 2.1.8 e/o 2.1.9 del Codice di Rigassificazione.
- 2.3. Il presente Contratto sarà efficace dalla medesima data in cui avviene l'aggiudicazione del conferimento di capacità di rigassificazione in esito alle procedure di cui alle Clausole 2.1.5, 2.1.8 e/o 2.1.9 del Codice di Rigassificazione ovvero l'accettazione della richiesta di cessione di capacità di rigassificazione da parte del Gestore secondo quanto previsto alla Clausola 3.2.2 fino al completamento dell'utilizzazione della capacità assegnata o alla perdita di tale diritto in conformità al Codice di Rigassificazione. In caso più conferimenti si succedano nel tempo senza soluzione di

continuità, il Contratto rimane efficace fino al completamento dell'utilizzazione della capacità assegnata con scadenza più lunga o alla perdita di tale diritto in conformità al Codice di Rigassificazione.

Ogni conferimento o cessione di capacità di rigassificazione determina anche la Capacità di Rigassificazione oggetto del Contratto che sarà pari alla Capacità conferita o ceduta di volta in volta e alla somma delle capacità conferite o cedute e non ancora utilizzate o utilizzabili in caso più conferimenti o cessioni si succedano nel tempo senza soluzione di continuità.

- 2.4. L'obbligazione di rigassificazione non comporta l'obbligo di riconsegnare, sotto forma di gas rigassificato, lo stesso GNL consegnato, ma consisterà nell'obbligo di riconsegna di quantità di gas equivalenti in termini di energia, dedotti Consumi e Perdite, al Punto di Riconsegna.
- 2.5. In qualsiasi momento ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra il recesso dal presente Contratto di Capacità, fermi restando tutti i diritti ed obblighi che sono già stati assunti in vigore dello stesso.

3. Condizioni di Servizio

- 3.1. L'Utente è consapevole ed accetta espressamente che la capacità di rigassificazione di cui al precedente art. 2.3 potrà essere adeguata durante il periodo di efficacia del presente Contratto di Capacità in conformità a quanto previsto dal Codice di Rigassificazione.
- 3.2. Il Servizio di Rigassificazione relativo alla capacità di rigassificazione di cui all'art. 2.3 è disciplinato dal Contratto di Capacità e dal Codice di Rigassificazione: l'Utente e il Gestore dichiarano pertanto di essere a piena conoscenza dei contenuti del Codice di Rigassificazione e si impegnano ad applicarlo e rispettarlo. In particolare l'Utente dichiara di avere letto, accettato e di approvare le Clausole indicate nel presente Contratto di Capacità.
- 3.3. L'Utente si dichiara consapevole ed accetta che eventuali modifiche al Codice di Rigassificazione introdotte successivamente alla firma del presente Contratto di Capacità saranno automaticamente applicabili al Contratto di Capacità stesso, anche laddove non siano state espressamente accettate dall'Utente.
- 3.4. Per tutto il periodo di efficacia del presente Contratto di Capacità, e in ogni caso ai sensi delle Clausole 2.1.1 e 2.1.2 del Codice di Rigassificazione, l'Utente dovrà rispettare tutte le Condizioni di Servizio.

4. Corrispettivi

- 4.1. Il corrispettivo per il Servizio di Rigassificazione viene determinato a seguito delle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione di cui al Codice di Rigassificazione e secondo quanto previsto alla Clausola 5.2.1 dello stesso. In caso più conferimenti si succedano nel tempo senza soluzione di continuità, i corrispettivi per il servizio potranno dunque essere diversi in relazione agli esiti delle procedure a seguito delle quali ciascuna diversa capacità è stata assegnata. Nel caso di cessione di capacità di rigassificazione i corrispettivi per il Servizio di Rigassificazione che saranno dovuti dal Soggetto Cessionario per la capacità di rigassificazione ceduta saranno i medesimi previsti dal Contratto di Capacità dell'Utente Cedente per quella medesima capacità.
- 4.2. Il corrispettivo per il servizio di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A. viene determinato secondo le modalità definite dal Codice di Rigassificazione applicando le tariffe di trasporto approvate dall'ARERA.
- 4.3. L'Utente si impegna, inoltre, a corrispondere al Gestore la quota di propria competenza dei quantitativi dovuti in natura dal Gestore a Snam Rete Gas S.p.A. a copertura dei consumi connessi al servizio di trasporto, coerentemente con quanto disposto dalle delibere ARG/gas 184/09, ARG/gas 192/09, ARG/gas 198/09 e successivi aggiornamenti.

5. Responsabilità amministrativa

L'Utente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché di aver preso visione del documento "Modello 231", che include anche il Codice Etico, elaborato dal Gestore in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Il Modello 231 è disponibile sul sito internet del Gestore. In ogni momento, l'Utente avrà inoltre facoltà di richiedere al Gestore la consegna di copia cartacea.

6. Antiriciclaggio

Il Gestore dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, condividendone il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all'art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

L'Utente dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L'Utente dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di non essere a conoscenza di alcuna provenienza delittuosa del denaro, dei beni o di altra utilità oggetto di trasferimento per le finalità di cui alla stipula del presente Contratto di Capacità.

Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall'Utente costituisce inadempimento al presente Contratto di Capacità.

Conseguentemente al Gestore è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto di Capacità in caso di sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell'Utente relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore del Gestore il diritto di addebitare all'Utente tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del presente Contratto di Capacità.

7. Disposizioni finali

- 7.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Contratto di Capacità resta inteso il rinvio alle disposizioni del Codice di Rigassificazione e alle delibere dell'ARERA in quanto applicabili.
- 7.2. L'Utente si impegna a fornire al Gestore tutte le informazioni necessarie all'esecuzione del Contratto di Capacità. A questo riguardo l'Utente dà atto di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata dal Gestore sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30 giugno

2003 n. 196 in ordine al conferimento dei propri dati personali al Gestore ed in merito al trattamento dei medesimi dati da parte del Gestore ai fini dell'erogazione del Servizio di Rigassificazione offerto.

8. Comunicazioni

Il recapito, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail di ciascuna Parte sono (se non altrimenti comunicato):

Per il Gestore: **OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.**

Via Gaetano D'Alesio, 2

57126 Livorno

Fax +39 0586 210922

Indirizzo mail commercial@oltoffshore.it

Indirizzo PEC oltcommercial@legalmail.it

Alla Att.ne del Responsabile Commerciale

Per l'Utente: [Utente]

[Indirizzo]

[CAP][Comune]

Fax [Fax]

Indirizzo mail [Indirizzo mail]

Indirizzo PEC [Indirizzo PEC]

Alla Att.ne del [Alla Att.ne del]

Livorno, lì [•]

OLT Offshore LNG Toscana

[Utente]

L'Utente dichiara di acconsentire, di aver letto e accettato tutte le disposizioni applicabili stabilite nel Codice di Rigassificazione e, in particolare, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'Utente dichiara di aver esaminato i termini e le condizioni di cui sopra e di essere a conoscenza e di approvare specificamente le seguenti Clausole del Codice di Rigassificazione: 1.4.1.2.b (*"Servizio di Riconsegna Interrompibile"*), 1.4.1.6 (*"Rinuncia al Servizio di Rigassificazione"*), 1.4.3 (*"Cessione in favore dei Finanziatori del Terminale"*), 2.1.3 (*"Conseguenze del mancato rispetto delle Condizioni di Servizio"*), 3.1.1 (*"Requisiti di credito per il Servizio di Rigassificazione Continuativo"*), 3.1.3 (*"Variazione dei Requisiti di Credito"*), 3.1.5 (*"Sostituzione ed escussione delle garanzie bancarie"*), 3.1.8 (*"Requisiti assicurativi"*), 3.2.1 (*"Divieto di cessione"*), 3.2.3 (*"Rilascio della capacità di rigassificazione"*), 3.3.3 (*"Modifiche dell'Utente al Programma Trimestrale delle Discariche"*), 3.3.4 (*"Modifiche del Gestore al Programma Annuale delle Discariche"*), 3.3.5 e 3.3.6 (*"Corrispettivi di scostamento"*), 3.8 (*"Variazioni del Servizio di Rigassificazione"*), 5.2.2.6 (*"Controversie sulla fatturazione"*), 5.2.2.7 (*"Pagamento in ritardo"*), 5.3.1.1 (*"Responsabilità dell'Utente nei confronti del Gestore"*), 5.3.1.2 (*"Responsabilità per lucro cessante"*), 5.3.1.3 (*"Responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente"*), 5.3.1.4 (*"Responsabilità nei confronti di proprietari terzi del GNL"*), 5.3.6.1 (*"Limitazioni di Responsabilità"*), 5.3.3.1 (*"Recesso per volontà dell'Utente"*), 5.3.3.3 (*"Rinuncia ai diritti derivanti dal Codice Civile"*), 5.3.4.4 (*"Diritti ed obbligazioni dell'Utente"*), 5.4.2.8 (*"Termini di decadenza"*).

Livorno, lì [•]

Per accettazione
[Utente]

All: fotocopia del documento d'identità dei sottoscrittori

Allegato 5: modello regola di ripartizione quantitativi rigassificati

Spett.
OLT Offshore LNG Toscana
Via Gaetano D'Alesio 2
57126 Livorno – Italia
c.a. Responsabile Commerciale
oltcommercial@legalmail.it
commercial@oltoffshore.it
Fax: 0039 0586210922

Inviato tramite posta elettronica certificata o fax

Oggetto: Comunicazione regola di ripartizione dei quantitativi rigassificati

Il presente modulo di comunicazione della regola di ripartizione dei quantitativi rigassificati è stipulato in data [•] tra [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] (“**Utente della rigassificazione**”) e [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] (“**Utente del trasporto**”).

Premesse

- a) L'Utente della rigassificazione non è un utente del servizio di trasporto non avendo in essere, alla data di firma del presente modulo, un contratto di trasporto con Snam Rete Gas S.p.A.
- b) L'Utente della rigassificazione si impegna, all'atto della sottoscrizione del presente modulo, ad ottemperare agli obblighi di cui alla Clausola 3.4.1.8h), e a manlevare il Gestore secondo quanto previsto alla Clausola 2.1.1 del Codice di Rigassificazione.

Tutto ciò considerato l'Utente della rigassificazione e l'Utente del trasporto comunicano con la presente che la regola di ripartizione dei quantitativi di gas che saranno rigassificati e riconsegnati al Punto di Riconsegna relativi allo Slot di Scarica avente Finestra di Arrivo nel Giorno Gas xx/xx/xxxx è la seguente:

- ☐ PERCENTUALE per una quota percentuale pari al [•]%;
- ☐ VALUE per un quantitativo giornaliero di gas pari a [•] MWh/g;
- ☐ RANK per un quantitativo massimo pari a [•] MWh/g e con un livello di rank pari a [•]¹.

Con la sottoscrizione del presente modulo, l'Utente della rigassificazione e l'Utente del trasporto accettano che i quantitativi rigassificati risultanti dall'applicazione della regola di ripartizione di cui sopra, saranno utilizzati dal Gestore per adempiere a tutti gli obblighi previsti verso Snam Rete Gas S.p.A.

In adempimento dell'obbligo gravante sull'Utente della rigassificazione ai sensi della Clausola 3.1.7 del Codice di Rigassificazione l'Utente del trasporto che abbia sottoscritto la presente comunicazione potrà registrare per conto dell'Utente della rigassificazione una transazione di vendita al PSV in misura corrispondente a quanto previsto dalla ripartizione dei quantitativi di gas rigassificati sopra indicata, ferma in ogni caso restando la responsabilità dell'Utente della rigassificazione anche per il caso di mancato adempimento da parte dell'Utente del trasporto.

¹ Le allocazioni saranno soddisfatte a partire da quelle con livello di rank più basso (cioè a partire da quelle con maggiore priorità). Affinché la regola sia ritenuta valida uno degli Utenti del Servizio di Trasporto indicati per lo stesso Slot di Scarica dovrà fungere da compensatore e conseguentemente non dovrà indicare il limite massimo nel relativo modulo.

L'Utente del trasporto autorizza sin d'ora il Gestore ad inserire le relative transazioni di vendita al PSV in nome e per conto dell'Utente del trasporto stesso nel caso in cui l'Utente della rigassificazione abbia comunicato al Gestore, ai sensi della Clausola 3.1.7d) del Codice di Rigassificazione, che la relativa garanzia di cui all'art. 3.1.7 sarà rilasciata da quest'ultimo in sostituzione dell'Utente della rigassificazione.

[Luogo], [GG/MM/AAAA]

[Utente della rigassificazione]

[Utente del trasporto]

L'Utente della rigassificazione e l'Utente del trasporto dichiarano di acconsentire, di aver letto e accettato tutte le disposizioni applicabili stabilite nel Codice di Rigassificazione e, in particolare, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'Utente della rigassificazione e l'Utente del trasporto dichiarano di aver esaminato i termini e le condizioni di cui sopra e di essere a conoscenza e di approvare specificamente le seguenti Clausole del Codice di Rigassificazione: 1.4.1.2.b (*"Servizio di Riconsegna Interrompibile"*), 1.4.1.6 (*"Rinuncia al Servizio di Rigassificazione"*), 1.4.3 (*"Cessione in favore dei Finanziatori del Terminale"*), 2.1.3 (*"Conseguenze del mancato rispetto delle Condizioni di Servizio"*), 3.1.1 (*"Requisiti di credito per il Servizio di Rigassificazione Continuativo"*), 3.1.3 (*"Variazione dei Requisiti di Credito"*), 3.1.5 (*"Sostituzione ed escussione delle garanzie bancarie"*), 3.1.8 (*"Requisiti assicurativi"*), 3.2.1 (*"Divieto di cessione"*), 3.2.3 (*"Rilascio della capacità di rigassificazione"*), 3.3.3 (*"Modifiche dell'Utente al Programma Trimestrale delle Discariche"*), 3.3.4 (*"Modifiche del Gestore al Programma Annuale delle Discariche"*), 3.3.5 e 3.3.6 (*"Corrispettivi di scostamento"*), 3.8 (*"Variazioni del Servizio di Rigassificazione"*), 5.2.2.6 (*"Controversie sulla fatturazione"*), 5.2.2.7 (*"Pagamento in ritardo"*), 5.3.1.1 (*"Responsabilità dell'Utente nei confronti del Gestore"*), 5.3.1.2 (*"Responsabilità per lucro cessante"*), 5.3.1.3 (*"Responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente"*), 5.3.1.4 (*"Responsabilità nei confronti di proprietari terzi del GNL"*), 5.3.6.1 (*"Limitazioni di Responsabilità"*), 5.3.3.1 (*"Recesso per volontà dell'Utente"*), 5.3.3.3 (*"Rinuncia ai diritti derivanti dal Codice Civile"*), 5.3.4.4 (*"Diritti ed obbligazioni dell'Utente"*), 5.4.2.8 (*"Termini di decadenza"*).

[Luogo], [GG/MM/AAAA]

[Utente della rigassificazione]

[Utente del trasporto]

Allegato 6: modello di cessione GNL tra Utenti

Spett.
OLT Offshore LNG Toscana
Via Gaetano D'Alesio 2
57126 Livorno – Italia
c.a. Responsabile Commerciale
oltcommercial@legalmail.it
commercial@oltoffshore.it
Fax: 0039 0586210922

Inviato tramite posta elettronica certificata o fax

Oggetto: Cessione di GNL tra Utenti

Il presente modulo di cessione di GNL fra Utenti del Terminale (“**Cessione**”) è stipulata in data [•] tra [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] (“**Utente Cedente**”), [•], C.F. [•], P. IVA [•], iscritta al registro delle imprese di [•] ed avente sede legale in [•] (“**Utente Cessionario**”) e **OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.**, società di diritto italiana, C.F. e P. IVA 07197231009, iscritta al registro delle imprese di Milano ed avente sede legale in via Passione 8, 20122 Milano (“**Gestore**”).

Premesse

- a) L'Utente Cedente e l'Utente Cessionario sono Utenti del Terminale avendo sottoscritto un Contratto di Capacità col Gestore ed essendo risultati aggiudicatari di capacità di rigassificazione a seguito dei relativi processi di conferimento.
- b) La presente Cessione non esonera l'Utente Cedente e l'Utente Cessionario dagli obblighi o responsabilità sorti nell'ambito dei rispettivi Contratti di Capacità prima della sottoscrizione del presente modulo di cessione. In particolare la Cessione non modifica gli obblighi e le responsabilità dell'Utente Cedente e dell'Utente Cessionario di cui alla Clausola 3.4.1.4 e alla Clausola 3.5.3 del Codice di Rigassificazione (se applicabili).
- c) La presente Cessione non attribuisce diritti a terzi in relazione alla Cessione medesima.
- d) La Cessione avrà efficacia se inviata al Gestore entro il termine di cui alla Clausola 3.5.2c) del Codice di Rigassificazione se non diversamente comunicato dal Gestore stesso.

Tutto ciò considerato l'Utente Cedente e l'Utente Cessionario concordano quanto segue:

1. Oggetto ed efficacia della Cessione

- 1.1. Il presente modulo di cessione ha per oggetto la Cessione da parte dell'Utente Cedente all'Utente Cessionario di un quantitativo di GNL ai sensi della Clausola 3.5.2c) del Codice di Rigassificazione e la conseguente messa a disposizione da parte del Gestore e l'acquisizione da parte dell'Utente Cessionario del suddetto quantitativo di GNL.
- 1.2. Il quantitativo di GNL oggetto della presente Cessione sarà espresso in MWh approssimato con tre cifre decimali.
- 1.3. La Cessione avrà effetto a partire dalle ore 06:00 del Giorno Gas indicato in tabella di cui al seguente articolo 2.1 ed andrà a modificare lo Stoccaggio degli Utenti interessati.

2. Richiesta di Cessione di GNL

- 2.1. L'Utente Cedente e l'Utente Cessionario richiedono di poter effettuare una cessione di un quantitativo di GNL come di seguito riportata:

Giorno Gas di efficacia della Cessione [gg/mm/aaaa]	Quantitativo oggetto della Cessione [MWh]	Utente Cedente	Utente Cessionario

[Luogo], [GG/MM/AAAA]

[Utente Cedente]

[Utente Cessionario]

L'Utente della rigassificazione e l'Utente del trasporto dichiarano di acconsentire, di aver letto e accettato tutte le disposizioni applicabili stabilite nel Codice di Rigassificazione e, in particolare, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'Utente della rigassificazione e l'Utente del trasporto dichiarano di aver esaminato i termini e le condizioni di cui sopra e di essere a conoscenza e di approvare specificamente le seguenti Clausole del Codice di Rigassificazione: 1.4.1.2.b (*"Servizio di Riconsegna Interrompibile"*), 1.4.1.6 (*"Rinuncia al Servizio di Rigassificazione"*), 1.4.3 (*"Cessione in favore dei Finanziatori del Terminale"*), 2.1.3 (*"Conseguenze del mancato rispetto delle Condizioni di Servizio"*), 3.1.1 (*"Requisiti di credito per il Servizio di Rigassificazione Continuativo"*), 3.1.3 (*"Variazione dei Requisiti di Credito"*), 3.1.5 (*"Sostituzione ed escussione delle garanzie bancarie"*), 3.1.8 (*"Requisiti assicurativi"*), 3.2.1 (*"Divieto di cessione"*), 3.2.3 (*"Rilascio della capacità di rigassificazione"*), 3.3.3 (*"Modifiche dell'Utente al Programma Trimestrale delle Discariche"*), 3.3.4 (*"Modifiche del Gestore al Programma Annuale delle Discariche"*), 3.3.5 e 3.3.6 (*"Corrispettivi di scostamento"*), 3.8 (*"Variazioni del Servizio di Rigassificazione"*), 5.2.2.6 (*"Controversie sulla fatturazione"*), 5.2.2.7 (*"Pagamento in ritardo"*), 5.3.1.1 (*"Responsabilità dell'Utente nei confronti del Gestore"*), 5.3.1.2 (*"Responsabilità per lucro cessante"*), 5.3.1.3 (*"Responsabilità del Gestore nei confronti dell'Utente"*), 5.3.1.4 (*"Responsabilità nei confronti di proprietari terzi del GNL"*), 5.3.6.1 (*"Limitazioni di Responsabilità"*), 5.3.3.1 (*"Recesso per volontà dell'Utente"*), 5.3.3.3 (*"Rinuncia ai diritti derivanti dal Codice Civile"*), 5.3.4.4 (*"Diritti ed obbligazioni dell'Utente"*), 5.4.2.8 (*"Termini di decadenza"*).

[Luogo], [GG/MM/AAAA]

[Utente Cedente]

[Utente Cessionario]

[Carta intestata del Garante]

Allegato 7A1: modulo garanzia bancaria

Premesso che:

- a) la società(RICHIEDENTE)..... con sede legale in C.F. P. IVA in data è interessata a partecipare ai processi di conferimento di capacità di rigassificazione di gas naturale liquefatto presso il terminale di rigassificazione "FSRU Toscana" sottoscrivendo il/i relativo/i contratto/i di capacità di rigassificazione con la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con sede a Milano, via Passione 8, P.IVA 07197231009 (OLT), ed accettando le condizioni di cui al Codice di Rigassificazione del Terminale stesso;
- b) al fine di poter partecipare ai processi di conferimento della capacità di rigassificazione la società(RICHIEDENTE)..... è tenuta a presentare una garanzia a copertura degli impegni che saranno assunti dalla società(RICHIEDENTE)..... laddove, in esito al processo di conferimento di capacità di rigassificazione, la stessa risultasse effettivamente aggiudicataria di capacità di rigassificazione divenendo Utente del terminale "FSRU Toscana";

Tutto ciò premesso

- 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in si impegna irrevocabilmente a pagare entro sette (7) giorni lavorativi a OLT, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società (RICHIEDENTE)....., tutte le somme che OLT sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... dichiara di essere in possesso di un rating di debito a lungo termine non garantito pari o superiore ad almeno uno dei seguenti rating indicati dalle seguenti agenzie di rating: (a) BBB- se indicato da Standard & Poor's Rating Service; (b) Baa3 se indicato da Moody's Investor Service Inc.; o (c) BBB se indicato da Fitch Ratings Ltd.
- 4) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 5) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi che saranno assunti dalla società (RICHIEDENTE)..... in forza del/dei Contratto/i per la capacità di rigassificazione sottoscritto/i con OLT e del Codice di Rigassificazione (ed in conseguenza dell'effettivo conferimento di capacità di rigassificazione), sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo.
- 6) L'efficacia della presente garanzia è subordinata all'effettivo conferimento di capacità di rigassificazione presso il Terminale di rigassificazione "FSRU Toscana" secondo quanto previsto dal relativo Codice di Rigassificazione, ovvero al perfezionamento della cessione di capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 3.2.2. del Codice di Rigassificazione.
- 7) La presente garanzia resterà efficace fino alla revoca da parte della sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO).... che dovrà essere comunicata per iscritto (tramite raccomandata A/R ovvero PEC) ad OLT almeno centoventi (120) giorni prima della data in cui la presente garanzia diventerà inefficace, fermo restando che nel caso di invio di una comunicazione di revoca che indichi un termine inferiore ai centoventi (120) giorni, l'efficacia della revoca s'intenderà, in ogni caso ed automaticamente, estesa al centovesimo (120°) giorno successivo alla data in cui OLT ha ricevuto la comunicazione di revoca.

[Carta intestata del Garante]

8) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 4) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 6) efficacia della garanzia, 7) validità della garanzia, 8) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

[Carta intestata del Società del Gruppo del Richiedente]

Allegato 7A2: modulo garanzia Società del Gruppo del Richiedente

Premesso che:

- a) la Società(SOCIETÀ GARANTE)..... con sede legale in..... C.F. P.IVA è una Società del Gruppo, così come definita nel Codice di Rigassificazione, della Società(RICHIEDENTE)... con sede legale in C.F..... P. IVA.....;
- b) la Società(RICHIEDENTE)..... è interessata a partecipare ai processi di conferimento di capacità di rigassificazione di gas naturale liquefatto presso il terminale di rigassificazione “FSRU Toscana” sottoscrivendo il/i relativo/i contratto/i di capacità di rigassificazione con la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con sede a Milano, via Passione 8, P.IVA 07197231009 (OLT), ed accettando le condizioni di cui al Codice di Rigassificazione del Terminale stesso;
- c) al fine di poter partecipare ai processi di conferimento della capacità di rigassificazione la società(RICHIEDENTE)..... è tenuta a presentare una garanzia a copertura degli impegni che saranno assunti dalla società(RICHIEDENTE)..... laddove, in esito al processo di conferimento di capacità di rigassificazione, la stessa risultasse effettivamente aggiudicataria di capacità di rigassificazione divenendo Utente del Terminale “FSRU Toscana”.

Tutto ciò premesso

1. La sottoscritta (SOCIETÀ GARANTE)..... con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in, si impegna irrevocabilmente a pagare entro sette (7) giorni lavorativi a OLT, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società(RICHIEDENTE)....., tutte le somme che OLT sarà a richiedere a titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro(Euro...../.....).
2. La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
3. La società(GARANTE)....., dichiara di essere in possesso di un rating di debito a lungo termine non garantito pari o superiore ad almeno uno dei seguenti rating indicati dalle seguenti agenzie di rating: (a) BBB- se indicato da Standard & Poor's Rating Service; (b) Baa3 se indicato da Moody's Investor Service Inc.; o (c) BBB se indicato da Fitch Ratings Ltd e si impegna a comunicare tempestivamente l'abbassamento del rating posseduto sotto tali livelli.
4. La sottoscritta (SOCIETÀ GARANTE)..... dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
5. La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti da (UTENTE)..... in forza del/dei Contratto/i per la capacità di rigassificazione sottoscritto/i con OLT e del Codice di Rigassificazione (ed in conseguenza dell'effettivo conferimento di capacità di rigassificazione), sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo.
6. L'efficacia della presente garanzia è subordinata all'effettivo conferimento di capacità di rigassificazione presso il Terminale di rigassificazione “FSRU Toscana” secondo quanto previsto dal relativo Codice di Rigassificazione, ovvero al perfezionamento della cessione di capacità di rigassificazione ai sensi della Clausola 3.2.2. del Codice di Rigassificazione.
7. La presente garanzia resterà efficace fino alla revoca da parte della sottoscritta(SOCIETÀ GARANTE).... che dovrà essere comunicata per iscritto (tramite raccomandata A/R ovvero PEC) ad OLT

Allegato 7A2: modulo garanzia Società del Gruppo del Richiedente

[Carta intestata del Società del Gruppo del Richiedente]

almeno centoventi (120) giorni prima della data in cui la presente garanzia diventerà inefficace, fermo restando che nel caso di invio di una comunicazione di revoca che indichi un termine inferiore ai centoventi (120), l'efficacia della revoca s'intenderà, in ogni caso ed automaticamente, estesa al centoventesimo (120°) giorno successivo alla data in cui OLT ha ricevuto la comunicazione di revoca.

8. Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

[Carta intestata dell'Utente]

Allegato 7B1: modulo garanzia bancaria_PS

Premesso che:

- a) alla Società(UTENTE)..... con sede legale in C.F. P. IVA in data è stata conferita da OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (**OLT**), a seguito di richiesta di Conferimento, capacità di rigassificazione associata allo/agli Slot di Discarica la cui Finestra di Arrivo è prevista in data xx/xx/xxxx;
- b) in data [•] OLT ha assegnato ad un soggetto terzo individuato a seguito della procedura di gara, il Servizio di Peak Shaving e che lo/gli Slot di Discarica di cui al precedente alinea è/sono previsto/i successivamente alla Discarica funzionale al Servizio di Peak Shaving;
- c) ai fini di rendere efficace il Contratto di Capacità (**Contratto**) con la Società(UTENTE)....., OLT ha richiesto il rilascio, a proprio favore, di una garanzia bancaria a prima richiesta il cui importo sia tale da assicurare, per tutta la durata del Servizio di Peak Shaving, la copertura dei rischi connessi agli obblighi assunti da OLT di cui alla Clausola 3.1.4 del Codice di Rigassificazione.

Tutto ciò premesso

- 1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in si impegna irrevocabilmente a pagare entro 7 (sette) giorni lavorativi a OLT, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della società(UTENTE)..... tutte le somme che OLT sarà a richiedere al titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro (Euro...../.....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... dichiara di essere in possesso di un rating di debito a lungo termine non garantito pari o superiore ad almeno uno dei seguenti rating indicati dalle seguenti agenzie di rating: (a) BBB- se indicato da Standard & Poor's Rating Service; (b) Baa3 se indicato da Moody's Investor Service Inc.; o (c) BBB se indicato da Fitch Ratings Ltd.
- 4) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO)..... dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 5) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla società(UTENTE)..... in forza del Contratto sottoscritto con OLT e del Codice di Rigassificazione, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno, estinguendosi allo scadere del sesto (6°) mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.
- 6) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Allegato 7B1: modulo garanzia bancaria_PS

[Carta intestata dell'Utente]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 4) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 5) validità della garanzia 6) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

[Carta intestata della Società del Gruppo dell'Utente]

Allegato 7B2: modulo garanzia Società del Gruppo dell'Utente_PS

Premesso che:

- a) la Società..... con sede legale in..... C.F.
P.IVA è una Società del Gruppo, così come definita nel Codice di Rigassificazione, della Società (UTENTE) con sede legale in
C.F..... P. IVA.....
- b) alla Società(UTENTE)..... con sede legale in C.F.
..... P. IVA in data è stata conferita da OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (**OLT**), a seguito di richiesta di Conferimento, capacità di rigassificazione associata allo/agli Slot di Discarica la cui Finestra di Arrivo è prevista in data xx/xx/xxxx;
- c) in data [•] OLT ha assegnato ad un soggetto terzo individuato a seguito della procedura di gara, il Servizio di Peak Shaving e che lo/gli Slot di Discarica di cui al precedente alinea è/sono previsto/i successivamente alla Discarica funzionale al Servizio di Peak Shaving;
- d) ai fini di rendere efficace il Contratto di Capacità (**Contratto**) con la Società(UTENTE)....., OLT ha richiesto il rilascio, a proprio favore, di una garanzia bancaria a prima richiesta il cui importo sia tale da assicurare, per tutta la durata del Servizio di Peak Shaving, la copertura dei rischi connessi agli obblighi assunti da OLT di cui alla Clausola 3.1.4 del Codice di Rigassificazione;
- e) la Società dichiara di possedere il rating creditizio di cui alla Clausola 3.1.1.2 b) e/o 3.1.2.1 b) del Codice di Rigassificazione.

Tutto ciò premesso

- 1) La sottoscritta con sede in e con domicilio eletto ai fini del presente atto in si impegna irrevocabilmente a pagare entro sette (7) giorni lavorativi a OLT, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della Società(UTENTE)....., tutte le somme che OLT sarà a richiedere a titolo sopra indicato fino alla concorrenza dell'importo di Euro(Euro...../.....).
- 2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo di cui al punto precedente.
- 3) La sottoscritta dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
- 4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti da (UTENTE) in forza del Contratto sottoscritto con OLT e del Codice di Rigassificazione, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità a far data dal giorno....., estinguendosi allo scadere del sesto (6°) mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso.
- 5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) Foro Competente.

[Carta intestata della Società del Gruppo dell'Utente]

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Allegato 8: Manuale di qualità e misura del GNL e gas

1. Specifiche di quantità, qualità e pressione del GNL e del gas

1.1 Specifiche di qualità del GNL al Punto di Consegna

Le specifiche di qualità del GNL sono le seguenti (**):

PROPRIETÀ		SPECIFICA	UNITÀ DI MISURA
Indice di Wobbe	Minimo	47,31	MJ/Sm ³
	Massimo	53,00	MJ/Sm ³
PCS	Minimo	(*)	MJ/Sm ³
	Massimo	(*)	MJ/Sm ³
H ₂ S + COS (come solfuri)	Massimo	6.6	mg/Sm ³
Mercaptani (come solfuri)	Massimo	15.5	mg/Sm ³
Zolfo totale (come solfuri)	Massimo	150	mg/Sm ³
Mercurio (Hg)	Massimo	10	Nano g/Sm ³
Punto di rugiada idrocarburi (cricondentherm)	Massimo	- 5	°C (1-70bara)
Acqua (H ₂ O)	Massimo	0,1	ppm (vol)
Ossigeno (O ₂)	Massimo	100	ppm (vol)
Diossido di Carbonio (CO ₂)	Massimo	100	ppm (vol)
Solidi		Niente depositi su filtri 60 mesh	
Densità GNL	Minimo	420	kg/m ³
	Massimo	470	kg/m ³

Relativamente a PCS e indice di Wobbe gli standard di riferimento sono: ISO 6976:1995 per i poteri calorifici (temperatura di combustione di riferimento: +15°C, metri cubi standard +15°@ 1,01325 bara)

(*): se l'indice di Wobbe è in specifica il PCS e le singole componenti sono accettabili

(**): al momento della revisione attuale, SRG sta rivedendo le specifiche di qualità a causa del cambiamento di unità PCS/WI da MJ a kWh. Si Prega di notare che $1 \text{ kJ/Sm}^3_{15^\circ/15^\circ} = 0.0002775 \text{ kWh/ Sm}^3_{25^\circ/15^\circ}$ e $1 \text{ kWh/ Sm}^3_{25^\circ/15^\circ} = 3603.6 \text{ kJ/Sm}^3_{15^\circ/15^\circ}$. Una volta avute le specifiche ufficiali, il presente manuale verrà aggiornato di conseguenza

1.2 Impurità

Il GNL Scaricato non deve contenere materia solida, contaminanti, o materiale estraneo che possa interferire con la sua commercializzazione o causare danni o interferire con le operazioni del Terminale

Se il contenuto totale di zolfo è inferiore a cinque (5) mg/Sm³, non sarà necessario effettuare l'analisi del campione di solfuro di idrogeno e solfuro di mercaptani

Per evitare l'occlusione delle apparecchiature o la loro erosione, il GNL Scaricato non deve contenere alcuna componente fluida (e.g., aromatici, C₆H₆, CO₂, CH₃OH, ecc.) in una concentrazione superiore al cinquanta per cento (50%) del limite di solubilità di quel particolare componente nel range operativo di pressione da 0 a 100 bara e nel range operativo di temperatura da -162 a +50°C. C₆H₆: max. 1 ppm, CH₃OH: max. 0.5 ppm

Le specifiche di qualità del GNL sono soggette a modifica in qualsiasi momento, in conformità alle specifiche di qualità del Gas.

1.3 Specifiche di qualità del Gas al Punto di Riconsegna

Le caratteristiche qualitative del gas immesso nella Rete Nazionale di Trasporto sono quelle risultanti dalle analisi effettuate al Terminale, sulla base dei metodi, delle procedure e degli strumenti per la rilevazione della qualità in uso presso il Terminale stesso. Il GNL rigassificato immesso nella Rete Nazionale di Trasporto soddisferà le specifiche di qualità e pressione per l'immissione di gas richieste da SRG secondo quanto indicato al Codice di Rete - a condizione che il GNL Scaricato e consegnato dall'Utente rispetti le specifiche al Punto di Consegna.

Il Gestore, titolare della capacità di trasporto al Punto di Riconsegna ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Delibera n°137/02, si attiene al rispetto delle specifiche di qualità previste al Codice di Rete ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, dell'Allegato A alla Delibera n°185/05.

2. Misurazione, campionamento e analisi del GNL e del Gas

2.1. Definizioni

Gli Standard e le procedure di riferimento come GPA, API, ISO, EN o ASTM sono aggiornati alle revisioni più recenti pubblicate ufficialmente al 1° marzo 2008.

2.2. Test e metodi di misura del GNL: tabelle di calibrazione dei serbatoi

Prima dell'utilizzo di una qualsiasi nave Nave Metaniera, l'Utente dovrà: (a) nel caso di una Nave Metaniera i cui serbatoi e dispositivi di misurazione del volume non sono mai stati calibrati, organizzare per ciascun serbatoio di GNL e dispositivo di misurazione del volume la calibrazione per volume contro livello, effettuata da parte di un ente di classe qualificato selezionato dall'Utente e dal Gestore del Terminale, o (b) nel caso di una Nave Metaniera di cui sono stati precedentemente calibrati serbatoi e dispositivi di misurazione del volume, deve fornire all'Operatore prove di tale calibrazione preparate da un ente di classe qualificato e, se necessario, provvedere alla ricalibrazione di tutti i serbatoi e i dispositivi di misurazione del volume da parte di un ente di classe qualificato selezionato dall'Utente e dall'Operatore.

2.2.1. Preparazione delle Tabelle di Misurazione dei Serbatoi

Le tabelle dei serbatoi delle navi metaniere devono essere verificate da un ispettore qualificato. Tali tabelle devono includere le tabelle di calibrazione, le tabelle di correzione per assetto e sbandamento, le correzioni del volume con la temperatura del serbatoio e altre correzioni se necessario. Le tabelle di calibrazione dei serbatoi certificate per l'utilizzo devono essere verificate da un ente di classe qualificato e essere rese disponibili per la consultazione da parte delle Autorità Marittime. La Nave Metaniera deve presentare i certificati di ispezione dando evidenza dell'ultima ispezione effettuata.

2.2.2. Accuratezza delle Tabelle di Calibrazione dei Serbatoi

Le tabelle di misura del serbatoio preparate in conformità alla sezione 2.1.1, indicano i volumi in metri cubi espressi al millesimo, con le altezze del serbatoio espresse in metri al millesimo.

2.2.3. Certificazione della Calibrazione del Serbatoio

L'Operatore ha il diritto di presenziare alle calibrazioni dei serbatoi di cui alla sezione 2.1.1. L'Utente deve dare un preavviso ragionevole all'operatore della pianificazione della calibrazione dei serbatoi

2.2.4. Ri-calibrazione dei Serbatoi di GNL in caso di deformazione, Rinforzo o Modifica

Nel caso in cui uno dei serbatoi di GNL di una Nave Metaniera subisca deformazioni o rinforzi o modifiche tali da mettere in discussione la validità delle tabelle di calibrazione di cui al precedente punto 2.1.1, l'utente dovrà provvedere alla ricalibrazione con le stesse modalità, come stabilito nelle sezioni 2.1.1 e 2.1.2 del presente documento, nel corso di un periodo in cui tale Nave Metaniera è fuori servizio per ispezione e/o riparazione. L'utente deve sostenere i costi di ri-taratura, a meno che tale verifica sia stata fatta su richiesta dell'operatore e non abbia dimostrato alcuna imprecisione nelle tabelle di calibrazione del serbatoio; in tal caso l'operatore dovrà sostenere i costi di ri-taratura.

A parte i casi di cui alla presente sezione 2.1.4, non è necessaria nessuna ricalibratura di alcun serbatoio di GNL di una qualsiasi Nave Metaniera.

2.3. Test e metodi di misura del GNL: selezione degli strumenti di misura

2.3.1. Strumenti di misura del livello di liquido

Lo standard ISO 10976 specifica che per ogni serbatoio del carico devono essere disponibili almeno due strumenti indipendenti per determinare il livello del liquido. I sistemi di misura primario e secondario devono essere indipendenti, in modo che in caso di avaria l'uno non influenzi l'altro

Lo standard ISO 10976 definisce la precisione di misura di entrambi gli strumenti primario e secondario: $\pm 5\text{mm}$ (alcuni sistemi non sono capaci di soddisfare questa verifica di tolleranza, in tal caso può essere applicata una precisione di $\pm 7.5\text{ mm}$)

Gli strumenti di misura devono essere certificati per l'uso offshore

2.3.2. Strumenti di misura della temperatura

Lo standard ISO 10976 specifica che dovrebbero essere presenti almeno 5 sensori di temperatura nella cisterna e almeno uno di essi deve essere installato sopra l'altezza massima di riempimento in modo da rimanere nella fascia occupata dal vapore. Ogni sensore di temperatura deve essere supportato da un sensore secondario, montato adiacente al sensore primario. Il dispositivo ATT deve leggere e fornire temperature individuali per entrambe le fasi, liquido e vapore, e consentire di definire la loro media. Comunque, anche navi metaniere equipaggiate con un minor numero di sensori di temperatura (sempre conformi ai requisiti dell'IGC code) possono essere prese in considerazione.

Due sensori, inclusi di spare, devono essere installati uno sul fondo della cisterna e uno nella parte alta, così da misurare costantemente e rispettivamente le temperature del liquido e del vapore. I sensori rimanenti devono essere installati equidistanti tra loro tra il fondo del serbatoio e la parte superiore. Tutti i sensori devono essere fissati in modo da non essere influenzati dalle pompe spray in operazione.

Lo standard ISO 10976 specifica che l'accuratezza dei dispositivi di misura deve essere la seguente:

Temp. Range, °C	Range,
-165 to -145	± 0.2

2.3.3. Strumenti di Misura della Pressione

Ogni cisterna di ogni Nave Metaniera deve avere un unico dispositivo di misura di pressione

Lo standard ISO 10976 specifica che l'accuratezza dei dispositivi di misurazione di pressione deve essere $\pm 0.3\text{ kPa}$

2.4. Test e metodi di misura del GNL: procedure di misura

2.4.1. Generalità

Lo standard ISO 10976 definisce la misura del carico a bordo delle navi metaniere

Prima che venga eseguita qualsiasi misurazione, la linea del gas alle caldaie deve essere isolata, le pompe spray e il compressore del gas di boil-off spenti, i bracci di carico connessi e le valvole dei manifold delle metaniere devono essere chiuse. Se è consentita la combustione del gas, allora il misuratore del flusso di gas deve essere registrato alla stessa ora a cui vengono eseguiti OCT e CCT. Il comandante della Nave Metaniera dovrà garantire il buon funzionamento dei suoi strumenti di monitoraggio e dimostrarne la taratura da parte di un ente qualificato. Le certificazioni devono essere disponibili su richiesta.

Il comandante delle Nave Metaniera dovrà garantire il buon funzionamento dei suoi strumenti di misura e dimostrarne la taratura da parte di un ente qualificato. L'OCT deve essere eseguito dopo che il comandante ha confermato che la nave è pronta alla scarica e prima di azionare le pompe di trasferimento di GNL.

La misura CCT dovrà essere effettuata dopo il completamento della scarica con pompe di trasferimento spente e dopo un tempo sufficiente alla stabilizzazione del livello del liquido.

In termini volumetrici, la condizione dei bracci di carico e della linea di scarico devono essere le stesse per OCT e per il CCT, vuoto o pieno. Qualsiasi altro eventuale strumento in funzione deve essere alla stessa condizione per l'OCT e il CCT.

L'Utente, l'Operatore o chi ne fa le veci hanno il diritto di essere presenti durante ogni misura, e la presenza o meno di un rappresentante non impedirà comunque che la misura venga effettuata.

2.4.2. Livello del liquido

La misurazione del livello del liquido in ciascun serbatoio di GNL di ogni Nave Metaniera è effettuata al millimetro, utilizzando il dispositivo primario di misurazione del livello del liquido di cui al punto 2.2.1 del presente documento

Le letture dovranno essere effettuate il più possibile in rapida successione. La media aritmetica delle letture deve essere ritenuta il livello del liquido. Il fornitore del dispositivo di misurazione deve assicurarsi che il CTMS sia in grado di compensare il movimento dinamico quando la Nave Metaniera è ormeggiata al Terminale. La frequenza di campionamento del livello interno del CTMS deve essere tale da consentire un'elaborazione adeguata dando come risultati le sopra-specificate letture con intervalli di 15 secondi, per essere stabile entro i limiti di precisione del CTMS. Tali informazioni devono essere incluse nella taratura

delle cisterne della Nave Metaniera già approvata da un ispettore qualificato. Qualsiasi variazione nel numero prescritto delle letture che potrebbe essere richiesta per compensare il movimento dinamico della Nave Metaniera quando è ormeggiata al Terminale deve essere resa disponibile dal fornitore delle apparecchiature di misura. Tali informazioni devono essere incluse nelle tabelle di calibrazione della Nave Metaniera già approvate da un ispettore qualificato.

Tale media aritmetica deve essere calcolata al più vicino decimo di millimetro (0.1) e deve essere arrotondata al millimetro

Lo stesso dispositivo di misura del livello deve essere utilizzato sia per le misurazioni iniziali che per quelle finali durante la scarica al Punto di Consegna. Se il dispositivo di misurazione principale non è operativo al momento dell'inizio della scarica, rendendo necessario l'utilizzo del dispositivo di misurazione ausiliario, il dispositivo di misurazione ausiliario deve essere messo in funzione al momento della fine della scarica, anche se il dispositivo di misurazione di livello principale è stato reso disponibile successivamente. L'assetto e lo sbandamento della Nave Metaniera devono essere tenute costanti mentre le misure in oggetto vengono eseguite.

Il livello del liquido di ciascun serbatoio di GNL deve essere registrato o stampato

2.4.3. Temperatura

Contemporaneamente al livello del liquido deve essere misurata la temperatura fino al decimo di grado Celsius (0.1°C) utilizzando i dispositivi di misura della temperatura di cui al punto 2.2.2 del presente documento.

Per determinare la temperatura del liquido e del vapore nelle cisterne della Nave Metaniera, viene presa una lettura con ciascun dispositivo di misurazione primario della temperatura in ciascun serbatoio di GNL. La media aritmetica di queste letture rispetto al vapore e il liquido in tutti i serbatoi di GNL è da ritenersi rispettivamente la temperatura finale del vapore e del liquido.

Tale media aritmetica deve essere calcolata fino al centesimo di grado Celsius (0.01°C) e deve essere arrotondata al decimo di grado Celsius (0.1°C).

Le temperature di ciascuna cisterna devono essere registrate o stampate

2.4.4. Pressione

Contemporaneamente al livello del liquido deve essere misurata la pressione assoluta in ciascuna cisterna di GNL, fino al mbara, usando il sistema di misura della pressione di cui alla sezione 2.2.3 del presente documento

La determinazione della pressione assoluta delle cisterne di carico di ciascuna Nave Metaniera deve essere eseguita prendendo una lettura dal dispositivo di misurazione di ciascuna cisterna di carico e poi considerando la media aritmetica di tutte queste letture

La sopra menzionata media aritmetica deve essere calcolata al decimo di millibar (0.1) e arrotondata al mbara.

Nel caso in cui una Nave Metaniera utilizzi unità diverse dai millibar, l'Operatore e l'Utente devono fare la conversione a millibar utilizzando fattori di conversione riconosciuti a livello internazionale.

La pressione in ciascuna cisterna deve essere registrata o stampata

2.4.5. Procedure in Caso di Guasto al Dispositivo di Misurazione

Se le misurazioni previste nelle sezioni 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4 del presente documento diventassero impossibili da eseguire a causa di un guasto dei dispositivi di misurazione, le procedure di misurazione alternative vengono stabilite di comune accordo tra l'operatore e l'utente in consultazione con un ispettore indipendente.

2.4.6. Determinazione del Volume di GNL Scaricato

Lo sbandamento e l'assetto della Nave Metaniera devono essere misurati nello stesso momento in cui il livello del liquido e la temperatura del GNL di ciascun serbatoio vengono misurati. Lo standard ISO 10976 specifica che la tolleranza consentita sulle letture di assetto è +/- 50 mm. La tolleranza ammessa sulla misura dello sbandamento è di +/- 0,05 gradi. Le tubazioni di trasferimento del carico di GNL della Nave Metaniera devono contenere idrocarburi nelle stesse condizioni durante sia la misurazione finale sia quella iniziale. Le linee vapore collegate al collettore devono restare aperte per garantire che la pressione del vapore in tutti i serbatoi di GNL venga equalizzata. Tali misurazioni devono essere effettuate immediatamente prima dell'inizio di qualsiasi operazione di carico e subito dopo il completamento della scarica e successivamente al drenaggio delle linee e dei bracci di carico. Il volume del GNL espresso in metri cubi al millesimo di metro cubo (0.001) è determinato utilizzando le tabelle di misura del serbatoio di cui al punto 2.1 del presente documento e applicando le correzioni di volume in essa enunciate.

Il volume di GNL scaricato è determinato detraendo il volume complessivo di GNL in tutti i serbatoi immediatamente dopo il completamento della scarica dal volume totale di tutti i serbatoi immediatamente prima dell'inizio della scarica. Questo volume in metri cubi di GNL scaricato deve essere arrotondato al millesimo di metro cubo (0,001).

Al termine delle misurazioni della CCT, tutte le misurazioni registrate dalla CTMS devono essere stampate in tre certificati, come riportato sotto:

Certificato di misura di inizio trasferimento

Certificato di misura di fine trasferimento

Certificato di scarica – che riassume i dati dei certificati di inizio e fine trasferimento

2.5. Test e metodi di misura del GNL: Determinazione Della Composizione del GNL

Per gli scopi di Custody Transfer del GNL la quantità di energia trasferita dalla Nave Metaniera al Terminale verrà misurata in conformità con i metodi descritti nel GIIGNL LNG *Custody Transfer Handbook 2010*.

2.5.1. Generalità

L'Operatore dovrà campionare e analizzare il GNL scaricato in conformità con la presente sezione 1.4. Per la determinazione della composizione possono essere utilizzati sia il campionamento continuo con successiva analisi ai sensi dell'articolo 2.4.2, che il campionamento e analisi in linea come previsto nella sezione 2.4.4. L'Operatore deve decidere quale sistema verrà utilizzato per determinare la composizione ufficiale del GNL scaricato.

I sistemi di campionamento/analisi devono essere in conformità con la normativa ISO 8943-2007 per sistemi di analisi intermittente continui e in linea e in conformità con la normativa UNI EN ISO 10715 "Norma Italiana Gas Naturale – Linea guida per il campionamento".

Un rappresentante dell'Utente può essere presente alla calibrazione dei dispositivi e alle procedure di campionamento/analisi, ma in caso di assenza l'esecuzione di tali attività non è ostacolata

2.5.2. Sistema di Campionamento del GNL

- a) Il sistema di campionamento GNL è collocato in un contenitore a tenuta stagna in una posizione adeguata sulla linea di carica principale del Terminale e deve essere configurato in modo da garantire che siano estratti dalle linee di trasferimento di GNL durante la massima rata di carica dei campioni continui e rappresentativi. Il sistema consiste in due (2) sistemi di campionamento di GNL con vaporizzatori integrati, dotati di stabilizzatore e controllo per garantire il controllo del passaggio da GNL a gas. Da entrambi i punti di campionamento il GNL vaporizzato viene inviato ad un unico sistema di campionamento automatizzato per il riempimento dei cilindri.
- b) Il gas campionato viene inviato al gas cromatografo in linea e usato per l'analisi on line. In alternativa i campioni di back up vengono prelevati in maniera continua e conservati in container CP/FP. Tale prelievo deve essere effettuato a una rata costante a partire da un'ora dopo la scarica continua a rata piena e deve terminare circa un'ora prima della sospensione della scarica a rata piena.
- c) Il dispositivo di campionamento è tale da garantire che i campioni (rappresentativi) vengano prelevati dalla linea di trasferimento di GNL continuamente durante la scarica. Esso è inoltre progettato per estrarre, trasportare e trattare i campioni rappresentativi di GNL che vengono messi in tre (3) cilindri di campionamento in acciaio inox da 500 cc di volume, e inviati agli analizzatori alle condizioni necessarie per il corretto funzionamento in termini di precisione, ripetibilità, riproducibilità e disponibilità.
- d) Dopo il completamento della scarica il campionario di gas composito raccolto sarà reso disponibile in tre cilindri di campionamento di acciaio inox. Un cilindro di campionamento deve essere inviato a terra in un laboratorio indipendente che adotti metodi in conformità con gli standard industriali in caso di indisponibilità dell'analizzatore in linea, un cilindro deve essere messo a disposizione dell'Utente (consegnato alla Nave Metaniera) e un cilindro di campionamento deve essere conservato dal Gestore per almeno trenta (30) giorni. In caso di controversia relativamente alla precisione delle analisi, il campione dell'Operatore deve essere ulteriormente conservato fino a quando entrambi (il Gestore e l'Utente) accettino di non conservarlo più.

2.5.3. Analisi in linea della Composizione del GNL

Il sistema di analisi in linea utilizza il gas cromatografo per determinare le frazioni molari di idrocarburi e azoto del gas campionato in conformità con la normativa ISO 8943-2007. Le analisi vengono eseguite a intervalli di 5 minuti.

Per ogni linea la composizione è determinata come media delle letture prese nell'arco di tempo da circa un'ora dall'inizio della scarica continua a rata piena fino a circa un'ora prima della sospensione della scarica a rata piena (full rate). La composizione del GNL scaricato viene determinata prendendo la media delle due linee quando entrambe sono disponibili.

Il sistema di analisi in linea è considerato il sistema primario, il campionamento in continuo è da considerarsi alternativo e da usare solo in caso di indisponibilità e/o malfunzionamento del sistema primario. Su richiesta

dell'Utente, da presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio della scarica, l'Operatore provvede a prelevare campioni spot in corrispondenza del 25%, 50% e 75% della scarica, e a conservarli con modalità analoghe a quelle dei campioni di cui al par.1.4.2d).

Prima dell'inizio della scarica e al termine della stessa dovranno essere eseguite tre analisi sul gas di calibrazione e sul gas campionato per determinare che la ripetibilità delle aree dei picchi sia entro i limiti di accettabilità, in base alla media dei risultati delle tre analisi. L'analisi del gas cromatografo dovrà essere eseguita in conformità con la normativa ISO 6974 Part 4 e la densità del GNL determinata secondo il metodo Klosek-McKinley aggiornato all'ultima revisione.

Le singole letture della composizione e le medie devono essere arrotondate allo 0.001%. Se necessario, la concentrazione di metano deve essere corretta per dare una somma di percentuali di composizione del 100%, l'arrotondamento dei valori della composizione molare deve essere coerente con quanto specificata nella metodologia in uso

I gascromatografi in linea devono essere calibrati e/o avere tarature eseguite entro le ventiquattro (24) ore prima dell'inizio della scarica. La calibrazione viene effettuata utilizzando una miscela di gas standard certificata da un fornitore approvato, di accuratezza e tracciabilità conosciute, e dotata di certificato di analisi che attesti composizione e incertezze di misura. La qualità e la composizione del gas sarà in accordo con gli standard commerciali applicabili. A richiesta dell'Utente e a suo carico, la miscela di gas certificata può essere resa disponibile in una composizione simile alla composizione attesa del GNL scaricato, qualora le composizioni del gas certificato a disposizione dell'Operatore non siano ritenute adeguate. La composizione richiesta dovrà essere inviata all'Operatore non meno di 8 settimane (56 giorni) prima dell'inizio dello slot di scarica allocato. Qualsiasi modifica/richiesta effettuata dopo questo termine non potrà essere considerata. La composizione richiesta sarà sottoposta all'approvazione del fornitore della miscela di gas, in termini di fattibilità. Una volta ricevuta la conferma dal fornitore, l'Operatore risponderà ufficialmente all'Utente con la data prevista di arrivo della miscela richiesta. Nel caso in cui la miscela non sia resa disponibile in tempo per l'inizio delle operazioni di scarica, o il fornitore della miscela dichiari la non fattibilità, l'Operatore utilizzerà una miscela di gas certificata in suo possesso per la calibrazione.

Il contenuto totale del GNL scaricato viene determinato in accordo alla normativa ISO 19739:2004. Se il contenuto totale è zolfo è minore di cinque (5) mg/Sm³ non è necessario analizzare il campione per il contenuto in solfuro di idrogeno.

2.5.4. Specifiche del Sistema di Analisi

- a) Il gascromatografo in linea utilizzato per l'analisi è installato per verificare la qualità del GNL trasferito al punto di consegna. Il gascromatografo è auto-calibrante, e fornisce un'analisi accurata tramite misurazione diretta o calcolo della composizione del GNL, della densità, l'indice di Wobbe e il potere calorifico lordo (PCS). Il ciclo di analisi per ciascuno dei gascromatografi è di cinque (5) minuti.
- b) Gli analizzatori sono installati all'interno di un alloggiamento adeguato. La temperatura interna viene monitorata per garantire sempre le condizioni ambientali adeguate. In particolare, le apparecchiature per l'analisi sono:

- 1. Un (1) analizzatore di composizione (gascromatografo) ridondante al 100%
- 2. Un (1) analizzatore di solfuri (gascromatografo) per H₂S, mercaptani e solfuri totali
- 3. Un analizzatore di punto di rugiada (idrocarburi/acqua)
- 4. Un analizzatore di densità
- 5. Un analizzatore del contenuto di ossigeno (O₂)
- 6. Il sistema di campionamento

- c) Il gas cromatografo viene utilizzato per analizzare la composizione (da C₁ a C₆+, N₂, CO₂) e per calcolare PCS, WI, Dr, D, e Z, cioè:

PCS - Potere calorifico superiore
WI - indice di Wobbe
Dr - densità relativa
D - punto di rugiada
Z - fattore di compressibilità

Per verificare l'accuratezza dei valori di PCS-Dr-Z-CO₂-N₂, devono essere utilizzati due (2) campioni di gas contenenti tutte le componenti da determinare, uno con PCS compreso tra trentasette punto tre (37,3) e trentotto punto (38,1) MJ/Sm³ e l'altro con PCS compreso tra trentotto virgola nove (38,9) e quaranta punto due (40,2) MJ/Sm³. Per ciascun campione devono essere eseguite cinque (5) analisi, scartando le prime due (2). Nelle ultime tre (3) analisi devono essere calcolate la composizione media ed i relativi parametri chimico-fisici verificando che l'errore relativo in confronto ai valori del certificato di analisi sia entro i limiti specificati di seguito. Il metodo applicabile per il gascromatografo (GC) definirà il livello applicabile di precisione. Il metodo consigliato è quello della normativa ISO 6974 Parte 4.

C₁ – C₂ 0.1 % molare

Allegato 8: specifiche di qualità del GNL

C3 – N2 – CO2	0.05 % molare
PCS	50 kJ/Sm3
Dr	0.001
Z	0.001

Per verificare la ripetibilità del GC in accordo alla tabella sotto, devono essere eseguite almeno sette (7) analisi consecutive di un campione di gas contenente tutte le componenti, scartando le prime due (2) analisi. Per questa prova, deve essere utilizzata una miscela di gas certificata o "gas di lavoro".

PCS	0.5 %
Dr	0.5 %
Z	0.1 %
CO2	0.1 %
N2	0.1 %

- d) Il gas cromatografo per H₂S, mercaptani e l'analisi e il calcolo dello zolfo deve rientrare nei limiti specificati sotto
- Ripetibilità: $\pm 2\%$ della full scale
 - Sensitività: $\pm 0.5\%$ della full scale
 - Tempo di analisi: 6 minuti
- e) L'analizzatore per il punto di rugiada (acqua e idrocarburi) deve rientrare nei limiti specificati di seguito
- Accuratezza: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
 - Ripetibilità: in accordo allo standard del fornitore
 - Frequenza di Misurazione: 6 cicli/ora raccomandati (12 massimo)
 - Risoluzione: 0.1°C
 - Range: $-40 / +20^{\circ}\text{C}$
- f) L'analizzatore di densità deve rientrare nei limiti specificati di seguito
- Accuratezza: $\pm 0.1\%$ della lettura
 - Ripetibilità: $\pm 0.02\%$ della lettura
 - Tempo di risposta: < 60 sec.
- g) L'analizzatore di ossigeno deve rientrare nei limiti specificati di seguito
- Accuratezza: $\pm 1\%$ F.S.
 - Ripetibilità: $\pm 1\%$ dello SPAN
 - Sensitività: in accordo allo standard del fornitore
 - Tempo di risposta: in accordo allo standard del fornitore
- h) L'analizzatore di umidità deve rientrare nei limiti specificati di seguito
- Accuratezza: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
 - Sensitività: 0.1 ppmV
 - Risoluzione: 0.1°C

2.5.5. Procedura in Caso di Guasto del Sistema di Analisi

In caso di guasto del sistema di analisi in linea, devono essere utilizzati i risultati del sistema di campionamento per determinare la composizione GNL.

In caso di guasto sia del sistema di campionamento continuo che del sistema di campionamento in linea, come composizione di GNL deve essere considerata la media aritmetica dei risultati delle analisi dei cinque carichi (5) immediatamente precedenti (o carichi totali consegnati, se meno di cinque) di composizione simile a quella prevista per il carico corrente provenienti dallo stesso porto di caricazione, compresi i carichi di altri Utenti. Nel caso in cui quanto sopra non venga considerato attendibile o praticabile dal Cargo Surveyor, la composizione invecchiata in accordo al metodo MOLAS verrà utilizzata per la determinazione della qualità del GNL, da calcolarsi entro cinque (5) Giorni Lavorativi dopo la Discarica della Nave Metaniera.

Nel caso in cui il GNL previsto in Discarica sia stato caricato in un terminale di rigassificazione attraverso un servizio di reloading, la qualità di tale GNL sarà quella misurata presso il Terminale, a meno che l'Utente (o un Cargo Surveyor da lui nominato) fornisca dimostrazione che il terminale di rigassificazione in cui è stata effettuata la caricazione, sia progettato ed equipaggiato adeguatamente agli standard commercialmente accettati in termini di posizionamento del sistema di sampling rispetto ai serbatoi del carico.

2.5.6. Analisi della Composizione per il Ritorno di Vapore

Dato che il Terminale non è dotato di campionamento per la composizione del ritorno di vapore, il valore di PCS determinato sarà 33.935 MJ/m³ a condizioni standard come specificato, equivalente ad una qualità composta dal novanta per cento (90%) metano e il dieci per cento (10%) di azoto.

2.6. Test e metodi di misura del GNL: determinazione dell'energia trasferita

La quantità di energia trasferita da ogni Nave Metaniera viene calcolata da un Cargo Surveyor indipendente nominato dalle parti interessate in conformità con i metodi di misura e calcolo definiti nel presente documento. L'errore massimo per la determinazione della energia ricevuta è in accordo alle norme vigenti (rif GIIGNL GNL Custody Transfer Handbook - Terza Edizione 2010).

La quantità di GNL scaricato deve essere al netto del volume di vapore di ritorno alla Nave Metaniera durante la scarica del GNL.

Durante le operazioni di trasferimento, il volume di GNL scaricato è sostituito dal Gas restituito dal Terminale. Una volta terminata la scarica, una piccola quantità di GNL rimane nei serbatoi della Nave Metaniera. L'energia trasferita, E, corrisponde alla differenza tra l'energia trasferita come GNL e quella associata al gas [gas di ritorno (NG) + gas utilizzato dai motori della Nave Metaniera, se applicabile (MG)]:

$$E = E_{LNG} - E_{NG} - E_{MG}$$

La valutazione di queste componenti di energia viene fatta attraverso la determinazione dei volumi e/o della massa trasferita e il potere calorifico medio a base volume e/o massa durante il processo di trasferimento, cioè:

Per il GNL:

$$E_{LNG} = V_{LNG} \times \delta_{LNG} \times H_{LNG}$$

con:

V_{LNG} : volume del GNL misurato nei serbatoi della Nave Metaniera;

δ_{LNG} : densità del GNL calcolata in base alle analisi del gas cromatografo e la temperatura

H_{LNG} : potere calorifico superiore (PCS) medio massico del GNL, calcolato dalle analisi del gas cromatografo.

Per il gas di ritorno (NG):

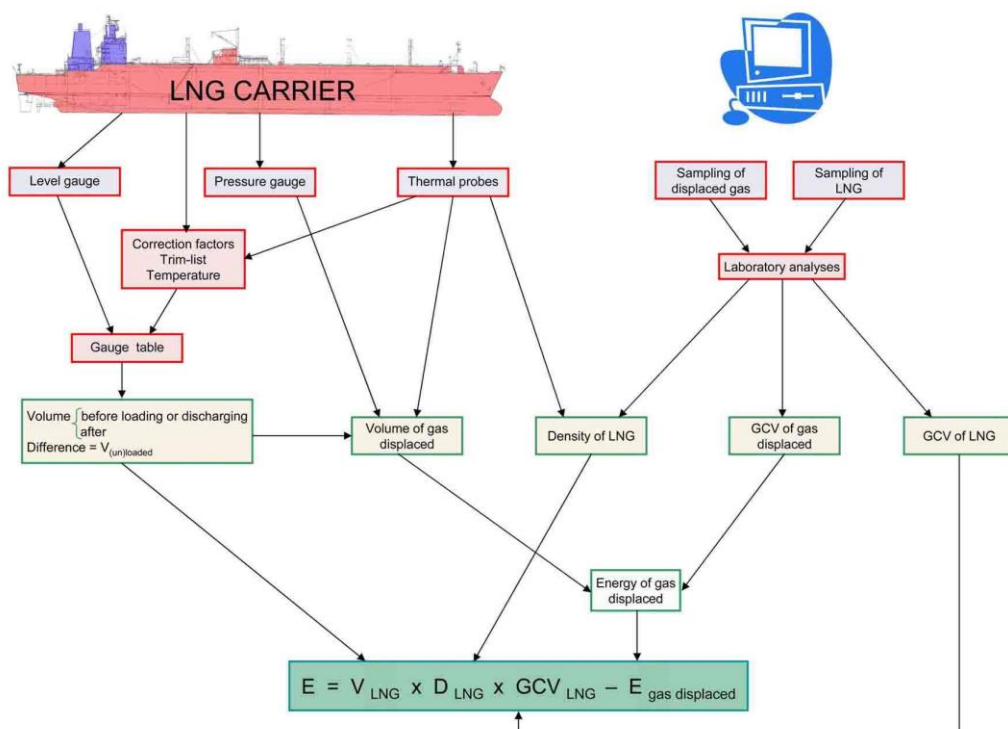
$$E_{NG} = V_{NG} \times H_{NG}$$

con:

V_{NG} : Volume del gas che ha rimpiazzato il GNL scaricato. Questo volume, riportato a condizioni standard (288.15 K e 1013.25 mbar) è calcolato dal volume del GNL scaricato e dalle condizioni di temperatura e pressione della fase gas nei serbatoi al termine della scarica

H_{NG} : PCS volumico del vapore

Nota: L'evaporazione naturale del carico durante la scarica non è inclusa nel calcolo; infatti, la perdita di GNL viene compensata con meno Gas restituito ai serbatoi della Nave Metaniera.



Principi dell'ispezione del carico

2.7. Test e metodi di misura del GNL: calcolo dell'energia trasferita

2.7.1. Calcolo dell'energia lorda scaricata

Il calcolo dell'energia lorda scaricata è funzione di:

V_{LNG} : Volume di GNL scaricato,

δ_{LNG} : densità del GNL scaricato

H_{LNG} : PCS a base massica del GNL scaricato

$$E_{LNG} = V_{LNG} \times \delta_{LNG} \times H_{LNG}$$

2.7.2. Calcolo del volume di GNL scaricato

Metodo di calcolo

Il volume di GNL scaricato viene calcolato come la differenza dei volumi di GNL contenuti nei serbatoi prima e dopo la scarica. Il volume di GNL contenuto all'interno del serbatoio ad un certo punto è determinato dalla lettura della tabella di misurazione, in funzione del livello di GNL.

Il livello di GNL è ottenuto dal livello misurato nel serbatoio (media dei misuratori di livello) corretto mediante i fattori di correzione (sopra citati) applicati secondo necessità.

Il volume della Nave Metaniera a un dato punto è la somma dei volumi contenuti in tutti i serbatoi.

Unità di misura e arrotondamento

Il volume è espresso in metri cubi.

Il volume di GNL, prima e dopo l'ispezione del carico, è determinato fino alla terza cifra decimale. Il volume netto viene calcolato come differenza, e per i calcoli di energia fino alla terza cifra decimale (e.g., 0.001).

2.7.3. Calcolo della Densità del GNL Scaricato δ_{LNG}

La densità viene calcolata da diversi modelli basati su equazioni di stato, corrispondenti equazioni di stato, ecc, con i seguenti dati di input:

1. La composizione di GNL dall'analisi del gas cromatografo dopo il campionamento e la vaporizzazione; i valori per la composizione molare hanno cinque cifre decimali;
2. La temperatura del GNL, misurata nei serbatoi della Nave Metaniera; la temperatura del GNL viene misurata in °C fino a un decimale (e.g., 0.1).

Il calcolo per determinare la densità di GNL utilizza il metodo Klosek&McKinley (KMK) aggiornato all'ultima revisione.

Aree di Applicazione per il Metodo di Calcolo

I limiti del metodo Klosek & McKinley per composizione di GNL e temperatura sono:

Metano (CH ₄)	> 60 % mol.
Iso- e normal butano (iC ₄ + nC ₄)	< 4 % mol.
Iso- e normal pentano (iC ₅ + nC ₅)	< 2 % mol.
Azoto (N ₂)	< 4 % mol.
Temperatura (T)	< 115 K < - 158.15 °C

La formula del Metodo Klosek Mac Kinley

Il metodo di calcolo della densità del GNL si basa sulla valutazione empirica del volume molare di miscele in un determinato stato termodinamico. La densità è calcolata come segue:

$$\rho_{LNG} = \frac{M_{mix}}{V_{mix}}$$

dove:

ρ_{LNG} : densità del GNL in [kg·m⁻³]

M_{mix} : peso molecolare della miscela in [kg·kmol⁻¹]

$$M_{mix} = \sum M_i \cdot X_i$$

dove:

M_i : peso molecolare del componente i ;
 X_i : frazione molare del componente i .
 V_{mix} : volume molare della miscela espresso in $[l \cdot mol^{-1}]$

$$V_{mix} = \sum X_i \cdot V_i - \left[K_1 + (K_2 - K_1) * \left(\frac{X_{N_2}}{0.0425} \right) \right] * X_{CH_4}$$

dove:

X_i : frazione molare del componente i .
 V_i : volume molare del componente i alla temperatura del GNL
 K_1, K_2 : fattori di correzione

I valori di K_1 e K_2 , espressi in l/mol , vengono determinati da tabelle come funzione della massa molare di GNL a temperature comprese tra 105 K e 135 K. Le tabelle che mostrano volumi molari in $[l \cdot mol^{-1}]$ per gli idrocarburi da C1 a C5 in funzione della temperatura variabile da 106 K a 118 K sono quelle che vengono utilizzate in questo metodo. Nessun arrotondamento viene fatto nel calcolo di K_1 , K_2 e V_{mol}

Unità di misura e Arrotondamento per i calcoli

I calcoli di densità vengono eseguiti senza arrotondamenti, secondo le regole di calcolo KMK (nota NBS 1030 dicembre 1980); La densità è espressa in $[kg \cdot m^{-3}]$.

2.7.4. Calcolo del Potere Calorifico massico del GNL Scaricato - HmLNG

Metodo di Calcolo

Il calcolo del potere calorifico massico del GNL è determinato in base alla composizione molare, la massa molare e il potere calorifico molare delle diverse componenti. La massa molare e il potere calorifico molare per ogni componente sono incluse nella schedula 1 delle tabelle allegate al presente manuale: La loro correlazione è:

$$Hm_{LNG} = \frac{\sum_{i=1}^N [X_i * H_i^o(t_1)]}{\sum_{i=1}^N X_i * M}$$

dove:

Hm_{LNG} : potere calorifico massico della miscela $[MJ \cdot kg^{-1}]$
 $H_i^o(t_1)$: potere calorifico massico del componente i , $[MJ \cdot kmol^{-1}]$, alla temperatura di combustione di $15^\circ C$
 X_i : frazione molare del componente i
 M_i : massa molare del componente i $[kg \cdot kmol^{-1}]$

Unità di misura e Arrotondamento

Il PCS è espresso in $[MJ \cdot kg^{-1}]$, nelle specifiche condizioni di riferimento di combustione di $15^\circ C$. Le costanti fisiche relative al potere calorifico superiore (PCS) molare e massa molare delle diverse componenti sono descritte nella normativa ISO 6976 – 1995. Non è previsto nessun arrotondamento per Hm_{LNG} , nel calcolo dell'energia lorda scaricata.

2.7.5. Calcolo Del Pcs Volumetrico del GNL Scaricato - HvLNG

Metodo di Calcolo

Il calcolo del PCS volumetrico (per condizioni di gas reale) del GNL è determinato dal PCS volumetrico, la composizione molare e dal fattore di somma delle varie componenti e la costante dei gas molare. Il PCS e il fattore di somma per ogni componente sono incluse nella schedula 1 delle tabelle. La correlazione è illustrata di seguito:

$$Hv_{LNG} = \frac{\sum_{i=1}^N [X_i * Hv_i]}{Z_{mix}}$$

con:

$$Z_{mix} = 1 - \left[\sum_{i=1}^N X_i * \sqrt{b_i} \right]^2$$

dove:

Hv_{LNG} : PCS volumetrico (condizioni di gas reale) della miscela $[MJ \cdot m^3^{-1}]$

- x_i : frazione molare del componente i
 Hv_i : PCS volumetrico del componente i , [MJ·m³⁻¹], alle condizioni di 15/15°C & 101.325 kPa
 Z_i : fattore di compressione alle condizioni di riferimento della misura
 $\sqrt{b_i}$: fattore di somma del componente i , (a 15°C & 101.325 kPa)

Unità e arrotondamento

Il PCS volumetrico è espresso in [MJ·m³⁻¹], alla specifica temperatura di combustione di riferimento di 15 °C, una temperatura di misura di 15 °C e alla pressione atmosferica di 101,325 kPa (per condizioni di gas reali). Le costanti fisiche relative al PCS volumetrico si trovano nella normativa ISO 6976-1995. Non è previsto nessun arrotondamento per H_{mLNG} , nel calcolo dell'energia lorda scaricata.

2.7.6. Calcolo dell'Indice di Wobbe del GNL Scaricato - WI

Il metodo di calcolo si basa su un gas reale, con la formula seguente:

$$WI = \frac{Hv_{LNG}}{\sqrt{d}}$$

con:

$$d = \sum_{i=1}^N \left(x_i * \frac{M_i}{M_{air}} \right) * \frac{Z_{air}}{Z_{mix}}$$

dove:

- WI : indice di Wobbe della miscela, [MJ·m³⁻¹]
 Hv_{LNG} : PCS volumetrico (in condizioni di gas reale) della miscela
 d : densità relative della miscela di gas reali
 M_i : massa molare del componente i [kg·kmol⁻¹]
 M_{air} : massa molare dell'aria secca (28.9626 kg·kmol⁻¹)
 Z_{mix} : fattore di compressione alle condizioni di riferimento della misura
 Z_{air} : fattore di compressione in condizioni di gas reale dell'aria secca, a 288.15K & 101.325 kPa (0.99958)

Unità di misura e Arrotondamento

L'indice di Wobbe è espresso in [MJ·m³], alla specifica temperatura di combustione di 15°C, una temperatura di misura di 15°C e alla pressione atmosferica di 101.325 kPa (condizioni di gas reale). Le costanti fisiche dell'indice di Wobbe delle varie componenti si trovano nella normativa ISO 6976 – 1995. Nel calcolo dell'indice di Wobbe non viene effettuato nessun arrotondamento.

2.7.7. Calcolo dell'Energia del Gas Ritorno alla Nave Metaniera

Il calcolo dell'energia di ritorno alla Nave Metaniera E_{NG} si basa sui seguenti valori:

il volume del gas V_{NG}

il PCS volumetrico del gas di ritorno H_{NG}

Dato che il Terminale non fornisce la misura del PCS volumetrico per il gas di ritorno, il valore determinato sarà 33,995 MJ·m⁻³ in condizioni standard, come specificato per condizioni reali del gas, equivalente ad una qualità del novanta per cento (90%) in metano e del dieci per cento (10%) in azoto.

2.7.8. Calcolo del Volume del Gas di Ritorno – VNG

Il volume del gas naturale trasferito viene calcolato come differenza dal volume di GNL trasferito sulla base di:

la temperatura della fase gas

la pressione della fase gas

Tra due ispezioni del carico l'evaporazione naturale viene considerata insieme al volume di GNL trasferito, se viene misurato un corrispondente calo del livello di GNL.

Fuori dalle ispezioni del carico (prima e dopo), questa evaporazione non viene considerata, ma viene assorbita dal Terminale

Metodo di calcolo

Il calcolo del volume di gas di ritorno alla Nave Metaniera tra due ispezioni del carico, corrispondente al volume geometrico del GNL scaricato, deve essere eseguito sotto specifiche condizioni di pressione e temperatura: 101.325 kPa e 15 °C rispettivamente. Il volume deve essere corretto in base alle condizioni di temperatura e pressione della fase gas della Nave Metaniera.

Condizioni standard (101.325 kPa; 15 °C)

$$V_{NG} \approx V_{LNG} * \frac{288.15}{273.15+t} * \frac{P}{1013.25}$$

V_{LNG} : Volume di gas alle condizioni osservate di pressione e temperatura. Nessun arrotondamento è fatto nel calcolo del volume del gas di ritorno.

P: Pressione assoluta osservata, espressa in mbar, nei serbatoi della Nave Metaniera. Per i calcoli, le misure sono approssimate al più vicino mbar.

t: Temperatura osservata della fase vapore, in gradi Celsius. Il valore è uguale alla media delle temperature indicate dai misuratori di temperatura non immerse nel GNL all'interno dei serbatoi della Nave Metaniera. Per i calcoli le temperature sono precise al decimo di grado (0.1 °C)

Unità di misura e arrotondamento

Il volume del gas di ritorno V_{ng} è espresso in metri cubi [m^3] come specificato in condizioni standard di pressione e temperatura (101.325 kPa.; 15 °C), non viene effettuato nessun arrotondamento per i calcoli di energia del gas di ritorno.

2.7.9. Calcolo dell'Energia Netta Scaricata (formule e arrotondamenti per effettuare il calcolo)

Metodo di calcolo

In sintesi, l'energia netta scaricata è espressa secondo la formula (condizioni standard (1013,25 mbar; 15° C)):

$$E_{LNG} = V_{LNG} \left[(\rho_{LNG} * H_{LNG}) - \left(\frac{288.15}{273.15+t} * \frac{P}{1013.25} * H_{NG} \right) \right]$$

Unità di misura e arrotondamenti

Tutti i calcoli relativi all'energia netta scaricata vengono eseguiti senza arrotondamenti e vengono utilizzati i seguenti dati di input:

V_{LNG} : espresso in [m^3] alla terza cifra decimale

ρ_{LNG} : espressa in kg/m^3 senza arrotondamenti nei calcoli; nessun arrotondamento nel calcolo di K1, K2 e V_{mol} ; la composizione molare del GNL è arrotondata alla quinta cifra decimale o se è una percentuale molare alla terza; la temperatura del GNL in °C è data alla prima cifra decimale

H_{LNG} : PCS massico del GNL espresso in [$MJ \cdot kg^{-1}$] senza arrotondamenti nei calcoli. La composizione molare del GNL è data alla quinta cifra decimale o alla terza in caso di percentuali molari.

t: temperatura del gas di ritorno espresso in [°C] e arrotondata alla prima cifra decimale

P: pressione del gas di ritorno espresso in bar alla terza cifra decimale o in mbar arrotondati all'unità

H_{NG} : PCS volumetrico del gas di ritorno espresso in [$MJ \cdot m^{-3}$] senza arrotondamenti nei calcoli. La composizione molare del GNL è arrotondata alla quinta cifra decimale o alla terza in caso di percentuale molare.

E_{NG} : energia netta scaricata espresso in GJ senza arrotondamenti

Conversioni:

Da MJ a MMBtu (ASTM E380-72) :

1 MMBtu (T di combustione di riferimento) = 1055.056 MJ (T di combustione di riferimento).

1 $kJ \cdot mol^{-1}$ = 0,00423 $MJ \cdot m^{-3}$

2.8. CERTIFICATO E REPORT DI DISCARICA

Per il certificato e report di discarica, i valori del carico sono così dettagliati:

V_{LNG} Prima della discarica : in [m^3] alla terza cifra decimale

V_{LNG} dopo la discarica : in [m^3] alla terza cifra decimale

V_{LNG} scaricato : in [m^3] alla seconda cifra decimale

Temperatura del GNL prima della Discarica : in [°C] alla prima cifra decimale

Pressione delle Cisterne dopo la Discarica : in [mbar] arrotondato all'unità

Temperatura del Gas dopo la discarica : in [°C] alla prima cifra decimale

Composizione del GNL : in [mol %] alla terza cifra decimale

Composizione del Gas di Ritorno : in [mol %] alla terza cifra decimale

Indice di Wobbe : in [MJ·m⁻³] alla seconda cifra decimale

PCS volumetrico e massico : in [MJ·kg⁻¹] o per m³ alla seconda cifra decimale

Densità del GNL : in [kg·m⁻³] alla terza cifra decimale

Densità del GNL in fase Gassosa : in [kg·m⁻³] alla terza cifra decimale

Densità specifica del GNL Gassoso : adimensionale, alla terza cifra decimale

Quantità di Energia di Ritorno alla Nave Metaniera : in [GJ] arrotondato all'unità (nessuna cifra dopo la virgola) e [MMBtu] alla seconda cifra decimale

Quantità dell'Energia Netta Scaricata : in [GJ] arrotondato all'unità (nessuna cifra dopo la virgola) e [MMBtu] alla seconda cifra decimale

2.9. Valori specifici dei componenti della miscela di gas naturale

HV_i : PCS volumetrico (15/15°C & 101.325 kPa) del componente *i*

HM_i : PCS molare (15°C) del componente *i*

M_i : massa molare del componente *i*

√b_i : fattore di somma (15°C & 101.325 kPa) del componente *i*

COMPONENTE	PROPRIETA'			
	HV_i [MJ/m ³]	HM_i [kJ/mol]	M_i [kg/kmol]	$\sqrt{b_i}$
Metano (CH ₄)	37.706	891.56	16.043	0.0447
Etano (C ₂ H ₆)	66.07	1,562.14	30.070	0.0922
Propano (C ₃ H ₈)	93.94	2,221.10	44.097	0.1338
n-Butano (nC ₄ H ₁₀)	121.79	2,879.76	58.123	0.1871
iso-Butano (iC ₄ H ₁₀)	121.40	2,870.58	58.123	0.1789
n-Pentano (nC ₅ H ₁₂)	149.66	3,538.60	72.150	0.2510
Iso-Pentano (nC ₅ H ₁₂)	149.36	3,531.68	72.150	0.2280
Azoto (N ₂)	-		28.0135	0.0173
Diossido di Carbonio (CO ₂)	-		44.010	0.0748

Ref. : ISO 6976:1995

2.10. Volumi Molari dei componenti

COMPONENTE	VOLUME MOLARE, l/mol						
	118 K	116 K	114 K	112 K	110 K	108 K	106 K
CH ₄	0.038817	0.038536	0.038262	0.037995	0.037735	0.037481	0.037234
C ₂ H ₆	0.048356	0.048184	0.048014	0.047845	0.047678	0.047512	0.047348
C ₃ H ₈	0.062939	0.062756	0.062574	0.062392	0.062212	0.062033	0.061855
iC ₄ H ₁₀	0.078844	0.078640	0.078438	0.078236	0.078035	0.077836	0.077637
nC ₄ H ₁₀	0.077344	0.077150	0.076957	0.076765	0.076574	0.076384	0.076194
iC ₅ H ₁₂	0.092251	0.092032	0.091814	0.091596	0.091379	0.091163	0.090948

nC ₅ H ₁₂	0.092095	0.091884	0.091673	0.091462	0.091252	0.091042	0.090833
N ₂	0.050885	0.049179	0.047602	0.046231	0.045031	0.043963	0.043002

Ref. : N.B.S. - Technical note 1030 December 1980.

Fattore di correzione del volume - k₁ x 10⁻³

PM della MISCELA g/mol	RIDUZIONE DEL VOLUME, l/mol						
	105 K	110 K	115 K	120 K	125 K	130 K	135 K
16	-0.007	-0.008	-0.009	-0.010	-0.013	-0.015	-0.017
17	0.165	0.180	0.220	0.250	0.295	0.345	0.400
18	0.340	0.375	0.440	0.500	0.590	0.700	0.825
19	0.475	0.535	0.610	0.695	0.795	0.920	1.060
20	0.635	0.725	0.810	0.920	1.035	1.200	1.390
21	0.735	0.835	0.945	1.055	1.210	1.370	1.590
22	0.840	0.950	1.065	1.205	1.385	1.555	1.800
23	0.920	1.055	1.180	1.330	1.525	1.715	1.950
24	1.045	1.155	1.280	1.450	1.640	1.860	2.105
25	1.120	1.245	1.380	1.550	1.750	1.990	2.272

Ref. : N.B.S. - Technical note 1030 December 1980.

Fattore di correzione del volume – k₂ x 10⁻³

PM della MISCELA g/mol	RIDUZIONE DEL VOLUME, l/mol						
	105 K	110 K	115 K	120 K	125 K	130 K	135 K
16	-0.010	-0.015	-0.024	-0.032	-0.043	-0.058	-0.075
17	0.240	0.320	0.410	0.600	0.710	0.950	1.300
18	0.420	0.590	0.720	0.910	1.130	1.460	2.000
19	0.610	0.770	0.950	1.230	1.480	1.920	2.400
20	0.750	0.920	1.150	1.430	1.730	2.200	2.600
21	0.910	1.070	1.220	1.630	1.980	2.420	3.000
22	1.050	1.220	1.300	1.850	2.230	2.680	3.400
23	1.190	1.370	1.450	2.080	2.480	3.000	3.770
24	1.330	1.520	1.650	2.300	2.750	3.320	3.990
25	1.450	1.710	2.000	2.450	2.900	3.520	4.230

Ref. : N.B.S. - Technical note 1030 December 1980.

3. MISURE E TEST PER L'ESPORTAZIONE DEL GAS AL PUNTO DI RICONSEGNA

3.1. Consegna del Gas

Per misurare accuratamente il gas che dopo la rigassificazione entra nella rete, viene fornito un sistema di misurazione completo. Il sistema di misurazione si trova sul Terminale, ed è costruito nel rispetto delle norme vigenti e dei requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale e internazionale e dalla direttiva UE 2004/22 / CE sugli strumenti di misura (MID) applicabili alla misura fiscale del gas naturale. La MID è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n° 22 del 2 febbraio 2007.

3.1.1. Misurazione del Volume

Il gas esportato viene misurato fiscalmente mediante misuratori a ultrasuoni con un backup del 100%.

3.1.2. Misura della Qualità

L'analizzatore esegue una misurazione continua dei componenti definiti entro limiti praticabili.

Due gascromatografi in linea (uno in funzione/l'altro in standby) sono installati sulla linea comune di esportazione a valle della misura, per verificare che la qualità del gas esportato nella rete sia totalmente in conformità con le specifiche del punto di entrata. Il sistema deve essere auto-calibrante e, tramite misurazione diretta o calcolo, fornisce un'accurata analisi della composizione del gas esportato, la sua densità, l'indice di Wobbe e il relativo PCS. Il ciclo di analisi di ogni gas cromatografo è di cinque (5) minuti.

I punti di campionamento manuali consentono la verifica della composizione del GN (gas) in un laboratorio analisi in caso di contesa o indisponibilità dell'analizzatore di linea, in accordo ai requisiti richiesti dal Gestore della Rete. In caso di indisponibilità dell'analizzatore o di un suo malfunzionamento, il flowmeter misura il flusso (vedere par. 4.0.3 sotto) sulla base degli ultimi dati disponibili "buoni", che possono risalire fino a nove (9) Giorni prima (e comunque in accordo al Manuale operativo in essere tra SRG e OLT Offshore). Per periodi di indisponibilità più lunghi, viene utilizzato il campionamento manuale, in accordo con le parti in causa.

I gascromatografi sono conformi ai requisiti del Codice di Rete SRG (capitolo 11 "Qualità del gas").

3.1.3. Flow Computer

Ciascun flusso di misura fiscale ha dei flowcomputer digitali dedicati che comunicano con i loro rispettivi flowmeter tramite un'interfaccia Fieldbus e scaricano i dati ricevuti dai gas cromatografi e dagli strumenti di campo per il calcolo in continuo dei seguenti valori:

Flusso volumetrico;

Totalizzatore del flusso volumetrico;

Flusso e totalizzatore di flusso massico

Direzione di flusso;

Energia totale;

Calcolo del potere calorifico;

Composizione del gas;

Densità (in accordo alla ISO 6976);

Fattore di compressibilità;

Temperatura di processo;

Pressione di processo.

Il flow computer fornisce calcoli per il flusso di gas alle "condizioni di riferimento" (come previste da ISO 13443 – pressione 101,325 kPa, temperatura 288.15 K). Il flow computer usa l'input dal flowmeter a ultrasuoni per restituire la pressione, la temperatura e il fattore di compressibilità in accordo alla ISO 12213.

3.1.4. Accuratezza complessiva del sistema di misura

L'incertezza complessiva è in accordo alla ISO 5168.

3.1.5. Sistema di supervisione delle misure fiscali (EMMS)

L'EMMS ridondante al 100% provvede all'interfaccia, l'acquisizione, l'elaborazione, lo stoccaggio e il reporting dei dati di flusso e qualità del gas. L'EMMS controlla e valida i dati di composizione provenienti dagli analizzatori.

3.1.6. Uso del sistema di misura fiscale del fuel gas

Qualsiasi fuel gas usato all'interno del Terminale viene misurato fiscalmente.

Il sistema di misura fiscale consiste di 2 linee di misura parallele (2x100%) equipaggiati di sistemi di misura e in accordo ai requisiti della legge italiana in materia di misura fiscale.

3.1.7. Taratura

La taratura dei flow computer viene realizzata in accordo agli standard di SRG.

4. Bilanciamento dello stoccaggio

Il bilanciamento dello stoccaggio viene effettuato quando necessario e in accordo alle autorizzazioni e ai requisiti dell'autorità italiana in materia fiscale.

5. Modifica dei valori e dei riferimenti tecnici del presente manuale

Per oggettive ragioni operative e tecniche, nonché in conseguenza di sopravvenuti mutamenti normativi o regolatori, il Gestore potrà modificare uno o più valori e riferimenti tecnici riportati nel presente manuale ovvero introdurre nuovi parametri con effetto retroattivo anche sugli impegni già assunti dagli Utenti.

6. Definizioni e standard di riferimento

6.1. Lista degli acronimi

API	:	American Petroleum Institute
ASTM	:	ASTM International - formerly American Society for Testing and Materials
ATG	:	Automatic tank gauge – <i>misuratore automatico del livello nel serbatoio</i>
ATT	:	Automatic tank thermometer - <i>misuratore automatico di temperatura nel serbatoio</i>
BOG	:	Boil-off gas
CCT	:	Closing Custody Transfer – <i>misurazione di fine scarica</i>
COS	:	Solfuro di carbonio
CP/FP	:	Constant Pressure, Floating Piston – <i>riferito ai cilindri per campione di gas</i>
CTS	:	Custody Transfer System
CTMS	:	Custody Transfer Measurement System
D	:	Punto di rugiada
Dr	:	Densità relativa
EN	:	Euro Norm
ISO	:	International Standards Organization
FAT	:	Factory Acceptance Test – <i>normalmente effettuato nella sede del fornitore</i>
GCV	:	Gross Calorific Value – <i>vedi PCS</i>
GPA	:	Gas Producers Association
EMC	:	Electromagnetic compatibility – <i>compatibilità elettromagnetica</i>
GC	:	Gas chromatografo
GCU	:	Gas combustion unit
GIIGNL	:	Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquefie
GNG	:	Gaseous natural gas
H ₂ S	:	Solfuro di idrogeno
IACS	:	International Association of Classification Societies
IAPH	:	International Association of Ports and Harbours
ICS	:	International Chamber of Shipping
IEC	:	International Electrotechnical Commission
IGC Code	:	International Gas Carrier Code
IMO	:	International Maritime Organisation
ISGOTT	:	International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals
ISO	:	International Organization for Standardization
MOLAS	:	Models Of LNG Ageing During Ship Transportation
MPMS	:	Manual of Petroleum Measurement Standards
MSDS	:	Material safety data sheet – <i>schede di sicurezza dei materiali</i>
N ₂	:	Azoto
NBS	:	National Bureau of Statistics (US)
NG	:	Gas Naturale
OBQ	:	On board quantity – <i>quantità a bordo</i>
OCT	:	Opening Custody Transfer – <i>misure di inizio scarica</i>
PCS	:	Potere Calorifico Superiore
SAT	:	Site Acceptance Test – <i>effettuato a bordo del terminale</i>
SRG	:	Snam Rete Gas
WI	:	Indice di Wobbe
Z	:	Compressibilità

6.2. Lista degli standard di riferimento con titoli per esteso

Misura

ISO 10976:2012 Refrigerated light hydrocarbon fluids – Measurement of cargoes onboard LNG carriers

ISO 5725-1 1994 Accuracy (Trueness and precision) of measurement methods and results - Part 1: General Principles and definitions

ISO 18132-1 2011 Refrigerated hydrocarbon and non-petroleum based liquefied gaseous fuels -- General requirements for automatic tank gauges -- Part 1: Automatic tank gauges for liquefied natural gas on board marine carriers and floating storage.

ISO 8311 :1989 Refrigerated light hydrocarbon fluids – Calibration of membrane tanks and independent prismatic tanks in ships – Physical measurement.

ISO 8943:2007 Refrigerated light hydrocarbon fluids -- Sampling of liquefied natural gas -- Continuous and intermittent methods.

ISO 10715:1997 Natural gas – Sampling guidelines

Analisi

ISO 6326-4 Natural gas -- Determination of sulphur compounds -- Part 4: Gas chromatographic method using a flame photometric detector for the determination of hydrogen sulfide, carbonyl sulfide and sulphur-containing odorants **N.B. – questo standard è stato revisionato dalla ISO 19739:2004 - vedi sotto**

ISO 19739:2004 Natural gas – Determination of sulphur compounds using gas chromatography

ISO 6974: ISO 6974 comprises 6 parts, parts 1 and 2 being guidelines and measuring-system characteristics and statistics for processing of data, parts 3 to 6 being the test methods.

ISO 6974-1:2001 BS EN ISO 6974-1:2001 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography. Guidelines for tailored analysis

ISO 6974-2:2002 BS EN ISO 6974-2:2002 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography. Measuring-system characteristics and statistics for processing of data

ISO 6974-3:2001 BS EN ISO 6974-3:2001 Natural gas. - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography. Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and hydrocarbons up to C8 using two packed columns

ISO 6974-4:2001 BS EN ISO 6974-4:2001 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography. Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and on-line measuring system using two columns

ISO 6974-5:2001 BS EN ISO 6974-5:2001 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography. Determination of nitrogen, carbon dioxide and C1 to C5 and C6+ hydrocarbons for a laboratory and on-line process application using three columns

ISO 6974-6:2008 BS EN ISO 6974-6:2008 Natural gas - Determination of composition with defined uncertainty by gas chromatography. Determination of hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide and C1 to C8 hydrocarbons using three capillary columns.

ISO 10715:1997 Natural gas - Sampling guidelines

UNI EN ISO 10715 Norma Italiana Gas Naturale – Linea guida per il campionamento.

GPA 2261 – 2000 Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Gas Chromatography

Allegato 8: specifiche di qualità del GNL

ASTM D1945 -03(2010) Standard Test Method For Analysis of Natural gas by Gas Chromatography